



LA REGOLA DI S. BENEDETTO,

ED UNA NUOVA TRADUZIONE IN
ITALIANO DEL TESTO LATINO.

Arricchita sotto ciascun Capitolo di Annotazioni per la Pratica regolata dalle Costituzioni della Congregazione Casinese del 1680., e dalle costumanze del Sacro Monastero di Monte Casino.

Per uso de' Benedettini di detta Congregazione, e delle RR. Monache d'Italia dello stesso Ordine.

OPERA DI UN MONACO ANCHE BENEDETTINO

D E D I C A T A

AL MEDESIMO S. PATRIARCA LEGISLATORE

S. BENEDETTO.



IN NAPOLI MDCCLXXXIV.

Presso Vincenzo Orsino.

Con licenza de' Superiori.



AL . GRANDE . 'EROE
 E . PATRIARCA . DE' . MONACI .
 TVTTI . DELL' . OCCIDENTE
SAN . BENEDETTO
 RAMPOLLO . DEGLI . ANTICHI . NOBILI . ANICI
 PADRE . E . LEGISLATORE . DI . FIGLIVOLI .
 SENZA . NOVERO
 CHE . COLLA . SANTITA' . AVTENTICATA .
 DA . MIRACOLI
 E . COLLA . DOTTRINA . COLLA . PREDICAZIONE .
 E . COL . SANGVE
 LA . TERRENA . E . LA . CELESTE . CHIESA .
 ILLVSTRI . RESERO . E . POPOLATE
 COLLA . SCORTA . SOLA . E . COLLA . GVIDA .
 DEL . PRODE . LOR . DVCE . E . MAESTRO
 DI . QUEL . VERO . VOMO . DI . DIO
 PIENO . DELLO . SPIRITO . DI . TVTTI . I . GIVSTL
 ANZI . A . DOVIZIA . RIPIENO
 DELLO . SPIRITO . SANTO . E . DI . TVTTI .
 I . DONI . SVOI . ARRICCHITO
 DISTRTTTORE . DELL' . IDOLATRIA .
 DELL' . ERRORE . E . DEL . VIZIO
 GRAN . PBNITENTE . ED . INNOCENTE . INSIEME
 DOTTORE . PROFETA .
 E . DI . STVPENDI . MIRACOLI . OPERATORE
 ASSISTITO . DAGLI . ANGELI . TEMVTO . DA' . DEMONI
 OBBEDITO . DALLA . NATVRA
 FATTO . DEGNO . QUANTO . LICE . A . VIVENTE
 DELLA . VISION . BEATIFICA
 PRIVILEGIATO . INOLTRE . DA . DIO .
 PER . I . SINGOLARI . DONI
 DELLA . VERA . SAPIENZA .
 E . DI . EMINENTE . SANTITA'
 GLORIFICATO . AL . FINE . DE' . SVOI . GIORNI
 CON . VN . TRIONFAL . PASSAGGIO .
 ALLA . ETERNA . GLORIA . DE' . BEATI
 E . PER . TANTI . LVMINOSI . FREGGI .
 RESO . CELEBRE . E . CONTO . AL . MONDO . TVTTO
 VN . DI . LVI . FIGLIVOLO . TRA' . PIV' . PICCOLI
 IE . MNIMO . ED . IL . PIV' . VILE
 QVESTA . NVOVA . VERSIONE . ITALIANA .
 DELLA . SVA . REGOLA
 PIENA . DI . DISCRETEZZA . E . GRAVITA' .
 DALLA . DIVINA . SAPIENZA . DETTAGLI
 CHE . E' . LO . SPECCHIO . DELLA . DI . LVI .
 ANGELICA . VITA . E . DE' . DI . LVI . COSTVMI
 CON . VMILE . E . DIVOTO . OSSEQVIO
 OFFRE . DONA . E . CONSACRA

D. Mau-

D. MAURUS SQUARZONI A FERRARIA CON-
GREGATIONIS BENEDICTINO-CASINEN-
SIS ABBAS, ET PRÆSIDENTS.

Quum duo Congregationis nostræ Theologi ex nostra com-
missione viderint, & examinaverint MSS., cui titulus:
La Regola del P. S. Benedetto Abbate Patriarca de' Mo-
naci, tradotta in Italiano, ed arricchita di note per la
pratica ec. Opera di un Monaco Professo Casinese ec.
nihilque in eo offenderint, quod S. Regula, ac Constitutioni-
bus nostris adverfetur, immo secundum spiritum earundem
intenerint; ideo ad communem utilitatem vulgari posse,
quantum nostra interest, tenore præsentium concedimus &c.
Datum in Perusino S. Petri nostræ Residentiæ Monasterio
hæc die 9. Septembris an. 1783.

D. Maurus Squarzoni Abbas & Præs. .

Locus. X. sigilli.

D. Claudius Bened. Trevisan. Prior & Procanc.

Reg. pag. 150.

Admodum Rev. Dom. D. Januarius Penta S. Th. Profes-
sor, revideat, & in scriptis referat. Datum Neap. Idibus
Julii 1784.

PUCCI V. G.

Joseph Rossi Can. Dep.

E. PRINCEPS.

TE demandante E. Princeps. Regulam S. Benedicti ita-
lico Sermone confectam atque permoni redditam, per
legi nihil in ea reperiri; moribus, & Scripturis dissonum,
immo auctoris eximia præstantia laudanda, qui in lucem
illam dari excogitavit beneficio illorum, qui regulis Be-
nedictinis seipfos adscripterunt, & illos, qui alacri animo
sefe daturi, erunt, permittat, ut cum illo gratuler, &
exorare oportet, ut opus hoc quam maxime elaboratum,
omni diligentia onustum, atque omni virtute confectum
aliâ non imparia Thipographicis scriptis conferat, quare
illam summa animi gratulatione illis dari, censeo.

Devotiss. & Obseq.

Januarius Penta.

U. J.

U. J. D. D. Franciscus Rossi in hac Regia Studiorum
Universitate Professor revideat Autographum enunciati Ope-
ris, cui se subscribat, ad finem revidendi ante publicatio-
nem, num exemplaria imprimenda concordent ad formam
Regalium Ordinum; & in scriptis referat. Datum Neap.
die 8. mensis Julii 1784.

I. AR. SALERNITANUS C. M.

DOMINE

JUssu tuo legi Regulam S. Benedicti vernaculo sermo-
ni redditam: in ea nihil est, quod aut Maiestatis jura,
aut bonos mores vel minimum attentet; imo quamplurim,
sunt bonæ frugis plenissima; ut hortandus sit Auctor, quo
similia in lucem proferat. Non is est mihi animus, ut
hoc opus elegantissime conscriptum digno prosequar præ-
conio: tacere enim præstat, ubi pro dignitate dicere non
possis. Tantum aio, eos omnes, qui Benedictinæ regulæ
se se manciparunt, maximas Auctori grates aut relatu-
ros aut certe habituros. Ita Censeo.

Majestati Tuæ

Addictissimus & obseq.
Franciscus Rossi.

Die 8. Julii 1784. Neap.

*Viso Rescripto S. R. M. sub die 8. currentis mensis, &
anni, ac relatione U. J. D. Franciscus Rossi, de commis-
sione Rev. Reg. Cappellani Maioris ordine prefata Reg.
Mai.*

*Regalis Camera S. Clara providit, decernit, atque man-
dat, quod imprimatur cum inserta forma presentis suppli-
cis libelli, ac approbationis dicti Rev. Revisoris, Verum
non publicetur, nisi per ipsum Revisorem facta iterum Re-
visione affirmetur, quod Concordat servata forma Regalium
Ordinum ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmati-
ca. Hoc suum.*

PATRITIUS AVENA
CARAVITA TARGIANNI.
VIDIT FISCUS REG. COR.

Illustris Marchio Citus P. S. R. C. temp. subscrip-
imp., & Ill. Marchio Salomone non interf.
Reg. Carulli Athanasius.

PARENESI AL LETTORE.

CI assicura il Calmet nella Prefazione del suo dotto Commentario sopra la Regola di S. Benedetto, che dopo la Sacra Bibbia pochi Libri vi sono, sopra i quali si sia tanto scritto, quanto sopra la medesima Regola. Oltre le traduzioni fattene nelle lingue Spagnuola, Tedesca, Fiamenga, Inglese, Francese, ed Italiana, fino al numero di dodici, inclusa la sua, egli ci fa sapere di più, che dugento quattordici a un di presso eruditi Autori ne hanno composti de' Commentari, fuori di altri trentuno anonimi, che hanno trattato lo stesso argomento, e trentotto Costituzione sopra la stessa Regola. Per tale notizia, che si premette, dovrei temere, che possa dirsi, d'aver io con questa nuova versione perduto inutilmente il tempo. Mi veggo perciò nell'obbligo di parlare a chiunque si degnarà leggerla, li motivi ragionevoli, che mi hanno indotto ad intraprendere, e terminar questa fatica con avere sotto gli occhi il solo Testo colla Dichiarazioni della Congregazione Casinese del 1680.

In primo luogo la rarità delle versioni Italiane m'ha mosso a farne una nuova quasi letterale, e forse più adattata all'intelligenza anche de' più idiotti, e massime delle Monache del nostro Ordine, le quali sospirano d'esserne istruite. Mi ricordo d'essere stato più volte proposto agli Abati di Monte Casina da Monache Benedettine del nostro Regno, e della Romagna de' quesiti sopra la Regola, che a' loro Direttori Preti benchè dotti non era bastato l'animo di discifrare.

La traduzione del Calmet in Francese, e poi ele-
gan-

gantemente voltata in Italiano dal dotto nostro Monaco P. D. Carlo Bartolomeo Piazza, sarebbe ottima, e bastantissima a supplire alla mancanza di tante altre, che ora non si trovano. Ma formando la medesima, perchè unita all'eccellente suo Commensario, due volumi non piccioli in quarto, non può esser intesa da una Monaca, o da un Laico Benedettino, e forse anche da taluni, che non saprebbero cavarsela dal medesimo la Pratica, la quale è stato l'unico mio disegno.

Vedrà infatti il Lettore, che sotto ciascun Capitolo della S. Regola io ho soggiunta una annotazione, che spiega la pratica facilissima ad osservarsi da chiunque, regolandomi colla scorta delle Dichiarazioni suddette, e colle costumanze del Sacro Monastero di Monte Casino, dove è in vigore l'osservanza. Con particolar studio si è procurato di render tutto facile, ed eseguibile; e dove non mi è sembrata ovvia la Pratica, mi sono ingegnato di ricavarla, per quanto ho saputo il meglio, affin di rendere la Regola in tutte le sue parti utile, e fruttuosa. Si sono parimente spianate certe difficoltà, che ad alcuni l'hanno fatta credere rigorosa, ed austera, non ostante che il gran Pontefico S. Gregorio Magno le abbia dato il titolo di Discreta. Soprattutto ho modellati agli usi moderni introdotti li punti più importanti sopra li digiuni, l'astinenza dalla carne, l'obbedienza, l'Ufficio, la proprietà, e l'voto della Povertà, che sono cagioni di ansietà, e di timori massime per l'anime timide, e scrupolose.

Non incontreranno forse applauso, ed approvazione certe, che sembrano, minuzie; però non son tali, se si pongano all'esame. Ma io non mi sono apparato dal Testo, o dalla Dichiarazione, nè v'è cosa, che abbia del capriccioso, o mi sia stata suggerita da uno spirito di bacchettoneria, e da troppa scrupolosità.

Non ho alfine preteso di far altro, se non che di mettere in chiaro quella legge, alla quale ci sia-

mo obbligati con tal patto, che senza peccato, o pericolo delle nostre anime non possiamo esentarcene. E di questa verità non vi è, chi possa dubitarne. Scimus autem (dice l'Apostolo 1. Tim. 1. 8.) quia bona est lex, si quis ea legitime utatur. Qual uso legittimo della legge, dice il Crisostomo, non è altro, che la nostra uniformità all'intenzione del Legislatore, praticandola con amore, e non per timore. Se portiamo il nome di Benedettini, ne faremo sempre indegni, se non osserveremo la Regola di chi ci ha nobilitati con questo Nome; nientemeno non meriterebbe il nome di Cristiano colui, che non eseguisse la legge di Gesù Cristo.

Vivo del resto sicuro, che fra tutti coloro, che la professano, la maggior parte la metta in opera. Ma è inevitabile, che fra tanti non vi possano essere de' trasgressori, e de' negligenti, come non vi è dubbio, che vi siano de' semplici, degli ignoranti, e degli incapaci nel Ceto de' Laici, e delle Monache. A' primi non ardisco far da maestro, che anzi mi figuro di poterli imitare, sapendo con S. Paolo (ibid.) quia lex iusto non est posita, sed iniustis, & peccantibus. V' è ben del divario tragli uni, e gli altri, e lo discifra molto a proposito S. Agostino (De Spir. & Litt. Cap. 10.) Iusto enim lex non est posita, quæ tamen bona est, si quis ea legitime utatur. Hæc duo Apostolus velut inter se contraria connectens, monet, movetque Lectorem ad perscrutandam quæstionem, atque solvendam. Quomodo enim bona est Lex, si quis ea legitime utatur, si etiam, quod sequitur, verum est: Sciens hoc, quod iusto non est posita? Nam quis legitime utitur lege, nisi iustus? At ei non est posita, sed iniustis. An & iniustus, ut iustificetur, idest, ut iustus fiat, legitime debet uti lege, qua tanquam Pædagogo perducatur ad gratiam, per quam solum, quod lex iubet, possit implere? Con più di chiarezza ne mostra il desso divario il medesimo S.

S. Dottore (*Enarr. in Ps. i.*), e dice così : Iusto non est lex posita , ut dicit Apostolus . Sed aliud est esse in lege , aliud sub lege . Qui est in lege , secundum legem agit . Qui est sub lege , secundum legem agitur . Ille ergo liber est , iste servus .

A coloro dunque propongo la Regola , che hanno bisogno di servirsi di essa , qua tamquam Pædagogus perducantur ad gratiam , per quam solam , quod lex iubet , possint implere ; o pure che tamquam servi sunt sub lege , & non in lege , nel supposto , che ve ne siano . Per questi tali almeno , se non per altri , potrà essere la mia fatica di qualche frutto .

Poco importa , che li Letterati non avranno in questa operetta di che pascere la loro curiosità , essendo sformata di qualunque erudizione . Per la mia insufficienza , e per essere uniforme , è non contrario al principale mio scopo , non dovevo , nè potevo impegnarmi a tanto , non richiedendolo la materia , di cui ho trattato . Basterà dunque , che vi sia il pabolo per li devoti , e per tutti coloro , che bramano di arrivare all'acquisto delle virtù , ed alla perfezione Religiosa . Se , per quanto riferisce Tommaso Galero nel suo libro Religiosus Capo I. , il Granduca di Toscana Cosimo Medici leggeva spesso la Regola di S. Benedetto , per trarne da essa le massime , ed i regolamenti pel buono Governo de' suoi Stati , con maggior ragione potrà servir al Monaco di guida , e d'indirizzo al governo Spirituale della sua Anima .

Mi consola in ultimo la speranza , che mi fa concepire questa nuova pubblicazione della nostra Regola , che si degnerà il Signore Dio di perdonarmi tutte le mie commesse trasgressioni contro di quella , per aver io , la sua mercè , somministrato a' miei degni Confratelli il modo di supplire alle mie mancanze , ciocchè sarammi un soprabbondante Beneficio . Vivi felice , e prega per me .

S. Gre.

S. GREGORIUS ROMANUS PAPA

HUIUS NOMINIS PRIMUS

DE APPROBATIONE REGULÆ
S. P. BENEDICTI.

Ex Privilegio Monasterio Sublacensi concessio.

Ego Gregorius S. Romanae Ecclesiae Praesul
scripsi vitam B. Benedicti, & legi Regulam, quam
ipse Sanctus manu propria scripsit. Laudavi eam,
& confirmavi in S. Synodo: & per diversas partes
Italiae, & ubicumque Latinae litterae legerentur, pra-
cepi, ut diligentissime observarent quicumque ad con-
versionis gratiam accessuri essent, usque in finem
mundi. Et confirmo duodecim Monasteria, quae ipse
Sanctus construxit &c.

S. GRE-



S. GREGORIO ROMANO PAPA

IL PRIMO DI QUESTO NOME
DELL' APPROVAZIONE DELLA REGOLA
DEL S. P. BENEDETTO.

*Da un Privilegio conceduto al Monastero
di Subbiaco.*

Il Gregorio Vescovo della S. Chiesa Romana ho scritta la vita del B. Benedetto, ed ho letta la Regola, che esso Santo scrisse di proprio pugno. L'ho lodata, e l'ho confermata nel S. Sinodo, ed ho ordinato, che per diversi luoghi dell'Italia, e dovunque è in uso l'Idioma Latino, si osservasse esattamente da chiunque sarà per abbracciare l'istituto Monastico, fino alla fine del Mondo. E confermo inoltre li dodici **Monasteri** da esso Santo edificati ec.

IN.

INDICE DE' CAPITOLI

DELLA REGOLA

DEL

P. S. BENEDETTO.

P	<i>Rolago della Regola .</i>	pag. 2.
CAPO I.	<i>Delle specie de' Monaci .</i>	13.
CAPO II.	<i>Qual debba esser l' Abate .</i>	16.
CAPO III.	<i>Del modo di chiamare i Fratelli a consiglio .</i>	27.
CAPO IV.	<i>Quali sono l' Istromenti, delle buo- ne Opere .</i>	31.
CAPO V.	<i>Dell' obbedienza de' Discipoli .</i>	39.
CAPO VI.	<i>Del silenzio .</i>	43.
CAPO VII.	<i>Dell' umiltà .</i>	43.
CAPO VIII,	<i>De' Divini Ufficj , come si cele- brano la notte .</i>	61.
CAPO IX.	<i>Quanti Salmi debbono dirsi ne' Notturni .</i>	63.
CAPO X.	<i>In che modo si dica il Matutino nella State .</i>	67.
CAPO XI.	<i>In che modo si celebrino le vigilie ne' dì di Domenica .</i>	ivi
CAPO XII.	<i>In che modo si celebri la solennità de' Matutini .</i>	71.
CAPO XIII.	<i>In che modo si celebrino li Matu- tini ne' giorni seriali .</i>	ivi
CAPO XIV.	<i>Come si celebrino le vigilie nelle feste de' Santi .</i>	75
CAPO XV.	<i>In quali tempi debba dirsi l' alle- luja .</i>	ivi
		CA-

CAPO XVI.	Come si celebrino nel giorno l'ope- re Divine.	77
CAPO XVII.	Quansi Salmi debbano dirsi per ciascun' ora.	79.
CAPO XVIII.	Con qual ordine debban dirsi li detti Salmi.	80.
CAPO XIX.	Della maniera di Salmeggiare.	87.
CAPO XX.	Della riverenza da praticarsi nell' Orazione.	89.
CAPO XXI.	De' Decani del Monastero.	91.
CAPO XXII.	Come dormano li Monaci.	95.
CAPO XXIII.	Della scomunica delle colpe.	97
CAPO XXIV.	Qual debba esser la misura, e la regola della scomunica.	99.
CAPO XXV.	Delle colpe più gravi.	101.
CAPO XXVI.	Di coloro, che senza comando dell' Abate commerciano cogli scomu- nicati.	103.
CAPO XXVII.	Quanta cura, e sollecitudine deve a- ver l'Abate degli scomunicati, ivi	
CAPO XXVIII.	Di coloro, che spesse fiate cortetti non si emendano.	107.
CAPO XXIX.	Se debbano di nuovo esser ricevuti li Fratelli, che escono dal Mo- nastero.	109.
CAPO XXX.	Come debbano esser puniti li figliu- li di minor età.	111.
CAPO XXXI.	Del Cellerario del Monastero.	113.
CAPO XXXII.	De' mobili, e degli utensili del Mo- nastero.	117.
CAPO XXXIII.	Se li Monaci aver debbano qual- che cosa di proprio.	121.
CAPO XXXIV.	Se tutti egualmente debbano esser provveduti del bisognevole.	127.
CAPO XXXV.	Degli Eddomadary della cuc- ina.	131.
CAPO XXXVI.	De' Fratelli Infermi.	135.
CAPO XXXVII.	De' vecchi, e de' Fanciulli.	139.
	CA-	

CAPO XXXVIII.	<i>Del Lettore Eddomadarie.</i>	147.
CAPO XXXIX.	<i>Della quantità degli alimenti.</i>	154.
CAPO XL.	<i>Della misura del bere.</i>	149.
CAPO XLI.	<i>In qual ora debban mangiare i Fratelli.</i>	153.
CAPO XLII.	<i>Che dopo Compieta niuno parli.</i>	157.
CAPO XLIII.	<i>Di coloro, che vanno tardi al Coro, ed al Refettorio.</i>	161.
CAPO XLIV.	<i>Come debbano soddisfare gli scomunicati.</i>	165.
CAPO XLV.	<i>Di coloro, che fanno qualche errore nel Coro.</i>	167.
CAPO XLVI.	<i>Di coloro, che mancano in qualunque altra cosa.</i>	169.
CAPO XLVII.	<i>De' segni da darsi per l' ore del Coro.</i>	173.
CAPO XLVIII.	<i>Dell' opera quotidiana delle mani.</i>	177.
CAPO XLIX.	<i>Dell' osservanza della Quaresima.</i>	183.
CAPO L.	<i>Di coloro, che si trovano al travaglio, o in viaggio lontani dal Coro.</i>	187.
CAPO LI.	<i>De' Fratelli, che non vanno molto lontano.</i>	189.
CAPO LII.	<i>Dell' Oratorio del Monasterio.</i>	191.
CAPO LIII.	<i>Del modo di accogliere li Forestieri.</i>	195.
CAPO LIV.	<i>Se il Monaco possa ricever lettere, o regali.</i>	201.
CAPO LV.	<i>De' vestimenti, e de' calzari de' Fratelli.</i>	205.
CAPO LVI.	<i>Della Mensa dell' Abate.</i>	209.
CAPO LVII.	<i>Degli Artefici del Monasterio.</i>	211.
CAPO LVIII.	<i>Del modo di ricevere i Fratelli.</i>	214.
CAPO LIX.	<i>De' figliuoli de' ricchi, o de' poveri, che si offrono.</i>	221.
CAPO LX.	<i>De' Sacerdoti, che vorranno abitare</i>	re

CAPO LXI.	<i>re nel Monastero . . .</i>	225.
	<i>Come debbano riceverfi li Monaci</i>	
	<i>pellegrini .</i>	227.
CAPO LXII.	<i>De' Sacerdoti del Monastero .</i>	231.
CAPO LXIII.	<i>Dell' ordine, e della Gerarchia del</i>	
	<i>Monastero .</i>	235
CAPO LXIV.	<i>Dell' Elezione dell' Abate .</i>	241.
CAPO LXV.	<i>Del Proposta, o sia Priore del</i>	
	<i>Monastero .</i>	245
CAPO LXVI.	<i>Del Portinajo del Monastero .</i>	249.
CAPO LXVII.	<i>De' Fratelli, che sono in viaggio.</i>	253
CAPO LXVIII.	<i>Se ad un Fratello si comandino</i>	
	<i> cose impossibili .</i>	255.
CAPO LXIX.	<i>Che in Monastero nessun Fratello</i>	
	<i>ardisca difendero il Compagno.</i>	259
CAPO LXX.	<i>Che niuno ardisca battere, o sco-</i>	
	<i>municar chicchessia .</i>	261.
CAPO LXXI.	<i>Che li Fratelli si obbediscano vi-</i>	
	<i>cendevolmente .</i>	263.
CAPO LXXII.	<i>Del zelo, che devono avere i Mo-</i>	
	<i>naci .</i>	265.
CAPO LXXIII.	<i>Che l' osservanza perfetta della</i>	
	<i>giustizia non è compresa in que-</i>	
	<i>sta Regola .</i>	277.
	<i>Orazioni da dirsi ogni giorno del-</i>	
	<i>le Quaresima .</i>	272.

AVVISO A' LETTORI.

A Vendo io citato nelle mie annotazioni per la pratica, secondo il bisogno, la dichiarazione fatta della nostra Regola da' Monaci della nostra Congregazione Casinese nel 1680., ed approvata motu proprio dalla Santa Memoria di Papa Innocenzo XI. con sua Bolla spedita in Roma sub annulo Piscatoris a dì 22. di Novembre del detto anno, è creduto necessario aggiungere in fine della mia Traduzione tutti i paragrafi della medesima dichiarazione tradotti piuttosto a senso, per maggior comodo, ed intelligenza di chi ha la volontà di mettere in pratica quanto in quelli si contiene. O tralasciato però tutto ciò, che riguarda li Superiori, come quelli, che non hanno bisogno d'istruzione, e di ammaestramento.

Chi de' Lettori vorrà vedere l'uniformità delle mie annotazioni colla detta dichiarazione, dopo letta la mia pratica, legga infine la traduzione de' paragrafi, da me citati in ciascuna delle annotazioni.

Viva felice, e preghi Dio per me.

A

IN



IN NOMINE DOMINI NOSTRI
IESU CHRISTI.
 SANCTI MONACHORUM PATRIS
BENEDICTI
 IN REGULAM SUAM
 PROLOGUS.

Ausculta, o Fili, Præcepta Magistri, & inclina aurem cordis tui, & admonitionem pii Patris libenter excipe, & efficaciter comple, ut ad eum per obedientiam laborem redeas, a quo per inobedientiam deficiam recesseras. Ad Te ergo nunc meus Sermo dirigitur, quisquis abrenuncians propriis voluntatibus, Domino Christo, vero Regi militaturus, obedientie fortissima, atque præclara arma assumis; Imprimis, ut quicquid agendum inchoas bonum, ab eo perfici instantissima Oratione deprecas, ut qui nos jam in Filiorum dignatus est numero computare, non debeat aliquando de malis actibus nostris contristari. Idem enim Et omni tempore de bonis suis in nobis pendendum est, ut non solum iratus Pater non aliquando filios suos exheredet: sed nec, ut metuendus Dominus irritatus malis nostris, ut nequissimos servos, perpetuam tradat ad poenam, qui eum sequi noluerint ad gloriam.

Exur-

Exurgamus ergo tandem aliquando, excitante nos Scriptura, ac dicente: (Rom. 13.) Hora est jam nos de somno surgere. Et apertis oculis nostris ad deificum Lumen, attonitis auribus audiamus, Divina quotidie clamans quid nos admoneat vox dicens: (Ps. 94.) Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra; & iterum: (Apoc. 2.) Qui habet aures audiendi, audiat, quid Spiritus dicat Ecclesiis. Et quid dicit? (Ps. 33.) Venite Filii, audite me: Timorem Domini docebo vos. (Jo: 12.) Currite, dum lumen vitæ habetis, ne tenebræ mortis vos comprehendant: Et quarens Dominus in multitudine Populi, cui hæc clamans, operarium suum, iterum dicit: (Ps. 33.) Quis est Homo, qui vult vitam, & cupit videre dies bonos? Quod si tu audiens respondeas: Ego. Dicit tibi Deus: (ibid.) Si vis habere veram, & perpetuam vitam, prohibe linguam tuam a malo, & labia tua ne loquantur dolum. Diverte a malo, & fac bonum, inquire pacem, & sequere eam. Et quum hæc feceritis: (ib.) Oculi mei super vos, & aures meæ ad preces vestras. Et antequam me invocetis, dicam: (Ps. 65.) Ecce adsum. Quid dulcius nobis hæc voce Domini spiritantis nos, Fratres charissimi? Ecce pietate sua demonstrat nobis Dominus viam vitæ.

Succinctis ergo fide, vel observantia bonorum actuum lumbis nostris, per ducatum Evangelii pergamus itinera

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 5

dre sdegnato, non avvenga, che finalmente privi dell'eredità i suoi Figliuoli, ma nè meno qual Padrone formidabile, provocato dalle nostre colpe, come pessimi Servi, condanni all'eterno pene coloro, che non avranno voluto seguirlo alla Gloria.

Leviamoci sù dunque una volta, stimolandoci la Sacra Scrittura, che dice: *E già ora, che ci risvegliamo dal sonno*. Ed aperti i nostri occhi verso il Divino Lume, ascoltiamo con orecchie attonite, di che cosa la voce Divina ci ammonisca, che tutto giorno grida dicendo: *Se oggi avrete udite la sua voce, non vogliate fare i sordi ostinandovi ne' vostri cuori*. Ed in altro luogo: *Chi a orecchio, per sentire, oda che cosa lo Spirito dica alle Chiese*, cioè a' Fedeli. E che loro dice? *Venite, o figliuoli, ascoltate mi; Io v' insegnerò il timore di Dio: Velocemente camminate ora, che avete il lume della Vita, acciocchè non vi sorprendano le tenebre della morte*. E cercando il Signore qualche suo operario nella moltitudine del Popolo, al quale queste cose inculca, di bel nuovo dice: *Chi è quell' Uomo, che vuole la vita, e brama di vedere i dì felici?* Che, se Tu ciò ascoltando gli risponderai: *Son' Io*; Di nuovo ti dice il Signore: *Se vuoi godere una vera, e perpetua vita, tieni a freno la tua lingua, e guardati, che le tue labbra non proferriscano menzogne, e parole cattive, ed ingannevoli. Fuggi il male, ed opera il bene. Cerca la pace, e valse appresso*. E quando ciò farete: *Gli occhi miei saranno a Voi rivolti, e le mie orecchie sempre aperte ad ascoltare le vostre preghiere*. Anzi prima, che m' invochiate vi risponderò: *Eccomi pronto*. Fratelli Carissimi, qual cosa più dolce per noi di questa voce del Signore, che c' invita? Ecco, che per sua pietà ci addita il Signore il sentiero della vita.

Cinti dunque colla fede, e coll'osservanza delle buone opere i nostri lombi, colla guida del Vangelo

nera ejus, ut mereamur Eum, qui nos vocavit; in Regno suo videre. In cujus Regni Tabernaculo si volumus habitare, nisi illuc bonis actibus currendo minime pervenitur. Sed interrogemus cum Propheta Dominum, dicentes ei: (Ps. 14.) Domine, quis habitabit in Tabernaculo tuo, aut quis requiescet in Monte Sancto tuo? Post hanc interrogationem, Fratres, audiamus Dominum respondentem, & ostendentem nobis viam ipsius Tabernaculi, ac dicentem: (ib.) Qui ingreditur sine macula, & operatur justitiam: qui loquitur veritatem in Corde suo: qui non egit dolum in lingua sua: qui non fecit Proximo suo malum, & opprobrium non accepit adversus proximum suum. Qui malignum Diabolum aliqua suadentem sibi, cum ipsa suasionem sua a conspectibus Cordis sui respuet, deduxit ad nihilum, (Ps. 136.) & parvulos cogitatus ejus tenuit, & allisit ad Christum. Qui timentes Dominum de bona observantia sua non se reddunt elatos; sed ipsa in se bona non a se posse, sed a Domino fieri existimantes, operantem in se Dominum magnificant, illud cum Propheta dicentes: (Ps. 113.) Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Sicut nec Paulus Apostolus de predicatione sua sibi aliquid imputavit dicens: (1. Cor. 15.) Gratia Dei sum id, quod sum: Et iterum ipse dicit: (2. Cor. 10.) Qui gloriatur, in Domino gloriatur. Unde & Dominus in Evangelio ait: Qui audit (Matt. 7.) verba mea hæc, & faciet ea, similibo eum viro sapienti, qui ædificavit Domum suam supra petram: venerunt flumina: flaverunt venti, & impegerunt in Domum illam, & non cecidit: fundata enim erat supra petram. Hæc complens Dominus, expectat nos quotidie, his Sanctis monitis

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 7

gelo battiamo la sua strada, per meritare di vedere nel suo Regno colui, che ci a chiamati. Nel Tabernacolo del qual Regno se vogliamo abitare, non mai vi si perviene, se non solo correndo per la via delle buone opere. Ma domandiamo al Signore col Real Profeta con dirgli: *Signore, chi verrà ad abitare nella tua magione? O chi riposerà nel Santo tuo monte?* Ora, Fratelli, dopo questa domanda ascoltiamo il Signore, che risponde, e additandoci la strada di quella sua Regia ci dice: *Colui, che camina nell'Innocenza, ed adempie a' doveri del suo stato: Colui che a il cuore schietto, e sincero, e non inganna colle sue parole: Chi non arrecò mai danno al suo Prossimo, e che neppure soffre, che se ne dica male.* Chi inoltre ributtando dal suo cuore il maligno Demonio colle sue attrattive, lo riduce al niente, e gli fa perdere il coraggio: e li più piccioli pensieri nel lor primo ingresso nel cuore gli avvinsè, e gli schiacciò alla pietra, ch'è Cristo. Coloro, che temono il Signore, non s'invaniscono del lor ben operare; ma riputando, che le stesse loro buone azioni non da essi, ma dal Signore si possono fare, glorificano Dio, che opera in essi, dicendo col Profeta, *Fa, Signore, risplendere la tua gloria pel tuo Santo Nome, e non già per noi.* Non altrimenti che l'Appostolo Paolo non attribuì niente a se della sua predicazione, con dire: *Quel, che sono, per la grazia di Dio lo sono.* Ed in altro luogo egli medesimo anche dice: *Chi si gloria, si glori nel Signore.* Onde lo stesso Signore nel Vangelo dice: *Chi ascolta queste mie parole, e le metterà in pratica, lo paragonerò all'Uomo saggio, che sopra la pietra edificò la sua Casa. Inondarono i fiumi, soffiarono i venti, e fecero urto contra quella Casa, e non rovinò, perchè era fondata sulla pietra.* Il Signore con queste sue promesse tutto giorno ci aspetta, che noi dobbiamo colle nostre

nitis factis nos respondere debere. Ideo nobis propter emendationem malorum, hujus dies vitæ ad inducias relaxantur, dicente Apostolo: (Rom. 2.) An nescis, quia patientia Dei ad pœnitentiam te adducit? Nam prius Dominus dicit: (Ezech. 18.) Nolo mortem peccatoris, sed ut convertatur, & vivat. Quum ergo interrogassemus Dominum, Fratres, de habitatore Tabernaculi ejus, habitandi præceptum audivimus, sed si compleamus habitatoris officium, erimus heredes Regni Cœlorum. Ergo præparanda sunt corda, & corpora nostra, Sanctæ præceptorum obedientiæ militatura: & quod minus habet in nobis natura possibile, rogemus Dominum, ut gratiæ suæ jubeat nobis adiutorium ministrare. Et si fugientes gehennæ pœnas ad vitam perpetuam volumus pervenire, dum adhuc vacat, & in hoc corpore sumus, hæc omnia per hanc lucis viam vacat implere, curandum, & agendum est modo, quod in perpetuum nobis expediat.

Constituenda est ergo a nobis Dominici Schola servitii, in qua Institutione nihil asperum, nihilque grave nos constituturos speramus. Sed, & si quid paululum restrictius, dictante æquitatis ratione, propter emendationem vitiorum, vel conservationem charitatis processerit, non illico pavore perterritus refugas viam salutis, quæ non est, nisi angusto initio incipienda. Processu vero conversationis, & fidei, dilatato corde, inenarrabili dilectionis dulcedine curritur via mandatorum Dei, ut ab ipsis numquam Magisterio dis-
den-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 9

opere corrispondere a questi suoi Santi avvertimenti. A tal fine sono a noi conceduti questi giorni della nostra vita, come una tregua, per aver tempo di emendarci de' difetti, dicendo l' Appostolo: *Forse non sai, che Dio colla sua pazienza ti aspetta a penitenza?* Poichè prima il Signore aveva detto: *Io non voglio, che muoja il peccatore, ma che si converta, e viva.* Avendo dunque, o Fratelli, interrogato il Signore, chi abiterà nel suo Tabernacolo, ascoltammo già, che cosa deve fare, chi vuole abitarlo. Ora se adempiremo l' officio, e l'obbligo di un tale abitatore, conseguiremo l'eredità del Regno Celeste. Sono pertanto da prepararsi i cuori, ed i nostri corpi a militare sotto la santa obbedienza, e la disciplina di questi Precetti; ed ove conosciamo la fiacchezza delle nostre forze naturali a tanto fare, ne fa d'uopo pregare il Signore, che ci faccia somministrare l'ajuto della sua grazia. E se per fuggire le pene dell' Inferno, vogliamo arrivare all' Eterna vita, ora, che abbiamo tempo, e siamo in questa vita col comodo di mandare ad effetto tutte queste cose, camminando per questo sentiero di luce, senza indugio dobbiamo correre, ed operare tutto ciò, che ci può giovare per l' Eternità.

Dovendo dunque noi fondar la Scuola del Divino servizio, speriamo di non prescrivere nel nostro istituto cose aspre, ed importevoli. Ma se mai a suggerimento d'una giusta ragione si ordinerà per l'emenda de' vizj, o per conservar la carità, qualche precetto alquanto rigoroso, non volere perciò subito atterrirsi, ed allontanarti dal cammino della salute, il quale non si deve, se non con ristretto principio cominciare. Ma nel proseguimento poi della pratica, e della costanza, allargatosi il cuore con ineffabile dolcezza di amore, a gran passi si batte la strada de' Divini comandamenti; acciocchè non mai allontanandoci

dall'^a

dentes, in ejus Doctrina usque ad mortem in Monasterio perseverantes, passionibus Christi per patientiam participemur: ut & Regni ejus mereamur esse Consortes.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

LA pratica da cavarfi da questo Prolago si è, che si pensi di continuo al fine, per cui siam venuti a farci Religiosi, ed all'obbligo, che ci assiste di corrisponderé alla grazia della nostra vocazione nella Religione, nella quale conviene, e fa d'uopo, che il Monaco sia tutto di Dio, e distaccato affatto dal Mondo, che si deve riguardare, come un nostro fierissimo Nemico, e persecutore; oppure come un tempestoso mare, da cui per uno speciale beneficio di Dio ci troviamo usciti, e liberi nel sicuro Porto della Santa Religione. In questa però debbono non solo adempirsi perfettamente li Precetti Vangelici, ma anche li salutevoli Consigli di Gesù Cristo, per l'esecuzione fedele de' quali si distinguono li Religiosi dal rimanente degli Uomini del Mondo. Questo Prolago finalmente si legga spesso, perchè non ci esca anche per pochi momenti dalla memoria la cognizione del nostro fine, e della nostra vocazione, potendo eziandio il medesimo servire per un'affai profittevole lezione Spirituale.

IN-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 11

dalla di lui Scuola, e perseverando fino alla morte in Monastero nella sua Doutrina, venghiamo a partecipare de' patimenti di Cristo, per renderci indegnamente meritevoli di essere in Cielo partecipi del suo Regno.



CO.



INCIPIT REGULA

S. P. BENEDICTI.

DE GENERIBUS MONACHORUM

C A P. I.

Monachorum quatuor esse genera, manifestum est. Primum Cœnobitarum, hoc est Monasteriale, militans sub Regula, vel Abbate. Deinde secundum genus est Anachoretarum, idest Eremitarum, horum, qui non conversionis fervore novitio, sed Monasterii probatione diuturna didicerunt contra diabolum multorum solatio docti pugnare, & bene instructi fraternæ ex acie, ad singularem pugnam Eremitæ, securi jam sine consolatione alterius, sola manu, vel brachio contra vitia Carnis, vel cogitationum, Deo auxiliante, sufficiunt pugnare. Tertium vero Monachorum retervimum genus est Sarabaitarum, qui nulla Regula approbati, experientia magistra, sicut aurum fornacis, sed in plumbi natura molliti, adhuc operibus servantes seculo fidem, mentiri Deo per tonsuram noscuntur.



COMINCIA LA REGOLA

D E L

S. P. BENEDETTO.

DELLE SPECIE DE' MONACI

C A P O I.

E Noto a tutti, che quattro sono le specie de' Monaci. La prima è de' Cenobiti, cioè di que', che abitano in Monastero, e militano regolarmente sotto l' Abate, L'altra è degli Anacoreti, ossia Romiti, che son quelli, li quali non già Novizj, ma dopo lunga pruova data in Monastero, appresero coll' insegnamento, ed ajuto di molti a combattere contro il Diavolo, e bene ammaestrati uscendo dal Campo de' lor fratelli, con sicurezza, e senza altrui conforto, ed ajuto, colla propria loro opera, e sola forza, hanno valore bastante di venire, mercè il Divino Soccorso, nella solitudine a singolar tenzone co' vizj della carne, e de' pensieri. La terza specie però la più orrida, è maligna di Monaci, è de' Sarabaiti, li quali senza la pruova di alcuna Regola, non già, secondo che l' esperienza c' insegna, provati come l' oro della fornace, ma tramutati in piombo, colle loro opere essendo tuttavia fedeli al secolo, danno a conoscere, che fingono a Dio coll' imitare la sola
Ton.

tur. Qui bini, aut terni, aut certe singuli, sine Pastore, non Dominicis, sed suis inclusi Orullibus, pro lege eis est desideriorum voluptas; quum quicquid putaverint, vel elegerint, hoc dicunt Sanctum, & quod noluerint, putant non licere. Quartum vero genus est Monachorum, quod nominatur Gyrovagum, qui tota vita sua per diversas Provincias ternis, aut quaternis diebus per diversorum Cellas hospitantur, semper vagi, & nunquam stabiles, & propriae voluptatibus, & gula itacebris fervientes, & per omnia deteriores Sarabaitis: de quorum omnium miserima conversatione melius est silere, quam loqui. His ergo omisit, ad Cœnobitarum fortissimum genus disponendum, adjuvante Domino, veniamus.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

NEL nostro stato di Cenobiti il nostro SS. Legislatore, colla descrizione, che fa delle quattro specie de' Monaci ci addita chiaramente, quale strada dobbiamo battere, e quale fuggire. Cioè, essendo noi Monaci Cenobiti, siamo tenuti di evitare omninamente la vita, ed i costumi de' Sarabaiti, e de' Girovagli, e di vivere costantemente sotto l'obbedienza della Santa Regola, e del nostro Abate; per non allontanarci dalla quale ci viene anche vietato di adattarci alla perfetta vita de' Romiti, come la più difficile, e pericolosa; e non da intraprendersi, se non da chi per lungo tempo coll'armi dell'obbedienza a valorosamente combattuto. Essendo dunque molto facile per la corruttela del secolo, e per la rilassatezza della Monastica Disciplina, che nello stato de' Cenobiti si introducano i vizj dell'indipendenza, della gola, e simili, che

co-

Tonsura . Costoro a due, o a tre, o piuttosto soli, senza guida di Pastore, ristretti non già negli ovili del Signore, ma ne' loro proprj, il piacevole adempimento de' lor desiderj hanno per legge, poichè appellano tanto ciò, che essi credono, e scelgono, ed al contrario stimano non esser lecito tutto quello, ch' è opposto al loro volere. Ma la quarta specie de' Monaci si appella de' Girovagli, o vagabondi, li quali tutta la lor vita per diverse Provincie per tre, o quattro giorni albergano nelle Case di diversi, sempre in giro, ed instabili, applicati a soddisfare alla gola, ed a' proprj piaceri, in una parola piggiori assai per tutti li riguardi de' Sarabaiti, della miserevolissima vita de' quali meglio è tacere, che farne motto. Perciò tralasciando di più dirne, accingiamci a regolare col Divino ajuto la valorosissima specie de' Cenobiti,



costituiscono il carattere de' Sarabaiti, e de' Girovagli, la pratica di questo Capitolo si restringerà all'acquisto delle virtù dell' obbedienza perfetta, della temperanza, della mortificazione, del silenzio, e della ritiratezza, odiando quantopiù si può uscire spesso dal Chiofiro per ogni leggiera cagione; o per divertimento non necessario, o per rivedere li proprj Parenti; sperimentandosi, che dopo il ritorno al Monastero, l'animo, e il Cuore del Monaco quanto resta attaccato più alle cose del Mondo, e distratto, tanto maggiormente dovrà faticare, per rimettersi nell'interrotta carriera della perfezione Monastica.

QUA-



QUALIS DEBEAT ESSE ABBAS.

C A P. II.

Abbas qui præesse dignus est Monasterio, semper meminisse debet, quod dicitur, & nomen Majoris factis implere. Christi enim agere vices in Monasterio creditur, quando ipsius vocatur prænominè, dicente Apostolo (Rom. 8.): Accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus: Abba Pater. Ideoque Abbas nihil extra præceptum Domini (quod absit) debet aut docere, aut constituere, vel jubere: Sed jussio ejus, vel Doctrina fermentum Divinae Justitiæ, in discipulorum mentibus conspergatur. Memor sit semper Abbas, quia doctrinæ suæ, vel Discipulorum obedientiæ, utrarumque rerum in tremendo Dei Judicio faciendâ erit discussio; sciatque Abbas culpæ Pastoris incumbere, quicquid in ovibus Patrum familias utilitatis minus potuerit invenire. Tantum iterum liber erit, si inquieto, vel inobedienti gregi Pastoris fuerit omnis diligentia attributa, & morbidis earum actibus universa fuerit cura exhibita: Pastor earum in judicio Domini absolutus dicat cum Propheta Domino (Ps. 39.): Justitiam tuam non abscondi in corde meo, veritatem tuam, & saluta-

re

re tuum dixi: ipsi autem contemntes spreverunt me, Et tunc inobedientibus cura sua ovis prae sit eis prevalens ipsa Mors;

Ergo quum aliquis suscipit nomen Abbatis, duplici debet doctrina suis praesse Discipulis. id est omnia bona, & sancta factis amplius, quam verbis ostendere, ut capacibus Discipulis mandata Domini verbis proponat: Duris vero corde, & simplicioribus, factis suis Divina praecepta demonstrat. Omnia vero, quae Discipulis docuerit esse contraria, in suis factis indicet non agenda: ne aliis praedicans (1. Cor. 9), ipse reprobis inveniat. Nequando illi dicat Deus peccanti: (Ps. 49.) quare tu enarras justitias meas, & assumis Testamentum meum per os tuum? Tu vero odisti disciplinam & projecisti sermones meos post te, Et: (Matt. 7.) qui in Fratris tui oculo festucam videbas, in tuo proprio trabem non vidisti? Non ab eo persona in Monasterio discernatur. Non unus plus ametur, quam alius; nisi quem in bonis actibus, aut obedientia invenerit meliorem. Non convertenti ex servitio praeponatut ingenuus, nisi alia rationabilis causa existat. Quod si ita, justitia ditante, Abbati visum fuerit, & de cujuslibet ordine id faciat; sin alias, propria teneant loca: quia sive servus, sive liber, omnes in Christo unam sumus, & sub uno Domino aequalem servitutis militiamus: Quia (1. Cor. 12.) non est apud Deum

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 19

pubblicato, che voi siete fedele osservatore della promessa di salvar coloro, che in voi sperano. Essi però li miei Discepoli con disprezzo non hanno voluto darmi ascolto. Ed allora la morte sarà per tali peccore disobbedienti uno assai potente castigo.

Assumendosi dunque alcuno il nome di Abate, con raddoppiata dottrina deve de' suoi Discepoli aver cura, e governo; cioè più colle opere, che colle parole tutte le cose buone, e sante additare, acciocchè delle parole si serva, per suggerire li precetti Divini a' Discepoli capaci, e ben disposti; ma delle opere faccia uso, per intagnarli a coloro, che sono di cuor duro, od a' più semplici. Beninteso, che co' fatti dimostri, che non deve farsi tutto ciò, che insegnerà a' Discepoli di essere alla Divina Legge contrario, *affinchè predicando ad altri reprobo egli non divenga*; ed anche perchè in niun tempo rimproverandogli le sue mancanze il Signore non gli dica: *Come Tu ardisci di spiegar la mia legge, e di manifestar le promesse da me fatte a coloro, che l'osservano? quando tu ai odiato li miei Comandi, e buttate con disprezzo dietro le spalle le mie parole? O pure come si legge in S. Matteo: Tu, che nell'occhio del tuo fratello vedevi la pagliuzza, non ti accorgesti della trave, che avevi nel tuo?* Non si faccia da lui in Monastero distinzione di persone, amando più uno d' un' altro, quante siate però scorto non abbia alcuno migliore per le buone opere, e per l' obbedienza. Ad un servo, che abbraccia l' istituto monastico non sia preferito un' altro, che sia libero, eccetto che non vi sia altro ragionevol motivo da farlo; e se per giustizia così sembrerà all' Abate, disponga di tutti di qualunque condizione siano il meglio, in altro caso ognuno occupi il suo luogo, che gli spetta. Poichè o servi, o liberi, una medesima cosa siamo tutti in Gesù Cristo, e sotto un medesimo Padrone militiamo, e portiamo un eguale giogo di

Deum personarum acceptio . *Solummodo in hac parte apud ipsum discernimur , si meliores aliis in operibus bonis , & humiles inveniamur . Ergo equalis sit omnibus ab eo charitas : una prebeatur omnibus , secundum merita , disciplina ,*

In Doctrina namque sua Abbas Apostolicam debet illam semper formam servare , in qua dicit (1. Tim. 4.) : Argue , obsecra , increpa : idest miscens temporibus tempora , terroribus blandimenta , dirum magistri , pium Patris ostendat affectum , idest indisciplinatos , & inquietos debet durius arguere : Obedientes autem , & mites , & patientes , ut melius proficiant , obsecrare ; Negligentes autem , & contemnentes , ut increpet , & corripiat , admonemus . Neque dissimulet peccata delinquentium : sed mox ut cœperint oriri , radicitus ea , ut prævalet , amputet , memor periculi Heli Sacerdotis Sylo (1. Reg. 2.) Et honestiores quidem , atque intelligibiles animos prima vel secunda admonitione verbis corripiat : Improbos autem , & duros , ac superbos , vel inobedientes , verborum , vel corporis castigatione in ipso initio peccati coerceat , sciens scriptum : (Prov. 23.) Stultus verbis non corrigitur ; & iterum : Percute filium tuum virga , & liberabis animam ejus a morte .

Meminisse debet semper Abbas , quod est : meminisse , quod dicitur , & scire , quia , cui plus committitur , plus ab eo exigitur . Sciatque , quam difficilem , & arduam rem suscepit , regere animas , & multorum servare moribus . Et alium quidem blandimen-

REG. DEL S. P. BENEDETTO.

obbedienza, dicendo S. Paolo: *che appresso Dio non v'è, nè si fa accettazione di persone.* In un riguardo solamente siamo appresso di lui distinti, se siamo riconosciuti migliori degli altri nelle buone opere, e nell'umiltà. Eguale dunque sia la carità dell' Abate verso di tutti, ed una medesima Regola di vivere si dia a tutti secondo li loro meriti.

L' Abate invero deve sempre nell' insegnare, e correggere, osservare il metodo dell' Apostolo: *Riprendi, prega, rampogna:* Cioè adattandosi alle circostanze de' tempi, e mescolando colle carezze le minacce, dimostri sempre il suo affetto, ed amore, severo però da maestro, e dolce, ed amabile da Padre. Vale a dire: che deve con maggiore severità riprendere gl' inquieti, e discolli; ma gli obbedienti figliuoli, mansueti, e docili, acciocchè vie più profittino, pregarli; siccome noi siamo d'avviso, che rimproveri, e sgridi li neghittosi, e refrattari. Sopra tutto non diffidoli li peccati de' trasgressori, ma tosto che cominciano a nascere, procuri, per quanto può, di sbarbicarli, ricordandosi del pericolo di Eli Sacerdote di Silo, con tal condotta, che corregga colle parole la prima, e la seconda fiata coloro, che sono più capaci, e verecondi; ma sul bel principio delle mancanze colle battiture, o altre affittive punizioni corporali raffreni li perversi, gli ostinati, li superbi, ed i disobbedienti, seguendo il detto dello Spirito Santo: *Lo stolto non si emenda colle parole;* ed in altro luogo: *Percuotì col bastone il suo figlio, e lo libererai dalla morte.*

Deve sempre ricordarsi l' Abate, chi egli sia, qual' è il suo nome; e deve sapere, che da chi ha più avuto in consegna, più gran conto se n' esigerà, come anche quanto arduo, e malagevole posto sia il governar anime, ed il servire all' indole, e costumi di molti. Conciosiacosachè a tutti

mentis, alium vero increpationibus, alium suasionibus, & secundum uniuscujusque qualitatem, vel intelligentiam, ita se omnibus conformet, & apert, ut non solum detrimenta gregis sibi commissi non patiat, verum etiam in augmentatione boni gregis gaudeat. Ante omnia ne dissimulans, aut parvi pendens salutem animarum sibi commissarum, plus gerat sollicitudinem de rebus transitoriis, & terrenis, atque caducis, sed semper cogites, quia animas suscepis regendas, de quibus & rationem redditurus est. Et ne causetur forte de minori substantia meminere scriptum: (Matt. 7.) Primum quaerite Regnum Dei, & justitiam ejus, & haec omnia addicientur vobis. Et iterum (Ps. 34.): Nihil deest timentibus eum. Sciatque, quia, qui suscipit animas regendas, praeparat se ad rationem reddendam. Et quantum sub cura sua fratrum se habere scierit numerum, agnoscat pro certo, quia in die iudicii ipsarum omnium animarum est redditurus Domino rationem, sine dubio additam & suae animae. Et ita timens semper futuram discussionem Pastoris de creditis ovibus, quum de alienis ratiociniis cavet, redditur de suis sollicitus. Et quum admonitionibus suis emendationem aliiis subministrat, ipse efficitur a vitiis emendatus.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

DAlla lettura di questo Capitolo, che dovrebbe per lo spavento allontanare gli animi nostri dall'ambizioso desiderio di esser Superiore, si ricavano due utilissime pratiche pel Monaco, che profes-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 23

gli fa d'uopo uniformarsi, ed accomodarsi, chi allettando colle carezze, chi co' rimproveri, e chi colle persuasive, secondo la capacità, e l'indole di ciascuno, ed in tal modo, e con tal disegno, che non solo soffra li danni del gregge commessogli, ma goda, anche del profitto delle sue pecorelle. Con ispecialità però si guardi, trascurando la salute dell'anime a se commesse, di prender maggior cura, e di esser più sollecito delle cose terrene, e passaggiera, ma pensi sempre, ch'egli a preso a governar anime delle quali senza dubbio dovrà dar conto. Ed affinché non si scusi, o si lagni delle rendite insufficienti del Monastero, si ricordi dell'insegnamento del Signore: *Cercate in primo luogo il Regno di Dio, e la sua giustizia, e poi sarete tutte queste altre cose.* Dippiù dice il Salmista: *Non mangia niente a chi teme Dio.* Sappia inoltre, che deve apparecchiarsi a dar conto di quell'anime, che le ha prese a governare. E quanto maggiore sarà il numero de' fratelli soggetti alla sua cura, tenga per fermo, che nel giorno del Giudizio dovrà al Signore render conto dell'anime di tutti loro, oltre senza dubbio anche della sua propria. E col continuo timore del futuro esame, al quale sarà soggetto un Pastore per le pecorelle consegnategli, su tal esempio viene a rendersi anzioso, e attento per le sue; e mentre colle sue ammonizioni suggerisce ad altri l'emenda, egli diventa scevro da' vizj.



fa questa S. Regola. La prima di non mai desiderare, non che di procurare d'ottenere il posto di qualunque superiorità in Religione, per non caricarsi delle sì gravi, e pesanti obbligazioni, che porta seco la dignità soprattutto abbaziale, ma

rimanersene nel suo stato , e non sottoporre le spalle ad un tal peso , se non quando , dopo fatti da lui tutti gli sforzi , per esimersene , si veggia unicamente costretto ad accettare i posti dall' obbedienza . La seconda pratica si è , che si adopera da' Monaci tutto lo studio in ciecamente obbedire al proprio Abate , ed agli altri Superiori , non meno pel rispetto , che si deve avere al loro carattere , rappresentando essi la persona del Signore Dio , e del P. S. Benedetto , che per non dare ad essi occasione colle loro disobbedienze , e trasgressioni di sdegnarsi , o di trascurare il loro uffizio , e renderli rei appresso Dio , e contumaci : accadendo talvolta , che li Superiori non impiegano tutti li dovuti mezzi per la correzione , ed emenda de' suoi Monaci , perchè essi sono disobbedienti , ed irrispettosi ; dimodochè il Monaco co' suoi buoni portamenti a da render facile agli Abati il grave giogo , che tengono , di governare , il quale è pesante , e fastidioso a misura , che sono li loro sudditi più , o meno flessibili , e inclinati all' obbedienza , ed all' osservanza .





DE ADHIBENDIS AD CONSILIUM FRATRIBUS.

C A P. III.

Quoties aliqua præcipua agenda sunt in Monasterio, convocet Abbas omnem Congregationem, & dicat ipse, unde agitur. Et audiens consilium fratrum tractet apud se, & quod utilius judicaverit, faciat. Ideo autem omnes ad consilium vocari diximus, quia sepe Juniori Dominus revelat, quod melius est. Sic autem dent Fratres consilium cum omni humilitatis subiectione, ut non præsumant procaciter defendere, quod eis visum fuerit, sed magis in Abbatis pendeat arbitrio, ut quod salubrius esse judicaverit, ei cuncti obediant; sed sicut discipulis convenit obedire magistro, ita & ipsum provide, & iuste concedet cuncta disponere. In omnibus igitur omnes magistram sequantur Regulam, neque ab ea temere declinetur a quoquam.

Nullus in Monasterio sequatur cordis proprii voluntatem, neque præsumat quisquam cum Abbate suo proterve intus, aut foris Monasterium contendere, quod si præsumserit, regulari disciplina subiaceat. Ipse tamen Abbas cum timore Dei, & observatione regu-

**DEL MODO DI CHIAMARE LI
FRATELLI A CONSIGLIO.**

C A P O III.

Semprechè debbono trattarsi affari di molta importanza, raduni l' Abate tutti li Fratelli, e proponga lorò ciò, che si deve fare. Dopo ascoltato il lor consiglio, esamini da se solo l' affare, ed indi eseguisca quello, chè esser più utile avrà giudicato: Non ad altro intendimento abbiamo detto, che siano tutti chiamati a dar consiglio, se non perchè spesso il Signore rivela al più giovane quello, ch'è più spedito. Li Fratelli però diano il lor consiglio con ogni sommissione, ed umiltà, e non abbiano ardimento di difendere con petulanza li sentimenti loro; ma tutti obbediscano all' Abate, dal di cui arbitrio dipenda piuttosto di fare ciò, che più utile, e di profitto avrà stimato, che sia. Nel tempo stesso siccome conviene a' Discepoli obbedire al maestro, così questi è tenuto a disporre tutte le cose con accortezza, e giustizia. Tutti dunque in tutte le occorrenze si unifichino alla Regola, dalla quale non abbia chicchessia la temerità di allontanarsi.

In Monastero non vi sia persona, che secondò li movimenti della propria volontà, nè presuma di superbamente contendere col suo Abate o dentro, o fuori del Monastero. E se vi farà alcuno, che avrà un tale ardimento, soggiaccia ad un regolare castigo. Ezzo Abate però operi sempre col timore di Dio, e con non appartarsi dal prescritto della

regula omnia faciat : sciens se proculdubio de omnibus judiciis suis aequissimo Judici Deo rationem redditurum . Si qua vero mitiora agenda sunt in Monasterii utilitatibus , Seniorum tantum utatur consilio , sicut scriptum est : (Eccli. 32.) Omnia fac cum consilio , & post factum non penitebis .



ANNOTAZIONE PEL LA PRATICA .

Convien riflettere per la pratica di questo Capo, a due cose, e sono: La prima, che richiedendosi da' Monaci e nel Capitolo, e nel congresso de' Decani il Consiglio, ossia il loro parere, qualora si tratterà di qualche affare, non si ha da pretendere da essi, che debba esser puntualmente eseguito, ma debbono sottoporlo tal qual sia al giudizio, ed elezione del Superiore, a carico della di cui coscienza resterà, qualunque sia per riuscire: Ove però si tratterà di voti segreti, si badi a non darli ciecamente per passione, ma con avere Dio, e la giustizia avanti gli occhi, siccome nel dare il proprio parere, non solo si offervi, e si mostri tutta l'umiltà, e la soggezione, ma anche tutto il distacco dal proprio giudizio, temendo sempre di poter errare. Dalla mancanza di queste riflessioni dipende, e nasce perlopiù la discordia ne' congressi, e l'alienazione dalle determinazioni del Superiore, che bisogna sempre venerare, qualunque esse siano.

La seconda si è, che siccome non bisogna con superbia sostenere audacemente, e con ostinazione la sua opinione, ma dirla con umiltà, e soggettarla con indifferenza al giudizio, ed esame del Superiore, cui spetta fare *quod utilius judicaverit*; Così deve dirsi con pari coraggio, e franchezza,
in-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 29

della regola, sulla certezza, che aver deve, di dovere senza dubbio render conto a Dio Giudice di tutti li suoi giudizj. Ove poi gli affari da trattarsi in Monastero fossero di poco conto, egli si serva soltanto del consiglio de' soli vecchi, trovandosi scritto: *Fa tutto quel, che far devi coll' altrui consiglio, per non pentirti dopo il fatto.*



indipendentemente da ogni rispetto umano, e per aderire unicamente alla verità, alla giustizia, ed all' utilità del Monastero, qualunque sia la cosa, che si proponga; E qualora il Religioso si accorga, che il suo sentimento non sarà per esser gradito dal Superiore, o dal Congresso, si sforzerà allora di usare maggiore umiltà, dopo avere ben ponderate innanzi le ragioni, per sostenerlo fondatamente, perchè gli animi meglio si dispongano ad abbracciarlo.



QUA-

QUAS SUNT INSTRUMENTA BONORUM OPERUM.

G A P. IV.

- P**rimum Instrumentum . Imprimis Dominum
Deum suum diligere ex toto corde , tota anima ,
tota virtute .
2. Deinde proximum tamquam seipsum (Deut. 6.)
 3. Non occides . (Luc. 10.)
 4. Non adulterari . (Lev. 19.)
 5. Non facere furtum . (Ex. 20.)
 6. Non concupiscere (Deut. 5)
 7. Non falsum testimonium dicere (1. Pet. 2.)
 8. Honorare omnes Homines . (Luc. 9.)
 9. Et quod quis sibi fieri non vult , alii non fa-
ciat . (Tob. 4.)
 10. Abnegare semetipsum sibi , ut sequatur Christum .
(Matt. 7.)
 11. Corpus castigare (Cor. 9.)
 12. Delicias non amplecti (2. Pet. 2.)
 13. Jejunium amare . (Dan. 1.)
 14. Pauperes recreare . (Tob. 4.)
 15. Nudum vestire . (Esa. 58.)
 16. Infirmum visitare . (Matt. 25.)
 17. Mortuum sepelire . (Tob. 1. 2.)
 18. In tribulatione subvenire . (Eccl. 6.)
 19. Dolentem consolari . (Eccl. 7.)
 20. A seculi actibus se facere alienum . (2. Tim.
2.)
 21. Nihil amoris Christi proponere . (Matt. 10.)
 22. Iras non perficere (Matt. 5.)
 23. Ira.

*QUALI SIANO GL' ISTRUMENTI
DELLE BUONE OPERE.*

C A P O IV.

- I**l primo Istrumento è l'amare in primo luogo il Signor Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, e con tutte le forze.
2. Indi il prossimo, come se stesso.
 3. Non occiderai.
 4. Non commettere adulterio.
 5. Non rubare.
 6. Non desiderare.
 7. Non dir falso testimonio.
 8. Onorare tutti gli Uomini.
 9. E non faccia ad altri ciò, che non si vuole, sia fatto a se.
 10. Rinunziare a se stesso, per seguir Gesù Cristo.
 11. Castigare il suo corpo.
 12. Fuggir le delizie.
 13. Amare il digiuno.
 14. Ristorare i poveri.
 15. Vestire gl' ignudi.
 16. Visitare gl' infermi.
 17. Sepellire i morti.
 18. Soccorrere il prossimo nella tribolazione.
 19. Consolare gli affitti.
 20. Allontanarsi dall' opere, e dalle pratiche del secolo.
 21. Non anteporre niente all'amore di Gesù Cristo.
 22. Sopprimere li movimenti dell' Ira.
 23. Non

23. *Iracundiæ tempus non reservare.* (*Ephes. 4.*)
 24. *Dolum in corde non tenere.* (*Prov. 12.*)
 25. *Pacem falsam non dare.* (*Job. 36.*)
 26. *Charitatem non derelinquere.* (*Pf. 27.*)
 27. *Non jurare, ne forte periuret.* (*1. Pet. 4.*)
28. *Veritatem ex corde, & ore proferre.* (*Matt. 5.*)
 29. *Malum pro malo non reddere.* (*Pf. 14. 1. Thess. 5.*)
 30. *Iniuriam non facere, sed factum patienter sufferre.* (*1. Cor. 6.*)
 31. *Inimicos diligere.* (*Matt. 5.*)
 32. *Maledicentes se non remaledicere, sed magis benedicere.* (*Rom. 12. 1. Pet. 3.*)
 33. *Persecutiones pro iustitia sustinere.* (*Matt. 5.*)
 34. *Non esse superbum.* (*Tob. 4.*)
 35. *Non vinolentum.* (*1. Tim. 3.*)
 36. *Non multum edacem.* (*Ecc. 31. 37.*)
 37. *Non somnolentum.* (*Prov. 20.*)
 38. *Non pigrum.* (*Prov. 24. 26.*)
 39. *Non murmurosum.* (*Sap. 1.*)
 40. *Non detractorem.* (*Prov. 4.*)
 41. *Spem suam Deo committere.* (*Pf. 36.*)
 42. *Bonum aliquod in se, quum viderit, Deo applicet, non sibi.* (*Jac. 1.*)
 43. *Malum verò a se factum sciat, & sibi deputet.* (*Osee 13.*)
 44. *Diem iudicii timere.* (*Job. 31.*)
 45. *Gebennam expavescere.* (*Luc. 52.*)
 46. *Vitam æternam omni concupiscentia spirituali desiderare.* (*Pf. 83. Phil. 1.*)
 47. *Mortem quotidie ante oculos suspectam habere.* (*Matt. 24.*)
 48. *Actus vite suæ omni hora custodire.* (*Deut. 4.*)
49. *In omni loco Deum se respicere pro certo scire.* (*Prov. 5.*)
 50. *Cogitationes malas cordi suo advenientes mox ad Christi*

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 33

23. Non cercar mai tempo da vendicarsi.
24. Non nutrire inganno nel cuore.
25. Non dare pace finta.
26. Non lasciar mai gli atti di carità.
27. Non giurare, per non esporci al pericolo di spergurare.
28. Avere la verità nel cuore, e nella lingua.
29. Non render male per male.
30. Non far ingiurie a persona, che anzi soffrire quelle, che si ricevono, con pazienza.
31. Amare li nemici.
32. Piuttosto benedire, che maledire coloro, che dicono male di noi.
33. Soffrire le perfecuzioni per la giustizia.
34. Non esser superbo.
35. Non bevitore di vino.
36. Non molto ingordo.
37. Non sonnolento.
38. Non pigro.
39. Non mormoratore.
40. Non maldicente.
41. Mettere in Dio la sua speranza.
42. Attribuire a Dio, e non a se stesso allorchè qualche bene scorderà in se.
43. Sappia però riconoscerli per autore del male, che opera, ed imputarlo a se stesso.
44. Temere il giorno del giudizio.
45. Aver gran timore delle pene dell' Inferno.
46. Desiderare con tutta brama spirituale la vita eterna.
47. Aver avanti gli occhi la morte, per il sospetto, che possa sorprenderci ogni giorno.
48. In ogni ora vegliare sopra le azioni della sua vita.
49. Saper di certo, che Iddio ci vede in ogni luogo.
50. Senza indugio, tostochè nascono nel cuore li

C

cat.

34 **RÉG. S. P. BENEDICTI.**

- Christum allidere. (Ps. 136.)*
51. *Et Seniori Spirituali patefacere. (Eccl. 8.)*
52. *Os suum a malo, vel pravo eloquio custodire. (Ps. 33. 38.)*
53. *Multum loqui non amare. (Proo. 10. Matt. 12.)*
54. *Verba vana, aut risui apta non loqui. (.. Tim. 2.)*
55. *Risum multum, aut excussum non amare.*
56. *Lectiones sanctas libenter audire. (Luc. 11.)*
57. *Orationi frequenter incumbere. (Luc. 18.)*
58. *Mala sua præterita cum lacrymis, vel gemitu quotidie in oratione Deo confiteri: & de ipsis malis de cætero emendari. (Gal. 5)*
59. *Desideria carnis non perficere: voluntatem propriam odire (Hæbr. 13.)*
60. *Præceptis Abbatis in omnibus obedire, etiamsi ipse aliter (quod absit) agat, memor illius Dominici præcepti: Quæ dicunt, facite: quæ autem faciunt, facere nolite (Matt. 23.)*
61. *Non velle dici Sanctum, antequam sit, sed prius esse, quo verius dicatur. (Matt. 6)*
62. *Præcepta Dei factis quotidie adimplere. (Eccl. 6.)*
63. *Castitatem amare (1. Tim. 5.)*
64. *Nullum odire. (Levit. 19.)*
65. *Zelum, & invidiam non habere. (Gal. 5.)*
66. *Contentionem non amare. (2. Tim. 2.)*
67. *Elationem fugere. (Ps. 1. 30.)*
68. *Seniores venerari. (Lev. 19.)*
69. *Juniores diligere (1. Tim. 5.)*
70. *In Christi amore pro inimicis orare. (Matt. 5.)*
71. *Cum discordantibus ante solis occasum in pacem redire. (Eph. 4.)*
72. *Et de Dei misericordia nunquam desperare (Ezech. 18.)*
- Ecce hæc sunt instrumenta artis spiritualis, quæ quum*

cattivi pensieri, schiacciarli alla pietra, ch'è Cristo.

51. Ed anche manifestarli al Padre Spirituale .
 52. Raffrenar la lingua dal mal parlare .
 53. Non amare il parlar molto .
 54. Non dir parole vane , o che muovono il riso .
 55. Non amare il molto ridere , e con cachinni .
 56. Ascoltar volentieri le sante lezioni .
 57. Attendere con frequenza all' orazione .
 58. Confessare ogni giorno con pianto , e colle lacrime a Dio nell' orazione li peccati della vita trascorsa , e prometterne l' emenda per l' avvenire .
 59. Non soddisfare li desiderj sensuali , e aver in odio la propria volontà .
 60. In tutte le cose obbedire a' comandi dell' Abate , anche allora (lo che tenga Dio lontano) ch' egli altrimente operasse , ricordandoci quel Divino Comando : *Fate quel , che dicono , ma non vogliate fare quel , che fanno .*
 61. Non pretendere di esser tenuto per santo , prima di esserlo ; ma esserlo prima , per essere stimato tale con più verità .
 62. Ogni giorno colle proprie azioni osservare li comandi di Dio .
 63. Amare la castità .
 64. Non odiare alcuno ,
 65. Non esser geloso , nè invidioso .
 66. Non amar le contese .
 67. Fuggir l' albagia .
 68. Venerare i vecchi .
 69. Amare i più giovani .
 70. Pregare per i nemici collo stesso amore , con cui Cristo pregò per li suoi .
 71. Riconciliarsi prima che il sole tramonti , con chi si è avuta qualche contesa .
 72. E giammai non disperare della Divina misericordia .
- Questi sono gl' Istrumenti della vita spirituale ,

quam fuerint a nobis die, noctuque incessabiliter adimplera, & in die iudicii reconsignata, illa merces nobis a Domino recompensabitur, quam ipse promissit, quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quæ præparavit Deus his, qui diligunt eum. Officina vero, ubi hæc omnia diligenter operemur, claustra sunt Monasterii, & stabilitas in Congregatione.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

LA Pratica di questo capo farà l'esatta osservanza, ed esecuzione di tutti questi 72. Istromenti di opere buone, nelle quali consiste non solo tutto l'adempimento della Legge, ma tutta la perfezione Monastica eziandio. Onde il Religioso, per rendersene più facile la pratica, spesso li legga, e vi mediti sopra, con esaminar ogni giorno la sua coscienza intorno agli atti pratici, che nelle date occasioni avrà potuto mancar di fare. Non tutti invero possono praticarsi alla giornata, quando non si presenta l'opportunità; ma sempre fa d'uopo star disposto almeno colla volontà di mandarli ad effetto. Perciò per acquistare una tal buona disposizione, fa di mestieri leggerli, e meditarli spesso. Posso al Religioso suggerire quell'istesso, che Erasmo Roterredamo insinua a' Lettori dell'Enarrazione ne' Salmi del Dottore S. Agostino (Edit. Ven. anni 1550.) *Lege diligenter: reperies arcane Doctrine Thesaurum inestimabilem*. Quanto invero si contiene in questa Regola, in accorcio è espresso in questo capo. Chi ben lo medita, lo conosce.

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 37

li quali quando saranno da noi notte , e giorno senza cessar mai posti in esecuzione , e rimessi , e consegnati in mano di Dio nel giorno del Giudizio , riceveremo la ricompensa da lui promessa , ed è quella appunto ; che nè occhio vide , nè orecchie intese , nè cuor umano è capace di desiderare , e di provare , e che Dio fin dall' Eternità tiene apparecchiata per coloro , che lo amano . Ma l' officina , nella quale maneggeremo con diligenza questi Istromenti , è il chiofiro del Monastero , e la ferma continua dimora nella Monastica Radunanza .





DE OBEDIENTIA DISCIPULORUM.

C A P. V.

Primus humilitatis gradus est obedientia sine mora. Hæc convenit iis, qui nihil Christo cavere existimant propter metum gehennæ, vel gloriam vitæ æternæ: & mox, ut aliquid imperatum a maiore fuerit, ac si divinitus imperetur, moram pati nesciunt in faciendo. De quibus Dominus dicit: (Ps. 17.) Obaudit auris obedivit mihi. Et item dicit Doctores: Qui vos audit, me audit. (Matt. 10.) Ergo hi tales delinquentes statim, quæ suæ sunt, & voluntatem propriam deserentes: mox exoccupatis membris, & quod agebant, imperfectum relinquentes, vicino obedientia pede, iubentis vocem factis sequuntur; & veluti uno momento prædicta magistri iussio, & perfecta Discipuli opera, in velocitate timoris Dei amba res communiter citius explicantur, quibus ad vitam æternam gradiendi amor incumbit. Ideo angustam viam arripiunt: Unde Dominus dicit: Angusta via est, quæ ducit ad vitam. (Matt. 7.) Ut non suo arbitrio viventes, vel desiderijs suis, & voluptatibus obedientes, sed ambulantes alieno iudicio, & imperio in Cœnobio degentes, Abbatem sibi præesse desiderant. Sine dubio hi tales illam Domini sententiam imitantur, qua dicit: (Jo. 5.) Non veni facere


 DELL' OBEDIENZA DE' DISCEPOLI.

C A P O V.

L Obbedienza pronta è il primo scalino dell' umiltà, ed essa è propria di coloro, che per timor dell' inferno, o pel desiderio della gloria eterna niente non istimano più caro, e pregevole di Gesù Cristo. Costoro, tostochè viene loro ingiunto dal Superiore qualche comando, non induggiano punto ad eseguirlo, quasi ch'è lo stesso Dio loro li abbia ordinato. Di tali obbedienti dice il Signore: *Appena ascoltato il comando mi ha obbedito*. E d' nuovo altrove: *chi ascolta voi, ascolta me*. Dunque questi tali lasciando imperfette subito le loro faccende, ed abbandonando la propria volontà, tantosto liberi da ogni altra occupazione, corrono spinti dall' obbedienza ad eseguire la voce di chi comanda, disfatta che in un solo istante, e il comando del Maestro, e la perfetta esecuzione del Discepolo, come fossero una sola cosa, nella prestezza del Timore di Dio suggerita, ad un tratto si appalesano, atteso a costoro che s' avviano per l' anguste vie preme d' incamminarsi per il sentiero dell' Eterna Vita. Dice perciò il Signore: *E stretta la strada, che mena alla vita*. Nè altro intendimento essi hanno, se non che, rinunciando al proprio arbitrio, a' loro desideri, e diletti, e facendosi guidare dal parere, e comando altrui, avere in pregio di far vita in Monastero, e star soggetti all' Abate. Senza dubbio questi tali imitano il Signore, che dice: *Io non venni in questo Mondo,*

cere voluntatem meam, sed eius, qui misit me. Sed hæc ipsa obedientia tunc acceptabilis erit Deo, & dulcis hominibus, si quod iubetur, non trepide, non tarde, non tepide, aut cum murmure, vel cum responso nolentis efficiatur; Quia obedientia, qua Majoribus præbetur, Deo exhibetur; ipse enim dixit: (Matt. 10.) qui vos audit, me audit. Et cum bono animo a Discipulis præberi oportet, quia (2. Cor. 1.) Hilarum datorem diligit Deus. Nam cum malo animo si obedit Discipulus, & non solum ore, sed etiam corde si murmuraverit & si impleat iussionem, tamen acceptum iam non erit Deo, qui cor respicit murmurantis. Et pro tali facto nullam consequitur gratiam: Imo murmurantium pœnam incurrit, si non cum satisfactione emendaverit.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Questo capo parimente, in cui si dà il vero carattere dell'obbedienza, deve osservarsi in tutte le cose, in tutt'i tempi, in ogni dove, da tutti li Religiosi con perseveranza, e costanza. Sopra tutto si badi, che l'obbedienza, acciocchè sia a Dio *acceptabilis*, & *dulcis hominibus*, non solo deve esser pronta, veloce, e senza lagnanza, o mormorazioni esterne, ma anche accompagnata da animo buono, ed allegro, ed alieno da mormore neppure internamente, perchè al contrario, postochè obbedisca; non farà però accetto a Dio, *qui cor respicit murmurantis*. Si prefigga dunque il Religioso l'obbedienza per fondamento, e base di tutte le sue azioni, se vuole camminar sicuro, lo che accaderà, semprechè si verificherà di lui ciò, che dice il nostro S. Legislatore, che *non suo*
arbi-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 41

per far la mia volontà, ma di obbedire a colui, che mi mandò. Una simile obbedienza però allora farà accetta, e gradita a Dio, ed amabile agli uomini, quando si eseguisca il comando senza perplessità, ma con prestezza, nè freddamente, nè con mormorio, o con parole, che indichino della ritrosia. Poichè obbedendosi a' Superiori si presta a Dio l'offequio del sacrificio della propria volontà. Egli lo disse: *chi ascolta voi, ascolta me.* Anzi debbono li Discepoli di buon animo obbedire, poichè *Idio ama li doni, che gli si fanno di buon cuore, e con allegrezza.* Imperciocchè se il Discepolo a malincuore obbedisce, e non solo colla bocca, ma anche coll' interno mormorerà, benchè eseguisca poi il comando; non farà però accetto a Dio, che riguarda il cuor restio di chi mormora. In tal caso non farà acquisto di alcun merito; che anzi subirà la pena dovuta a' mormoratori, se pagando il fio non si emenderà.



arbitrio, vel desiderijs suis, vel voluptatibus obediatur sed ambulans alieno iudicio, & imperio in Cœnobio degens Abbatem sibi præesse desiderat. E perchè non s'intralasci la pratica di questo capo, speffo si legga così, che resti in memoria, per servirne ad ogni incontro, ed occasioni.

DEL

DE TACITURNITATE.

C A P. VI.

Faciamus, quod ait Propheta: (Ps. 38.) Dixi, custodiam vias meas, ut non delinquam in lingua mea: obmutui, & humiliatus sum, & filii a bonis. Hic ostendit Propheta, si bonis eloquiis interdum propter taciturnitatem debet taceri, quanto magis a malis propter pœnam peccati debet cessari? Ergo, quatenus de bonis, & sanctis ad edificationem eloquiis, perfectis Discipulis, propter taciturnitatis gravitatem, raro loquendi concedatur licentia; quia scriptum est: (Pro. 10.) In multiloquio non effugies peccatum: & alibi: (Prov. 18. 21.) Mors, & vita in manibus linguæ. Nam loqui, & docere Magistrum concedet; tacere, & audire Discipulo convenit. Et ideo si qua requirenda sunt a Priore, cum omni humilitate, & subiectione reverentia requirantur. Scurrilitates vero, vel verba otiosa, & risum moventia æterna clausura in omnibus locis damnamus, & ad tale eloquium Discipulum aperire os non permittimus.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Due obbligazioni abbraccia la pratica del silenzio. Una è di osservarla ne' luoghi sacri, e pubblici, come Chiesa, Sacristia, Coro, Capitolo, Refettorio, Dormitorj, e simili, e ne' tempi, ed ore assegnate, come da dopo Compieta fino a dopo Prima, da dopo Refettorio fino al riposo e da dopo Vespro fino a Compieta, quando è osservanza. L'altra è di esserne amantissimo anche allora, che si dispensa nel Refettorio, nelle Conversazioni, e ricreazioni. Si guardi dunque il Religioso non solo di violare il silenzio ne' tempi, e ne'

DEL SILENZIO.

C A P O VI.

Il Mitiamo il Real Profeta, il quale dice: *Io ho risoluto di vigilare sopra la mia condotta, per non peccare colla lingua: Ho taciuto, e avanti di voi, mio Dio, mi sono umiliato, e mi sono astenuto di aprir bocca anche per cose buone.* Con queste parole dimostra il Profeta, che se talvolta per l'osservanza del silenzio conviene, e si deve intralasciare il parlar bene; quanto più sfuggir debboni le cattive parole, per non cadere in peccato? Donde deducesi, che a' perfetti Discepoli di rado, è da concedersi la licenza di favellare, sebbene si tratti di cose buone, e sante per altrui ammaestramento, a cagione dell'obbligo del silenzio; leggendosi: *Parlando molto non sarai esente dal peccato;* e in altro luogo: *La morte, e la vita dipendono da movimenti della lingua.* Imperciocchè tocca al Maestro il parlare, e l'insegnare, come al Discepolo il tacere, e l'apprendere. Per tal motivo con ogni umiltà, e rispettosa soggezione, presentandosi qualche bisogno, se ne tacciano le domande al Priore. Condanniamo però in ogni tempo le buffonerie, o le parole oziose, o che muovono il riso, in tutti li luoghi, proibendo affatto al Discepolo di aprire a simili ciance la bocca.



e ne' luoghi pubblici proibiti, ma procuri anche di osservarlo, quanto può più, ove, e quando è permesso il parlare, convenendogli, come a Discepolo *tacere, & audire.* Tantomeno eziandio si commettano scurrilità d'ogni sorta, nel qual capo si osservi puntualmente tutto ciò, che si ordina nelle dichiarazioni di questo Capitolo alle parole: *Scurrilitates vero &c.*

DELL'

DE HUMILITATE.

C A P. VII.

C Lamat nobis Divina Scriptura, fratres, dicens: (Luc. 12.) Omnis, qui se exaltat, humiliabitur, & qui se humiliat, exaltabitur. Quum hac ergo dicit, ostendit, omnem exaltationem genus esse superbiae. Quod se cavere Propheta ait: (Ps. 136.) Domine, non est exaltatum cor meum, neque elati sunt oculi mei, neque ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me. Sed quid? Si non humiliter sentiebam, sed exaltavi animam meam, sicut ablactatus est super matrem suam, ita retributio in anima mea. Unde fratres, si summa humilitatis volumus ~~animam~~ n. attingere, & ad exaltationem illam caelestem, ad quam per praesentis vitae humilitatem ascenditur, volumus velociter pervenire, actibus nostris ascendentibus, scala erigenda est, quae in somno Jacob apparuit, per quam & descendentes, & ascendentes Angeli monstrabantur (Gen. 28.). Non aliud sine dubio descensus ille, & ascensus a nobis intelligitur, nisi exaltatione descendere, & humilitate ascendere. Scala vero ista erecta, nostra est vita in saeculo, quae humiliato corde a Domino erigitur ad Caelum. Latera enim huius scala dicimus, nostrum esse corpus, & animam, in quibus lateribus diversos gradus



DELL' UMILTÀ.

C A P O VII.

Fratelli, le Sacre Carte ad alta voce ci gridano dicendo: *Sarà umiliato ognuno, che s'insuperbisce, e sarà esaltato colui, che si umilia.* Dimostrano con ciò dire, che ogni esaltamento è una specie di superbia. Dal qual vizio dice il Profeta, che se ne guardava: *Signore, il mio cuore non si è gonfiato d'orgoglio, nè ho avute mire alte: e tantomeno mi son pasciuto di alcun desiderio d'ingrandirmi, nè ho aspirato a posti più grandi del mio merito.* Ma che? *Qualora mai, non sentendo umilmente di me, mi fossi fatto trasportar dalla superbia, punitemi, Signore, ed abbandonatemi, come un fanciullo, che è strappato dal seno della sua Madre.* Laonde, Fratelli, se vogliamo giungere al colmo d'una umiltà estrema, e tantosto indi a quella celeste esaltazione, alla quale coll'umiltà si sale, colle nostre virtuose azioni ergerfi deve quella scala, che a Giacobbe apparve in sogno, per la quale vedeva numeroso stuolo di Angeli, che scendevano, e salivano. Non altro senza fallo quel discendere, e salire deve da noi intendersi, se non che l'esaltamento nello scendere, e l'umiltà nel salire, siccome quella scala indirizzata si ha da interpretare la nostra vita temporale, che dal Signore è inalzata al Cielo, semprechè rimira umiliato il nostro cuore. Non altrimenti li lati di essa sono il nostro corpo, e la nostra anima, ed in mezzo a questi lati, che ci ha chiamati alla Religione,

46 REG. S. P. BENEDICTI.
aus humilitatis, vel disciplina, vocatio divina ascen-
sendos inseruit.

G R A D U S P R I M U S.

Primus itaque humilitatis gradus est, si timorem Dei sibi ante oculos semper ponens, oblivionem omnino fugiat, & semper sit memor omnium, quae praecepit Deus, qualiter contemnentes Deum in gehennam pro peccatis incidunt, & vitam aeternam, quae timentibus Deum preparata est, animo suo semper revolvat. Et custodiens se omni hora a peccatis, & vitis, idest cogitationum, linguae, oculorum, manuum, pedum, & voluntatis propria, sed & desideria carnis amputare festinet. Aestimetur se Homo de Coelis a Deo semper respici omni hora, & facta sua in omni loca ab Angelis omni hora Deo nunciari. Demonstrat nobis hoc Propheta, quum in cogitationibus nostris ita Deum semper praesentem ostendit, dicens: (Ps. 7.) Scrutans corda, & renes Deus. Et item: (Ps. 93.) Dominus novit cogitationes hominum. Et item dicit: (Ps. 138.) Intellexisti cogitationes meas de longe: & quia cogitatio hominis confitebitur tibi (Ps. 57.). Nam, ut sollicitus sit circa cogitationes perversas, dicat semper humilis Frater in corde suo: (Ps. 17.) Tunc ero immaculatus coram eo, si observavero me ab iniquitate mea. Voluntatem vero propriam ita facere prohibemur, quum dicit nobis Scriptura: (Eccl. 18. 30.) Et a voluntatibus tuis avertere. Et item (Matt. 6.) Rogamus Deum in oratione, ut fiat illius voluntas in nobis.

Docemur ergo merito nostram non facere voluntatem quum cavemus illud, quod dicit scriptura: (Proo

ne, vi ha posti diversi gradi di umiltà, ordinandoci a salirvi.

GRADO PRIMO.

IL primo grado adunque dell' umiltà è, quando il Religioso tenendo sempre avanti gli occhi il timore di Dio, non lasci passar momento, che non si ricordi de' Divini Precetti, con ruminar sempre nell' animo suo non solo le pene eterne dovute a' dispregiatori di Dio, ma anche la vita beata, ch' è apparecchiata a chi lo teme. E ciò non bastando, guardandosi in ogni ora da' peccati, e da' vizj di pensieri, di lingua, di occhi, di mani, e di piedi, e della propria volontà faccia presto a troncare nel primo lor nascere li desiderj della carne. Egli sia certo, che Dio lo rimira dall' alto de' Cieli in tutti i momenti, in ogni luogo, e che le sue operazioni sono sempre dagli Angeli esposte alla divinità. Ce lo addita il Profeta, quando ci dimostra, esser Dio sempre presente a' nostri pensieri, con dire: *che Dio scopre il fondo de' cuori, e de' reni.* Ed inoltre: *Il Signore conosce li pensieri degli uomini.* E in altro luogo: *Prima che io l'abbia formati, vqi conosceste li miei pensieri.* E altrove; *Il pensiero dell' uomo loderà il tuo Santo nome.* L' umile fratello pertanto, acciocchè stia vigilante sopra li cattivi pensieri, dica sempre nel suo cuore: *allora alla presenza di Dio sarò innocente, se adoprerò ogni sforzo per evitare il peccato.* In tal modo ci vien vietato di far la propria volontà, a suggerimento delle Sacre Carte: *Allontanati dalle tue volontà.* Dippiù: *Nell' orazione pregh' amo Dio, che si faccia in noi la di lui volontà.* Con ragione dunque ci viene insegnato a non fare la nostra volontà, sempre che sfuggiremo quello, che dice lo Spirito Santo: *Vi sono delle stra-*

16.) Sunt viæ, quæ putantur ab hominibus rectæ, quarum finis usque ad profundum Inferni demergit. Et quum item cavemus illud, quod de negligentibus dictum est : (*Pf.* 52.) Corrupti sunt, & abominabiles facti sunt in voluptatibus suis. In desideriis vero carnis ita Deum credamus nobis esse presentem semper, quum dicit Propheta Domino : (*Pf.* 37.) Domine ante te est omne desiderium meum. Cavendum est ergo ideo malum desiderium, quia mors secus introitum delectationis posita est. Unde scriptura præcipit dicens : (*Eccl.* 8.) Post concupiscentias tuas non eas. Ergo si oculi Domini speculantur bonos, & malos, & Dominus de Cælis semper respicit super filios hominum, ut videat, (*Esa.* 33.) si est intelligens, aut requirens Deum; & ab angelis nobis deputatis quotidie die, noctuque Domino factori nostro, & Creatori omnium Deo opera nostra nunciantur. Cavendum est ergo omni hora fratres, sicut in Psalmo dicit Propheta. (*Pf.* 52.) Ne nos declinantes in malum, & inutiles factos, aliqua hora aspiciat Deus, & parcendo nobis in hoc tempore (quia pius est, & expectat nos converti in melius) ne dicat nobis in futuro : (*Pf.* 49.) Hæc fecisti, & tacui.

GRADUS SECUNDUS.

Secundus humilitatis gradus est, si propriam quis non amans voluntatem desideria sua non delectetur implere; sed vocem illam Domini factis imitetur, dicentis : (*Jo.* 6.) Non veni facere voluntatem meam

strade, che si credono drisse dagli uomini, ma essi non riflettono, che vanno a far capo, e a terminare fino al profondo dell' Inferno. Sfuggire inoltre ci bisogna quello, che si trova scritto de' negligenti: Sono diventati scorretti nell' operare, ed abominevoli ne' loro desiderj. In questi desiderj carnali crediamo pure, che Dio ci è sempre presente, come lo dice a Dio il Real Profeta: Signore, son noti a te tutti li miei desiderj. Son dunque da sfuggirti tutti li cattivi desiderj, poichè al primo titillamento, che muove il diletto, sottratta la morte. Onde comanda lo Spirito Santo: Non correre alla cieca appresso le tue concupiscenze. Dunque gli occhi del Signore sono rivolti a guardare li buoni, ed i cattivi, e Dio dal Cielo li tiene sempre aperti sopra li figliuoli degli uomini, per osservare: Se tra essi vi sia, chi conosca, e cerchi Dio; e dagli Angeli nostri custodi di continuo, e giorno, e notte tutte l'operazioni nostre sono significate, e presentate a Dio Signore, nostro Creatore, dunque, Fratelli, in ogni ora bisogna star guardinghi, come nel Salmo 52. ci avvertisce il Profeta, ad oggetto, che Iddio in qualche ora ci dia qualche benigna occhiata, per perdonarci ora, che siamo in vita, (giacchè egli colla sua pietà aspetta, che ci convertiamo), dopo esser per disavventura caduti nel reprobato senso, e divenuti inuttili, affinchè non ci dica nell' estremo giudizio: Io o vedute le tue mancanze, ed o taciuto.

GRADO SECONDO.

IL secondo grado dell' umiltà si è, se il Religioso non amando la propria volontà, non si compiacia di contentare li suoi desiderj, ed inclinazioni, ma piuttosto coll' opere imiti quel detto del Signore: *Io non venni per far la mia volontà, ma*

D

di

50 REG, S. P. BENEDICTI.
meam, sed ejus, qui misit me. *Item dicit Scriptura: (Sap. 19. 4.)* Voluntas habet pœnam, & necessitas parit coronam.

GRADUS TERTIUS.

Tertius humilitatis gradus est, ut quis pro Dei amore omni obedientia se subdat maiori, imitans Dominum, de quo dicit Apostolus: (*Phil. 1.*) Factus obediens usque ad mortem.

GRADUS QUARTUS.

Quartus humilitatis gradus est, si in ipsa obedientia duris, & contrariis rebus, vel etiam quibuslibet irrogatis iniuriis, tacita conscientia patientiam amplectatur, & sustinens non lassescat, vel discedat, dicente Scriptura: (*Matt. 10.*) Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit. *Item: (Ps. 26.)* Confortetur cor tuum, & sustine Dominum. *Et ostendens fidelem, pro Domino universa etiam contraria sustinere debere, dicit ex persona sufferentium: (Ps. 43.)* Propter te morte afficimur, tota die æstimati sumus, sicut oves occisionis. *Et securi de spe retributionis divina subsequuntur gaudentes; & dicentes: (Rom. 8.)* Sed in his omnibus superamus propter eum, qui dilexit nos. *Et item alio loco Scriptura: (Ps. 65.)* Probasti nos (*inquit*) Deus, igne nos examinasti, sicut examinatur argentum; induxisti nos in laqueum, posuisti tribulationes in dorso nostro. *Et ut ostendat*

di colui, che mi a mandato in questo Mondo. Dippiù dice la Scrittura. *E soggetto a pentirsi chi fa la sua volontà, ma chi opera forzato dall' alirui, sarà coronato.*

GRADO TERZO.

IL terzo grado dell' umiltà consiste nel rendere per amore di Dio al suo Superiore un' intera obbedienza, imitando il Signore, di cui dice l' Apostolo: *Fu obbediente fino alla morte.*

GRADO QUARTO.

IL quarto grado dell' umiltà si eseguisce, se nell' obbedire, senza far conto delle contrarietà, che si affacciano, nè degli affronti, che si ricevono, nell' interno silenzio, e nella pace del cuore, si abbraccia la pazienza, in vece di desistere, o di contraddire a' comandi del Superiore, dicendo il Vangelo: *Sarà salvo colui solamente, che avrà perseverato fino all' ultimo suo respiro.* Dippiù: *abbi coraggio, e nelle tue afflizioni aspetta con fiducia il Divino ajuto.* E dimostrando il Signore, che il Fedele deve per lui soffrire tutte le avversità, parla in persona di tali sofferenti: *Per mantenerci a te fedeli, ogni giorno siamo afflitti, e minacciati, come vittime destinate alla morte.* Benchè poi assicurati dalla speranza di riceverne da Dio il guiderdone, pieni di giubilo sieguono a dire: *Ma in tutte queste tribolazioni ci troviamo vincitori per l' ajuto di colui, che ci ha amati.* Ed in altro luogo dice: *Voi, Signore Dio, ci avete posti alle pruove le più affittive, come col fuoco si pruova l' argento. Ci avete soggetti allo calore, e ci avete caricati di tribulazioni, e travagli.* Anzi, per dare a conoscere

dat, sub Priore debere nos esse, subsequitur dicens: Imposuisti homines super capita nostra. Sed & præceptum Domini in adversis, & iniuriis per patientiam adimplentes, percussi in maxillam præbent & alteram; auferenti tunicam dimittunt & pallium, angariati milliaris vadunt & duo. (Matt. 5. Luc. 6.) Et cum Paulo Apostolo: (Cor. 2. 11.) Falsos Fratres sustinent, & persecutionem, & maledicentes se benedicunt.

GRADUS QUINTUS.

Quintus humilitatis gradus est, si omnes cogitationes malas cordi nostro advenientes, vel mala a se absconse commissa per humilem confessionem Abbati non colaverit suo. Hortans nos de hac re scriptura, dicens: (Ps. 30.) Revela Domino viam tuam, & spera in eo. Et item dicit: (Ps. 105.) Confitemini Domino, quoniam in sæculum misericordia eius. Et item Propheta: (Ps. 31.) Delictum meum cognitum tibi feci, & iniustitias non operui. Dixi: pronuntiabo adversum me iniustitias meas Domino, & tu remisisti impietatem peccati mei.

GRADUS SEXTUS.

Sextus humilitatis gradus est, si omni vilitate, & extremitate contentus sit Monachus, & ad omnia, quæ sibi iniunguntur, velut operarium malum, & indignum se iudicet, dicens cum Propheta: (Ps. 72.) Ad nihilum redactus sum, & nescivi: ut iumentum fa-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 53

scere, che noi dobbiamo vivere sotto il comando di un superiore, soggiunge, e dice: *Ci avete sottoposti ad altri uomini. Ed è così stretto il comando del Signore di sostener pazientemente le avversità, e le ingiurie, che dobbiamo, qualora siamo percossi in una guancia, presentare l'altra: a chi ci toglie la tonaca, ceder anche il mantello; e sforzati a correre un miglio, andar pronti a correrne due. E coll' Apostolo Paolo: soffrono li falsi fratelli, e le persecuzioni, e benedicono chi li maledice.*

GRADO QUINTO.

Siegue il quinto grado dell'umiltà, col quale si scuoprono al suo Abate dal Religioso con una umile confessione tutti li cattivi pensieri al primo loro arrivo nel cuore, ed anche li peccati segreti da lui commessi. A far questo in più luoghi ci esorta il Real Profeta, cioè nel Salmo 30. *Fa noza al Signore la condotta della vita tua, e spera in lui.* Nel Salmo 105. v. 1. *Lodate il Signore, e manifestategli li vostri peccati, perchè è infinita la sua misericordia.* E nel Salmo 31. v. 5. e 6. *Vi o confessato il mio peccato, e non vi o tenute occulte le mie ingiustizie. Dissi tra di me: accuserò contro me stesso le mie iniquità e e ciò facendo ne o ricevuto da te il perdono.*

GRADO SESTO.

ARriverà al grado sesto dell'umiltà il Religioso, se farà contento di ogni cosa vile, umile, ed estrema, e si reputi come un cattivo, e indegno operario per tutto ciò, che gli verrà comandato, usurpando le umili parole del Profeta: *Senza avvedermene son diventato un nulla, e benchè*
D 3 *qual*

actus sum apud te, & ego semper tecum.

GRADUS SEPTIMUS.

Septimus humilitatis gradus est, si omnibus se inferiore, & viliores non solum sua lingua pronunciet, sed etiam intimo cordis credat affectu, humilians se, & dicens cum Propheta: (Ps. 21.) Ego autem sum vermis, & non homo: opprobrium hominum, & abiectio plebis: (Ps. 87.) Exaltatus sum, & humiliatus, & confusus. Et item: (Ps. 118.) Bonum mihi, quia humiliasti me, ut discam mandata tua.

GRADUS OCTAVUS.

Octavus humilitatis gradus est, si nihil agat Monachus, nisi quod communis Monasterii Regula, vel maiorum cobortantur exempla.

GRADUS NONUS.

Nonus humilitatis gradus est, si linguam ad loquendum prohibeat Monachus, & taciturnitatem habens, usque ad interrogationem non loquatur, monstrante Scriptura: (Pr. 10. & Ps. 137.) Quia in multiloquio non effugietur peccatum, & quia: Vir linguosus non dirigetur super terram.

GRA-

REG. DEL S. P. BENEDETTO . 55
qual Bruto incapace di penetrare, e conoscere la vostra grandezza, non vi ho mai lasciato, o Signore.

GRADO SETTIMO.

IL settimo grado dell'umiltà si acquista dal Religioso, se il più vile, ed inferiore a tutti con sincero sentimento del cuore si creda, e si reputi, non contento di dirsi tale colla bocca. Imiterà in tal modo il Profeta con dire: *Io piuttosto son un verme, che un uomo; diventato l'opprobrio degli uomini, e l'rifiuto della Plebe: appena, che o tentate d'inalzarmi, son ricaduto nel mio niente, pieno di confusione.* Dippiù: *Gran ventura è stata la mia, d'essere da te stato umiliato, poichè così apprendorò ad osservare li tuoi comandi.*

GRADO OTTAVO.

L'Ottavo grado dell'umiltà infinua al Monaco, che non operi niente in monastero di singolare, fuorchè quello, che comanda la regola comune, e viene suggerito dagli esempj de' maggiori.

GRADO NONO.

Siegue il nono grado dell'umiltà, che farà posto in opera dal Monaco, se terrà a freno la sua lingua, ed osservando il silenzio non parlerà, se non interrogato. Le sacre carte ne additano la ragione. *Perchè non si eviterà il peccato col parlar molto: E perchè l'uomo, che molto parla, non sarà sopra la Terra guidato pel buon sentiero.*

GRADUS DECIMUS .

Decimus humilitatis gradus est , si non sit facilis , ac promptus in risu , quia scriptum est : (Eccl. 21.) Stultus in risu exaltat vocem suam .

GRADUS UNDECIMUS .

Undecimus humilitatis gradus est , si quam loquitur Monachus , leniter , & sine risu , humiliter , & cum gravitate , vel pauca verba & rationabilia loquatur , & non sit clamorosus in voce , sicut scriptum est : Sapiens verbis innotescit paucis . (Eccl. 20.)

GRADUS DUODECIMUS .

Duodecimus humilitatis gradus est , si non solum corde , Monachus , sed etiam ipso corpore humilitatem videntibus se semper indicet ; idest in opere , in Monasterio , in Oratorio , in Horto , in Via , in Agro , vel ubicumque sedens , ambulans , vel stans , inclinato sit semper capite , defixis in terram aspectibus , reum se omni hora de peccatis suis existimans , iam se tremendo Dei iudicio presentari existimat , dicens sibi in corde semper illud , quod Publicanus ille Evangelicus , fixis in terram oculis dixit : Domine , non sum dignus ego peccator levare oculos meos ad Cælum (Luc. 12.) Et item cum Propheta : (Ps. 118.) Incurvatus sum , & humiliatus sum usquequaque . Ergo his omnibus humilitatis gradibus scens , Monachus mox ad charitatem Dei perveniet illam ,

GRADO DECIMO.

COl non esser facile, e pronto al ridere si giunge al decimo grado dell'umiltà, dicendo lo Spirito Santo: *L' uomo stolto, e non il savio, è quegli, che col riso fa sentir la sua voce.*

GRADO UNDECIMO.

L'Undecimo grado dell'umiltà si dimostra, quando il Monaco parlando, poche, e ragionevoli parole dica a voce bassa, senza riso, con umiltà, e gravità, e non istrida colla voce, per mostrarfi savio secondo che si legge: *Il Savio si dà a conoscere parlando poco.*

GRADO DODICESIMO.

IL dodicesimo, ed ultimo grado d'umiltà è, quando non solo nell'interno, ma eziandio nell'esterno il Monaco a chi lo guarda, faccia mostra, e sembianza d'umiltà; cioè nel tempo del travaglio, nel Monastero, nella Chiesa, nell'orto, nel viaggio, in Campagna, o dovunque si trovi a sedere, o passeggiando, o stando in piedi, tenga sempre il capo chino, e gli occhi fitti in terra, riconoscendosi ogni ora come un reo, che sia per presentarsi a dar conto de' suoi peccati, al terribile Giudizio di Dio, con ripetere sovente nel suo cuore quello, che disse il Pubblicano Vangelico cogli occhi bassi: *Signore, non son degno io peccatore alzar gli occhi miei al Cielo.* Ed anche dica col Profeta: *Mi sono concentrato nel mio niente, e mi sono umiliato incessantemente.* Il Monaco, dopo che avrà mon-

Iam , quæ perfecta foras mittit timorem , (Jo. 1. 4.) per quam uniuersa , quæ prius non sine formidine observabat , absque ullo labore , velut naturaliter ex consuetudine incipit custodire , non iam timore gebenna , sed amore Christi , & consuetudine ipsa bona , & delectatione virtutum . Quod Dominus iam in operario suo mundo a vitiis , & peccatis , Spiritu Sancto dignabitur demonstrare .



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA .

Questi dodici gradi dell' umiltà , spiegati in questo Capo dal nostro S. Legislatore , sono li veri Scalini , per cui il Religioso può arrivare alla vera perfezione , e carità perfetta , *quæ foras mittit timorem* . Onde è , che fa d' uopo anche essi tenerli fitti in memoria , per ruminarli sempre , e rendersene più facile , e spedita la pratica in ogni occasione , ed azione della vita nostra . Da ciò si ricava esser verissimo , che la sola esecuzione di questa Santa Regola , senza altro esercizio supererogatorio di pietà basta , per far divenir gran Santi li figliuoli del P. S. Benedetto ; poichè in quella si contiene tutto ciò , che di più necessario , e di più perfetto c' insegna Cristo nostro Signore nel suo Santo Evangelo , che anzi eseguendoli noi in virtù dell' obbedienza , si acquista un grandissimo merito appresso Dio , sicuri di non traviare dalla vera strada , lo che non avvienè , qualora un Monaco operasse gran cose , e facesse austerissime penitenze di proprio capriccio , e volontà , e senza dipendere dall' obbedienza , o che non gli venga ingiunto dal suo istituto . A tal proposito si ricordi

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 59

montati tutti questi scalini dell' umiltà , arriverà subito all' acquisto di quella Carità , e amor di Dio , che , *essendo in grado perfetto , discaccia fuori ogni timore ;* e darà tal vigore nell' operare all' umile Religioso , che quelle cose tutte , che prima eseguiva con qualche timidezza , indi senza alcuna fatica , ma quasi per un abitudine naturale comincia ad osservare , non già per timore dell' Inferno , ma per amore di Gesù Cristo , e per forza di un abito buono , allettato dal piacere delle virtù . E questo si degnerà il Signore colla virtù dello Spirito Santo di far manifesto nel suo operare , dopochè sarà purgato , e mondo da' vizj , e da reati .



di il Monaco di quel bello , e preciso comando del nostro S. Padre nel Capo 3. di questa sua Regola , dove dice : *In omnibus igitur omnes Magistrum sequantur Regulam , nec ab ea temere declinentur a quoquam .*

DE'

DE DIVINIS OFFICIIS IN
NOCTIBUS.

C A P U T VIII.

Hic Yemis tempore, idest a Kalendis Novembris usque ad Pascha, iuxta considerationem rationis, octava hora noctis surgendum est, ut modice amplius de media nocte pausetur, & iam digesti surgant. Quod vero restat post vigiliis, a Fratribus, qui Psalterii, ac lectionis aliquid indigent, meditationi inserviat. A Pascha autem usque ad suprascriptas Kalendas Novembris sic temperetur hora vigiliarum agenda, ut parvissimo intervallo, quo Fratres ad necessaria natura exeant, custodito, mox matutini, qui incipientis luce agendi sunt, subsequantur.

ANNOTAZIONE PEL LA PRATICA.

Attenendosi alla S. Regola non meno, che alle dichiarazioni, ne' Monasterj, ne' quali è in piedi la consuetudine lodevole di alzarsi la notte a matutino, come in quello di Monte Casinò, il Monaco non deve dispensarsi da questa obbligazione, sotto qualunque colore, fuorchè per obbedienza, o per imbecillità, ma frequentare il Coro ogni notte all' ora stabilita, ed impiegare il tempo, *quod restat post vigiliis*, nell' orazione, e lezione spirituale. Lo che però, affinchè possa far più facilmente, e senza gran danno della salute corporale, per cui bisogna il necessario riposo, deve la sera ritirarsi in Camera dopo la cena, e porsi subito a letto, senza divagarfi attorno in chiacchiere, ed in conversazioni; e quando le notti son brevi, che

DE' DIVINI UFFICJ, COME SI CE-
LEBRANO LA NOTTE.

C A P O VIII.

Nell'Inverno, vale a dire, dal primo dì di Novembre fino alla Pasqua, con ragion veduta, li fratelli dopo otto ore di sonno si levino, acciocchè riposino un poco più della mezza notte, e si risvegliano dopo fatta la digestione. Il tempo però, che avanza dopo terminato il Divino Ufficio notturno, s'impieghi alla meditazione da que' fratelli, che hanno bisogno di attendere alla lettura del Salterio, e di altre sacre lezioni. Ma dal tempo Pasquale fino alle dette Calende di Novembre sia in maniera regolata l'ora del Divino Ufficio nella notte, che dopo un breve spazio per soddisfare a' bisogni della natura, immantinente si dicano le Laudi matutine, che celebrar si debbono alla punta del giorno.

che prima di matutino non danno il giusto riposo, se ne prenda un poco per un'ora dopo uscito dal Coro, con darli dopo alla meditazione, e ad altri esercizj di pietà. Dippiù dopo il segno della ritirata la sera, a qualunque patto non si esca di Camera, se non per urgenti bisogni. Il giorno parimente ne' tempi, ne' quali si permette la dormizione, si deve star in Camera, dove, dopo preso il suo competente riposo, trovifi sempre pronto il Monaco al segno o di Nona, o di Vespro: e se per andare al Coro gli avanza tempo, lo impieghi utilmente nella stanza con qualche opera manuale, o spirituale, o di studio; ma non esca da quella prima del segno della sveglia.

QUAN.

QUOT PSALMI DICENDI SUNT IN
NOCTURNIS HORIS.

C A P. IX.

Hic temis tempore, praemisso in primis versu: Deus in adjutrium meum intende: Domine ad adjuvandum me festina; in secundo ter dicendum est: Domine labia mea aperies, & os meum annuntiabit laudem tuam, cui subiungendus est Psalmus reveritus cum Gloria. Post haec Psalmus nonagesimus quartus cum antiphona, aut certe decantandus. Inde sequatur Ambrosianum: Deinde sex psalmi cum antiphonis. Quibus dictis, dicto versu, benedicit Abbas: & sedentibus omnibus in scamnis, legantur vicissim a Fratribus in codice super analogium tres lectiones, inter quas tria responsoria cantantur; duo responsoria sine Gloria dicantur, Post tertiam vero lectionem, qui cantat, dicat Gloria; quam dum incipit Cantor dicere, mox omnes de sedilibus surgant, ob honorem, & reverentiam SS. Trinitatis. Codices autem legantur in vigiliis, tum veteris Testamenti, quam novi Divinae auctoritatis. Sed & expositiones earum, quae a nominatissimis, & orthodoxis, Catholicisque Patribus factae sunt. Post has vero tres lectiones

**QUANTI SALMI DEBBANO DIRSI
NE' NOTTURNI.**

C A P O IX.

NEL Inverno si dà principio col verso : *Deus in adiutorium meum intende : Domine ad adiuvandam me festina.* Indi si dica tre volte : *Domine labia me aperies , & os meum annuntiabit laudem tuam* , alle quali parole si soggiugne il Salmo terzo, e il *Gloria*. Dopo il quale si dica piuttosto cantando il Salmo nonagesimo quarto coll' antifona , ed indi siegue l' Ambrosiano , a cui sostieguano sei Salmi coll' antifona . Finiti li quali, è detto il verso , l' Abate dia la benedizione : e sedendo tutti ne' stalli , si leggano da' Fratelli a vicenda sopra il Lèggio tre lezioni del Sac. Codice , e dopo ciascuna di esse il responsorio senza il *Gloria* in fine delle due prime , che però si dica dopo la terza lezione , nel qual tempo subito tutti si levino da' sedili in piedi per onore , e riverenza della SS. Trinità . Le dette lezioni però si leggano nel matutino da' Libri Canonici , che sono di autorità Divina , sì del vecchio , come del nuovo Testamento ; ed altresì l' Esposizioni di esse siano quelle , che furono composte da' Padri Cattolici di maggior rinomanza . Dopo queste tre lezioni co'
loro

Oraciones cum responsoriis suis sequantur reliqui sex Psalmi cum alleluja cantandi. Post hos lectio Apostoli sequatur, ex corde recitanda, & versus, & supplicatio Litanie, idest Kyrie eleison. Et sic finiantur vigilia nocturna.




ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

SEbbene questo Capo appartenga alla sola distribuzione, ed al numero de' Salmi notturni; ha però di che istruirli il Monaco, che deve riflettere a due per così dire, minuzie, insegnate dal S. Legislatore. La prima è quel: *Mox omnes de sedilibus surgant*, al dirli il *Gloria Patri Ec.* in onore della SS. Trinità. L'altra è quel: *Lectio Apostoli recitanda ex corde*. Son due espressioni, che significano la vigilanza, e la divozione, con cui deve il Monaco recitare le divine lodi. Inoltre da questo assegnamento di tanti Salmi, e non più, che fa il S. Padre, si apprenda a non caricarsi di molte orazioni vocali, l'uso delle quali alle volte suole non poco impedire l'opere comuni, e di precetto al Monaco, che dovrebbe contentarsi di far solamente quello, che gli è comandato dalla Regola, e dalla consuetudine del Monastero, in cui vive, procurando di eseguir questo soltanto, e con tutto fervore, e diligenza.

QUA-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 65

loro responforj si recitino li rimanenti altri sei Sal-
mi da cantarsi coll' *alleluja*, 'alla fine de' quali sie-
gua la lezione dell' Appostolo, recitandosi divo-
tamente appresso il verso, e la preghiera, ch' è
il principio della litania, cioè a dire il *Kyrie eley-
son*. Ed in tal modo si dia fine alle vigilie not-
turne.





QUALITER ÆSTATIS TEMPORĒ
AGATUR NOCTURNA LAUS.

C A P U T X.


A Pascha autem usque ad Kalendas Novembris, omnis (ut supra dictum est) Psalmodia quantitas teneatur : excepto quod lectiones in Codice propter brevitatē noctium, minime legantur sed pro ipsis tribus lectionibus, una de veteri Testamento memoriter dicatur, quam breve Responsorium subsequatur, & reliqua omnia (ut supra dictum est) impleantur, idest, ut nunquam minus a duodecim Psalmorum quantitate ad Vigiliis nocturnas dicatur, exceptis tertio, & nonagesimo quarto Psalmo.



QUALITER DOMINICIS DIEBUS
VIGILIÆ AGANTUR.

C A P. XI.

Dominico die temporius surgatur ad Vigiliis, in quibus Vigiliis teneatur mensura, idest modulatis (ut supra disposuimus) sex Psalmis, & versu, residentibus cunctis disposite, & per ordinem in subsellis legantur in Codice (ut supra diximus) quatuor



IN CHE MODO SI DICA IL MATUTINO NELLA STATE.

C A P O X.

D Alla Pasqua però fino alle Calende di Novembre, si recitino tutti li Salmi nel numero accennato di sopra; ma non già si leggano le lezioni nel Codice a cagione delle notti brevi, ed in cambio di esse se ne reciti una a memoria del Vecchio Testamento, con un Responsorio breve in fine, e si osservi nella Salmodia tutto il sopra-detto, cioè la recita de' dodici Salmi, che non siano meno di tal numero nel matutino, all'eccezione delli Salmi terzo, e nonagesimo quarto, che nella state non si dicono.



IN CHE MODO SI CELEBRINO LE VIGILIE NE' DI' DI DOMENICA.

C A P O XI.

N Elle Domeniche si vada più presto al Matutino, nel quale si osservi, secondo che abbiamo di sopra ordinato, la stessa Rubrica, cioè, dopo recitati li sei Salmi, ed il Versetto, stando tutti per ordine ne' loro Luoghi a sedere, si leggano, come sopra dicemmo, nel Codice quattro lezioni

E 2.

co.

tuor lectiones cum Responsoris suis , ubi tantum in Responso quarto dicatur a cantante Gloria , quam , dum incipit , mox omnes cum reverentia surgant . Post quas lectiones sequantur ex ordine alii sex Psalmi cum antiphona , sicut anteriores , & versus . Post quos iterum legantur alie quatuor lectiones cum Responsoris suis , ordine , quo supra . Post quas iterum dicantur tria Cantica de Prophetis , que instituerit Abbas , que Cantica cum alleluia psallantur . Disto etiam versu , & benedicente Abbate , legantur alie quatuor lectiones de novo Testamento , ordine , quo supra . Post quartum responsum , incipiat Abbas Hymnum Te Deum laudamus . quo dicto , legat Abbas lectionem de Evangelio cum honore , & tremore , stantibus omnibus . Qua perlecta , respondeant omnes : Amen . Et subsequatur mox Abbas Hymnum : Te decet laus &c. Et data benedictione incipiant matutina . Qui ordo Vigiliarum omni tempore tam aestatis , quam hyemis equaliter in die Dominico teneatur : nisi forte , (quod absit) tardius surgatur , quia tunc aliquid de lectionibus brevianandum est , aut responsoris . Quod tamen omnino caveatur , ne proveniat . Quod si contingerit , digne inde satisfaciat Deo in oratorio , per cuius evenerit neglectum .

QUA.

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 69

co' loro Responsorj, nell' ultimo de' quali si dica dall' Eddomadario il *Gloria*, alla di cui intonazione tutti si alzino rispettosamente in piedi. Finite le dette lezioni si recitino, come sieguono, gli altri sei Salmi coll' antifone, come li primi, una co' Versetti. Dopo col medesimo ordine di sopra, si leggano altre quattro lezioni co' loro responsorj. Indi si ritorni alla Salmodia di tre cantici de' Profeti ad elezione dell' Abate, e si recitino coll' *Alleluia*. E detto il versetto, e fatta la benedizione dall' Abate, si leggano altre quattro lezioni del nuovo Testamento nel medesimo rito di sopra e terminato il quarto Responsorio, intoni l' Abate l' Inno: *Te Deum laudamus*, alla fine del quale l' Abate legga la lezione dell' Evangelo con compostezza, e timore, stando tutti li Monaci all' impiedi, ed al suo fine tutti rispondano: *Amen*; e immediatamente l' Abate soggiunga l' altro breve Inno: *Te decet laus &c.* In fine si dia la benedizione, e si dia principio alle Laudi. Un tal ordine delle vigilie notturne si offervi egualmente nell' Inverno, che nella State ne' giorni di Domenica; purchè non si dia la casualità (lo che non sia) di levarsi li Monaci più tardi del solito. Poichè allora si dovranno abbreviare qualche poco le lezioni, o li responsorj, Si procuri però, che ciò affatto non accada giammai; e se accadesse, chi ne farà la causa, o n' avrà la colpa, ne faccia nel Coro la condegna penitenza.



QUALITER MATUTINORUM SO-
LEMNITAS AGATUR.

C A P. XII.

IN matutinis Dominico die imprimis dicatur sexagesimus sextus Psalmus sine antiphona in directum: post quem dicatur quinquagesimus Psalmus cum alleluja. Post quem dicatur centesimus decimus septimus, & sexagesimus secundus; deinde benedictiones, & laudes: Lectio de Apocalypsi una ex corde, & Responsorium, & Ambrosianum, & versus, & Canticum de Evangelio, litania, & completum est.



PRIVATIS DIEBUS QUALI-
TER MATUTINI
AGANTUR.

C A P U T XIII.

Diebus autem privatis matutinorum solemnitas ita agatur; Idest sexagesimus sextus Psalmus dicatur sine antiphona in directum, subtrahendo modice, sicut in Dominica, ut omnes occurrant ad quinquagesi-



IN CHE MODO SI CELEBRI LA
SOLENNITA' DE' MATUTINI.

C A P O XII.

N Elle laudi matutine li dì di Domenica si dica in primo luogo a dirittura il Salmo seffagesimo seffo, appresso del quale il Salmo cinquantesimo coll' *alleluja*. Indi il centesimodecimosettimo, e' l' seffagesimo seffo. Indi il *Benedicite*, e li tre ultimi Salmi; una lezione dell' Apocalissi con fervore, il Responsorio, l' Ambrosiano, il verso il *Benedictus* dell' Evangelo, e l' *Kyrie eleyson*, e non altro.



IN CHE MODO SI CELEBRINO
LI MATUTINI NE' GIORNI
FERIALI.

C A P O XIII.

MA ne' giorni feriali si celebrino le Laud nella maniera, che siegue. Cioè si dica il Salmo seffagesimo seffo senza Antifona a dirittura, prolungandolo un tantino, come nelle Domeniche, per dar tempo, che tutti arrivino al cinquantesi-

E 4 mo

num, qui cum antiphona dicatur. Post quem alii duo Psalmi dicantur secundum consuetudinem, idest secunda feria quintus, & trigismus quintus. Tertia feria quadragesimus secundus, & quinquagesimus sextus. Quarta feria sexagesimus tertius, & sexagesimus quartus. Quinta feria octuagesimus septimus, & octuagesimus nonus. Sexta feria septuagesimus quintus, & nonagesimus primus. Sabbato autem centesimus quadragesimus secundus, & Canticum Deuteronomii, quod dividatur in duas glorias. Nam ceteris diebus Canticum unumquodque die suo ex Prophetis, sicut psallit Ecclesia Romana, dicatur. Post hæc sequantur laudes: deinde lectio una Apostoli memoriter recitanda, Responsorium Ambrosianum, versus, Canticum de Evangelio, litania, & completum est. Plane agenda Matutina, vel Vespertina non transeant aliquando, nisi in ultimo per ordinem oratio Dominica, omnibus audientibus dicatur a Priore, propter scandalorum spinas, quæ oriri solent ut conventi per ipsius orationis sponsonem, qua dicunt: Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris, purgent se ab huiusmodi vitio. Ceteris vero agendis ultima pars eius orationis dicatur, ut ab omnibus respondeatur: Sed libera nos a malo.

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 73

me, il quale si dica coll'antifona, appresso si reciti-
no secondo il solito due altri Salmi con tal ordine
delle Ferie, cioè il Lunedì il quinto, e' l' trigesi-
mo; il martedì il quarantesimo festo; il mercole-
di il sessagesimoterzo, e' l' sessagesimoquarto; il
Giovedì l' ottantesimosettimo, e' l' ottantesimo-
nono; il Venerdì il settantesimoquinto, e' l' nonagesi-
moprimo; il Sabato poi il centesimo quarantesi-
mosecundo, e' l' Cantico del Deuteronomio, che
si divide in due parti, con infine di ciascuna il
Gloria patri; atteso negli altri giorni si dica ogni
giorno un Cantico preso da' Profeti, come usa la
Chiesa Romana. Indi sieguano le Laudi; ed una
lezione dell' Apostolo da recitarsi a memoria, il
Responsorio, l' Ambrosiano, il Verso, il Canti-
co dell' Evangelo, ossia il *Benedictus*, e' l' *Ky-
rie eleyson*, col quale si termina tutta la Salmo-
dia. Però non si dia fine alle Laudi matutine,
nè alle Vespertine, senza che in fine si reciti dal
Priore ad alta voce in modo, che tutti l' inten-
dano; tutta intiera l' orazione Domenicale, a cau-
sa delle scissure, che sogliono nascere nelle comu-
nità, affinchè li Monaci radunati il Coro per la
promessa contenuta nel *Pater noster*, che si espri-
me colle parole: *Dimitte nobis debita nostra, sicut
& nos dimittimus debitoribus nostris*, si emendino
da un tal vizio. Nell' altre parti però dell' Ufficio
si dica soltanto di detta orazione a voce alta l' ul-
tima petizione, acciocchè si risponda da tutti: *Se-
libera nos a malo.*

CO.



IN NATALITIIS SANCTORUM QUALI-
TER VIGILIÆ AGANTUR.

C A P. XIV.

IN Sanctorum vero festiuitatibus, vel omnibus solemnitatibus, sicut diximus Dominico die agendum, ita agatur, excepto quod Psalmi, aut Antiphona, vel lectiones ad ipsum diem pertinentes dicantur. Modus autem supradictus teneatur.



ALLELUJA QUÏBUS TEMPORIBUS
DICATUR.

C A P U T XV.

A Sancta Pascha usque ad Pentecosten sine intermissione dicatur alleluja tam in Psalmis, quam in Responsoriis. A Pentecoste usque ad caput Quatragesime omnibus noctibus, cum sex posterioribus Psalmis tantum ad nocturnos dicatur. Omni vero Dominica extra Quatragesimam, Cantica Matutini, Prima, Tertia, Sexta, Nonaque cum alleluia dicantur. Vespera vero cum antiphonis. Responsoria vero nunquam dicantur cum alleluia, nisi a Pascha usque ad Pentecosten.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA DE'
CAPI X. XI. XII. XIII. XIV. e XV.

LA pratica di questi capi della Regola riguarda la recitazione del Divino uffizio. Ella si riduce ad usare esattamente, ed osservare le Rubriche
de



COME SI CELEBRINO LE VIGILIE NELLE FFSTE DE' SANTI.

C A P O XIV.

N Elle solennità de' Santi , ed in ogni altra festività , siccome dicemmo doverli osservar nelle Domeniche , così , e non altrimenti sia regolata la Salmodia , eccetto che si dicano li Salmi , o l' antifone , o le lezioni proprie , ed adattate a tali giorni festivi . Del resto si offervi il modo , e la regola , di sopra additata .



IN QUALI TEMPI DEBBA DIRSI
L' ALLELUJA.

C A P O XV.

S I dica sempre l' *alleluja* dalla Santa Pasqua fino alla Pentecoste , tanto ne' Salmi , quanto ne' Responsorj . Dalla Pentecoste fino al principio della Quaresima , in tutte le notti solamente si dica colli sei ultimi Salmi ne' Notturni . In tutte le Domeniche poi fuori di quaresima , si aggiunga l' *alleluja* a' Cantici , a' Matutini , a prima , a terza , a sesta , e a nona ; e nelle vesperi colle antifone . Però non si unisca mai l' *alleluja* a' Responsorj , se non dalla Pasqua fine a Pentecoste .

 del Breviario Monastico per l' Uffizio , e del Messale per la S. Messa , come viene ordinato nella Dichiarazione del Capo XIII. ed alla divota celebrazione della gran festa del Nostro S. Legislatore , secondo la medesima ordina nel Capo XIV. :

CO-



QUALITER DIVINA OPERA PER
DIEM AGANTUR.

C A P U T XVI.

UT ait *Propheta*: Septies in die laudem dixi tibi (*Pf.* 118. *Sap.* v. 4.) *Qui septenarius sacratus numerus a nobis sic implebitur: si matutini, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vespera, Completoriique tempore nostrae servitutis officia persolvamus. Quia de his horis dixit Propheta: Septies in die laudem dixi tibi. Ergo his temporibus referamus laudes Creatori nostro super iudicia iustitiae suae, id est Matutinis, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vespera, Completorio, & nocte surgamus ad confitendum ei.*



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Quel, che il nostro S. Patriarca comanda intorno alla distribuzione delle sette ore del Divino Ufficio coll' esempio del S. Re David, non solo deve osservarsi da tutti coloro, che frequentano il coro, ma colla maggior esattezza anche dagli altri che ne saranno giustamente dispensati, o per Ufficio, o per indisposizione, o per ritrovarsi in viaggio, unendosi, ed uniformandosi, quanto si può meglio, alla pratica del Coro, con recitare al tempo



COME SI CELEBRINO NEL GIORNO
LE OPERE DIVINE .

C A P O XVI.

Dicendo il Profeta: *Sette volte il giorno io foglio cantar le tue lodi*, farà da noi posto in ele-
cuzione questo sacrosanto numero, se preterremo
al Signore gli offequej della nostra servitù ne' tempi
del matutino, di Prima, di Sesta, di Nona, di
Vespri, di Compieta. Di queste ore appunto in-
tese di parlare il Profeta colle riferite parole. In
questi tempi dunque loderemo il nostro Creatore,
esaltando li suoi giudizj, e gli ordini della sua giu-
stizia; cioè ne' matutini, a Prima, a Terza, a Se-
sta, a Nona, a Vespri, a Compieta, e la notte
leviamoci anche a lodarlo.



po debito l'ore Canoniche, nel che fare si sup-
plisca alla mancanza della presenza corporale col-
la necessaria attenzione, con fervore, e divozione,
recitandole colla dovuta pausa, e riverenza in luo-
go solitario, e chiuso: o pure nella Chiesa, e all'
impiedi, se pure non avrà il Religioso ispirazio-
ne particolare di dirle ingnocchioni secondo la
pratica di molti Santi; non mai però in luoghi pub-
blici, dove si fa strepito, e si discorre, per evi-
tare anche le minime distrazioni.

QUAN.

QUOT PSALMI PER EASDEM HORAS
DICENDI SUNT.

C A P U T XVII.

J Am de nocturnis, vel Matutinis digessimus ordinem Psalmodia: nunc de sequentibus horis videamus. Prima hora dicantur Psalmi tres sigillatim, & non sub una Gloria. Hinc de eisdem hora post versum: Deus in adiutorium meum intende, antequam Psalmi incipiantur. Post expletionem verborum Psalmorum recitetur lectio una, versus, & Kyrie eleison, & missa sint. Tertia vero, Sexta, & Nona eodem ordine celebretur oratio, versus, Hymni earundem horarum, terni Psalmi, Lectio, versus, Kyrie eleison, & missa sint. Si major Congregatio fuerit, cum antiphonis dicantur; si vero minor, in directo psallantur. Vespertina autem Synaxis quatuor psalmis cum antiphonis terminetur, post quos psalmos lectio recitanda est, inde Responsorium, Ambrosianum, Versus, Canticum de Evangelio, litanie, & oratio Dominica, & fiant missae: Completorium autem trium psalmorum dictione terminetur, qui Psalmi directaneae, & sine Antiphona dicendi sunt. Post quas hymnus ejusdem hora, lectio una, versus, & Kyrie eleison, & Benedictio, & missa fiant.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

A proposito di quanto s'infirma nella Dichiarazione alla parola del Testo della Regola: *Et benedictio*: Si procuri non andare mai a letto la sera senza la benedizione del Superiore, o con frequentar compieta, dove si da a' presenti, e agli assenti, o con portarsi secondo la costumanza del Monastero alla Camera del P. Abate, o del P. Priore, quando questi è Superiore *in Capite*, e nel

QUANTI SALMI DEBBAN DIRSI PER
CIASCUN' ORA.

C A P O XVII.

DOpo ordinata la Salmodia de' notturni, o sia de' matutini, intraprendiamo a far parola delle altre ore. A Prima si dicano tre Salmi uno dopo l'altro, con il *Gloria* in fine di ciascuno. Dopo il versetto: *Deus in adiutorium meum intende*, si dica l' Inno di detta ora, prima di cominciare i Salmi, terminati li quali si reciti una lezione, il verso, e 'l *Kyrie eleyson*, e indi si termini. Ma nelle ore di Terza, di Sesta, e di Nona collo stesso ordine si salmeggi, cioè con dirsi li versetti, l' Inni di ciascuna di esse, li 3. Salmi, la lezione, li versi, *Kyrie eleyson*, e dopo si esca dal Coro. Se il numero de' Monaci sarà maggiore, si dicano coll' antifona; ma se faranno pochi, si recitino i Salmi l'uno dopo l'altro. Le preci poi vespertine si facciano colla recita di 4. Salmi coll' antifona, dopo i quali si dica una lezione, il Responorio, l' Ambrosiano, il verso, la *Magnificat*, ch' è il cantico del Vangelo, il *Kyrie eleyson*, e 'l *Pater noster*, ed in ultimo si dà il permesso d'uscire dal Coro a compieta in fine si recitino tre Salmi consecutivamente, e senza antifona: Appresso l' Inno della medesima ora, una lezione, il verso, e 'l *Kyrie eleyson*, e dopo la Benedizione si dia a tutti il permesso d'uscire.



nel caso, che il Religioso sia per Uffizio, o per altro motivo esente dal Coro; o finalmente con dimandarla quando s'incontra il Superiore. Ma quando non potesse eseguire niuna delle dette cose, si contenti di quella, la quale, come dice la dichiarazione al n. 2. *sufficiat pro presentibus Fratribus, & absentibus.*

CON



QUO ORDINE IPSI PSALMI DICENDI SUNT .

C A P U T XVIII.

IN primis semper Diurnis Horis dicatur versus : Deus in adiutorium meum intende , Domine ad adiuuandum me festina , & Gloria : inde Hymnus uniuscuiusque hora . Deinde prima hora , Dominica , dicenda sunt quatuor Capitula Psalmi centesimi octaui decimi . Reliquis vero horis , idest Tertia , Sexta , & Nona terna Capitula supradicti Psalmi centesimi octaui decimi dicantur . Ad primam autem secundae feriae dicantur tres Psalmi , idest primus , secundus , & sextus . Et ita per singulos dies ad primam usque ad Dominicam dicantur per ordinem terni Psalmi , usque ad nonam decimum Psalmum , ita sane , ut nonus Psalmus , & septimus decimus partiatur in binas Glorias ; & sic fiat , ut ad Vigiliis Dominica semper a vigesimo incipiatur . Ad Tertiam vero , Sextam , & Nonam secundae Feriae novem Capitula , quae residua sunt de centesimo decimo octaui decimo Psalmo , ipsa terna Capitula per easdem horas dicantur . Expensio ergo Psalmo centesimo octaui decimo duobus diebus , idest Dominico , & secunda feria , tertia feria iam ad Tertiam , Sextam , vel Nonam psallantur terni Psalmi a centesimo nonodecimo usque ad centesimum vigesimum septimum , idest Psalmi novem . Quinque Psalmi semper usque ad Dominicam per



CON QUAL ORDINE DEBBANO DIRSI
LI DETTI SALMI.

C A P O. XVIII.

N El principio delle ore Diurne si dica sempre il verso: *Deus in adiutorium meum intende: Domine ad adjuvandum me festina*, ed il *Gloria*: Siegua di poi l' Inno di ciascun' ora; e riguardo a' Salmi nella Domenica a Prima si dicano quattro Capitoli del Salmo alfabetico centesimodecimo ottavo: nelle altre ore però, cioè Terza, Sesta, e Nona tre altri Capitoli seguenti per ciascuna di esse del medesimo Salmo centesimo decimo ottavo. Ma a Prima del Lunedì si dicano tre Salmi, cioè il primo, il secondo, ed il sesto; e così ne' giorni seguenti in detta ora di prima fino alla Domenica si dicano per ordine tre Salmi fino al decimo nono Salmo; beainteso, che il nono Salmo, e'l decimosettimo dividansi in due col *Gloria* in fine di cadauno di essi. E così si esegua in modo, che nella Domenica nel Matutino si cominci sempre dal vigesimo. Ma a Terza, Sesta, e Nona del Lunedì si recitino li rimanenti nove Capitoli del Salmo centesimodecimo ottavo, cioè tre Capitoli per ciascuna ora. Distribuito in tal guisa adunque ne' due primi giorni, cioè Domenica, e Lunedì, il Salmo centesimo decimo ottavo, nel Martedì poi a Terza, a Sesta, e a Nona si recitino tre Salmi per ciascun giorno, presi dal centesimo decimonono fino al centesimo ventesimo settimo, in tutto nove Salmi. Ma li cinque Salmi si ripetano sempre nelle
 F me.

per eandem horas iidem repetantur : Hymnorum nihilominus , lectionum , vel versuum dispositione uniformi cunctis diebus servata ; Et ita scilicet , ut semper Dominica a centesimo octavo decimo incipiatur.

Vespera autem quotidie quatuor Psalmorum modulatione canatur . Qui Psalmi incipiuntur a centesimo nono usque ad centesimum quadragesimum septimum : exceptis iis , qui in diversis horis ex eis sequestrantur , idest a centesimo decimo septimo usque ad centesimum vigesimum septimum , Et centesimo trigesimo tertio , Et centesimo quadragesimo secundo . Reliqui omnes in Vespera dicendi sunt . Et quia minus veniunt tres Psalmi , ideo dividendi sunt , qui in numeris supradicto fortiores inventiuntur : idest centesimus trigesimus quartus , Et centesimus quadragesimus tertius , Et centesimus quadragesimus quartus . Centesimus vero sextus decimus , quia parvus est , cum centesimo quinto decimo coniungatur . Digesto ergo ordine Psalmorum Vespertinorum , reliqua , idest lectiones , Responsorialia , hymni , versus , vel Cantica , sicut supra taxavimus , impleantur . Ad Completorium vero quotidie iidem Psalmi repetantur ; idest quartus , nonagesimus , Et centesimus trigesimus tertius .

Disposita ordine Psalmodie diurnae , reliqui omnes Psalmi , qui supersunt , equaliter dividantur in septem nocturnam vigiliam , partiendo scilicet , qui inter eos prolixiores sunt Psalmi , Et duodecim per unamquamque constituentur noctem . Hoc praecipue commomentes , ut si cui forte haec distributio Psalmorum displicuerit , ordinet , si melius aliter , indicaverit .

dum

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 89

medesime ore fino alla Domenica; senza mutare, non ostante l'ordine già stabilito sempre uniforme in tutti li giorni, degli Inni, delle lezioni, o de' versetti. E così si osservi rispetto a' Salmi, colla condizione, che nella Domenica si cominci sempre dal Salmo alfabetico centesimo decimo ottavo.

Ma le Vesperì in tutti li giorni si cantino colla recita di quattro Salmi, scelti dal Salterio principiando dal centesimonono fino al centesimo quarantefimosettimo, fuorchè quelli, che in diverse ore da quel numero si segregano, cioè dal centesimo decimosettimo fino al centesimo ventesimo settimo oltre al centesimo trigesimo terzo, e centesimo quarantesimo secondo; ma gli rimanenti tutti si debbono dirè ne' Vesperì. E perchè tre Salmi effi non bastano, perciò si dividano quelli, che nel cennato numero s' incontrano più lunghi; e sono il centesimo trentottesimo ottavo, e 'l centesimo quarantesimo terzo, e 'l centesimo quarantesimo quarto. Ma il centesimo decimosesto, per esser brevissimo, si unisca col centesimo decimoquinto. Questo dunque è l'ordine disposto de' Salmi Vesperini; ma delle cose rimanenti, cioè delle lezioni de' Responsorj, degl' Inni, de' versetti, o Cantici ne resti ferma l'osservanza, secondo che di sopra fu da noi prescritto. A Compieta però in ogni giorno si replichino li medesimi Salmi, cioè il quarto, il nonagesimo, e 'l centesimo trentesimo terzo.

Disposta in tal guisa la Salmodia del giorno, tutti gli altri Salmi, che restano, si dividano egualmente ne' Matutini delle sette notti, dividendo in due li più lunghi, talmente però che ne siano per ciascuna notte assegnati dodici. Se mai ad alcuno non piacerà una tale distribuzione, lo preghiamo con specialità ad ordinarne altra, che giudicherà esser migliore. Badi però sopra tutto, che in ogni settimana venga ad esser recitato in-

dum omnimodis id attendatur , ut omni hebdomada Psalterium ex integro numero centum quinquaginta Psalmorum psallatur , & Dominico die semper a capite repetatur ad vigiliis ; quia minus in eodem devotionis sue servitium ostendunt Monachi , qui minus Psalterio cum canticis consuetudinariis per septimana circulum psallunt : quum legamus , Sanctos Patres nostros uno die hoc strenue implevisse , quod nos tepidi utinam septimana una persolvamus.



ANNOTAZIONE PEL LA PRATICA .

DAlla molto acconcia , e propria distribuzione di tutto il Salterio fatta dal N. S. P. Benedetto ravvisandosi , che il medesimo ne avesse un uso frequente , tanto più , che ordina a noi suoi figliuoli , che: *omni hebdomada Psalterium ex integro n. 150. psalmorum psallatur* , è indispensabile per un Monaco il rendersele assai familiare , non contentandosi di recitarlo coll' Ufficio , ma di leggerlo spesso , studiarlo coll' esposizioni de' SS. Padri , per intenderlo , o cavar materie bellissime , e dolcissime meditazioni , e contemplazioni , essendovi in quello molto , di che palcersi profittevolmente lo spirito in qualunque stato egli si ritrovi , o di aridità , o di consolazione , o di timore , o di tentazioni , o di altro . Si avverta inoltre , che , come avvisa la Dichiarazione , ognuno de' Monaci è tenuto a recitar l' Ufficio *ex vi Regule , & Monastice Professionis sub mortali* ; secondo i più approvati Moralisti , dimodochè dal giorno della nostra Professione , e non già dal tempo del Suddiaconato comincia un tal' obbligo .

DE

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 25

teramente tutto il Salterio di cencinquanta Salmi, cominciandosi sempre dal dì della Domenica (e ne faccia al Matutino la replica dal principio. Imperciocchè li Monaci in questo esercizio tanto minore divozione dimostrano, quando nel corso di una settimana non salmeggiano tutto l'intero Salterio colli Cantici soliti, e consueti, leggendo noi, che li nostri Santi Padri in un solo giorno tutto questo diligentemente adempivano, ove noi infingardi, e tiepidi, volesse Dio, che l' eseguissero in una intiera settimana.





DE DISCIPLINA PSALLENDI.

CAPUT XIX.

Ubiq̄ue credimus, Divinam esse presentiam, & oculos Domini in omni loco speculari bonos, & malos: maxime tamen hoc sine aliqua dubitatione credimus, quum ad opus Divinum assistimus. Ideo semper memores simus, quod ait Propheta: (Ps. 2.) *Servite Domino in timore. Et iterum: (Ps. 46.) Psallite sapienter. Et: (Ps. 137.) In conspectu angelorum psallam tibi. Ergo consideremus, qualiter oporteat nos in conspectu Divinitatis, & Angelorum esse, & sic stemus ad psallendum, ut mens nostra concordet voci nostra.*



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

SE è necessario il continuo divoto esercizio della divina presenza in tutte le nostre azioni, perchè queste si facciano attentamente, e diventino tali, che siano accette agli occhi purissimi del Signore Dio, quantopiù farà d'uopo praticarlo nel lodare sua S. D. M., e nel pagargli il tributo della nostra servitù? Ricordiamoci spesso de' due avvisi del S. Profeta, de' quali si serve il nostro S. Legislatore, per attendere diligentemente al nostro Ufficio di lodevolmente cantare le misericordie del Signore Dio benedetto; uno è: *Servite Domino in timore*; e l'altro: *Psallite sapienter*. Il

DELLA MANIERA DI SALMEGGIARE.

C A P O XIX.

NOi crediamo, che Dio da pertutto presente, e li di lui occhi in ogni luogo attentamente guardano li buoni, e li cattivi. Ma vieppiù siamo certi di questa verità, quando assistiamo al divino servizio. Rammentiamoci perciò sempre di quello, che dice il Profeta: *Servite non timore al Signore.* Ed altrove: *Lodate Dio, ma con rispetto, a Lui dovuto.* E nell'altro Salmo 137: *In presenza de' celesti Spiriti canterò le tue lodi.* Riflettiamo adunque, con qual venerazione ci fa di mestieri presentarci avanti la Divina Maestà, e degli Angeli, in presenza de' quali stiamo talmente composti nel salmeggiare, che non discordi la nostra voce dal nostro interno, o per meglio dire, parlino li cuori colle nostre bocche.

timore ci farà accorti di non ammettere nel nostro cuore, o nel pensiero altra cosa, che Dio e di lodarlo, e servirlo in quell' Angelico Ministero, sempre paurosi di piuttosto irritarlo, che placarlo, colla nostra tiepidezza, e distrazioni. Il *sapienter psallere* suggerisce ad unire nel Salmeggiare alle parole il cuore, alla voce il raccoglimento, ed all' esternò l' internò, che deve essere tutto intento, ed afforto in Dio. Ch' è quello appunto, che vuole il P. S. Benedetto: *Sic stemus ad psallendum, ut mens nostra concordet voci nostræ.*

F 4

DEL

SI, quum hominibus potentibus volumus aliqua suggerere, non præsumimus, nisi cum humilitate, & reverentia: quanto magis Domino Deo Univerſorum, cum omni humilitate, & puritatis devotione supplicandum est? Et non in multiloquio, sed in puritate cordis, & compunctione lachrymarum nos exaudiri ſciamus. Et ideo brevis debet eſſe, & pura oratio, niſi forte ex affectu inspirationis Divina Gratiæ proſtendatur. In Conventu tamen omnino brevietur oratio, & factò ſigno a Priore, omnes pariter ſurgant.


 ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

DUE coſe c' inſinua il N. S. Padre in queſto Capo. Una è la gran purità, e compunzione di cuore, con cui dobbiamo trattenerci nell' orazione, nella quale deve impiegarſi più la mente, e l' cuore, che le parole, e la lingua. L' altra è, che biſogna evitare ogni ſingularità, per cui ci vien comandato dal S. Legislatore di regolare la noſtra orazione col ſegno del Superiore, al quale omnes pariter ſurgant. Dunque in pubblico non ſi meſtri mai qualunque ſegno di maggior fervore, e divozione di quella, che ognuno è tenuto ad avere; ma ſe farà moſto forſe ex affectu inspirationis Divina Gratiæ ad operare maggiori coſe, oltre che debbe in queſto dipendere dall' obbedienza, e dall' oracolo del Superiore, o del ſuo Confefſore, ne riſerbi la pratica, e l' uſo nella ſua Cella, clauſo oſtío, o pure in Chieſa ne' luoghi, ed angoli più rimoti, e ne' tempi più ſegreti, liberi, e ſolitarij, affin di evitare qualunque menoma apra di
vani-

DELLA RIVERENZA DA PRATICARSI
NELL' ORAZIONE.

C A P O XX.

SE a' Grandi della Terra non osiamo di presentar le nostre suppliche senza umiltà, e sommissione, quanto più dobbiamo pregare con umile divoto, e puro cuore il Signore Dio, ch'è il Padrone dell' Universo? Sappiamo però, che noi saremo da lui esauditi non già per le molte parole, ma per la purità del cuore contrito, ed umiliato. Esser debbe perciò breve, e pura l' orazione, purchè non la prolunghi forte l' affetto del cuore trasportato dalla Divina grazia a perseverare in quella. Nel Coro però, ove tutti sono congregati, sia affatto breve l' orazione, e fatto il segno dal Priore, tutti assieme si levino in piedi.



vanità, e di superbia. In una sola cosa non tema, anzi procuri di rendersi singolare il Monaco, ed è nelle opere comuni, e di obbligazione, *ex vi Regule*, o di consuetudine locale, con farle colla maggiore esattezza, e diligenza, che può, sforzandosi di dare agli altri tutto il buon esempio, e gareggiando co' più fervorosi, e diligenti Fratelli con santa emulazione. Inoltre si osservino tutti li 12. insegnamenti, che sono nella Dichiarazione di questo Capo in riguardo alla riverenza, con cui dobbiamo stare negli Uffizj Divini, essendo tutti utilissimi, e necessarj, da' quali non può dispensarsi qualunque Monaco, o Superiore, o suddito, che sia, per esser tutti obbligati senza eccezione di persone, di tempi, o di età a tutto il dovuto ossequio alla infinita Maestà del Signore Dio.

DE'



DE DECANIS MONASTERII.

C A P U T XXI.

SI maior fuerit Congregatio, eligantur de ipsis Fratribus boni testimonii, & sanctæ conversationis, & constituantur Decani; qui sollicitudinem gerant super Decanias suas in omnibus secundum mandata Dei, & præcepta Abbatis sui. Qui Decani tales eligantur, in quibus securus Abbas partiat onera sua, & non eligantur per ordinem, sed secundum vitæ meritum, & sapientiæ doctrinam. Quod si quis ex eis aliqua forte inflatus superbia, repertus fuerit reprehensibilis: correptus semel, & iterum, & tertio, si emendare noluerit, deiciatur, & alter in loco eius, qui dignus est, subrogetur, & de Præposito eadem constituimus.

QUO.



DE' DECANI DEL MONASTERO.

C A P O XXI.

SE il numero de' Monaci sarà maggiore, tra essi si scelgano li migliori, che siano di buona fama, e di santa vita, e si assignino per Decani, li quali in tutte le cose abbiano sollicita cura nel loro impiego secondo li comandamenti di Dio, e gli ordini del proprio Abate. Questi Decani si eliggano di tal bontà, che l' Abate possa con sicurezza appoggiare sopra di essi parte del suo incarico; nè se ne faccia l' elezione secondo l' ordine dell' età, e della professione, ma si riguardi, se in essi risplenda il merito, e la dottrina. Che se per caso alcuno di essi insuperbito per un tal grado sarà scoperto degno di riprensione, dopo la trina correzione, se non vorrà emendarfi, sia deposto, e in suo luogo si destini altro, che sia degno, come lo stesso stabiliamo del Prevosto.

AN.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.


Chiunque sarà promosso a questo grado della Decania, al quale non deve il Religioso aspirare per ambizione, o procurare di arrivarvi con modi, e mezzi neppur permessi, non che illeciti, attenderà ad adempire alle sue obbligazioni nella maniera, che s'insinua non meno nel Testo, che nella Dichiarazione, pensando seriamente, che a' Decani è appoggiata gran parte della cura dell'Anime de' Religiosi, tratta dal gran peso, che sta sulle spalle del Prelato. Nel caso, che questi Decani non riescano nel loro ufficio, trascurando per rispetti umani, o per altra leggiera cagione, o pure per intermità, d'invigilare all'osservanza e coll'esempio, e coll'esortazioni, ch'è lo stesso, *il sollicitudinem gerere super Decanias suas*, francamente loro suggerisco, che *consultant anime sue*, rinunziando il carico, affine di non aggravar la propria coscienza di gravissimi peccati, almeno di ommessione, non che di scrupoli. Volendo però in quell'impiego continuare, ed essercitarlo a dovere, si ricordino di due avvertimenti necessarj. Il primo si è, che non si servano della loro autorità per farsi obbedire per un maggior comodo, e vantaggio, e tanto meno per isfogare le loro passioni, facendone uo nelle cause proprie, nelle quali non dovrebbero esser giudici; ma soltanto per mantener l'osservanza, e l'onor di Dio, e della Monastica Disciplina, con avere avanti gli occhi la sola mira di *lucrari fratres* al Signore, dall'amore, e dal zelo del quale debbono si solamente lasciar condurre. L'altro si è, che

CO-

VIA

REG. S. P. BENEDICTI. 93

come dice la Dichiarazione al n. 7. di questo Capo, si astengano di essere nelle loro correzioni *nimis tepidi, aut austeri*; insegnando l'esperienza, che si arriva più col dolce, che col rigore all'intento dell'altrui emenda, massime, quando i Sudditi sono ben nati, e di buona indole. Ma perchè non credano, che la loro autorità sia illimitata; riflettano a quanto in detto num. 7. ben a proposito si aggiunge: *Hæc omnia faciant, vel omitant juxta suorum Prælatorum dispositionem, contra quorum mandata nihil penitus attentent*. Con tale restrizione verranno tal volta ad esser sollevati dagli scrupoli, pensando, che non possono nell'uso della loro autorità uscir da' limiti prescritti dal Prelato. Basterà ad essi l'adempire quel, che loro verrà permesso dal Superiore, con limitazione, e avranno eziandio in questo il merito dell'obbedienza, senza fare altro esame.



QUOMODO DORMIANT MONACHI .

C A P U T XXII.

Singuli per singulos Lectos dormiant. Lectisternia pro modo conversationis secundum dispensationem Abbatibus sui singuli accipiant. Si potest fieri, omnes in uno loco dormiant: si autem multitudo non finit, deni, aut vicini cum Senioribus suis, qui super eos solliciti sint, pausent. Candela iugiter in eadem Cella ardeat usque mane. Vestiti dormiant, & cincti singulis, aut funibus, & cultellos ad latus non habeant, dum dormiunt, ne forte per somnium vulnerentur dormientes, & ut parati sint Monachi semper, & facto signo absque mora surgentes festinent invicem se prevenire ad opus Dei cum omni gravitate, & modestia. Adolescentiores fratres iuxta se non habeant lectos, sed permixti cum Senioribus. Surgentes vero ad opus Dei invicem se moderatè cahortentur propter somnolentorum excusationes.

 ANNOTAZIONE PER LA PRATICA .

L Esecuzione di questo Capo essendo tutta letterale, e facile, non a bisogno di spiega, bastando, che da ognuno s' offervi secondo la Dichiarazione dal numero 3. al decimo settimo, e si adempisca la mente del SS. Legislatore nell' esser pronti ad alzarsi da letto, per andare al Coro, che così dice; *& facto signo absque mora surgentes festinent invicem se prevenire ad opus Dei, cum omni tamen gravitate, & modestia.*

Intorno poi al dormir vestito, e cinto colla fune, ossia cintura, che comanda il N. S. Padre, *ut parati sint Monachi semper &c.* Se non si vuol far

C A P O XXII.

Ciascuno abbia il suo letto per dormire; ed ognuno lo riceva secondoche ordinarà il suo Abate, fornito secondo comporta la povertà Monastica. Dormano tutti in un solo luogo, se sia possibile, se però il numero de' Monaci non lo permette, riposino a dieci, o a venti co' loro Seniori, li quali invigilino sopra di essi, e nel medesimo Dormitorio si tenga acceso il lume fino al giorno. Dormano vestiti, e cinti con funi, ma non abbiano alla cinta li coltelli, quando dormono, acciocchè in sogno non corrano pericolo di ferirsi, ed anche per esser sempre pronti li Monaci, che sonato il segno senza induggia levandosi si affrettino di prevenire il Compagno all' opera di Dio, ma con tutta gravità, e modestia. Li fratelli più giovanetti non abbiano li letti vicini, ma mescolati co' Seniori. Levati che saranno, scambievolmente si esortino con moderazione ad intervenire alle Divine Lodi nel Coro, per precludere a' sonnacchiosi il campo di allegare le loro scuse.

far' uso della moderazione ordinata in detta Dichiarazione al num. 17., dove diceasi: *Vestitos dormire fratres intelligimus, si teneant scapulare cum Caputio super tunicellam*, si potrà osservare il Testo della Regola secondo la lettera, dormendosi vestito, e cinto: lo che viene autenticato dalla pratica del gran servo di Dio P. D. Zaccaria Petronio delle Fratte Abate Titolare Professo di Monte Cassino, e di altri parecchi anche viventi al presente, che professano vita spirituale. Si prenda però consiglio su di questa pratica, che può esser contraria alla politezza, e nociva alla salute.

DEL

DE EXCOMMUNICATIONE CULPARUM.

C A P U T XXIII.

SI quis Frater contumax, aut inobediens, aut superbus, aut murmurans, vel in alio contrarius existens S. Regulae, & praeceptis Seniorum suorum contemtor repertus fuerit, hic secundum Domini nostri praeceptum admoneatur semel, & secundo secreta a Senioribus suis. Si non emendaverit, oburgetur publicè coram omnibus. Si vero neque sic correxerit, si intelligit, qualis poena sit, excommunicationi subiaceat. Si autem improbus est, vindictæ corporali subdatur.

ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Questo capo riguarda li sudditi, e li Superiori, che per diversi riflessi possono ridurlo ad una utile, e necessaria pratica. Li primi adunque, che si ritrovano sotto la disciplina dell'obbedienza, debbono avere in orrore que' trascorsi, per i quali per ultima pena è riservata la scomunica, ma vieppiù l'ostinazione ne' medesimi, con emendarse dopo il primo avviso. Gli altri, cioè li Superiori son tenuti ad usare la dovuta carità, e prudenza in non procederè tosto a' castighi per le mancanze, che si commettono la prima volta, ma servirsi solamente della dolce correzione, che deve esser segreta, ed a solo a solo secondo l' insegnamento di

no-



DELLA SCOMUNICA DELLE COLPE.

C A P O XXIII.

SE alcun Fratello si darà a conoscere contumace, o disobbediente, o superbo, o mormoratore, o pure contradicente in altre cose alla S. Regola, ed a' comandi de' suoi Superiori, sia costui secondo il Precetto di nostro Signore segretamente ammonito da' medesimi la prima, e la seconda volta, Se non si emenderà, sia pubblicamente ripreso in presenza di tutti. Ma se contuttociò rimarrà nella sua ostinazione, sia soggetto alla scomunica, purchè intenda, e capisca, qual grave pena sia dessa; altrimenti: se la sua audacia, e perfidia sarà invincibile, si castighi con pene afflittive di corpo.



nostro Sig. Gesù Cristo, affinchè non emendandosi chi è corretto due, o tre volte caritatevolmente, non abbia poi motivo di lagnarsi del soverchio rigore, ma conosca all' incontro la gravèzza del suo eccesso, misurandola non meno dalla qualità della pena, che soprattutto dalla sua ostinazione nelle mancanze, e dalla pazienza, e carità de' Superiori.

G

QUA.



QUALIS DEBEAT ESSE MODUS EXCOMMUNICATIONIS.

C A P U T XXIV.

Secundum modum culpa excommunicationis , vel Disciplina debet extendi mensura , qui culparum modus in Abbatis pendeat iudicio . Si quis tamen Frater in levioribus culpis invenitur , tantum a mensa participatione privetur . Privari autem a mensa consortio ista erit ratio , ut in Oratorio Psalmum , aut antiphonam non imponat , neque lectionem recitet usque ad satisfactionem . Refectionem autem cibi post Fratrum refectionem accipiat , mensura , vel hora , qua providerit Abbas ei competere ; ut si v. g. Fratres reficiunt sexta hora , ille Frater Nona : si Fratres Nona , ille Vespertina , usque dum satisfactione congrua veniam consequatur .



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA .

Quanto in questo capo insegna il nostro SS. Legislatore può estendersi a ciascun Superiore , che a la facoltà di castigare , della quale deve far buon uso *pro modo culpa* , nella maniera stessa appunto , che l' Abate , cui è riservata la pena della scomunica , è obbligato a regularsi nel darla secondo la qualità delle mancanze . Si guardino



QUALE DEBBA ESSERE LA MISURA, E LA REGOLA DELLA SCOMUNICA.

C A P O XXIV.

A Misura della colpa deve regularsi, a giudizio però dell' Abate, la pena della pena della scomunica. Ma se qualche Fratello avrà commesse colpe più leggieri, sia solamente privato dalla partecipazione della mensa. Lo che s' intende così, che nel Coro non intoni nè Salmi, nè Antifone, nè reciti la lezione fino a che avrà soddisfatto; e prenda il cibo dopo che avranno mangiato gli altri Fratelli, nella quantità, e nell' ora, che stimerà l' Abate, di modo che, per esempio, se li Fratelli mangiano nell' ora di Sesta, quegli si rifocillerà in quella di Nona; e se gli altri a Nona, egli in quella di Vespro, fino a tanto che dopo una tal congrua pena otterrà il perdono.



dino perciò li Superiori d' imporre per ogni piccolo difetto le più gravi penitenze, ma secondo la loro maggiore, o minore gravezza dar quelle, che saranno proprie, e adattate, ed in quel numero, che merita il delinquente, non appartandosi in niente dall' uso del Monastero, in cui si vive, e dal prescritto della S. Regola, e sue Dichiarazioni.

G 2

DEL-



DE GRAVIORIBUS CULPIS.

C A P. XXV.

I S. Frater, qui gravioris culpa noxa tenetur, suspendatur a mensa simul, & ab Oratorio. Nullus ei Fratrum in ullo iungatur consortio, neque in colloquio. Solus sit ad opus sibi iniunctum, persistens in poenitentia luctu, sciens illam terribilem Apostoli sententiam dicentis: (Cor. 1. 5.) traditum huiusmodi hominem Satanæ in interitum Carnis, ut spiritus salvus sit in die Domini. Cibi autem refectionem solus percipiat, mensura, vel hora, qua praeviderit ei Abbas competere, nec a quoquam benedicatur transeunte, nec cibus, qui ei datur.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

DUE insegnamenti si danno per l'osservanza di questo Capitolo, da porsi in pratica. Uno pe' sudditi, e l'altro pe' Superiori. Il primo si è, che dicendosi nel Testo: *Nullus ei Fratrum in ullo iungatur consortio &c.*, ne siegue, che ciascun Monaco deve studiosamente sfuggire l'abboccamento con coloro, che sono a tenor della Regola nello stato di penitenza, e massime, quando sono per ordine del Superiore o ritirati nelle Celle, o chiusi in altro luogo, per non dare a' medesimi occasione, ansa, e motivo di sfogare, e mormorare contro il Superiore (lo che è assai usata cosa nelle Comunità). Il motivo, ed il fine di questo allontanamento da Penitenti consimili, non è altro, se non che un'approvazione tacita de' comandi de' Superiori, a' quali bisogna uniformarsi anche nel creder degni di castigo coloro, che essi puniscono, senza però pregiu-



DELLE COLPE PIU' GRAVI.

C A P O XXV.

Quel Fratello, che avrà commesso un delitto maggiore, sia sospeso nello stesso tempo dalla mensa, e dal Coro. Niuno de' Fratelli abbia con effolui commercio, nè gli favelli. Sia solo a far quegli esercizj, che gli saranno comandati, perseverando a piangere le sue mancanze, mentre ne paga il fio, e rammentandosi di quella terribile sentenza dell' Apostolo, che dice: *Consegnato un tal uomo delinquente in potere del Diavolo per afflizione, e tormento della Carne, acciocchè si trovi salvo lo Spirito nel giorno del Signore.* Mangi anche solo quanto, e quando giudicherà conveniente l' Abate. nè da chiunque s' incontri, si benedica, e neppure il cibo assegnatogli.



giudicare alla fraterna carità, ed agli atti di una sincera compassione verso li delinquenti. Con tal condotta si da a' medesimi a conoscere anche la gravezza delle loro mancanze, e la giustizia del castigo. Il secondo insegnamento è per li Superiori ricavato dalla Dichiarazione di questo Capo, che si riduce a non dar le penitenze, se non proporzionate a' delitti, e massime in riguardo di esser essi o pubblici, o privati, convenendo punire li primi con penitenze pubbliche, e li secondi colle private; ed inoltre di non condonarle, qualora saranno state date colle dovute riserve, ed a ragione veduta, per non generar negli animi de' sudditi dispreggio, e non curanza delle Leggi, e degli stessi Superiori, che debbon perciò guardarsi di renderli ridicoli, e volubili.



DE IIS , QUI SINE IUSSIONE AB-
BATHS IUNGUNTUR EXCOM-
MUNICATHS .

C A P U T XXVI.

S *I quis Frater præsumerit sine iussione Abba-
zis Fratri excommunicato quolibet modo se iungere,
aut loqui cum eo , vel mandatum ei dirigere , simi-
lem sortiatur excommunicationis vindictam .*



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

S *I riduce questa al primo insegnamento del Ca-
po XXV. , e non vi è dippiù altro , che l'aggiun-
ta della minaccia d' incorrere nella stessa pena a chi
senza comando dell' Abate si unisce agli scomunicati,
la qual minaccia degnamente deve ognuno atterrire.*



QUALITER DEBEAT ESSE SOLLI-
CITUS ABBAS CIRCA EXCOM-
MUNICATHS .

C A P U T XXVII.

O *Mni sollicitudine curam gerat Abbas circa de-
linquentes Fratres , quia non est opus sanis medi-
cus , sed male habentibus (Matt. 9.) Et ideo
debet omni modo , ut sapiens medicus , immittere
quasi occultos consolatores seniperas , idest Seniores
sapien-*

*DI COLORO, CHE SENZA COMAN-
DO DELL' ABATE COMMERCIA-
NO COGLI SCOMUNICATI.*

C A P O XXVI.

SE avrà ardire alcun Fratello senza ordine dell' Abate di unirsi in qualunque maniera al Compagno scomunicato, o di parlar col medesimo, o di scrivergli, o mandargli imbasciate, sia soggetto alla stessa pena della scomunica.

*QUANTA CURA, E SOLLECITUDI-
NE DEBBA AVERE L' ABATE
DEGLI SCOMUNICATI.*

C A P O XXVII.

GRande sia la sollecitudine, e la cura dell' Abate verso li delinquenti Fratelli, poichè *non han bisogno del Medico coloro che godono la sanità, ma sabbene gl' Infermi*. A tal effetto deve Egli, come accorto Medico, occultamente mandare ad essi li più savj, e vecchi Fratelli, per consolarli nello

Sapientes Fratres , qui quasi secreta consolentur Fratrem fluctuantem , & provocent eum ad humilitatis satisfactionem , & consolentur eum , ne abundantiori tristitia absorbeat . Sed sicut ait Apostolus (Cor. 2. 2.) : confirmetur in eo charitas , & oretur pro eo ab omnibus . Magnopere enim debet sollicitudinem gerere Abbas circa delinquentes Fratres , & omni sagacitate , & industria curare , ne aliquam de ovibus sibi creditis perdat . Noveris enim se infirmarum curam suscepisse animarum , non super sanas tyrannidem : & metuat Propheta comminationem , per quam dicit Deus : (Eze. 34.) Quod crassum videbatis , assumebatis , & quod debile erat , proiiciebatis . Et Pastoris boni pium imitetur exemplum (Luc. 1.) : qui relictis nonagintanovem ovibus in montibus , abiit unam ovem , quæ erraverat , quærere , cuius infirmitati intantum compassus est , ut eam in sacris humeris suis dignaretur imponere , & sic reportare ad gregem .



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA .

A Ssai gravoso , e terribile è quanto s' impone a Prelati in questo Capo intorno alla sollecitudine , che aver debbono de' di loro sudditi delinquenti , verso li quali par , che solamente il nostro S. Padre richiegga da essi tutto l' amore , e sollecita cura , come coloro , che han più bisogno di assistenza , ed attenzione , ponendo innanzi gli occhi la minaccia del Signore per mezzo del Profeta Ezechiello (cap. 34.) , e del buon Pastore Evangelico , (Luc. 1.) , *qui relictis nonagintanovem ovibus in montibus , abiit unam ovem , quæ erraverat , quærere* . Coloro dunque , che si trovano già Prelati , badino bene di disimpegnarsi a dovere in questa grande opera , *ne aliquam de ovibus sibi creditis perdant* . E li sudditi , che per loro gran sorte

stato di penitenza, in cui agitati si trovano, e per ispronarli a dare coll' umiltà la dovuta soddisfazione, sollevandoli insieme con dolci parole, acciocchè non vengano oppressi da maggiore tristezza. Ma siccome insegna l' Apostolo: *Sia ratificata la carità verso di essi, e per essi si faccia da tutti orazioni* pel loro ravvedimento. La sollecitudine in vero dell' Abate verso di essi delinquenti esser deve perciò grandissima, e deve impiegare tutta la sua arte, ed accortezza a quel gran fine diretta di non perdere neppur una delle Pecorelle alla sua cura consegnate. Si assicurerà con chiara cognizione, ch' egli si è addossato il governo delle anime inferme, e non à acquistato il tirannico dominio sopra le sane, e tema pure la minaccia del Profeta: *Voi sceglievate per voi il migliore, ributtando il più debole, ed infermiccio*. Imiti piuttosto l' esempio del buon Pastore Evangelico: *il quale, lasciate su i monti le 99. pecore, va in traccia di quell' una sola, che si era smarrita*. E verso di questa la sua compassione si estese a tanto, che non isdegnò di recarla al gregge sulle sacre sue spalle.

te non sono peranche nello stato di soprintendere, e comandare, si guardino di desiderarlo, se non vogliono mettere a rischio l' unico importante affare dell' eterna loro salute. Per questi ultimi v' è un' altro avviso, cioè, che trovandosi nel numero de' provetti, e de' Decani, e come tali essendo comandati dal Superiore a consolare, ed istruire li loro Fratelli delinquenti comunicati, procurino di adempire alle loro parti con essi, consolandoli, e inducendoli con tutta carità al ravvedimento, ed all' emenda; come anche di pregare Dio per li medesimi secondo l' insegnamento dell' Apostolo: *Et oratur pro eo ab omnibus* (Cor. 2. 2.), lo che deve essere adempito da tutti li Fratelli per istimolo di carità.

DI

DE IIS, QUI SÆPIUS CORRECTI NON EMENDANTUR.

CAPUT XXVIII.

SI quis Frater frequenter correptus pro qualibet culpa, si etiam excommunicatus, non emendaverit, acrior ei accedat correctio, idest, ut verberum vindicta in eum procedat. Quod si nec ita se correxerit, aut forte, (quod absit) in superbiam elatus, etiam defendere voluerit opera sua; tunc Abbas faciat, quod sapiens medicus, si exhibuit tormenta, si unguenta adhorrationum, si medicamina scripturarum Divinarum, si ad ultimum unctionem excommunicationis, vel plagas virgarum, & iam si viderit, nihil suam prevalere industriam: adhibeat etiam, quod maius est, suam, & omnium Fratrum pro eo orationem, ut Dominus, qui omnia potest, operetur salutem circa infirmum Fratrem. Quod si nec isto modo sanatus fuerit, tunc iam utatur Abbas ferro abscissionis, ut ait Apostolus: (Cor. 1. 5.) Auferte malum ex vobis; & iterum: (Cor. 2. 7.) Infidelis si discedit, discedat, ne una ovis morbida omnem gregem contamine.

 ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Alla carità, che il nostro S. Legislatore vuole, che si proceda verso li delinquenti, devono in tali casi uniformarsi li Superiori per quello, che spetta ad essi, li quali riflettano, che il ferro del taglio, e della divisione deve essere adoperato per ultimo rimedio, e per estremo mezzo, affine di non contaminare tutto il gregge, dopochè si farà veduto infruttuoso l' uso dell' altre strade insinuate dal S. Patriarca, che debbon prima porsi tutte in opera. Per quello, che appartiene però a' suditi, essi in primo luogo si astengano, e si guardino di ridursi ad un tale lacrimevole stato, e procurino

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 107
DI COLORO, CHE SPESSE FIATE COR-
RETTI NON SI EMENDANO.
C A P O XXVIII.

SE qualche Fratello, dopo essere stato corretto assai spesso per qualche sua mancanza, non si emenderà, sperimenti un più aspro gastigo, qual è quello delle battiture. E se questo rimedio non farà sufficiente a farlo ravvedere, o forse (lo che tenga Dio da lui lontano) insuperbito vorrà anche difendere le prave sue operazioni; in tal caso l' Abate si diporti come un savio Medico, vale a dire, che dopo farà riuscita inutile ogni sua industria adoperata in servirsi de' blandi lenitivi in primo luogo, e fatto uso del balsamo delle Divine Scritture, ed anche per estremo rimedio posto in opera il fuoco della scomunica, e le battiture, contuttociò non lo vedrà corretto, impieghi, come il più vevole mezzo, l' orazione sua, e di tutti li Fratelli a di lui prò, acciocchè il Signore, che può tutto, salvi dalla perdizione il Fratello infermo. Che se neppure per somma sventura in tali modi sarà guarito, allora l' Abate senza ripugnanza si serva del ferro, per troncarlo dal corpo, siccome dice l' Apostolo: *Togliete da Voi, e separate dalla vostra compagnia il male, cioè il peccato.* Ed altrove: *Se l' Infedele separandosi dagli altri se ne parte, che parta; acciocchè una pecora infetta non ammorbi tutto l'ovile.*

rino colle orazioni d' impetrare dal Signore il ravvedimento a qualche Fratello, che potesse mai trovarsi all' orlo di questo precipizio, giacchè, *non est malum, quod faciat homo, quod non possit facere alter homo, si non adfit Deus, a quo adiuvetur homo*, dice S. Agostino; tanto più, che le Leggi della carità comandano, che così si faccia a pro del nostro Proffimo. **SE**

SI DEBEANT ITERUM RECIPÌ
FRATRES EXEUNTES DE
MONASTERIO.

C A P U T XXIX.

Fater, qui proprio vitio egreditur, aut pro-
icitur de Monasterio, si reverti voluerit, spondeat
prius omnem emendationem vitii, pro quo egressus
est: & sic in ultimo gradu recipiatur, ut ex hoc
eius humilitas comprobetur: Quod si denuo exierit,
usque tertio recipiatur. Iam vero postea sciat, omnem
sibi reversionis aditum denegari.

ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Questa si riduce ad una particolar cura, che
deve avere ogni Religioso di non ridursi nel
laorimevole stato di fuggitivo, e di apostata, o
pure per li suoi cattivi portamenti di meritar la
pena dell' eiezione. E siccome l' apostata, do-
pochè è stato ricevuto la terza volta, non può spe-
rare di più tornare in Monastero, così il buon
Religioso deve anche nelle cose piccole, e ne' leg-
gieri difetti emendarsi subito, per non ridursi nel-
lo stato d' incorriggibile; e pel timore, che
disprezzando il poco non incorra per suo castigo
in

SE DEBBAN DI NUOVO ESSER RI-
CEVUTI LI FRATELLI, CHE
ESCONO DAL MONISTERO.

C A P O XXIX.

QUel Fratello , che per sua colpa fugge , o n' è cacciato dal Monastero , se vorrà poi ritornare , prometta prima di emendarfi di tutte le sue mancanze , per le quali se ne uscì , e sia accolto bensì , ma nell' ultimo luogo , acciocchè in tal modo dia qualche pruova della sua umiltà . E se uscirà la seconda volta , sia ricevuto fino alla terza , dopo la quale però sappia , che gli farà per sempre precluso , ed impedito il ritorno .

in maggiori delitti , per li quali possa meritare la gran pena d' uscire *proprio vitio* , o di esserne cacciato dal sicuro porto della Religione , nella quale perciò procuri di perseverare fino alla morte , operando la propria salute con timore , e perseveranza .



DE PUERIS MINORI ÆTATE QUALITER CORRIPIANTUR.

C A P U T XXX.

Quoniam *Mnis atas, vel intellectus proprias debet habere mensuras, ideoque, quoties Pueri, vel Adolescentiores ætate, aut qui minus intelligere possunt, quanta pœna sit excommunicationis, hi tales, dum delinquent, aut ieiuniis nimis affigantur, aut acris verberibus coercentur, ut sanentur.*



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Questo appartiene a' Superiori, alla prudenza de' quali spetta far la scelta della qualità del castigo, da darli a' Giovani, a' quali incombe all' incontro di vivere irreprensibilmente, quanto più possono.



**COME DEBBANO ESSER PUNITI LI
FIGLIUOLI DI MINOR ETÀ.**

C A P O XXX.

Ogni età, o capacità deve avere li suoi gradi, e le sue misure; e perciò, quante volte li figliuoli, o pure li più Giovanetti, ovvero quelli, che poco intendono, o possono capire, quanto grande sia la pena della scomunica, commettendo delle mancanze, per guarirli, e ridurli al dovere, o siano macerati da rigorosi digiuni, o sferzati aspramente.

DEL

DE CELLERARIO MONASTERII.

C A P U T XXXI.

Cellerarius Monasterii eligatur de Congregatione sapiens, maturus moribus, sobrius, non multum edax, non elatus, non turbolentus, non iniuriosus, non tardus, non prodigus, sed timens Deum, qui omni Congregationi sit, sicut Pater. Curam gerat de omnibus: sine iussione Abbatis nihil faciat: quae iubentur, custodiat: Fratres non contristet. Si quis autem Frater ab eo forte aliquid rationabiliter postulat, non spernendo eum contristet, sed rationabiliter cum humilitate male petenti deneget. Animam suam custodiat, memor semper illius Apostolici praecepti: Quia, qui bene ministraverit, gradum sibi bonum acquirit. (Tim. 13.) Infirmorum, Infantium, Hospitum, Pauperumque cum omni sollicitudine curam gerat, sciens sine dubio, quia pro his omnibus in die Iudicii rationem redditurus est.

Omnia vasa Monasterii, cunctamque substantiam, ac si altaris vasa sacrata conspiciat. Nihil ducat

20-



DEL CELLERARIO DEL
MONASTERO.

C A P O XXXI.

D Al corpo de' Monaci si eligga il Cellerario del Monistero, che sia savio, di costumi maturi, sobrio, non ingordo, nè superbo, nè sedizioso, non oltraggiatore, non pigro, non prodigo, ma che tema Dio, verso la Comunità adempia li doveri, e l'uffizio di Padre. Abbia cura di tutte le cose; niente non operi senza il comando dell' Abate, ma offervi solamente quelle cose, che gli sono ordinate. Sì guardi pure di rattristare li Fratelli; e se mai alcuno per avventura gli domanda alcuna cosa fuor di ragione, si guardi, per non contristarli, di negargliela con disprezzo, ma colla ragione, e coll' umiltà gli dimostri, che non è giusta la domanda. In mezzo alle cure temporali custodisca l' anima sua, ricordandosi sempre di quel detto dell' Apostolo: *Colui che avrà bene amministrato l' impiego, di cui è stato incaricato, guadagnerà nel Cielo altro posto vantaggioso.* La sua cura, e sollecitudine maggiore però sia principalmente impiegata verso gl' Infermi, li figliuoli, gli ospiti, ed i poveri, de' quali tutti indubitatamente (e lo sappia pure) dovrà nel giorno del Giudizio darne conto.

Riguardi, e faccia la stessa stima de' mobili, e di tutti l' utensili, o altra qualunque cosa del Monastero, come rispetterebbe li Sacri Vasi dell' Altare. Faccia inoltre conto di tutto; ma nel

H

tem.

negligendum , neque avaritia studeat , neque prodigus sit , aut extirpator substantie Monasterii ; sed omnia mensurate faciat , & secundum iussionem Abbatis sui . Humilitatem ante omnia habeat , & cui substantia non est , cui tribuatur , sermo responsionis porrigatur bonus , quia scriptum est : (Eccl. 18.) Sermo bonus super datum optimum . Omnia , quae ei iniunxerit Abbas , ipse habeat sub cura sua ; a quibus eum prohibuerit , non praesumat . Fratribus constitutam annonam sine aliquo typo , vel mora offerat , ut non scandalizentur , memor Divini Eloquenti , quid mereatur , qui scandalizaverit unum de pusillis (Matt. 18.) Si Congregatio maior fuerit , solatia ei dentur , a quibus adiutus , & ipse aequo animo impleat officium sibi commissum . Floris competentibus dentur , quae danda sunt , & petantur quae petenda sunt : ut nemo perturbetur , neque contristetur in Domino Dei .



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Questo capo , in cui si tratta delle doti , che aver deve un Cellerario , ricolmar può ogni Religioso di timore , e spavento , allontanandolo da ogni spirito di ambizione , di desiderar questo impiego , nientemeno , che quello , che parla dell' Abate . E ciò per due principali motivi , oltre a tanti altri riflessi , che vi sarebbero di non addossarsi ad ogni patto un tal peso . Il primo si è , che della sua carica , e delle cose tutte a lui commesse , deve il Cellerario rendere stretto conto a Dio nel giorno del Giudizio , e l' altro , che deve il medesimo custodire l' anima sua in mezzo a tante distrazioni , comodi , pericoli , ed occasioni.

tempo stesso fugga l'avarizia, e la prodigalità, nè sciupi, e consumi le sostanze del Monastero, ma faccia tutto con misura, e secondo il comando dell'Abate. Sopra tutto sia umile, e con esser tale, darà parole dolci, e piacevoli, sempre e quando non abbia ciò, che gli vien domandato, dicendo lo Spirito Santo: *Un parlar blando, e piacevole è migliore di qualunque gran dono.* Attenda solo a quelle cose, che gli comanderà l'Abate, e non si prenda briga di tutt'altro, che gli verrà vietato di fare. Dia ai Fratelli prontamente, e senza superbia, o tergiversazione lo stabilito sostentamento, per non dar loro motivo di scandalo, rammentandosi della pena minacciata dal Divino Maestro a colui, *che scandalizzerà un solo de' Puffilli.* Se li Monaci faranno in numero maggiore, gli si diano de' Compagni, coll'ajuto de' quali possa Egli di buon animo esercitare la sua carica. Siccome nelle ore proprie deve il Cellerario dare tutto il bisognevole, che occorre; così si domandi a tempo debito da chi è tenuto a cercarlo, acciocchè nella Casa di Dio non si arrechi a veruno molestia, o fastidio.




fioni. E qual cosa più difficile di questa? A pensarlo solo, ogni buon Religioso dovrebbe tremare, e scacciare da se ogni ambizione.



DE FERRAMENTIS, VEL REBUS
MONASTERII.

C A P U T XXXII.

Substantia Monasterii in ferramentis, vel vestibus, seu quibuslibet rebus, provideat Abbas Fratres, de quorum vita, & moribus securus sit, & eis singula, ut utile iudicaverit, consignet custodienda, atque recolligenda. Ex quibus Abbas breve teneat, ut dum sibi in ipsa assignata Fratres vicissim succedunt, sciat, quid dat, aut quid recipit. Si quis autem sordide, aut negligenter res Monasterii traderit, corripatur: Si non emendaverit, disciplina regulari subiaceat.



ANNOTAZIONE PEL LA PRATICA.


Contro il prescritto di questo Capitolo, e la di lui Dichiarazione pur troppo è lacrimevole l'abuso, che (*salva pace bonorum*) da qualche tempo a questa parte si è introdotto in alcuni Monasteri, da' Religiosi di diversi istituti, ed è di trascurare la conservazione de' beni mobili, ed immobili, ossia stabili del Monastero, riguardandoli con indifferenza, e senza quella sollecitudine, con cui taluni Religiosi riguardano, e custodiscano le cose, che impropriamente possiedono, e chiamano *proprie*, di maniera che basta loro, che si salvino, e si con-



DE' MOBILI, E DEGLI UTENSILI
DEL MONASTERO.

C A P O XXXII.

Rispetto a mobili, utensili, e altre massàrie del Monastero di qualunque sorta, l' Abate ne farà la consegna, siccome stimerà utile, acciòchè le custodiscano, e ne abbiano diligente cura, a que' Fratelli, della vita, e de' costumi de' quali sia sicuro; ed egli ne conservi inventario, affinchè facendosene la consegna agli altri Fratelli, che in questo impiego succedono, si sappia ciò, che si dà, e ciò, che si riceve. Se però alcuno maneggierà le dette cose del Monastero con trascuraggine, ed impolitamente, sia ripreso, e non emendandosi, soggiaccia al castigo regolare.




conservino li beni, che tengono a proprio uso, ovechè poco loro importa, che le robbe, e gli averi del Monastero vadano in perdizione, e rovina, e se tal volta mostrano averne zelo, è solamente per fine, che non ne manchi loro l' uso, e l' superfluo maneggio. Ma non deve esser questa la premura, ch' è obbligato ad avere il Monaco delle sostanze del Monastero, a cui appartiene, quanto egli possiede, e dal quale ha, e riconoscer deve, quanto presso di se ritiene. La pratica di questo Capo adunque, e della sua Dichiarazione si riduce secondo la mente del nostro SS. Patriarca, a questo,

H 3 che

che ciascun Monaco, che presiede a qualche uffizio, massime Economico del Monistero, e soprattutto nelle Grancie, e Rettorie, deve usare quella diligenza, ed attenzione per li beni del Monastero, che userebbe per quelli della Casa sua Paterna, o per quelli, che avrebbe (se gli fosse lecito) di suo proprio, o per meglio dire, per quelli, che infatti taluni anno per le cose, che ingiustamente, ed illecitamente tengono per proprie. In secondo luogo non risparmi fatica per lo mantenimento, e custodia de' medesimi, non distraendoli, non imprestandoli, e neppure facendone uso per se medesimo. Inoltre riferir deve all' Abate tutto ciò, che egli fa per certo arrecar pregiudizio, o diminuzione a' beni, ed agl' jussi del Monastero, per impedire un maggior danno. Di più, anche fuori dell' uffizio, che esercita per comando del Superiore, e nel quale userà tutta la puntualità, e fedeltà, è tenuto ad impiegare tutta l' economia, ed insinuarla agli altri Fratelli, nell' uso comune, o privato, pubblico, o nascosto delle cose, e robbe del Monastero, come usarla anche deve in quelle, che tiene a proprio uso con licenza del Superiore, badando ad ogni minuzia, e ad ogni briciola di pane, di panno, o di altro, sul sicuro timore di dovere di tutto rendere strettissimo conto al Signore Dio nel punto della morte. Oltre al sopradetto, coll' abuso, che si fa delle cose, che riguardano l' uffizio, che il Monaco esercita, andar suole unito anche in alcuni quello di servirsi indifferatamente del comodo, che si suol dare a chi l' esercita. Deve perciò il Monaco riflettere, che quel comodo è un compenso della fatica, che si sostiene in quell' uffizio, nel quale quando mai non vi fosse bisogno in certi tempi dell' anno dell' opera sua, ed industria, sappia pure, che non può con giustizia goderfi il comodo, che si concede a quel fine, e massime se questo comodo consiste nell'

nell' esenzione dal Coro, dove sono li Monaci uffiziali soltanto esenti di andare, allora quando ne sono impediti dall' attuale esercizio del loro impiego, fuor del qual tempo neppur l' Abate ne li può elentare, senza un' altra special cagione. Finalmente, si offervi *ad unguem* quanto si prescrive nella Dichiarazione sopra questo Capo della S. Regola, non meno da' Sudditi, che da' Superiori, rispetto a' quali è più ardua, e spinosa l' esecuzione di tutto il sopraddetto, per la maggiore loro autorità sopra le sostanze del Monastero, e per la connivenza, che talvolta usano co' sudditi, ciocchè deve anche farci abborrire la Prelatura, e la superiorità sopra ogni altra scia-gura del Mondo.





SI QUID DEBEANT MONACHI
PROPRIUM HABERE.

C A P U T XX.

P Recipue hoc vitium radicitus amputetur de Monasterio, ne quis præsumat aliquid dare, aut accipere sine iussione Abbatis, neque aliquid habere proprium, nullam omnino rem, neque Codicem, neque tabulas, neque graphium, sed nihil omnino: quippe quibus nec corpora sua, nec voluntas licet habere in propria potestate; Omnia vero necessaria a Patre Monasterii sperare, nec quicquam liceat habere, quod Abbas non dederit, aut permisit: omniaque omnibus sint communia, ut scriptum est; nec quisquam suum esse aliquid dicat, aut præsumat. Quod si quisquam hoc nequissimo vitio deprehensus fuerit delectari, admoneatur semel, & iterum, si non emendaverit, correctioni subiaceat.



*SE LI MONACI AVER DEBBANO
QUALCHE COSA DI PROPRIO.*

C A P O XXXIII.

Questo vizio della proprietà sia dal Monistero sopra ogni altro male sbarbicato, affinchè niuno abbia ardimento di dare, o di ricevere checchessia senza comando dell' Abate, e tantomeno di possedere cosa alcuna affatto come propria, nè libri, nè carta da scrivere, nè penne, o altro istromento, in una parola nulla affatto; mentre a' Monaci non è lecito di disporre a loro arbitrio, nè aver dominio de' loro corpi, nè della di loro volontà. Tutto ciò anche poi, che sarà necessario, si spera di ottenere dalla provvidenza del Padre del Monastero, nè alcuno aver possa cosa alcuna, se non quando gliela darà l' Abate, o permetterà di tenerla: Ma tutto sia comune a tutti, siccome sta scritto; nè alcuno presume di dire, che la tal cosa sia la sua. Che se taluno di essi sarà conosciuto invischiato di questo abominevolissimo vizio, dopo la prima, e seconda ammonizione, se non si emenderà, sia con rigore punito.

AN-



 ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Nell'osservanza di questo Capitolo , o almeno della Dichiarazione di esso consiste tutta la sostanza del gran voto della povertà Religiosa , e son per dire , che da essa dipende l'eterna salvezza del Monaco . Non si può senza lacrime , e senza un amarissimo cordoglio soffrire , che dopo tolta la vita comune (non si fa come , e perchè) da' Monasterj de' diversi istituti di Religiosi , non che ne' nostri, non si ponga neppure in esecuzione il prescritto con tanta discrezione nella Dichiarazione di questo Capitolo , ma si viva con un' indifferenza , e dispreggio su tal punto , quasi che non si professasse da noi nemmeno in apparenza la povertà . Egli dunque è d'una necessità assoluta di mezzo , che da ciascun Monaco si offervi questo Capo inviolabilmente , per quanto può da se , ora che ne' nostri Monasteri non si vive in comune , eseguendo almeno coll'ultimo rigore la Dichiarazione in tutti li suoi capi , lo che potrà colle seguenti regole , se vuol mettere in sicuro l'anima sua . Qui le accenneremo colla maggiore brevità , come siegue .

1. Non posseder cosa alcuna senza la licenza del Superiore o espressa , o tacita nelle minuzie eziandio .

2. Dare stretto conto , e veridico rivelo nel tem-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 123

tempo stabilito al Superiore di tutto il suo avere d'ogni sorta, ciò, che potrà far anche, quando passerà ad altro Monastero sotto la cura di nuovo Abate.

3. Di tutto il Danaro, argento, oro, o delle altre cose estimabili, che potrà guadagnare lecitamente, e dà Religioso, secondochè comporterà il suo stato, far deposito rigoroso appresso il P. Priore Locale, o altro Padre provetto con licenza del P. Abate, dipendendo dal contentamento dell' uno, o dell' altro, sempre, e quando gli occorrerà far alcuna spesa, che non deve essere, se non necessaria.

4. Ne' Breviarj, e ne' Libri, che si tengono anche a disposizione del Superiore, scrivere il nome del Monastero di sua Professione ad uso suo, e farne pure rivela a suo tempo.

5. Non far prestiti, nè fare, nè ricever doni di qualunque sorta da chicchessia, e neppur da Parenti; come anche non andare in traccia di limosine di messe, e se sia possibile, nemmeno riceverle *sponte oblatas*.

6. Evitare ogni sorta di contratti, o mercanzie o lecite, o illecite nè per se, nè per altri; nè comprar robbe di controbanda, anche per uso proprio, per non defraudare delle sue gabelle il Fisco.

7. In Camera non solamente non far uso di quadri, o mobili, che abbiano la menoma preziosità, o prezzo, ma tenervi il solo bisognevole con qualche scarsità, per provaré un poco il disagio della povertà; come pure non aver provvista nè di comestibili, o altro col fine di soddisfare le proprie voglie, ed i palliati bisogni; ma contentarsi di quello, che da a ciascun Monaco il Monastero in comune, eziandio nel presente sistema della
non

non praticata vita comune , intendendo del mangiare , del dormire , o altro simile , che oltre del vestiario si suole somministrare i Monaci .

8. Considerando la vera povertà nella buona disposizione dell' animo distaccato da tutte le cose temporali , il Monaco deve riguardare ciò , che possiede con licenza del Superiore , non solo come appartenente al Monastero , ma quasi non l' avesse , anzi come non ne avesse neppure l' uso ; e viverne talmente distaccato , che ad ogni richiesta del Superiore sia prontissimo a spogliarsene con allegrezza , e senza rincrescimento , o dispetto .

9. Tostochè il Monaco si accorge , che l' animo suo sia attaccato a qualche cosa , per piccola che sia , procuri di levarsela , e consegnarla al Superiore , dal quale se avrà la licenza di tenerla , la tenga pure senza scrupolo .

10. Soprattutto gli sia a cuore la povertà del tempo , e della volontà , cioè a dire d' impiegare il tempo in servizio del Monastero , e del prossimo piuttosto , che per suo comodo , anche se avesse a spenderlo in far orazione . Parimente sia pronto a negare la propria volontà , per lecita che sia , quando vede , che sia contraria alle disposizioni del Superiore , ed alle Leggi , sotto le quali vive , o alle consuetudini del Monastero .

11. Per torri ogni scrupolo intorno alla certezza di far tutto ciò , che può fare senza violare il voto della povertà , nel principio del governo di ogni Abate nuovo , gli presenti una supplica con chiederle tutte quelle licenze tacite , o espresse , che pensa bisognargli per l' uso lecito , e discreto di tutto il sopradetto ; o domandarne a voce la facoltà secondo gli occorre il bisogno .

22. A rispetto del deposito , che deve farsi con ogni

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 125

ogni rigore, senza ritenere appresso di se nè manco un denaro, se non per farne limosina (quale eziandio deve farsi con licenza, e con intenzione di farla a nome del Monastero), non sia poi il Monaco curioso di sapere, che cosa tenga in deposito, e quanto il depositario spenda per la tale, o tal' altra cosa; nè delle spese, o del deposito medesimo tenga affatto presso di se conto, o notamento.



SI OMNES DEBEANT ÆQUALITER
NECESSARIA ACCIPERE.

C A P U T XXXIV.

Sicut scriptum est: (Act. 2.) Dividebatur singulis, prout cuique opus erat. Ubi non dicimus, quod personarum (quod absit) acceptio sit, sed infirmitatum consideratio. Ubi qui minus indiget, agat Deo gratias, & non conturbetur. Qui vero plus indiget, humilietur pro infirmitate, & non extollatur pro misericordia, & ita omnia membra erunt in pace. Ante omnia ne murmurationis malum pro qualicumque causa, in aliquo qualicumque verbo, vel significatione appareat. Quod si deprehensus fuerit quis, distributioni disciplinae subdatur.



SE TUTTI DEBBANO EGUALMENTE
ESSER PROVVEDUTI DEL
BISOGNEVOLE .

C A P O XXXIV.

N Egli atti Apostolici si legge scritto , che a ciascuno si *dava a misura del bisogno* . Noi però non diciamo , che si faccia accettazione di persone (lo che non sia) , ma si abbia riguardo alle loro infermità . In tal caso chi meno ha bisogno , ne renda grazie a Dio , e non si rattristi . Chi all' incontro è più bisognoso , si umili per la sua debolezza , e non s' infuperbisca , perchè gli viene usata maggiore agevolezza , ed in tal modo non vi farà emulazione , ma tutta l' armonia tra Fratelli . Sopra tutto per qualunque motivo , nemmeno con una sola parola , o cenno con viziosa mormorazione , si dia da' Fratelli indizio di scontentezza ; e chi mancherà , sia senza indulgenza soggetto alla Disciplina Regolare .

AN-

 ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

L' Insegnamento di questo Capitolo ci muove in pratica di sfuggire tutte le gare , ed emulazioni co' nostri Fratelli , come anche di evitare , quanto la peste , la mormorazione , le lagnanze , ed i fiotti , benchè interni , e taciturni dal vederci privi di certi comodi , che suole , e può darci il Monastero , in cui siamo , così nel mangiare , nel dormire , e ne' pesi dell' Osservanza , che in ogni altra cosa , che stimassimo spettarci per giustizia , o per grazia meritata da' nostri portamenti ora che non si vive in comune , non vi è timore , che possa esservi disparità nel ricevere dal Monastero il bisognevole , e 'l necessario per la vita , se non che nel Refettorio , dove bisogna , che il Monaco si contenti non solo di ciò , che gli somministra la Comunità , o scarso , o abbondante , o buono , o cattivo , che sia , ma anche per uno spirito di perfezione dovrebbe soffrire qualche mancanza , che provenisse da' Ministri ; quantunque gli sarebbe lecito di farne a suo tempo , e colla dovuta modestia , e moderazione ricorso a' Superiori , acciocchè gli sia amministrata la giustizia. Però solendo oggidì tra Religiosi inforgere gelosie per la distribuzione degli Uffizj (che sono la rovina , e la distruzione dell' Osservanza , e del profitto spirituale) , qualora sembri , che il più Giovane sia al più vecchio preferito , tuttochè forse non farà così , movendosi il Superiore talvolta ad eskare un Monaco giovane per li buoni suoi costumi

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 129

stumi , e maggiore abilità degli altri , deve in tali occasioni un buon Monaco non solamente non risentirsi , ma godere , ed umiliarsi . Deve godere , perchè si vede esente da que' pericoli , che seco porta ogni uffizio del Monastero , massime , se sia Economico , e quindi destinato al migliore impiego di lodare Dio nel Coro , al quale ogni Religioso è chiamato . Deve inoltre umiliarsi , scorrendo , e confessando di non aver que' meriti , che han fatto sopra di lui avanzare , ed esaltare li più giovani ,





DE SEPTIMANARIIS COQUINÆ.

CAPUT XXXV.

Fratres sic sibi invicem serviant, ut nullus excusetur a coquinæ officio, nisi aut aegritudine, aut in causa gravis utilitatis quis occupatus fuerit, quia exinde maior merces acquiritur. Imbecillibus autem procurentur solatia, ut non cum tristitia hoc faciant, sed habeant omnes solatia secundum modum Congregationis, aut positionem loci. Si maior Congregatio fuerit, Cellerarius excusetur a coquina, vel si quis (ut diximus) maioribus utilitatibus occupantur. Cæteri vero sibi sub charitate invicem serviant. Egressurus de septimana, Sabbato munditias faciat. Linreamina, cum quibus sibi Fratres manus, ac pedes terunt, lavet. Pedes vero tam ipse, qui egreditur, quam ille, qui intraturus est, omnibus lavent. Vasa ministerii sui munda, & sana Cellerario reassignet, qui Cellerarius item intranti assignet, ut sciat quid dat, aut quid recipit.

Septimanarii autem ante unam horam refectionis acci-



DEGLI EDDOMADARJ DI
CUCINA.

C A P O XXXV.

LI Fratelli con tal gara, e prontezza si servono vicendevolmente l' un l' altro , che dall' impiego della Cucina niuno sia esente, se non in caso d' infermità , o che alcuno si troverà impegnato al maneggio di altro più interessante affare , poichè con tal condotta farà maggiore la mercede , che conseguiranno. A' deboli però si assegnino de' compagni , acciocchè di buon cuore facciano ciò, che debbono fare ; anzi negli altri uffizj tutti godano tali aiuti secondo il numero de' Fratelli, e la qualità del luogo . Se faranno numerosi , sia dispensato il Cellerario da questo servizio, e chiunque (siccome abbiain detto) si ritrovi occupato in cose di maggior vantaggio . Gli altri poi tutti scambievolmente si prestino con carità tal servitù. Terminata la settimana , l' Eddomadario prima di uscire lavi le tovaglie , ed ogni altro pannolino , che ha servito a pulir le mani , ed i piedi a' Fratelli . E tanto l' antecessore , che il successore Eddomadario lavino a tutti li piedi. Chi esce dall' officio, restituisca netti, e interi tutti li vasi, e le tovaglie al Cellerario, il quale ne farà la consegna a chi succede , perchè sappia , cosa dà , e cosa riceve .

A' detti Eddomadarij , affinchè facciano più volentieri , e senza mormorazione , e maggiore incomodo il loro uffizio, un' ora prima della Refezione,

*accipiant super statutam annonam singulos biberes ,
 & panem , ut hora refectiois sine murmuratione ,
 & gravi labore seruiant Fratribus suis . In die-
 bus tamen solemnibus usque ad Missas substineant .
 Intrantes autem , & exeuntes Hebdomadarij in Orato-
 rio , mox matutinis finitis , Dominica , omnium geni-
 us provolvantur , postulantes pro se orari . Egrediens
 autem de Septimana dicat hunc versum : Benedictus
 es Dominus Deus , qui adiuvistis me , & consola-
 tus es me . Quo dicto tertio , accipiat benedictionem
 egrediens , subsequatur ingrediens , & dicat : Deus in
 adiutorium meum intende , Domine ad adiuvandum
 me festina . Et hoc item tertio repetatur ab omnibus ,
 & accepta benedictione ingrediatur .*



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

NOn essendo più in uso il prescritto in questo Capitolo secondo la lettera , benchè la Dichiarazione in certo modo l' ammetta , deve ora porsi in pratica da' Monaci con tutta l' esattezza non solo in rapporto a tutte le settimane di cantar Messa , di regolar l' Ufficio , di suonar le Campane , di leggere , e servire a tavola , e simili altre opere , che da tutti si esercitano per settimana ; ma anche degl' impieghi , ed uffizi , ne' quali , siccome comanda il SS. Legislatore nel ministero della cucina da farsi , si ha da usare tutta l' attenzione , e' l' zelo , procurando di non mancare in qualunque menoma parte della sua obbligazione . Lo che deve anche intendersi di tutte le costumanze de' Monasteri , dove si vive , che non si faccia lecito alcuno di trascurare , o mutare , o abolire in qualche maniera , massime li giovani , li quali sono obbligati a vivere con più osservanza , e rigore . E se mai
 il

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 133

zione , sia permesso , che mangino un tantino di pane , e bevano un bicchiero di vino per ciascuno ; fuorchè ne' giorni solenni , ne' quali proroghino questo rifocillamento fino alla Messa . Tanto chi esce dalla settimana , quanto chi subentra nella Domenica , terminati appena i Matutini , si prostirino in ginocchio avanti a tutti , raccomandandosi alle loro orazioni . Chi esce dalla settimana , detto questo versetto tre volte : *Benedictus es Dominus Deus , qui adiuvisi me ; & consolatus es me* , riceva la benedizione . Indi dica il successore : *Deus in adiutorium meum intende : Domine ad adiuvandam me festina* , per tre volte , e altrettante si replechi da tutto il Coro , e ricevuta la benedizione entrerà nel suo uffizio .



il Superiore comandasse altrimenti dall'ufanze municipali , il buon Monaco deve farsi un dovere di obbedire , purchè non sieno innovazioni *ex diametro* contrarie alla Monastica osservanza ; (Caso però , che non deve supporfi possibile , attesa la probità , e 'l zelo de' Superiori .)

1 3

DE





DE FRATRIBUS INFIRMIS.

C A P U T XXXVI.

Infirmorum cura ante omnia, & super omnia adhibenda est, ut sicut revera Christo, ita eis serviatur; quia ipse dixit: Infirmus fui, & visitastis me (Matt. 25.). Et quod fecistis uni de his minimis meis, mihi fecistis. Sed & ipsi infirmi considerent in honorem Dei sibi serviri, & non superfluitate sua contristant Fratres suos, servientes sibi. Qui tamen patienter portandi sunt, quia de talibus copiosior merces acquiritur. Ergo cura maxima sit Abbati, ne aliquam negligentiam patiatur. Quibus Fratribus infirmis sit Cella super se deputata, & servitor timens Deum, & diligens, ac sollicitus.

Balnearum usus infirmis, quoties expedit, offeratur. Sanis autem, & maxime juvenibus tardius concedatur. Sed & carniū esus infirmis, omninoque debilibus pro reparatione concedatur: at ubi meliorati fuerint, a carnibus more solito omnes abstineant. Curam autem maximam habeat Abbas, ne a Cellariis, aut servitoribus negligantur infirmi, quia ad ipsum respicit quicquid a Discipulis delinquitur.

DE



DE' FRATELLI INFERMI.

C A P O XXXVI.

Prima d'ogni altra cosa, e sopra tutto deve esser sollecita la cura da praticarsi cogli Infermi, a' quali deesi prestare ogni servitù, nientemeno, che si praticasse con Gesù Cristo, avendo egli detto: *Fui inferno, e veniste a visitarmi. E tutto ciò, che a pro di uno di questi miei più miserabili, e bisognosi fatto avete, l'avete fatto a me.* Essi Infermi però considerino, che un tal servizio per l'onore di Dio si fa loro, e si guardino di esser gravosi, e molesti colla loro indiscretezza a' Fratelli, che l'assistono. All'incontro gli assistenti debbono con pazienza soffrirli, attesachè più ricco sarà il guiderdone, che ne riporteranno. Perciò ne prenda l'Abate grandissima cura, perchè gl'Infermi non soffrano la menoma negligenza da chi li serve. Sieno li medesimi collocati in luogo separato, ed assegnato per essi, che saranno serviti da Persona timorata di Dio, diligente, e caritativa.

Si permetta loro l'uso de' bagni, quante volte farà di mestieri. Ma a' sani, e massime a' giovanetti non si permetta così volentieri. Acciocchè riacquistino le forze, si permetta anche il mangiar carne agli ammalati, a' deboli, e totalmente spostiati, ma dopochè saranno guariti, tutti al solito se ne astengano. Grandissima cura però abbia l'Abate, che da' Cellerarij, e dagl' Infermieri non sieno gl'Infermi abbandonati, o mal serviti, poichè egli deve dar conto di tutte le mancanze de' suoi Discepoli.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

E' Gran consolazione de' Monaci questa di avere il comodo di esercitare una dell'opere di carità verso gl' Infermi, sopra le quali si farà il giudizio da Gesù Cristo. Si vesta pertanto ogni Religioso di quello spirito di Carità, che conviene al suo stato più, che ad ogni Cristiano, con servire li Fratelli infermi, che sono in Monastero, a tenore del prescritto della Regola, e della Dichiarazione, soprattutto con visitarli spesso, ricreandoli con servizj spirituali, e temporali, e procurando di servirli, e di farli servire a dovere, anche mediante il ricorso a' Superiori, se occorre, contro gl' Infermieri neghittosi. E tutto questo si faccia non solo con quel buon animo, con cui vorremmo esser noi serviti, se fossimo infermi, ma con intenzione di fare a Gesù Cristo quanto si fa ad essi. Per adempimento di questo Capitolo, oltre il sopraddetto, si osservino anche le seguenti Regole.


1. Servire, e soffrir volentieri gl' Infermi nelle loro malattie, ed impazienze, nelle quali talvolta prorompono.
2. Essendo noi infermi, contentarci di tutto, e procurare di non esser fastidiosi, e noiosi con chi ci serve.
3. Non usar bagni, se non secondo il prescritto della Regola, e della Dichiarazione.
4. Astenersi dalla carne (per quanto si può, senza mostrare singolarità) quando siam liberi dall' infermità.

5. Non

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 137

5. Non chiedere al Medico, nè prender senza licenza del Superiore sorta alcuna di medicamento o diuturno, o temporaneo.

6. Non solamente li Prelati, ma anche gli Uffiziali, ed altri Ministri destinati al servizio degli infermi siano in questo zelanti, e caritatevoli, per rendersi degni di sentir la voce del Signore nel dì del Giudizio, che loro dica: *Fui infermo, e voi mi visitaste*, sotto il qual termine di *visita* s'intende ogni sorta di servitù, e di carità, che si presta agl'infermi; in altro caso il solo visitarli non potrà far meritare il premio dell'eterna gloria.



DE'



DE SENIBUS , VEL INFANTIBUS.

CAPUT XXXVII.

Licet ipsa natura humana trahatur ad misericordiam in his etatibus, videlicet senum, & infantium, tamen & Regulæ auctoritas eis prospiciat. Consideretur semper in eis imbellicitas, & nullatenus eis districtio Regulæ teneatur in alimentis, sed sit in eis pia consideratio, & præveniant horas Canonicas.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Appartenendo questo Capo a' Superiori, che usar debbono carità co' vecchi, e co' fanciulli, che sono sotto la loro cura, un Monaco privato non ha alcuna particolare obbligazione, se non quella d' imitarli per riguardo a queste due età. Cioè, che siccome coloro devono aver compassione degli uni, e degli altri, così egli è tenuto a recare a' primi tutta la venerazione, e verso gli altri a nutrire tutta la più pura tenerezza, che possono, scusando, e compatendo le di loro debolezze.

DE



DE' VECCHI, E DE' FANCIULLI.

C A P O XXXVII.

T Utchè siamo naturalmente inclinati ad aver compassione , e tenerezza per li vecchi , e per li fanciulli ; non ostante , sarà pregio dell'opera , che ciò venga comandato dalla Regola . Sempre dunque si abbia in queste due età la mira alla loro debolezza . Perciò non sieno affatto tenuti li medesimi al rigore della Regola rispetto al cibo , che riguardando alla loro fiacchezza , potranno prima della comune refezione prendere ad arbitrio .

DEL



DE HEBDOMADARIO LECTORE.

C A P U T XXXVIII.

Mensis Fratrum edendum Lectio deesse non debet, nec fortuito casu, qui arripuerit codicem, legere audeat ibi; sed lecturus tota Hebdomada, Dominica ingrediatur. Qui ingrediens post Missas, & Communionem, petat ab omnibus pro se orari, ut avertat ab eo Deus spiritam elationis, & dicatur hic versus in Oratorio tertio ab omnibus, ipso tamen incipiente: Domine labia mea aperies; & os meum annuntiabit laudem tuam. Et sic accepta benedictione ingrediatur ad legendum; summumque fiat silentium ad mensam, ut nullius mustatio, vel vox, nisi solius Legentis ibi audiatur. Quæ vero necessaria sunt comedentibus, & bibentibus, sibi sic invicem ministrent Fratres, ut nullus indigeat petere aliquid. Si quid tamen opus fuerit, sonitu cuiusdam signi potius petatur, quam voce. Nec præsumat ibi aliquis de ipsa lectione, aut aliunde quidquam requirere, ne detur occasio, nisi forte Prior voluerit, pro edificatione aliquid breviter dicere. Frater autem Hebdomadarius accipiat mixtum, priusquam incipiat legere, propter Communionem sanctam, & ne forte
gra-



DEL LETTORE EDDOMADARIO.

C A P O XXXVIII.

Non deve mancar la lezione alla tavola, dove mangiano li Fratelli; non si legga però a caso da chiunque darà di mano al libro, ma un solo leggerà tutta la settimana, cominciando dalla Domenica. Prima di entrare a leggere, domandi dopo la Messa, e la Comunione, da tutti, che preghino per lui, acciocchè Dio tenga da esso lontano lo spirito della superbia, e nel Coro si dica tre volte prima da lui, e poi da tutti questo versetto: *Domine labia mea aperies, & os meum annuntiabit laudem tuam*; ed in tal modo ricevuta la benedizione entri a leggere. Si offervi alla Tavola un rigoroso silenzio, e sia tale, che non si senta neppure un zitto, non che la voce di alcuno, ma quella solo del Lettore; e per non violarlo affatto, sia approntato a' Fratelli tutto il necessario per mangiare, e bere, in modo che non vi sia bisogno di domandarlo. Se però occorrerà, si cerchi con qualche suono, o segno piuttosto, che colla voce. Non vi sia in Refettorio, chi presume domandare dubbj sopra la lezione, o altro punto, per non dar disturbo, o scandalo, fuorchè quando forse il Priore, o chi presiede alla mensa non voglia dir brevemente qualche cosa per edificazione degli ascoltanti. Il Lettore Eddomadario, prima che cominci a leggere, beva una volta, sì per astergere la bocca, con cui ha ricevuta la S. Comunione, come anche perchè non gli sia penoso il digiuno.

Ter-

grave sit ieiunium sustinere; Postea autem cum carne Hebdomadaris, & servitoribus reficiat. Fratres autem non per ordinem legant, aut cantent, sed qui edificent audientes.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

PER grazia del Signore questo Capitolo colla sua Dichiarazione si osserva in tutti li Monasteri grandi d'osservanza della nostra Congregazione. Onde non vi è altro da praticarsi puntualmente da' Monaci a tenore di esso, se non che gli Eddomadarj oltre il prescritto intorno a tal particolare, leggano o cantino quello, che per ordine de' Superiori devono leggere a tavola, con tutta distinzione, con voce chiara, e mediocre, e senza fretta, acciocchè chi sente, possa ricavarne profitto per l'anima; ed all'incontro chi ascolta, ha da impiegare tutta la sua attenzione, per intendere la parola divina, e non divagarsi in altro colla mente, e tantopiù deve guardarsi di tener distratti li compagni co' suoi cicalecci, e gesti, ma usi tutta la modestia, e 'l silenzio, per non essere di scandalo nè agli altri, nè a se stesso. Tutto questo ci viene prescritto dal S. Padre, perchè vuole, che li suoi Discepoli si accostumino di tener sempre Dio innanzi gli occhi, anche nelle azioni corporali, come sono il cibarsi, il dormire, il passeggiare, il conversare, e simili.

DE.

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 143

Terminata la tavola mangerà cogli Eddomadarj della cucina, e co' Servitori. Gli Eddomadarj lettori però non si scelgano l'uno dopo l'altro per ordine di lor Professione, ma solamente que' Fratelli, che col leggere, o cantare edificchino gli uditori.



DEL



DE MENSURA CIBORUM.

C A P U T XXXIX.

Sufficere credimus ad refectiōem quotidianam tam Sexta, quam Nona omnibus mensibus cocta dua pulmentaria, propter diversorum infirmitates, ut forte qui ex uno non poterit edere, ex alio reficiatur. Ergo duo pulmentaria cocta Fratribus sufficiant, & si fuerint inde poma, aut vascentia legumina, addatur & tertium. Panis libra una propensa sufficiat in die, siue sit refectio siue prandii, & cena. Quod si cenaturi sunt, de eadem libra tertia pars a Cellulario reservetur, reddenda cenaturis. Quod si labor forte factus fuerit maior, in arbitrio, & potestate Abbatis erit, si expediat aliquid augere, remota præ omnibus crapula, & nunquam surripiat Monachum indigeries, Quia nihil siq̄ contrarium est omni Christiano, quomodo crapula, sicut ait Dominus noster: (Luc. 21.) Videte, ne graventur corda in crapula, & ebrietate, Pueris vero minori etate non eadem seruetur quantitas, sed minor, quam maioribus, servata in omnibus parcitate. Carnium vero quadrupedum ab omnibus abstinetur comestio, præter omnino debiles, & agrotos.

DE



DELLA QUANTITA' DELLI
ALIMENTI.

C A P O XXXIX.

CI diamo a credere, che pel quotidiano desinare in tutti i mesi dell'anno, o si mangi all'ora di Sesta, o a quella di Nona, bastino due vivande cotte, a cagione de' diversi temperamenti, e complessioni, affinchè se v'è, a cui de' Fratelli non aggradisse l'una, possa cibarsi dell'altra. Due dunque siano sufficienti; e se si trovassero delle frutta, o de' legumi freschi, si aggiunga la terza. Una libra di pane di buon peso basti parimente per tutto il giorno a ciascuno, o che sia una, o che sian due le refezioni. E a coloro che vorranno cenare, il Cellerario della stessa libra ne riferbi la terza parte per essi. Avvenendo talvolta, che sia straordinaria la fatica sostenuta da' Fratelli nel giorno, resti in arbitrio dell' Abate (purchè sia espediente) di aggiungere altra cosa; tenendo lontano da' Fratelli con attenta cura il soverchio bere, e mangiare, per cui possa il Monaco risentire incomodo per qualunque eccesso. Non è invero altra cosa così al Cristiano contraria, e nociva, quanto la crapola, dicendo il Signore: *Abbiat cura, che non si aggravino li vostri Cuori colla crapola, e colla ubriachezza.* A' fanciulli però per la loro minore età si affegni minor quantità di quella, che a' più provetti vien somministrata, osservandosi però per tutti la sobrietà. A niuno in fine si permetta, fuorchè a' deboli, e agl' infermi, l'uso delle carni da macello.

K

AN.



ANNOFAZIONE PER LA PRATICA.

IL tutto si riduce alla sobrietà nel mangiare, e nel bere, ed all'astinenza dalla carne. Al presente non vi è per un contrario uso, e per la maggior debolezza delle complessioni, il modo da ridurre li Religiosi ad osservare in questo particolare la S. Regola, che comanda di darsi due sole vivande, col di più della clautiale, che vi aggiunge, che se alcuno non ne gradisce una, si possa cibare dell'altra, ciò, che a rigore vorrebbe quasi dire, che ognuno delle due ne venga a mangiare una sola. Essendo dunque così, il moderno buon Monaco saprà benissimo usar la santa industria di attenersi alla Regola, per quanto può, senza appartarsi dalla consuetudine de' Monasterj, dove vive, con mettere in pratica la virtù della sobrietà, e dell'astinenza, colla quale potrà almeno avvicinarsi all'esecuzione della S. Regola, e della Dichiarazione, regolandosi soprattutto col discreto bisogno del suo individuo, che o per le fatiche, o per natural debolezza, o infermità ricercherà talvolta maggiore cibo del solito. Non per questo si gli lecito di spendere un menomo pensiero, non che un quatrino, per procacciarsi cibi migliori di quelli, che dà la Comunità, de quali deve onninamente contentarsi, o pochi, o molti, o bene, o mal preparati, che sieno. Quanto poi al mangiar carne, bene farà, se secondo la Regola se ne asterrà, massime in Monastero, senza però dimostrarli singolare. Ma quando non potesse far tale astinenza, per non opporsi all'uso del Monastero, non gli mancherà modo, quando voglia da dovero, di mortificarsi forse più, facendo uso di altri cibi, che

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 147

che oltre la carne sogliono darfi in Refettorio, ed inoltre di offervare almeno tutti li digiuni Regolari comandati dalla Regola, e dalle costumanze de' Monasteri. Si guardi però ognuno di applicare ad altro uso, e neppur per limosina, li cibi, o altro, che gli dà il Monastero, quando non si ha bisogno di mangiare. Poichè, oltre a non essergli permesso di disporre senza licenza di qualunque minima cosa del Monastero, è ragionevole, che resti in beneficio del medesimo ciò, che il Monaco lascia, e non usa per astinenza, per infermità, o per altro motivo, giacchè il Monastero in varie occasioni spende, ed alle volte più del dovere in beneficio de' suoi Monaci. Questa ragione basta a mio credere per pruova di questo punto, senza allegare autorità di Moralisti.





DE MENSURA POTUS.

CAPUT XL.

U Nufquisque proprium habet donum ex Deo; (Cor. 1. 12.) alius sic , alius vero sic . Et ideo cum aliqua scrupulofitate a nobis mensura viftus aliorum constituitur ; tamen infirmorum conuertes imbecillitatem , credimus eminam vini per singulos fufficere per diem ; Quibus autem donat Deus tolerantiam abftinentiæ , propriam fe habituros mercedem fciant . Quod fi aut loci neceffitas , vel labor , aut ardor æftatis amplius popofcerit , in arbitrio Prioris confiftat , considerans in omnibus , ne subrepat fatietas , aut ebrietas , licet legamus , vinum omnino Monachorum non effe . Sed quia noftris temporibus id Monachis perfuaderi non poteft , faltem vel hoc confentiamus , ut non ufque ad fatietatem bibamus , fed parcius ; Quia vinum apoftatate facit etiam fapientes (Eccl. 19. 2.) . Ubi autem loci neceffitas expofcit , ut nec fuprafcripta mensura inueniri poffit , fed multo minus , aut ex toto nihil , benedicant Deum , qui ibi habitant , & non murmurent . Hoc autem omnino admonentes , ut abfque murmurationibus fint ,


 DELLA MISURA DEL BERE.

C A P O XL.

S Paolo dice: Dio a ciascun uomo a dato un dono particolare, secondo le loro disposizioni, chi in un modo, e chi in un altro. Perciò noi con qualche scrupoloso ritegno tassata abbiamo ad altri la quantità degli alimenti, ma considerando la facchezza degli infermi, crediamo, che in tutto il giorno sia bastante per ciascuno un' Emina, o sia una misura di once dieci di vino. Coloro però, a quali Dio concede il dono di soffrir l'astinenza, sappiano, che avranno un gran guiderdone. Questa è la quantità del vino, che si concede; ma se la qualità del luogo, o la fatica, o pure il caldo eccessivo della state richiedessero, che se ne desse altro di più, questo dipenda dall'arbitrio del Priore, il quale in tali indulgenze badi, che non si introduca l'ingordigia, e l'ebbrezza, quantunque leggiamo, che il vino non è affatto da usarsi da' Monaci. In questi tempi nostri però non si vuole da' Monaci capire questa gran verità, perciò ci siamo indotti a consentire almeno con tal condizione, che non si beva a satollarsi, ma con la maggior parsimonia: *Perchè il vino fa apostatare anche i Savj.* Potrà forse accadere, che la cennata misura di vino non possa in certi luoghi ritrovarsi, dove non intera, dove minore, e dove niente, in tale penuria li Monaci benedicano il Signore, e non mormorino; come gli avvertiamo ad astenersi dalla mormorazione in qualunque altro incontro.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

C On tuttocchè il N. S. Padre non abbia voluto osservare il vero rigore Monastico, dicendo egli. *Vinum omnino Monachorum non esse*; prevedendo pure la cattiva inclinazione degli uomini, ha dispensato in questo, con permettere a' suoi Monaci una certa tal quale discreta misura di vino, da lui chiamate *Emina*, che secondo il Calmet nel suo Commentario sopra la Regola Tom. 2. a questo Capo XL. contiene dieci once, o al più una libra di detto liquore. Ognuno lo saprà per se stesso, se da noi vien obbedito nel contentarci di sì scarsa quantità. Per l'osservanza, e pratica dunque di questo Capo si procuri dal Monaco di eseguire per quanto può, il prescritto del S. Legislatore, contentandosi almeno di poche quantità di vino al giorno, e sentendo in se maggior bisogno, estingua piuttosto coll'acqua la sua sete, massime fuori di pranzo, e di cena, quante volte lo spirito di perfezione non lo sproni ad una maggiore astinenza anche dell'acqua nell'ore del giorno. Si guardi soprattutto il Monaco di fiottare, e mormorare, qualora o per ragion del Paese, o per la scarsezza non gli venga dato vino migliore di quello, che dà il Monastero, pensando, che tutto ciò, che gli è concesso sopra il dovere, e per una soverchia indulgenza dalla Dichiarazione della S. Regola, il Signore Iddio per sua misericordia permette, che gli sia tolto a motivo, che se di propria volontà non sa mortificarsi, sia

co-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 151

coſtretto talvolta a farlo contro voglia , e per ragione di non voluti accidenti , per fargli così conoſcere la qualità del ſuo ſtato Monaſtico , che deve eſſere di un uomo Crocifitto , morto , e ſpogliato d'ogni voloptà , e di ogni vana , e ſuperflua cupidiggia . *Parcius ergo bibat , quam ſibi reputat expedire , non autem ad fatietatem .*





QUIBUS HORIS OPORTEAT RE- FICERE FRATRES.

C A P U T XLI.

A Sancta Pascha usque ad Pentecosten ad Sextam reficiant Fratres, & ad seram cenent. A Pentecoste autem tota aestate (si labores agrorum non habent Monachi, aut nimietas aestatis non perturbat) quarta, & sexta Feria ieiument usque ad Nonam ; reliquis vero diebus ad Sextam prandeant. Quae prandii Sexta, si opera in agris habuerint, aut aestatis fervor nimius fuerit, continuanda erit, & in Abbatibus sit providentia. Et sic omnia tempore, atque disponat, qualiter & anima salventur, & quod faciunt Fratres, absque ulla murmuratione faciant. Ab idibus autem Septembris usque ad Caput Quadragesimae ad Nonam semper reficiant Fratres. In Quadragesima usque ad Pascha, ad Vesperam reficiant. Ipsa tamen Vespera sic agatur, ut lumine lucernae non indigeant reficientes, sed luce adhuc diei omnia consumentur, sed & omni tempore sive caena, sive refectiois hora sic temperetur, ut cum luce fiant omnia.

UT




IN QUAL'ORA DEBBAN MANGIARE LI FRATELLI.

C A P O X L L

D Alla Santa Pasqua fino alla Pentecoste mangino li Fratelli all'ora di Sesta, e cenino la sera. Dalla Pentecoste poi in tutti li mesi estivi (se non vi farà da travagliare in campagna, o li caldi eccessivi non sian molesti) digiuneranno fino a Nona nel Mercoledì, e nel Venerdì, e negli altri giorni della Settimana desinino all'ora di Sesta, lo che si continuerà, cioè di mangiare a Sesta, se vi farà fatica in campagna, o se il caldo dell'estate farà eccedente, colla dipendenza però dalle disposizioni dell' Abate, il quale offervi in questo un tal metodo, e moderazione, che non si rechi pregiudizio alla salute dell'anime, e procuri, che li Fratelli senza fiotti, e lagnanze facciano quel, che fanno. Dagli Idi poi di Settembre fino al principio di Quaresima, mangino li Fratelli sempre a Nona. Nel corso della Quaresima fino alla Pasqua mangino a Vespera, ma questa si dica in tempo, che non vi sia all'ora di pranzo bisogno di lume, ma si faccia tutto colla luce del giorno, siccome si praticherà in tutti li tempi, o che si ceni, o che si pranzi, regolandosi l'ora in maniera, che tutte queste cose si faccian prima della notte.

AN-



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Quantunque troppo indulgente sembri la Dichiarazione sopra il particolare de' Digiuni Regolari, a' quali si riduce tutta la pratica di questo Capo; pure oggidì neppure si osserva quel poco, che viene da quella prescritto. Chi dunque vorrà riportar la gloria di esser vero figliuolo di S. Benedetto, procuri di osservare il digiuno Regolare in tutti li giorni, che si frappongono tralla Croce di Settembre fino a Pasqua, non singolarizzando punto nella Comunità, con cui concorrendo in Refettorio, può in questo far la sua astinenza con tal prudenza, che altri non se ne avveda. O almeno osservi con puntualità ciò, che comanda la Dichiarazione, godendosi della dispensa dal digiuno in que' giorni, che essa accorda. Nel primo caso, che non sarebbe impossibile ad eseguirsi, si ricordi il buon Monaco de' seguenti avvertimenti. 1. Sia per lui indispensabile il digiuno stretto ogni Venerdì dell'anno. 2. Come anche la quarta feria da Pentecoste fino alla Croce di Settembre. 3. Da questo di fino a tutta Quaresima digiunerà di continuo, eccette le Domeniche, o quando è costretto, dall'obbedienza, o dalla Comunità a far altrimenti. 4. Ne' tempi, e ne' giorni, che precedono l'Avvento, e la Quaresima, da noi chiamati *Carnevaletti*, ne quali si usa alquanto d'indulgenza ne'

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 155

ne' cibi, il buon Monaco anche sia osservante, e qualora è obbligato o dal bisogno, o dalla Comunità a partecipare di quelle indulgenze, usi la prudenza di non discostarsi troppo dallo spirito della S. Regola, da cui le altre Religioni, han preso questo digiuno di sette mesi, e con rigore l' osservano.



CHE



UT POST COMPLETORIUM NE- MO LOQUATUR.

C A P U T XLII.

O Mni tempore silentio debent studere Monachi, maxime tamen nocturnis horis. Et ideo omni tempore sive ieiunii, sive prandii, si tempus fuerit prandii, mox, ut surrexerint a cœna, sedeant omnes in unum, & legat unus Collationes, vel vitas Patrum, aut certe aliquid, quod ædificet audientes: non autem Heptaticum, aut Regam, quia infirmis intellectibus non erit utile illa hora hanc Scripturam haurire: aliis vero horis legantur. Si autem ieiunii dies fuerit, dicta Vespera, parvo intervallo, mox accedant ad lectionem, ut diximus, & lectis quatuor, aut quinque foliis, vel quantum hora permittit, omnibus in unum concurrentibus, per hanc moram lectionis, si quis forte in assignato sibi commisso fuerit occupatus, occurrat. Omnes ergo in unum positi, compleant: & exeuntes a Completorio, nulla sit licentia denuo cuiquam loqui aliquid. Quod si inventus fuerit quisquam prævaricari hanc taciturnitatis Regulam, graviore vindicta subiaceat: Excepto, si necessitas Hospitum supervenerit, aut forte Abbas aliquid iusserit. Quod tamen & ipsum cum summa gravitate, & moderatione honestissime fiat.

DE

CHE DOPO COMPIETA NES-
SUNO PARLI.

C A P O XLII.

N On v' è tempo, in cui li Monaci non debbano osservare il silenzio, soprattutto però nelle ore della notte. Perciò in tutte le stagioni, così, quando si digiuna, come allorchè si pranza, ove è tempo, in cui si permette, tostochè sarà terminata la Cena, tutti s'eggano radunati in un luogo, ed uno di essi legga le Collazioni, o le vite de' Padri, o pure altra leggenda, che edifichi gli ascoltanti; non già però li primi sette Libri del vecchio Testamento, o que' de' Re; la lettura de' quali in detta ora non potrà alle menti deboli arrecare alcun utile; potrà però farsi in altre ore. Se farà giorno di digiuno, dopo passato un piccolo spazio, finite le Vesperi, vadano subito alla lezione, come abbiamo detto, e lette quattro, o cinque pagine, o quante ne permetterà la brevità dell' ora, si radunino insieme in uno stesso luogo, dove allungandosi così la lezione, concorra anche chi forse si trovasse occupato in qualche suo impiego. Uniti dunque che saranno tutti, dicano Compieta, da dove uscendo si vieta a tutti di parlare al Compagno sotto pena di rigoroso castigo, se alcuno trasgredirà questa Regola del silenzio; salvo però, se la venuta de' Forestieri, o qualche comando dell' Abate obbligasse a parlare, nel qual caso si parli con gravità, e modestia, e senza abuso.

AN.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

A Due cose si riduce la pratica di questo Capitolo troppo necessaria a' Religiosi. Una è il silenzio da osservarsi *omni tempore*, *maxime nocturnis horis*; intorno alla quale si osservino dal buon Monaco le seguenti Regole. 1. Custodire la lingua, ed osservare il silenzio, anche quando gli è lecito di parlare; ma parlare solo, quando è interrogato, o l'obbedienza, o la carità, e la gloria di Dio lo richiede. 2. Guardarsi dall'aprir bocca da dopo Compicta della sera fino a dopo Prima della mattina; o pure volendo osservare la sola Dichiarazione, da dopo il segno della dormizione notturna, volgarmente detta la ritirata. 3. Evitar, quanto può, le conversazioni anche lecite, per non romper troppo il silenzio, e per fuggire le occasioni di mormorare.

La seconda è la lezione spirituale, la quale è il latte, come la chiama il Patriarca S. Domenico, con cui si nutricano le anime buone; e soprattutto dopo pranzo, e dopo cena secondo il prescritto della S. Regola; essendo questi tempi più bisognosi di spirituale occupazione. Pertanto il buon Religioso non lasci la lezione spirituale nel dopo pranzo, ed anche, se potrà, dopo cena la sera, e sia di cose, che arrecar possano profitto, e non tedio, o soverchia attenzione, e perciò in queste ore si

po-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 159

potrebbero leggere le vite de' Santi , o altro libro , che sia di pabolo , e di gusto allo spirito di chi legge , mettendo più conto in que' tempi trattar co' morti , che aver commercio co' vivi. Ognun si ricordi di quel bel detto , che si legge in Gersonne (*lib. 1. c. 20. de Imit.*) *Dixit quidam ; quoties inter homines fui , minor redii .*



DI

DE IIS, QUI AD OPUS DEI,
VEL MENSAM TARDE
OCCURRUNT.

C A P U T XLIII.

AD horam Divini officii, mox, ut auditum fuerit signum, relictis omnibus (qualibet fuerit in manibus) summa cum festinatione curratur; cum gravitate tamen, ut non scurrilitas inveniat fomitem. Ergo nihil operi Dei preponatur. Quod si quis ad nocturnas Vigilias post gloriam Psalmi nonagesimi quarti (quem propter hoc omnino protrahendo, & morose volumus dici) occurrit, non stet in ordine suo in Choro, sed ultimus omnium stet, aut in loco, quem talibus negligentibus seorsum constituerit Abbas, ut videatur ab ipso, vel ab omnibus, usquedum completo opere Dei, publica satisfactione poeniteat. Ideo autem eos in ultimo, aut seorsum iudicavimus debere stare, ut visi ab omnibus vel pro ipsa verecundia sua emendantur. Nam si foras Oratorium remaneant, erit forte talis, qui se aut collocet, & dormiat, aut certe sedeat foris, vel fabulis vacet, & detur occasio maligno; sed ingrediatur intro, ut nec totum perdat, & de reliquo emendetur. Diurnis autem horis, qui ad opus Dei post versum, & Gloriam primi Psalmi, qui post versum dicitur, occurrit, lege, qua supra diximus, in ultimo stet, nec praesumat sociari Choro psal-



DI QUE', CHE TARDI VAN.
NO AL CORO, O AL
REFETTORIO.

C A P O XLIII.

S Ubitochè si sentirà il segno, con tutta prestezza, ed insieme con gravità, per evitar la scurrilità, si corra all'ora della recitazione del Divino Ufficio, e si lasci anche imperfetta ogni altra applicazione, ed opera, che si abbia per le mani, e questo sul fondamento di quella massima di non doverli all'opera, e servizio di Dio niente preferire. Che se alcuno al Matutino della notte arriva al Coro dopo la *Gloria* del Salmo novantesimo quarto, che per tal motivo vogliamo, si reciti con pausa, e adaggio, non vada al suo luogo nel Coro, ma nell'ultimo dopo di tutti, o altrove, dove l'Abate ordinerà situarsi separatamente acciochè da lui, e da tutti sia osservato, fino a che, compiuto il Divino Ufficio, ne faccia pubblica penitenza. Tale situazione di costoro nell'ultimo stallo, e divisi dagli altri abbiamo stimato perciò necessaria, perchè veduti da tutti in questa degradazione, ne prendan rossore, e si emendino. Oltre a che se rimanesse fuori del Coro, accaderebbe che dormisse, o sedendo fuori si ponesse a ciarlare, dando così al Demonio occasione di tentarlo. Entri dunque dentro, si perchè non perda tutto il merito della Salmodia, come perchè si emendi per l'avvenire. Nelle ore poi del giorno, chi giunge al Coro dopo il versetto, e la *Gloria* del primo Salmo, che dopo il verso si recita, colla stessa legge sopradetta stia pure nell'ultimo luogo, nè ardisca associarsi agli altri, che

L

can-

psallentium , usque ad satisfactionem : nisi forte Abbas licentiam dederit permissione sua ; ita tamen , ut satisfaciatur reus ex hoc .

Ad mensam autem , qui ante versum non occurrerit , ut simul omnes dicant versum , & orent , & sub uno simul omnes accedant ad mensam ; qui per negligentiam suam , aut vitium non occurrerit , usque ad secundam vicem pro hoc corripatur . Si denuò non emendaverit , non permittatur ad mensam communis participationem , sed sequestratus a consortio omnium , reficiat solus , sublata et portione sua vini , usque ad satisfactionem , & emendationem . Similiter autem patiatur , qui ad illum versum non fuerit presens , qui post cibum dicitur . Nec quisquam presumat ante statutam horam , vel postea quicquam cibi , vel potus percipere . Sed , & si cui offertur aliquid a Priore , & accipere renuerit , hora , qua desideravit hoc , quod prius recusavit , aut aliud , omnino non percipiat usque ad emendationem propriam .

ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Per farci conoscere il S. Padre il merito grande dell'obbedienza nel concorrere all' opere comuni , ce ne prescrive a parte la prontezza , e la velocità in questo Capo , dove sono da avvertirsi quelle grandi parole : *Mox , ut auditum fuerit signum , relicto omnibus , (quaecumque fuerit in manibus) summa festinatione curratur ;* e quell' altre : *Nihil operi Dei preponatur* . Quanto appartiene alle ore del Coro , non vi è bisogno di aggiungere altro per la spiega del Testo della S. Regola , tanto più , che la Dichiarazione quasi non cambia nulla colle sue indulgenze . Per l' obbligazione poi di concorrere alla mensa , si osservi tutto ciò , che si ordina e nella Regola , e nella Dichiarazione , e soprattutto quello , che si prescrive nella prima con-

paro-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 163

quanto, fino a tanto, che non avrà adempiuto alla penitenza impostagli; purchè però non gliene avesse l'Abate dato il permesso, senza che perciò sia esente dal castigo.

Chi prima del verso non entrerà in Refettorio, (perchè questo deve dirsi da tutti insieme, e tutti unitamente devono entrare, ed orare) per una tal negligenza, o volontaria colpa, sarà ripreso soltanto fino alla seconda volta. Se non si emenderà, non sia ammesso alla tavola comune, ma mangi solo, e separato dagli altri tutti, e sia privo della sua porzione di vino fino a che avrà soddisfatto, e si sarà emendato; e la stessa pena soffra colui, che non si troverà presente al verso, che si dice dopo la mensa. Nè vi sia, chi si azzardi di mangiare, o bere prima dell'ora stabilita, e nemmeno dopo qualunque cosa, anche in poca quantità. E se il Superiore desse ad alcun Fratello qualche cosa da mangiare, ed egli la ricusasse, e poi la richiedesse con domandarla, non gli sia data, che anzi per tal sua disobbedienza sia soggetto all'emenda.

parole: *nec quisquam presumat ante statutam horam, vel postea quisquam cibi, vel potus percipere*; lo che si può per uno spirito di mortificazione riferire ad una totale astinenza fuori della mensa comune. Intorno al rimanente non v'è scusa per un buon Monaco, per non osservare il contenuto su questo particolare nella Regola, e sua Dichiarazione, ma specialmente, quando è costretto per qualche bisogno di non venire alle opere comuni, è tenuto a *patesfacere aut per se, aut per alium, dicendo Superiori causam suæ occupationis*; e quando vuol uscire per qualche bisogno dal Coro, o per sempre, cioè per non ritornare, o per qualche breve tempo, *licentiam a Superiore solo nunc petat* nel secondo caso; ma nel primo *dicas causam Superiori*.

REG. S. P. BENEDICTI :
 DE IIS, QUI EXCOMMUNICANTUR,
 QUOMODO SATISFACIANT.

C A P U T XLIV.

Qui pro graviori culpa ab Oratorio, & a mensa excommunicatur, hora, qua opus Dei in Oratorio celebratur, ante fores Oratorii prostratus iaceat, nihil dicens: nisi tantum posito in terram capite, & prostratus, pronus omnium de Oratorio exuentium pedibus se proiciat. Et hoc tamdiu faciat, usque dum Abbas iudicaverit satisfactum esse. Qui dum iussus ab Abbate venerit, provolvat se ipsius Abbatis pedibus, deinde omnium vestigiis Fratrum, ut orent pro eo. Et tunc, si iusserit Abbas, recipiatur in Choro, vel in ordine, quo Abbas decreverit, ita sane, ut Psalmum, lectionem, vel aliud quid non presumat in Oratorio imponere, nisi iterum Abbas iubeat. Et omnibus horis, dum completur opus Dei, proiciat se in terram in loco, in quo stat, & sic satisfaciat, usque dum ei iubeat Abbas, ut quiescat ab hac satisfactione. Qui vero pro levibus culpis excommunicatur tantum a mensa, in Oratorio satisfaciat usque ad iussionem Abbatis, & tamdiu hoc faciat, usque dum benedicat, & dicat: *sufficit.*

ANNOTAZIONE PEL LA PRATICA.

Iddio voleffe, e si offervasse questo Capitolo, sopra il quale non ha voluto la Dichiarazione mitigar nulla, nè aggiungervi del suo, forse perchè non intende se ne abolisca la pratica. Se così si facesse (come nelle cause più gravi presso a poco si costuma) anche in tutte le penitenze Monastiche, quanto maggiore emenda si vedrebbe ne' costumi de' Religiosi, e quanto più spesso si porrebbero in esecuzione li gradi, e gli atti della S. Umiltà. N'è rimasto non pertanto oggidì qualche vesti-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 165
COME DEBBONO SODISFARE
LI SCOMUNICATI.

C A P O XLIV.

Chi per una colpa più grave si ritrova per la pena della scomunica segregato dal Coro, e dal Refettorio, nell'ora, che si celebra l'Uffizio, stia avanti la porta del Coro prostrato a terra, senza dir nulla, ma col capo chino si butti a' piedi di tutti que', che escono, e farà questo fino a tanto, che l'Abate avrà stimato di aver compiutamente soddisfatto alla pena. Comandato poi dall'Abate di venire in sua presenza, si prostri a' di lui piedi, e di tutti gli altri Fratelli per muoverli a pregar per lui. Allora, se l'Abate lo comanderà, sia ricevuto nel Coro in quel luogo, che assegnerà l'Abate, con condizione però, che senza nuovo compiacimento dell'Abate non ardisca intonare nel Coro nè Salmi, nè lezioni, nè qualunque altra orazione, che sia. Ed inoltre in tutte l'ore, terminata la Salmodia, nel luogo, ove si trova, continui a prostrarli a terra, e lo farà fino a che gli comanderà l'Abate di cessare da tal penitenza. Colui però, che per colpe leggiere è separato solamente dalla mensa, dia la soddisfazione nel Coro fino al comando dell'Abate, e continuerà così per tutto quel tempo, fino a che il Superiore lo benedica, e dica: Basti.

vestigio, ed è quello, che un Monaco penitenziato prima, e dopo di ricevere il perdono, o di soddisfare alla penitenza ingiuntagli, è tenuto ad andar più volte a domandare il perdono al Superiore, ed a ringraziarlo, come se avesse ricevuto un beneficio per rimedio dell'anima sua. Ma per venire alla pratica privata di questo Capitolo, ogni buon Monaco si guardi di dare a' suoi Confratelli

L 8

alcu-


alcuno scandalo in pubblico, in privato; e se mai per fragilità vi cadesse, o che ne sia, o no mortificato dal Superiore, con atti di buon esempio, e con segni di pentimento soddisfi al debito contratto con tutti di emendar lo scandalo, che avrà dato, e stia anche pronto a praticar puntualmente il prescritto in questo Capo, quante volte giudicasse l' Abate di rinovarne la pratica.



DE. IIS, QUI FALLUNTUR IN ORATORIO.

C A P U T XLV.

SI quis, dum pronunciat Psalmum, Responsorium, aut Antiphonam, vel Lectionem, fallitur, nisi cum satisfactione ibi coram omnibus humilitatus fuerit, maiori vindicta subiaceat, quippe qui noluit humilitate corrigere, quod negligentia deliquit. Infantes vero pro tali culpa vapulent.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

LA pratica di questo Capitolo dipende da quella del Capo XIX. del modo di Salmeggiare, non essendo possibile, che alcuno, che stia colla dovuta attenzione all'opera di Dio, possa così volentieri errare, perchè premendogli il Divino servizio, non solo prevederà tutto quello, che deve fare, prima di andare in Coro, per non sbagliare, ma stando ivi, si porterà in modo, che non fallerà giammai, nè farà distrarre gli altri co' suoi sconci modi di cantare, o con rumori, o cicalacci. Ma se si cadesse in qualche sconcezza involontariamente, e per astrazioni, le quali non siamo sempre padroni di sfuggire, si offervi la Dichiarazione, che ha

DI COLORO, CHE FANNO QUALCHE ERRORE NEL CORO.

C A P O XLV.

SE alcuno pronunciando, o intonando il Salmo, il Responsorio, l'Antifona, e la Lezione, commette qualche errore, se nel Coro stesso in presenza di tutti umiliandosi non darà la soddisfazione, sia soggetto a maggior pena, come quegli, che non ha voluto emendare coll'umiltà le commesse negligenze. Li figliuoli però per tali errori sian battuti colle verghe.

ha interpretata la mente del S. Legislatore, rassando la soddisfazione da farsi da chiunque *fallitur in Oratorio*. Il buon Monaco, oltre a questa pratica dalla quale non può esentarsi, deve anche star in Coro ritto, senza appoggiarsi, o stare con modo sconcio, e si guardi di parlare, o rispondere a chi gli ragiona di qualunque cosa; come pure tenga custoditi gli occhi, con astenersi di guardare qualunque cosa, fuorchè il Leggio, per leggere, e cantare; e per ultimo senza un estremo bisogno non esca mai dal Coro, ricordandosi di quel Monaco, che tirato dal Demonio si spesso ucciva dal Coro, e che poi colle sferzate del N. S. Padre fu guarito di questo cattivo abito. (S. Greg. Diak. l. 2.)

L 4.

DI



DE IIS, QUI IN ALIIS QUIBUSLIBET REBUS DELINQUUNT.

C A P U T XLVI.

SI quis, dum in labore quovis, in coquina, in cellario, in ministerio, in pristino, in horto, in arte aliqua, dum laborat, vel in quocumque loco aliquid deliquerit, aut fregerit quippiam, aut perdidit, vel aliud quid excefferit ubi ubi, & non veniens continuo ante Abbatem, vel Congregationem ipse ultero satisfecerit, & prodiderit delictum suum: dum per alium cognitum fuerit, maiori subiaceat emendationi. Si anime vero peccati causa latens fuerit, tantum Abbati, aut Spiritualibus Senioribus patefaciat, qui sciant curare sua, & aliena vulnera, non detegere, aut patefacere.

DE



DI COLORO , CHE MANCANO
IN QUALUNQUE ALTRA
COSA .

C A P O XLVI.

SE alcuno mentre si trova travagliando in qualunque faccenda, o sia in cucina, in cantina, nella dispensa, nel forno, nell'orto, in qualunque mestiere, e luogo, commettesse qualche mancanza, e rompesse, o perdesse qualche cosa, o pure facesse qualunque altro errore, ovunque sia, e non tosto presentandosi all' Abate, o alla Comunità, e confessando spontaneamente il suo delitto, non ne desse la dovuta soddisfazione, se poi si scoprirà per altrui mezzo, farà con più rigore castigato. Ma se la causa del peccato sarà occulta, e nota solamente a chi l' ha commesso, lo riveli al solo Abate, o a' Padri Spirituali, li quali sappiano guarire le proprie, e le altrui piaghe, e non già svelarle, e pubblicarle.

AN



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

CHI non intende la sollecitudine, che mostra il S. Padre di veder netti sempre li suoi Discepoli da ogni errore, anche che vada scompagnato da colpa leggiera dell'anima, potrà solo meravigliarsi, come egli abbia pensato a cose minute cotanto, che sfuggono dalla veduta degli occhi più puri, e spirituali, assegnando la pena, e l'umiliazione: Verbi gratia per un piatto rotto, per un involontario romore, o per altri simili errori, che accader sogliono ne' luogi pubblici, sebbene non facri, ne' quali convengono li Religiosi. Quindi molto a proposito infirma la Dichiarazione in questo Capo al n. 2. dove dice: *Diligenter advertant Religiosi nostri, quanto maiori industria incumbere debeant ad abluendas et si leviores maculas anime, quandoquidem ea extrahit, que nulla culpa animam ledunt, tam celeriter S. Pater Benedictus precipit expianda.* La pratica pertanto di questo Capo non solo deve esser letterale, cioè col' *ultra* soddisfare, *Et prode- re delictum suum*, semprechè commetterà alcuno de' falli, che si accennano in esso (nel che bisogna esser cautelato per non inciamparvi giammai), ed anche col *tantum Abbati, aut spiritualibus senioribus patefacere, si peccati causa latens fuerit*; ma anche *mistica*, e *spirituale*, col procurare di tenere sempre l'anima pulita, e scevra da ogni minima macchia, e colla vigilanza, ed attenzione nel prontamente eseguire li proprj doveri, e nel fare

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 171

Le penitente permesse da' Superiori, e in frequentar la Confessione Sacramentale, per espiare senza indugio qualunque mancanza, di cui il Monaco si conosca reo, e colpevole. Questo ultimo rimedio preferito dalla Dichiarazione per li nostri Chierici, e Commessi ogni settimana una volta, dovrebbe esser posto in pratica dal buon Monaco almeno due volte ogni otto giorni, servendosene come di specchio, nel quale ravvistar possa li suoi nei, per rapporto all'elame della coscienza, e di salutevol lavacro per riguardo all'effetto mirabile di questo Sacramento di riconciliazione. In quanto poi a quello, che su questo proposito ordina la Dichiarazione, che *Decani per vices culpas audiam* Essi non debbono trascurare questo obbligo, ricordandosi però della legge di Carità, e di compimento per li loro Fratelli, che siano incorsi in simili errori, ma sia cost' temperata la Carità, che non si venga a rallentare il giusto zelo.



DE



DE SIGNIFICANDA HORA OPERIS DEI.

C A P U T XLVII.

Nuntianda hora operis Dei, diu, noctuque sit cura Abbati, aut ipse nuntiare, aut tali sollicito Fratri iniungat hanc curam, ut omnia huius competentibus compleantur; Psalmos autem, vel antiphonas post Abbatem ordine suo, quibus iussum fuerit, imponant. Cantare autem, vel legere non presumat, nisi qui potest ipsum officium implere, ut edificentur audientes. Quod cum humilitate, & gravitate, & tremore faciat, & cui iusserit Abbas.

DE



DE' SEGNI DA DARSÌ PER L' ORE
DEL CORO.

C A P O XLVII.

S Arà pensiero dell' Abate di avvisare l' ora del Coro così di giorno , come di notte ; o pure ne dia egli la cura ad un Fratello diligente , acciòchè il tutto si faccia nell' ore proprie . Coloro , a' quali farà comandato , intonino li Salmi , e le Antifone dopo l' Abate , ognuno nel suo luogo . Non ardisca però nè cantare , nè leggere , se non colui , che potrà far l' uno , e l' altro con edificazione degli ascoltanti , e lo faccia con umiltà insieme , compostezza , e timore , sempre , e quando gliel' ordinerà l' Abate .

AN-



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

SE si metterà in pratica la Dichiarazione nel n. 2. di questo Capitolo, che solamente riguarda il Monaco privato, si viene a lecondare la mente anche del N. S. Padre. Cioè, che qualora il Monaco dovrà leggere, o cantare in Coro, in Refettorio, o in altro luogo pubblico userà tutta quell'attenzione, e gravità, ch'è necessaria, per edificare gli ascoltanti, e soprattutto nel canto, che ora si è adulterato in qualche maniera. L'altra osservanza di questo Capitolo riguarda il SS. tremendo Sacrificio della Messa, che suole celebrarsi da talui con incredibile, e mostruosa ceterità, la quale non può mai andar disunita da colpa grave, non essendo possibile, che dicendosi così in fretta, come si vede, non si trascurino l'essenziali cerimonie, seppure non s'intralascino le parole, e non si faccia un guazzabuglio, che nemmeno si commette in quelle operazioni temporali, che sono di poca importanza. Non è da dirsi, quanto in questo vivono ingamati li Sacerdoti, ed anche Religiosi. Se nella Messa adunque non vi s'impiega, non voglio dire mezz'ora (che secondo li Moralisti anche non rigorosi non sarebbe, se non il minor tempo da spenderi in questa sì augusta, e sacrosanta azione), ma almeno almeno un buon terzo d'ora, si rende il celebrante reo di grave colpa. Onde meglio sarebbe, che non si celebrasse, che strapazzare così villanamente la Messa

sta

REG. DEL S. F. BENEDETTO. 175

stà infinita di quel Dio, che tanto a noi si rende familiare in quel Divino Sacrificio.

Un'altra cosa v'è da osservarsi in questo Capitolo, cioè che niuno audisca di leggere, o di cantare per altri, o sostituire qualche Compagno senza licenza del Superiore. Per la gioventù poi si deve attendere ciò, che si prescrive nel num. 4. della Dichiarazione intorno agli studi, a' quali non può dirsi, quanto sia espediente, e necessario, che stia quella età applicata, massime oggidì, che non è frequente, ed universale l'esercizio dell'orazione, e non vi sono più l'opere manuali, come una volta. Fuggano dunque li giovani l'ozio, che la Dichiarazione con appropriato vocabolo appella; *Efficax Diaboli virus.*



DEL



DE OPERE MANUUM QUOTIDIANO.

C A P U T XLVIII.

Ostentia inimica est anime, & ideo certis temporibus occupari debent Fratres in labore manuum: certis iterum horis in lectione Divina. Ideoque hac dispositione credimus utraque tempora ordinari, id est, ut a Pascha usque ad Kalendas Octobris mane exeuntes a Prima usque ad horam pene quartam laborent, quod necessarium fuerit. Ab hora quarta autem usque ad horam quasi Sextam lectioni vacent. Post Sextam autem surgentes a mensa pausent in lectis suis cum omni silentio, aut forte qui voluerit sibi legere, sic legat, ut alium non inquietet. Agatur Nona temporibus, mediante octava hora, Et iterum quod faciendum est, operentur usque ad Vesperam. Si autem necessitas loci, aut paupertas exegerit, ut ad fruges colligendas per se occupentur, non contristentur, quia tunc vere Monachi sunt, si de labore manuum suarum vivunt, sicut & Patres nostri, & Apostoli: Omnia tamen moderate fiant propter pusillanimes.

A Kalendis autem Octobris usque ad Caput Quadragesime, usque ad horam secundam plenam lectioni vacent. Hora Secunda agatur Tertia, & usque
ad



DELL'OPERA QUOTIDIANA
DELLE MANI.

C A P O XLVIII.

IL nemico dell'anima è l'ozio, e perciò debbono li Fratelli in certi tempi impiegarsi nel lavoro delle mani, ed in altre ore attendere alla lezione spirituale. Per tal motivo noi crediamo stabilire questi tempi in tal maniera, Cioè dalla Pasqua fino al primo d'Ottobre uscendo la mattina da Prima travagliano quasi fino all'ora quarta, facendo quel, ch'è necessario. Dall'ora quarta poi fino all'ora Sesta, o poco prima attendano alla lezione. Dopo l'ora Sesta alzandosi da Tavola vadano a riposare ne' loro letti con tutto silenzio, e chi forse vorrà leggere, legga in modo, che non dia molestia agli altri. Si dica Nona più presto terminandola alla metà dell'ora ottava; e indi di bel nuovo ripiglino li travagli necessari; fino a Vespero. Se la necessità, o la povertà del Monastero lo richiederà, non si rattristino li Fratelli, se faranno obbligati a raccogliere li frutti della Campagna colle loro mani, poichè allora faranno veri Monaci, se viveranno colle fatiche delle loro mani ad imitazione de' nostri primi Padri, e de' Santi Apostoli. Tutto questo però si faccia con moderazione, e discretezza, per non scoraggiare li pusillanimi.

Dal primo d'Ottobre poi fino al principio di Quaresima, si attenda alla lettura fino all'intera ora seconda, nella quale si dica Terza, e poscia fino a

M

No-

Nonam omnes in opus suum laborent , quod eis iungitur . Facto autem primo signo Nonæ hanc disiungant se ab opere suo singuli , & sint parati , dum secundum signum pulsaverit . Post refectionem autem vacent lectionibus suis , aut Psalmis .

In Quadragesima vero diebus a mane usque ad Tertiam plenam lectioni vacent , & usque ad decimam plenam operentur , quod eis iniungitur . In quibus diebus Quadragesima accipiant omnes singulos codices de Bibliotheca , quos per ordinem ex integro legant . Qui Codices in Capite Quadragesime dandi sunt . Ante omnia sane deputentur unus , vel duo Seniores , qui circumstant Monasterium horis , quibus Fratres vacant Lectioni , & videant , ne forte inveniat Frater accidiosus , qui vacet otio , aut fabulis , & non sit intentus lectioni , & non solum sibi inutilis sit , sed etiam alios extollat . Hic talis si (quod absit) repertus fuerit , corripiatur semel , & secundo : si non emendaverit , correctioni Regulari subiaceat , taliter , ut ceteri metum habeant . Naque Frater ad Fratrem iungatur horis incompetentibus , Dominico die lectioni vacent : exceptis iis , qui variis officiis deputati sunt . Si quis vero ita negligens , & desidiosus fuerit , ut non velit , aut non possit meditari , aut legere , iniungatur ei opus , quod faciat , ut non vacet . Fratribus infirmis , vel delicatis talis opera , aut ars iniungatur , ut nec otiosi sint , nec violentia laboris opprimantur , ut effugentur . Quorum imbecillitas ab Abbate consideranda est .

Nona si diano a quel travaglio, che sarà loro imposto. Ma sonato il primo segno dell'ora di Nona ognuno lasci la sua fatica, e stia pronto finchè sonerà il secondo segno. E dopo il Refettorio riprenda ciascuno le sue lezioni, o si occupi ad imparare li Salmi.

Ne' giorni di Quaresima dal mattino fino all'intera ora Terza si legga, e fino all'intera ora decima si travagli, come sarà ordinato. Ne' quali giorni Quaresimali tutti prendano dalla Libreria, ognuno il suo codice, a leggerli ordinatamente dal primo fino all'ultimo foglio, e questi Codici si diano il primo dì della Quaresima. Principalmente si destinino uno, o due de' più vecchi Fratelli, coll'obbligo di girare pel Monastero nell'ore della lezione, per osservare, se mai vi sia qualche Fratello negligente, che in vece di attendere alla lezione, stia in ozio, ovvero occupato in ciarle, cagionando danno a se stesso, e scandalo, e motivo agli altri di far la stessa trasgressione. Questi se trovato in fallo (lo che Dio non voglia) corretto due volte, non si emenderà, sia castigato con pena Regolare in modo che gli altri ne prendan timore. Di più nelle ore indebite un Fratello non si unisca coll'altro in conversazione. Il dì della Domenica attendano tutti alla lezione, fuor che coloro, che sono impiegati in altri ufficj. Se alcuno sarà cotanto negligente, e pigro, che non voglia, o non sia capace di meditare, gli si dia altro da fare, perchè sfugga l'ozio. Come anche a' Fratelli infermi, o gracili si assegni quel tal travaglio, o mestiere, che non aggravandoli di troppa fatica, basti a non farli marcir nell'ozio, e non s'infastidiscano dello stato monastico. Nella considerazione dell'Abate rimanga il giudizio della loro debolezza.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Non offervandosi niente del Testo , e pochissimo della Dichiarazione di questo Capo , può il buon Monaco supplire egli a questa mancanza in due maniere . Primo con offervare , per quanto può *ad litteram* li Capi della Dichiarazione 3. 4. 11. 12. , e 13. , dipendendo gli altri dall' arbitrio de' Superiori , e dalla consuetudine de' Luoghi , cui egli pertanto interamente si uniformi . Siagli però soprattutto raccomandata l' offervanza del n. 3. , e 4. , che riguardano il divertimento , e la dormizione dopo pranzo , godendo di queste due indulgenze a tenore della medesima Dichiarazione , e non altrimenti . Ed indi coll' attendere nella sua Cella alla meditazione , e lezione spirituale , o pure a qualche opera manuale , che non sia agli altri di disturbo nelle ore , che gli avanzano dal Coro , con essere avaro del tempo , con profittare d' ogni momento , ed impiegarlo con utile , massime della propria anima . Ma per far ciò compiutamente , e con perseveranza , ogni buon Monaco si faccia il suo orario coll' oracolo del suo Padre Spirituale , e senza pregiudizio de' doveri del proprio stato , e delle obbligazioni , che gli assistono , acciocchè faccia tutto con ordine , con soavità , e senza sforzo . Però se egli avesse qualche impiego nel Monastero , impossogli dall' obbedienza , lasci tutto , per adempir prima con perfezione agli obblighi di quello , e dopo avere ad essi soddisfatto per uno in-
di-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 181
dispensabile giustizia, faccia pure quel, che vuole
in altri esercizi di pietà, avanzandogli tempo; in
altro caso si contenti di fare ciò, che gli spetta,
e di farlo con diligenza, con amore, e colla ret-
ta intenzione di piacere solo a Dio nelle opere
dell'obbedienza, anche se fossero contrarie al suo
genio. In riguardo poi de' privati esercizi avverta
a preferire a tutti quello della S. Orazione men-
tale, ch' è la vera occupazione del Monaco; in
secondo luogo gli sia a cuore lo studio di quelle
cose, che sono necessarie al suo stato; e per ul-
timo luogo si occupi in quelle, che servir gli pos-
sono di pabolo alla sua divozione.



M 2

DEL

DE QUADRAGESIMÆ OBSER-
VATIONE.

C A P U T XLIX.

Licet omni tempore vita Monachi Quadragesima debeat observationem habere; tamen, quia paucorum est ista virtus, ideo suademus istis diebus Quadragesimæ omni puritate vitam suam custodire, omnes pariter negligentias alicrum temporum his diebus sanctis diluere. Quod tunc digne fit, si ab omnibus vitiis nos temperemus; orationi cum fletibus, lectioni, & compunctioni cordis, atque abstinentiæ operam demus. Ergo his diebus augeamus nobis aliquid ad solitum pensum servitutis nostræ: orationes peculiare, ciborum, & potus abstinentiam, unusquisquam super mensuram sibi indictam, aliquid propria voluntate cum gaudio Sancti Spiritus offerat Deo; idest subtrahat corpori suo de cibo, de potu, de somno, de loquacitate, de scurrilitate, & cum spiritualis desiderii gaudio Sanctum Pascha expectet. Hoc ipsum tamen, quod unusquisque offert, Abbati suo suggerat, & cum eius fiat oratione, & voluntate, quia quod sine permissione Patris Spiritualis fit, presumptioni reputabitur, & vanæ gloria, non mercedi. Ergo cum voluntate Abbatis omnia agenda sunt.

DE



DELL' OSSERVANZA DELLA
QUARESIMA.

C A P O XLIX.

Quantunque il Monaco tutto l'anno dovrebbe vivere con la medesima austerità della Quaresima; tuttavia non essendo di tutti una tal perfezione, perciò suggeriamo a menare in questi santi giorni vita più pura, e purgare le negligenze degli altri tempi. Ciò allora farà perfettamente adempito, quando ci asterremo da tutti li nostri vizj, ed attenderemo con pianto, e con cuor compunto all' orazione, alla lezione, ed all' astinenza. In questi giorni adunque accresciamo alle solite nostre osservanze, che sono il tributo del nostro servizio, altra pia pratica di più, come sarebbono le orazioni particolari, l'astinenza da' cibi, e dal bere, sottraendo parte dalla solita quantità a ciascuno assegnata; queste tali opere di propria elezione con godimento dello Spirito Santo ognuno offerisca a Dio, con togliere al suo corpo qualche cosa del cibo, del bere, del sonno, del parlare, e degli scherzi oziosi, e con tal apparecchio con allegrezza di uno spirituale desiderio aspetti la S. Pasqua. Si faccian però palesi all' Abate queste offerte, e si facciano col suo oracolo, e consenso, poichè eseguendosi senza la volontà del Padre Spirituale, faranno imputate a superbia, a vana gloria, e non a premio. Tutto dunque si faccia colla volontà dell' Abate.

M 4

AN-



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

E' Troppo chiaro il Testo di questo Capitolo , sopra di cui la Dichiarazione non ha avuto bisogno di farvi un gran Commento, essendo la pratica di esso ovvia a chiunque conosce il suo obbligo . Per la qual cosa il buon Monaco nel tempo della S. Quaresima colla licenza del suo P. Spirituale eseguisca il prescritto di questo Capo secondo la lettera . E prima per le orazioni peculiari si può contentare di quelle , che costumano di recitare li PP. Cisterciensi , e Trappensi avanti Vespro , ognun per se , le quali si daranno nella prima Appendice per intero in fine di questo volume . In quanto al resto si ricordi ch'è assai necessario mettere in pratica in tutti li tempi , ma specialmente almeno nella Quaresima , quello , che ristretto in poche parole contiene la perfezione del Religioso , cioè quel : *subtrahat corpori suo de cibo , de potu , de somno , de loquacitate , de scurrilitate , & cum spiritualis desiderii gaudio Sanctum Pascha expectet* . Parole , che dovrebbero esser l'oggetto dell' esame , e della quotidiana meditazione d'ogni Religioso . Per ciò poi riguarda la Dichiarazione , è indispensabile l' osservanza de' numeri 1. 2. e 3. , che comandano l'astinenza da' latticinj dal Lunedì di Quinquagesima fino a Pasqua , la Disciplina due volte la settimana , e tre la settimana santa , senza giammai di-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 185

dispensarsene; come anche l'astinenza da' latticinj dalla prima Domenica d'Avvento fino al S. Natale, unendovi anche il digiuno stretto ogni sera, fuorchè le Domeniche. Ma tutto questo si offervi anche privatamente, per quanto si può, allora quando per qualche motivo lo trascurasse la Comunità.



D!

DE FRATRIBUS, QUI LONGE
AB ORATORIO LABORANT,
AUT IN VIA SUNT .

C A P U T L.

Fratres, qui omnino longe sunt in labore, & non possunt occurrere hora competenti ad Oratorium, & Abbas hoc perpendit, quia ita est, agant ibidem opus Dei, ubi operantur, cum tremore Divino flectentes genua. Similiter qui in itinere directi sunt, non eos prætereant hora constitutæ: Sed, ut possunt, agant sibi, & servitutis pensum non negligant reddere.

ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Volendo il S. Padre li suoi figliuoli sempre a se stessi, e per ogni dove uniformi, e perseveranti, espressamente comanda, che li Fratelli, che si ritrovano per volontà, e consenso dell' Abate lontani dal Coro, e dall' opere comuni, o sia per li loro impieghi, ne' quali si trovano occupati per servizio del Monastero, e per obbedienza, o per occasione di viaggio, procurino di uniformarsi alla Comunità alla meglio, che potranno, nel luogo, ove si trovano, osservando nella recitazione dell' Ufficio la distribuzione dell' ore prescritta dalla Regola, nientemeno che se si trovassero in Monastero. Dimanierachè il buon Monaco, che si troverà lontano dal Coro o per motivo di viaggio, o per l' esercizio del suo ufficio, che forzosamente, e non per comodo lo esenta dall' opere comuni, dica il suo Ufficio Divino non solamente nell' ore stesse presso a poco, nelle quali si recita in
Coro,

DICOLORO, CHE SI TROVANO AL
TRAVAGLIO, O IN VIAGGIO
O LONTANI DAL CORO.

C A P O L

LI Fratelli, che si trovano al lavoro troppo lontani, e non possono tornare nell' ora giusta al Monastero, qualora costi all' Abate, esser così, recitino il Divino Uffizio nel luogo medesimo del travaglio, con tutta divozione, e con timore di Dio, inginocchiandosi, ove lo comanda la Rubrica. Lo stesso faranno coloro, che sono in viaggio, non lasciando di recitar l' Uffizio nell' ore stabilite nel miglior modo, che possono, e così soddisferanno all' obbligo del lor quotidiano. ossequio verso Dio.



Coro, ma con quella pausa, divozione, ed attenzione, con cui lo direbbe, se fosse in Coro, intendendosi tutto ciò colla sua epicheia. Appunto questo dinotano quelle parole del Testo della Regola: *Agant ibidem opus Dei, ubi operantur, cum tremore Divino flectentes genua*. Le quali parole spiegando la Dichiarazione con dire: *Serventur in hoc Rubrica Breviarii &c.* rende inescusabili que' Religiosi, che malamente credono, che stando fuori del Coro per le dette cagioni, siano soltanto obbligati all' Uffizio divino, ma non già a quello della B. Vergine, de' Morti, a' Salmi Graduali, ed a' Penitenziali. Dico ciò per la sola osservanza della Regola, senza però, che vi sia colpa mortale, se si trascura la recitazione di queste ultime preci. Quando in fine l' assenza dal Coro è per infermità, il buon Monaco si regolerà su questo particolare col consiglio, e direzione del P. Spirituale, e del medico assistente.

DE.



DE FRATRIBUS , QUI NON SATIS
LONGE PROFICISGUNTUR.

C A P U T L I.

Fratres , qui pro quovis responso proficiscuntur
& ei die sperant reverii ad Monasterium , non præ-
sumant foris manducare , etiamsi a quovis rogentur ,
nisi forte eis ab Abbate suo præcipiatur . Quod si
aliter fecerint , excommunicentur .



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA .

TRoppo geloso è il N. S. Padre de' suoi figliuo-
li , non permettendo loro nella sua Regola neppure
mangiar fuori del Monastero , qualora loro oc-
corra andar fuori colla speranza di ritornare lo
stesso giorno. Il fine , che ne ha avuto , è rettifi-
simo , e non ha altro scopo , se non perchè
non vuole , che si accomunino co' secolari , nem-
meno parenti , e si allontanino dalla sobrietà Re-
ligiosa , e dal contegno di Monaco ; qualità , e
virtù , che non così facilmente si possono mettere
in pratica fuori del Chiofiro. Il buon Monaco per-
tanto si uniformi alla mente del S. Legislatore ,
evitando l'andar vagando in case di Secolari , pur-
chè non sia in occasione di lunghi viaggi , per tro-
vare albergo ; ma in questo caso stando in casa
altrui



DE' FRATELLI, CHE NON VANNO
MOLTO LONTANO.

C A P O L I.

LI Fratelli, che per qualche affare qualunque si pongono in viaggio, e sperano far ritorno lo stesso giorno in Monastero, non si prendano la libertà di mangiar fuori, ancorchè da chicchessia pregati, eccetto quando forse loro lo permettesse l'Abate. Chi farà il contrario, sia scomunicato.



altrui si ricordi di quel gran detto di S. Paolo : *Christi bonus odor sumus in omni loco*. Almeno ponga in pratica il n. 1. della Dichiarazione, che proibisce di mangiare, e pernottare nelle case de' Secolari poste ne' luoghi, e nelle Città, ove sono Monasteri della nostra Religione; e si noti la restrizione, con la quale fa un tal divieto, aggiungendo: *etiamsi sit in itinere constitutus*. E questo dovrà osservarsi, qualora occorrerà al Monaco di far viaggio. La miglior cosa però sarebbe, se niun Monaco si movesse dal suo Monastero, se non forzato dall' obbedienza, o dall' infermità.

DEL-



DE ORATORIO MONASTERII.

CAPUT LII.

Oratorium hoc sit, quod dicitur; nec ibi quicquam aliud geratur, aut condatur. Expleto opere Dei, omnes cum summo silentio exeant, & agatur reverentia Deo, ut Frater, qui forte sibi peculiariter vult orare, non impediatur alterius improbitate. Sed si alter vult sibi forte secretius orare, simplicitate intret, & oret: non in clamorosa voce, sed in lacrymis, & intensione Cordis. Ergo qui simile opus non facit, non permittatur, expleto opere Dei, demorari in Oratorio, sicut dictum est, ne alius impedimentum patiatur.

DE



DELL'ORATORIO DEL MONASTERO .

C A P O LII.

Sia l'Oratorio un luogo proprio del suo nome, nè ivi si faccia altro, che la preghiera, nè vi si riponga cosa alcuna. Terminata la Salmody, escan tutti con gran silenzio, con cui si dimostri l'ossequio verso Dio, anche ad oggetto, che se qualche Fratello vuol forse fermarsi a far orazione particolare, non venga disturbato dall'altrui malvaggità. E se poi qualche altro Fratello vuol far lo stesso con maggior segretezza, entri ivi quietamente, e faccia orazione, non già con alta voce, ma con pianto, e con cuor divoto. Per tal motivo dunque chi non ha questa intenzione, gli sia vietato, dopo finito l'ufficio, di trattenerfi nell'Oratorio, acciocchè, come si è detto, non si dia agli altri disturbo.

AN-



; ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

LA pratica di questo Capo è assai chiara ad intendersi, e per conseguenza non ha bisogno di spiega. Si osservino dunque dal buon Monaco le seguenti Regole, per non contravenire al prescritto dal S. Legislatore. 1. Siccome l'Oratorio, o sia il Coro è solamente destinato per l'orazione, avverta il buon Monaco a non fare, nè dice in quello, se non che le opere, e le lodi di Dio, non solamente nel tempo, che si officia (lo che non facendosi sarebbe una punibile mancanza) ma anche fuori delle ore del Coro. 2. Terminata l'officiatura, si esca con silenzio, e modestia somma, prima per rendere a Dio il dovuto rispetto, e poi per non infastidire chi volesse restare, o di nuovo entrare in Coro a continuar con maggior segretezza la sua orazione. Questo si estende dalla Dichiarazione nel n. 4. ordinando di osservarsi nella Sacristia, ne' Dormitorj, nel Capitolo, nel Refettorio, nella Camera del fuoco, e ne' luoghi vicini al Capitolo. 3. Chi resta nel Coro, e vi entra, usciti che sono gli altri, si ricordi dell'avvertimento del S. Padre, *ut simpliciter intret, & oret, non in clamorosa voce, sed in lacrymis, & intentione cordis*. Lo stesso deve osservarsi nelle Chiese, nel dire, o ascoltar la Messa; e ciò per evitare il disturbo, e l'ammirazione altrui, e 'l pabolo a qualche nascosta ipocrisia, o almeno a qualche occulta vanità. 4. All'incontro se non vuole pro-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 193

prolungare la sua orazione, sappia, che il S. Padre non gli permette trattenerfi nel Coro, ma vuole, che n'esca tantosto, *ne alius impedimentum patiatur*. Viene ciò confermato dalla Dichiarazione al n. 1. e 5. Ognuno soddisfaccia alle mancanze commesse nell'ufficio nella breve mora, che si fa dopo ciascun' ora, colla recita di un *Patir*, ed *Ave*, o con un'atto di Contrizione. 6. Niuno si esenti dalla mezz' ora di orazione mentale, che si costuma di fare avanti Prima; e per gli Uffiziali del Monastero siane impreteribile l'osservanza almeno tutte le feste dell'anno, purchè ne' giorni feriali non sian impediti dall'attuale esercizio del loro impiego, come si è altrove da noi detto ad altro proposito. Tutto questo si restringe, e si contiene in quell'enfatico, e troppo vero insegnamento del nostro Redentore: (*Matth. 21. 13.*) *Domus mea Domus orationis est*; ed a quell'altro detto del Real Profeta: (*Pf. 97. v. 7.*) *Domum tuam Domine decet sanctitudo*.



N

DEL




DE HOSPITIBUS SUSCIPIENDIS.

CAPUT LIII.

OMnes supervenientes Hospites, tamquam Christus, suscipiantur, quia ipse dicturus est: (Matt. 25.) Hospes fui, & suscepistis me. Et omnibus congruus honor exhibeatur, maxime tamen domesticis Fidei, & peregrinis. Ut ergo nunciatus fuerit hospes, occurratur ei a Priore, vel a Fratribus cum omni officio charitatis: & primitus orent pariter, & sic sibi socientur in pace. Quod pacis osculum non prius offeratur, nisi oratione premissa propter illusiones diabolicas. In ipsa autem salutatione omnis exhibeatur humilitas. Omnibus venientibus, sive discedentibus Hospitibus inclinato capite, vel prostrato omni corpore in terra, Christus in eis adoretur, qui & suscipitur.

Suscepti autem Hospites ducantur ad orationem, & postea sedeat cum eis Prior, aut cui iusserit ipse. Legatur coram Hospite Lex Divina, ut edificetur: & post hæc omnis ei exhibeatur humanitas. Ieiunium a Priore frangatur propter hospitem: nisi forte precipuus sit ille dies ieiunii, qui non possit violari.

Fra-



DEL MODO DI ACCOGLIERE LI FORESTIERI.

2 A P 1 LIII.

Siano accolti, come Gesù Cristo medesimo, tutti li Forestieri, che vengono al Monastero; imperciocchè egli ci dirà un giorno: *Io fui pellegrino, e Voi mi avete ricevuto nelle vostre Case.* A tutti si faccia quell' ossequio, ed onore, ch'è proporzionato alla loro condizione, soprattutto però a coloro, che sono nostri Domestici per la fede, o per l' istituto Monastico, ed a' Pellegrini. Tostochè dunque si saprà la venuta del Forestiero, gli si vada incontro dal Priore, o da' Fratelli con tutti i segni di amorosa carità, e dopo fatta insieme con esso breve orazione, si diano vicendevolmente il bacio della pace, ma non prima dell' orazione, per rimuovere le illusioni diaboliche. Nel salutare li forestieri però si dimostri tutta l' umiltà, e tanto venendo, quanto partendo li medesimi, col capo chino, o pure con tutto il corpo prostrato a terra si adori in essi Gesù Cristo, siccome è stato accolto nella persona loro.

Appena ricevuti gli ospiti si conducano ad orare, ed indi con essi segga il Priore, o altri, a cui egli comanderà. In presenza del forestiero si legga per sua edificazione qualche cosa della Divina Parola; e ciò fatto gli si usi tutta la politezza. Il Priore per causa del Forestiero sia esente dal digiuno, purchè non sia in quel giorno inviolabile il digiuno;

N 2

no ;

Fratres autem consuetudines ieiuniorum prosequantur , Aquam in manibus Abbas hospitibus det ; pedes hospitibus omnibus tam Abbas , quam cuncta Congregatio lavet , quibus lotis , hunc versum dicant : (Ps. 47.) Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui . Pauperum autem & Peregrinorum maxime susceptio omni cura sollicitè exhibeatur : quia in ipsis magis Christus suscipitur . Nam divinum serior ipse sibi exigit honorem .

Coquina Abbatis , & Hospitum per se fit , ut in certis horis supervenientes Hospites , qui numquam defunt Monasterio , non inquietent Fratres . In quam coquinam ingrediantur duo Fratres ad annum , qui ipsum officium bene impleant . Quibus , ut indigent , solatia administrentur , ut absque murmuratione serviant . Et iterum , quando occupationem minorem habent , exeant , ubi eis imperatur , in opera . Et non solum in ipsis , sed & in omnibus officiis Monasterii ista sit consideratio , & quando indigent , solatia accomodentur eis : & iterum quando vacant , obediant imperanti : Item & Cellam Hospitum habeat assignatam Frater , cuius animam timor Dei possideat , ubi sint lecti strati sufficienter , & Domus Dei sapienter a sapientibus administretur . Hospitibus , cui non precipitur , nullatenus societur , neque colloquatur : sed si obvaverit , aut viderit , salutatis humiliter , ut dictum est , & petita benedictione pertranscat , dicens , sibi non licere colloqui cum Hospite .

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 197

no; questo però si offervi al solito dagli altri Fratelli. L' Abate dia a' Forattieri da lavar le mani, ma a tutti gli ospiti così l' Abate, come tutta la Comunità lavino li piedi, recitando dopo questo versetto: *Signore, noi abbiam conseguita in mezzo della vostra Casa la Misericordia vostra*. Si usi però particolarissima cura, ed attenzione verso li poveri, ed i Pellegrini, che meglio rappresentano la persona di Gesù Cristo; giacchè riguardo a' Ricchi, e a' Signori del Secolo, col lor. fasto si conciliano il rispetto, e l' onorificenze.

La Cucina dell' Abate, e de' Forestieri sia in luogo separato, acciocchè gli Ospiti venendo, come non mancano mai di venire al Monistero, non diano disturbo a' Fratelli. Due Monaci siano per un anno assegnati al servizio di detta Cucina, che esercitino attentamente il loro officio. E bisognando, si diano loro gli ajuti, perchè servano senza mormorare. Ma quando in detto impiego han poco da fare, escano al lavoro delle mani, dovunque ne avranno il comando. Non solo in detto impiego, ma negli altri tutti si usi la stessa discrezione non meno in dar loro, ove fa d'uopo, gli ajuti, ma anche di obbligarli ad obbedire a chi loro impone altro esercizio, quando nel loro non sono occupati. Vi sia un' abitazione apposta per li forestieri con un numero sufficiente di letti forniti, governata da un Fratello timorato di Dio, convenendo, che con saviezza da persone savie sia la Casa di Dio governata. Chi non ha il permesso, non si unisca co' forestieri a patto veruno, nè parli con essi; ma se mai l' incontrasse, o vedesse, passi avanti dopo averli con umiltà salutati, come si è detto, e domandando la benedizione, dirà solo, che a lui non è concesso parlar con forestieri.

ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

A Cciocchè li figliuoli del P. S. Benedetto non incorrano nel di del Giudizio in quel tremendo rimprovero di Gesù Cristo: (*Mat. 25.*) *Hospes fui, & non suscepistis me*, vuole il S. Legislatore, che adempiscano col prescritto in questo Capitolo il gran precetto della carità cogli Ospiti, non ostante il rigore, e la solitudine della vita Monastica. Buon per noi dunque, che eseguendo quanto egli ci comanda su questo, saremo liberi dalla terribile sentenza dell' Eterno Giudice. E tanto necessaria questa pratica, che la stessa Dichiarazione non ne cambia, se non quel poco, che vien impedito dalla consuetudine de' tempi correnti; e pure alle volte dice: *Servetur Regula*. Il buon Monaco, e massime quegli, ch'è destinato ad assistere a' Forestieri, procuri di osservare tutto il Testo della S. Regola in quello, che può; almeno si regoli secondo la Dichiarazione a' numeri 13. 16. 17. e 18. che appartengono a' Monaci, i quali come Ospiti passano, o si trattengono in altri Monasterj. Ma quando mai la moltitudine, o la qualità troppo distinta de' forestieri, o il disuso, in cui son gite queste lodevoli pratiche in alcuni Monasteri, non permettono eseguirsi nè punto, nè poco o la Regola, o la Dichiarazione, non si sgomenti però il buon Monaco, che non sarà mai appresso Dio reo di colpa non sua, ma faccia quel, che dice la Dichiarazione, cioè: *Memento orat. Esc. fiat*

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 199

fiat animo, & mente &c. faciat quod possunt. Inoltre non gli mancherà il modo di esercitar la carità prescritta almeno co' Pellegrini, e co' poveri, a' quali potrà fare eseguire quanto si comanda dalla S. Regola, e dalla Dichiarazione, con più merito, e maggior gradimento del Signore, che disse: *Quod uni ex minimis istis fecistis, mihi fecistis.* Di più ognuno userà dal canto suo quella carità, che può co' forastieri, o coll' amministrar loro li Sacramenti della Penitenza, e dell' Eucaristia, o coll' accompagnarli, e servirli pel Monastero, anche a costo del proprio comodo, fuori del caso che il Superiore non glielo permetta, o sia impedito da altro premuroso impiego, o affare. E nel far tutto questo non si badi affatto alla qualità, e condizione delle persone, che si ricevono, nè si abbia altro fine o di esentarsi dal Coto, e dalle opere comuni, o per qualche interesse, ma unicamente per uniformarsi allo spirito della S. Regola, che vuole si riconosca in tutti li Ospiti la persona di Gesù Cristo, con dire: *Christus in eis adoretur, qui & suscipitur.* Finalmente si offervi ciò, che in ultimo comanda la Regola: *Hospitibus, cui non precipitur, nullatenus societetur, neque colloquatur &c.*



SI DEBET MONACHUS LITTERAS,
VEL EULOGIAS RECIPERE.

C A P U T LIV.

Nullatenus licet Monacho, nec a parentibus suis, nec a quoquam hominum, nec sibi invicem litteras, aut eulogias, vel qualibet munuscula accipere, aut dare sine praecepto Abbatis sui. Quod si etiam a parentibus suis ei quicquam directum fuerit, non praesumat suscipere illud, nisi prius indicatum fuerit Abbati. Quod si iusserit suscipi, in Abbatis sit potestate, cui illud iubeat dari. Et non contristetur Frater, cui forte directum erat, ut non detur occasio Diabolo. Qui autem aliter praesumerit, Disciplina Regulari subiacet.

DE



SE IL MONACO POSSA RICEVER
LETTERE, O REGALI.

C A P O L I V.

IN nessuna fatta maniera è lecito al Monaco ricevere, o dare senza licenza, o comando del suo Abate, nè da suoi Congiunti, nè da chiunque altro, lettere, o donativi anche divoti, o qualsiasi altro regalo. E se anche da' suoi Genitori inviata gli fosse cos'alcuna, se prima non l'avrà fatto sapere all' Abate, non ardisca riceverla. Se ne avrà il permesso, sia poi nell' arbitrio dell' Abate di farla dare a chi egli comanda. In tal caso non se ne disturbi il Fratello, al quale era diretta, per non dare motivo a qualche tentazione del Diavolo. Chi contravverrà, farà punito secondo la Regola.

AN



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Ogni ragion vuole, che ciascun Monaco, come quegli, ch'è tenuto a vivere distaccato dalle mondane cose, offervi puntualmente questo Capo della S. Regola, in niente diminuito dalla Dichiarazione, che oggi pur si trascura. Si astenga dunque il buon Monaco di dare, o prender regali di qualunque sorta, o di ricevere, o scriver lettere a chicchessia senza espressa licenza del Superiore. Niente più facile di questo per contrarre il vizio della proprietà, o almeno qualche attaccamento, e per distrarsi dal servizio di Dio, e dalla perfetta unione con lui, ch'è la principale, ed unica premura del Monaco. Essendosi però in alcuni Monasteri della Congregazione introdotto un non sò qual uso (per non dire abuso) di dare, e ricever regali, quasi colla scienza, e col tacito permesso dell' Abate, il buon Monaco, per assicurarsi dell' osservanza di questo Capitolo, massime se si troverà in officio, che seco porta la quasi necessità di darne, e riceverne, dopochè ne avrà dimandata la licenza espressa una volta per sempre dal P. Abate, si serva di questa libertà nelle occorrenze indispensabili solamente, e con molta moderazione, sfuggendo ogni attacco, o avarizia; e spesso facendone partecipi di quello, che riceve, gli altri Confratelli per un puro spirito di carità, e in primo luogo il Superiore stesso, quando fossero regali di considerazione, e degni di lui. Abbia anche l' avvertenza scrupolosa di goderne per sé quanto meno

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 203

meno ne può, come anche di rinunciarli, semprechè conofca, che gli fieno dati per qualche fine, maffime, fe ci aveffe andar di tutto l'intereffe, e'l buon fervizio del Monaftero ò pure quando fappia, che non gli fon dovuti per alcun titolo, ò che il Donante fi intereffi in qualche maniera nel darli. Tantomeno poi fi prenderà la libertà di farne ad altri, fe non fia a nome del Monaftero, ò per cõrrifpondere a qualche indifpenfabile obbligazione. Lo che offervi anche nel far limofine ò in roba, ò in denaro, guardandofi di erogarle a capriccio, e fenza licenza, e permeffo del P. Abate e le faccia fempre a nome di tutta la Comunità, in cui vive, e della quale è in comune tutto quello, cha ha ad ufo. Per le lettere, gli fi permettono folamente quelle de' congiunti, ò che faranno di negozj, allora quando il Monaco fi trova in ufizio. In quefto però offervi la Dichiarazione ne' numeri 3. 4. 5. 6. e 7. , ò almeno non fi lagni, fe talvolta al Superiore veniffe in talento d' impedirgli quelle, che fcrive, ò di trattenergli quelle, che gli fon indirizzate. Fuori di quefti cafi non deve fognarfi di fcrivere a chicchefia, quando non abbia uffizio, ò motivo, ò bifogno tale, che lo difpenfi da un tal rigore, fempre però coll' intelligenza dell' Abate.

DE'



DE VESTIMENTIS, ET CALCEA- MENTIS FRATRUM.

C A P U T LV.

Vestimenta Fratribus, secundum locorum qualitatem, ubi habitant, vel aërum temperiem dentur; quia in frigidis Regionibus amplius indigetur, in calidis vero minus. Hæc ergo consideratio penes Abbatem sit. Nos autem mediocribus locis sufficere credimus Monachis per singulos Cucullam, & tunicam: Cucullam in hyeme villosam, in æstate puram, aut vetustam, & scapulare propter opera: Indumenta pedum, pedules, & caligas. De quarum rerum omnium colore, aut grossitudine non causentur Monachi, sed quales inveniri possunt in Provincia, qua degunt, aut quod vilis comparari potest.

Abbas autem de mensura provideat, ut non sint curta ipsa vestimenta utentibus eis, sed mensurata. Accipientes nova, vetera semper reddant in præsentem, reponenda in vestiario propter pauperes; Sufficit enim Monacho duas tunicas, & duas Cucullas habere propter lavare ipsas res. Iam, quod supra fuerit, superfluum est, & amputari debet. Et pedules, & quodcumque est vetustum, reddant, dum accipiunt novum: femoralia id, qui diriguntur in via, de vestiario accipiant, qui revertentes lota ibi restituant. Et cuculle, & tunica sint aliquanto iis, quas habere soliti sunt, modice meliores, quas exeuntes in via, accipiant de Vestiario, & revertentes restituant. Strumenta autem lectorum sufficiunt Matta, Sagma,



DE' VESTIMENTI, E DE' CALZARI DE' FRATELLI,

C A P O LV.

SI dieno a' Fratelli le vesti secondo la qualità de' luoghi, o il clima, dove abitano, essendo maggiore il bisogno ne' Paesi freddi, e minore ne' caldi, il qual divario si consideri, e si regoli dall' Abate. Noi però crediamo, che ne' climi temperati basti, che ogni Monaco abbia la Cocolla, e la Tonaca; la prima pelosa per l' inverno, e per la state leggiera, o usata, e lo scapolare per lo travaglio: i calzari, gli scarpini, e le calzette, del colore, e della ruvidezza delle quali vesti non facciano lagnanza li Monaci, contentandosi di quelle, che si possono trovare nel Paese, dove sono, o che aver si possono a più vil prezzo.

Sarà cura dell' Abate, che le dette vesti non siano corte, ma proporzionate alla statura di coloro che ne faranno uso. Sempre che riceveranno le nuove, tantosto li Fratelli restituiscan le vecchie da riporsi nella Panneria per uso de' poveri. Poiché bastano al Monaco due Tonache, e due Cocolle, per poterle lavare; e tutto il di più come superfluo deve esser tolto. E restituiscano parimente li pedalini, e tutte le robe vecchie, quando ricevono le nuove. Coloro, che devono far viaggio, ricevano dal Guardaroba li calzoni, da restituirli netti dopo il lor ritorno, come anche le Cocolle, e le Tonache, che sieno un poco migliori, da riporsi anche in detto luogo, ritornati che faranno in Monastero.

Per li fornimenti de' letti bastano una stuoja tessu-

gum, Lena, & Capitale. Que tamen lecta frequenter ab Abbate scrutanda sunt propter opus peculiare, ne inveniatur. Et si cui inventum fuerit, quod ab Abbate non acceperit, gravissima Disciplina subiaceat. Et ut hoc vitium peculiare radicitus amputetur, dentur ab Abbate omnia, quæ sunt necessaria; idest Cuculla, tunica, pedules, caligæ, bracile, cultellus, graphium, acus, mappula, tabulæ: ut omnis aufertur necessitatis occasio. A quo tamen Abbate semper consideretur illa sententia actuum Apostolorum: (Act. 4.) Quia dabatur singulis, prout cuique opus erat. Ita ergo O Abbas consideret infirmitatem indigentium, & non malam voluntatem invidentium. In omnibus tamen iudiciis suis Dei retributionem cogitet.




ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Quantunque non si sappia, per qual fatalità, o motivo più non sia in uso la vita comune, almeno secondo la Dichiarazione di questo Capo; pure ogni buon Monaco può metterlo in pratica comodamente col di più, ed in tal modo proverà più penosa povertà, che se' vivesse in comune. E questo non con altro, se non che con evitare la curiosità, la vanità, la preziosità, la superfluità, e varietà degli abiti interni, ed esterni, e di ogni sorta di mobili della camera, e della persona, uniformandosi almeno in genere allo spirito della S. Regola, con essere contento, *qualibet vilitate, & extremitate*. Per più facilmente eseguir questo, osserverà la Dichiarazione ne' numeri 3 4. 5. 6. 7. 8. 12. 13. 14. 15. 16. 19. e 20, de' quali ve ne sono alcuni spettanti a' Commessi Laici. Si adatti dunque alla qualità del paese, non già pel lusso, ma per la scelta de' panni, che sieno li più villi, e di color modesto, nè si faccia ingannare dalla massima economica falsa, che infe-

gna:

teffuta di gionghi, o di paglia, una fchiavino, una coverta di lana, ed un guanciale ; e quefti letti fi vifitino fovvente dall' Abate , per vedere , fe vi fia qualche cofa nafcofta contro la povertà , e trovandola , che non fia ftata permefsa da lui , feveriffimamente fia caftigato quefto tal Monaco . Per sbarbicare adunque , e togliere totalmente quefto vizio della proprietà , dia , e fomminiſtri l' Abate tutto il bi fognevole , cioè a dire la Colla , la Tonaca , li pedalini , le calze , li calzoni , o fia la cintura larga , il coltello , lo ftile , o fia penna da ſcrivere , l'aco , il farroletto , le tavolette incerate , acciocchè ſi tolga ogni ſcuſa di bi fogno . Rifletta perciò ſempre l' Abate a quella coſtumanza , che ſi legge negli atti Apoſtolici , *che ſecondo il bi fogno di ciaſcuno ſi dava a tutti quanto occorreva* ; ed abbia preſente la debolezza de' bi fognoſi , ſenza far conto della mala volontà degli invidioſi , penſando ſempre , che ſecondo gli ſtabilimenti , che farà , farà ſoggetto ai divini giu- dizi ſecondo il ſuo merito .



gna : più ſpende chi meno ſpende , quaſichè poteſſe farſi il patto colla morte , e ſi ſapeſſe , quanto tempo ſi abbia bi fogno di quell' abito , o altra coſa , che ſia . Si uſi pure un poco di attenzione e diligenza nel conſervar gli abiti , e ſi vedrà , che dureranno affai più de' prezioſi . Il letto ſia di paglia , e non di lana ; le camice anche di lana , e non di lino ; la cinta di cuojo , o di capifciola , e non di ſeta ; le pareti delle camere nude di prezioſi arredi , come quadri , e ſimili ; e tutto quello finalmente ſi offervi , che ſi ordina in detta Dichiarazione ; almeno , quando altro non ſi poſſa fare , ſi procuri di ſentire la ſcarfezza de' comodi , e degli utenſili per non allontanarſi cotanto dal Voto della S. Povertà , ch' è l' unica virtù , che ci renderà ricchi in Cielo .

DE L-



DE MENSA ABBATIS.

C A P U T LVI.

Mensa Abbatis cum Hospitibus, & Peregrinis sit semper. Quoties tamen minus sunt Hospites, quos vult de Fratribus vocare, in ipsius sit potestate. Seniorum autem unum, aut duos semper cum Fratribus dimittendos procurat propter disciplinam.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Appartiene questo Capitolo agli Abati, li quali possono commodamente osservare tanto il Testo mangiando co' Forestieri, e Pellegrini (che sarebbono a quelli da preferirsi) qualora verranno; quanto la Dichiarazione al numero 1. con mangiare alla tavola comune con tutti li Monaci senza alcuna distinzione per le vivande, o per altro, effendo di maggiore edificazione questo accomunarsi, che invitarli alla loro mensa privata. Se sia poi in piacere degli Abati di far altrimenti, non può il buon Monaco aver ardire di criticarli, ma venererà piuttosto tutto ciò, che fanno, senza entrare nelle squittinio, ed esame delle loro azioni.

DE



DELLA MENSA DELL' ABATE.

C A P O LVI.

L'Abate tenga sempre seco alla sua tavola de' Forastieri, e de' Pellegrini, e mancando essi abbia la faoltà d'invitare a desinare con lui a suo bellaggio que' Fratelli, che vuole, lasciando colla Comunità uno, o due de' più vecchi cogli altri in Refettorio, per mantenere la Disciplina, e l'osservanza.

DE ARTIFIBUS MONASTERII.

CAPUT LVII.

Artifices, si sunt in Monasterio, cum omni humilitate, & reverentia faciant ipsas artes: si tamen iusserit Abbas. Quod si aliquis ex eis extollitur pro scientia artis suæ, eo quod videatur aliquid conferre Monasterio, hic talis evellatur ab ipsa arte, & denuo per eam non transeat, nisi forte humiliatus ei iterum Abbas iubeat. Si quid vero ex operibus artificum venundandum est, videant ipsi, per quorum manus transigenda sunt, ne aliquam fraudem presumant inferre. Memorentur Anania, & Saphira, ne forte mortem, quam illi in corpore perzulerunt, hanc isti, vel omnes, qui aliquam fraudem de rebus Monasterii fecerint, in anima patiantur. In ipsis autem pretiis non surripiat avaritiæ malum, sed semper aliquantulum vilius detur, quam a secularibus datur, ut in omnibus glorificetur Deus.

DE



DEGLI ARTEFICI DEL MO-
NASTERO.

C A P O LVII.

SE in Monastero vi sono de' Fratelli , che sappiano qualche mestiero , con ogni umiltà , e modestia l' esercitino , purchè così voglia l' Abate. Se alcuno però di essi si rendesse superbo per la perizia dell' arte sua , perchè con essa arreca qualche vantaggio , ed utile al Monastero , si vieti a costui di più esercitarla , eccetto , quando l' Abate vedendolo umiliato di nuovo glielo permetta . Se mai accade di doverfi vendere qualche manifattura di detti Artefici , avvertano coloro , da' quali deve farsi la vendita , a non ardire di commettere alcuna frode , ricordandosi di Anania , e Saffira , acciocchè non incorrano nella morte dell' anima , come quelli la soffrirono nel corpo , intendendo di ammonire dello stesso pericolo tutti coloro , che in qualche cosa defrauderanno il Monastero . Ne' prezzi parimente da tassarsi non si dia luogo all' avarizia , ma tutto si dia a costo alquanto più basso di quello , che si costuma da' secolari , ad oggetto , che in tutte le cose si dia gloria a Dio .



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

LA pratica di questo Capo nella maniera, ch'è interpretata inolto bene dalla Dichiarazione deve essere eseguita da ogni Monaco secondo il prescritto ne' numeri 1. 2. e 3., dovendosi intendere per artefici, de' quali solamente parla la S. Regola, oggidì anche tutti coloro, che esercitano uffizj, ed impieghi del Monastero, che in tempo del S. Padre non erano in uso, all'eccezione di coloro, di' egli nomina nel Testo. Di modo che o siano Artefici Commessi (come tutti esser dovriano secondo la Regola), o siano Uffiziali, sono tenuti, per osservar questo Capo, alle seguenti pratiche. 1. Non insuperbirsi per l'abilità, che dà loro il Signore ne' loro impieghi. 2. Non esercitarli per capriccio, ma per comando del Superiore. 3. Non esentarsi dall'opere comuni senza una grande necessità. 4. Non vendere cosa alcuna, che nasca dall'esercizio delle loro arti, e degl'impieghi senza licenza dell'Abate. 5. Con tal'occasione si proibiscono tutti li negozj d'ogni sorta sotto le pene tassate dalla Dichiarazione, come contrarj allo stato Religioso, ed al Voto della povertà, anche se fossero mercanzie lecite a' secolari. 6. Si vieta dalla medesima parimente la stampa, e l'introduzione di nuovi libri senza le dovute permissioni. 7. Finalmente nell'amministrazione, che li Artefici,

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 213

ci, o gli Ufficiali fanno delle robbe del Monastero, *caveant aliquam fraudem facere, memorantes Anania, & Saphira*; e dovendosi colla licenza vendere qualche cosa, avvertano prima l' Abate, e poi li Monaci di non procacciarne guadagno, che rare volte v'è scompagnato da colpa; ma, come ben dice il S. Legislatore: *In ipsius autem pretiis non surripiat avaritiæ vitium, sed semper aliquantulum vilius detur, quam a secularibus datur, ut in omnibus glorificetur Deus*; Gran parole dettate da un gran Santo.



DE DISCIPLINA SUSCIPIENDO-
RUM FRATRUM.

C A P U T LVIII.

Noviter veniens quis ad conversionem, non ei facilis tribuatur ingressus, sed, sicut ait Apostolus: (1. Jo. 4.) Probate Spiritus, si ex Deo sunt. Ergo si veniens perseveraverit pulsans, & illatas sibi iniurias, & difficultatem ingressus, post quatuor, aut quinque dies visus fuit patienter portare, & persistere petitioni suae, annuatur ei ingressus, & sit in Cella hospitem paucis diebus. Postea sit in Cella Novitiorum, ubi medietur, manducet, & dormiat. Et senior ei talis deputetur, qui aptus sit ad lucrandas animas, & qui super eum omnino curiose intendat, & sollicitus sit, si vere Deum querit, & si sollicitus est ad opus Dei, ad obedientiam, ad opprobria. Pradicentur ei omnia dura, & aspera, per quae itur ad Deum. Et si promiserit de stabilitate suae perseverantia, post duorum mensium circulum, legatur ei haec Regula per ordinem, & dicatur ei: Ecce Lex, sub qua militare vis; si potes observare, ingredi; si vero non potes, liber discede. Si adhuc steterit, tunc ducatur in supradictam Cellam Novitiorum; & iterum probetur in omni patientia.



DEL MODO DI RICEVERE LI
FRATELLI.

C A P O LVIII.

VEnendo alcuno per farsi Religioso , non gli si conceda facilmente l'ingresso , ma si eseguisca ciò , che dice l' Apostolo : *Provate prima gli Spiriti , se sono chiamati da Dio* . Se dunque egli non curando nulla le ripulse fattegli , e la difficoltà d'esser accolto , persevererà a domandar l'entrata , dopo , quattro , o cinque giorni se darà segni di sua pazienza , e non si stancherà colla speranza di esser esaudito , gli si permetta , che entri , e sia posto per pochi giorni nell'abitazione de' Forestieri . Indi passi al Noviziato , dove faccia l'orazione , mangi , e dorma , con assegnargli un vecchio , che sia atto , e capace di guadagnar le anime , coll'incarico d'invigilare sopra di lui , e di curiosamente investigare con assiduità , se daddovero cerchi Dio , e se sia diligente nel Divino servizio , se pronto all'obbedienza , ed alla sofferenza delle ingiurie . Gli si dica innanzi tempo , che non può esser guidato a Dio , se non per le vie strette , e per modi aspri , e dolorosi . Se prometterà di perseverare nella sua risoluzione , dopo due mesi , se gli legga questa Regola per intero , e gli si dica così : Ecco , questa è la legge , sotto la quale vuoi militare , se ti fidi di osservarla , entra pure ; se poi non ai tanto coraggio , resta in tuo arbitrio di andartene . Se egli starà tuttavia fermo , allora sia di nuovo condotto nel detto Noviziato , dove se ne


ria. Et post sex mensium circulum relegatur ei Regula, ut sciat, ad quod ingrediatur. Et si adhuc stat, post quatuor menses iterum relegatur ei eadem Regula. Et si habita secum deliberatione promiserit se omnia custodire, & cuncta sibi imperata servare, tunc suscipiatur in Congregatione, sciens lege Regule constitutum, quod ei ex illa die, non licet egredi de Monasterio, nec collum excutere de sub iugo Regula, quam sub tam morosa deliberatione licuit ei recusare, aut suscipere.

Susciendus autem, in Oratorio coram omnibus promittat de stabilitate sua, & conversione morum suorum, & obedientia coram Deo, & Sanctis eius, ut si aliquando aliter fecerit, ab eo se damnandum sciat, quem irridet. De qua promissione sua faciat petitionem ad nomen Sanctorum, quorum reliquia ibi sunt, & Abbatis presentis. Quam petitionem manu sua scribat, aut certe, si non scit litteras, alter ab eo rogatus scribat. Et ille Novitius signum faciat, & manu sua eam super Altare ponat. Quam dum posuerit, incipiat ipse Novitius mox hunc versum: Suscipe me Domine secundum eloquium, tuum & vivam, & non confundas me ab expectatione mea. Quem versum omnis Congregatio tertio respondeat, adiungentes Gloria Patri &c. Tunc ipse Frater Novitius prosternatur singulorum pedibus, ut orent pro eo, & iam ex illa hora in Congregatione reputetur. Res, si quas habet, aut erogat prius pauperibus, aut

facciano di Lui nuove pruove con ogni sorta di mortificazioni. Dopo altri sei mesi, gli si replichi la lettura della Regola, per fargli meglio concepire, a quale impegno si espone. E se tuttavia persevererà, dopo altri quattro mesi per la terza fiata gli sia letta la medesima Regola. E se maturamente avrà deliberato, e promesso di osservarla, e di esser obbediente a quanto gli sarà ordinato, allora si riceva tra Fratelli, e gli si faccia intendere, che uno degli statuti della Regola si è, ch' egli da quel giorno non può farsi lecito di uscire dal Monistero, nè scuotere il giogo di essa Regola, la quale ha avuto la libertà di abbracciare, o di ricusare nel lungo tempo accordatogli per la scelta.

Il Novizio pertanto prometta nella Chiesa in presenza di tutti la sua stabilità, e mutazione de' suoi costumi, e l'obbedienza avanti a Dio, e de' suoi Santi, acciocchè se in qualche tempo avverrà non adempirà alle promesse, viva sicuro, che sarà condannato dallo stesso Signore Dio, ch' egli mette in burla. A nome de' Santi, de' quali le reliquie son ivi esposte, e dell' Abate presente, di detta sua promessa ne faccia la domanda, scrivendola di suo proprio pugno, o almeno, se non fa scrivere, preghi un altro, che scriva per esso. Faccia l' istesso Novizio il segno nella scrittura e colle sue mani la ponga sopra l' altare. E dopo egli il Novizio subito dica tre volte questo verso: *Accoglietemi, Signore, secondo le vostre promesse, per respirare nelle mie angustie; e non permettete, che io resti deluso nelle mie speranze.* Il qual verso anche si replichi tre volte da tutto il Coro, con aggiungere in ultimo il *Gloria Patri ec.* Dopo ciò si prostri a terra il Novizio a' piedi di tutti, implorando l' ajuto delle loro orazioni; e da quel punto in poi sia annoverato nella Comunità. Se possiede beni, prima di questa funzione o si dieno a' pove-

aut facta solemniter donatione , conferat Monasterio ; nihil sibi reservans ex omnibus , quippe qui ex illa die nec proprii corporis potestatem se habiturum sciat. Mox ergo in Oratorio exuat rebus propriis , quibus vestitus est , & induatur rebus Monasterii . Illa autem vestimenta , quibus exutus est , reponantur in vestiario conservanda ; ut , si aliquando , suadente Diabolo , consenserit , ut egrediatur de Monasterio (quod absit) tunc exutus rebus Monasterii proiciatur . Itam tamen petitionem , quam desuper Altare Abbas tulit , non recipiat , sed in Monasterio reservetur .




ANNOTAZIONE PEL LA PRATICA .

L' Osservanza di questo Capo spetta a' Maestri de' Novizj , ed a coloro , che vengono a vestirsi . A' primi , perchè n' eseguiscono il prescritto dalla Regola , e della Dichiarazione , con educar bene li giovani , che hanno sotto la lor cura , particolarmente con far loro la lettura , e la spiega della Regola tre volte prima della Professione , e con attentamente invigilare a' loro andamenti , e costumi , per iscorgere , se sieno atti a portare il giogo della S. obbedienza , nella quale non meno , che nell' umiltà li tengano strettamente , e sempre esercitati , affine di provarne lo spirito , ed assicurarsi della loro vocazione , e secondo l' esperienza ne faranno , e non altrimenti , ne dieno poi a tempo proprio il rapporto a' Monaci con tutta verità , quando dovranno esser ammessi alla Professione .

Spetta poi a' Novizj , perchè prima di determinarsi ad abbracciar la Religione , pensino bene a quel , che fanno , e studino con attenzione , e di continuo la S. Regola , per assicurarsi , se si sentono in forze di osservarla , ajutandosi coll' orazione ,

poveri, o con solenne rinuncia ne faccia donazione al Monastero, senza riservar nulla per se, come quegli, che da quel giorno sappia di non aver dominio neppur del suo corpo. Poscia all'istante sia spogliato nella stessa Chiesa degli abiti secolari, e sia vestito colle vesti del Monastero; e quelle del secolo si custodiscano nel Guardaroba sul motivo, che se mai (lo che Dio non voglia) a persuasiva del Demonio, gli darà il consenso di uscire dal Monastero, allora tolti gli abiti del Monastero ne sia scacciato. Però la sua promessa, e domanda scritta, e tolta dall' Abate da sopra l'altare, non gli sia restituita, ma si conservi in Monastero.



ne, e ricorso a Dio, da cui solo possono essere illuminati quanto basta, per sapere, se essi sono, o no atti alla Religione. Quando si avvicina il tempo della Professione, raddoppino l'orazioni, e facciano più frequenti pruove delle loro forze; e risoluti, che saranno, badino bene a discacciar da se ogni altro fine, che sia contrario a quello unico, e vero di consacrarsi totalmente a Dio, rinunciando ad ogni affetto verso de' parenti, della casa, della patria, della roba, o d'altro, con rifletter anche a quello, che dice il S. Padre in questo Capo: *Nibil sibi reservans ex omnibus, quippe qui ex illo die nec proprii corporis potestatem se habiturum sciat*. Intendo de' vitalizj. Ma questo si regoli coll' oracolo del P. Maestro, e coll' uso introdotto, niente non appartandosi da quanto si è detto nella Pratica del Capitolo 32. *Della proprietà.*

DE

DE FILIIS NOBILIUM, VEL PAUPERUM, QUI OFFERUNTUR.

C A P U T L I X.

SI quis forte de Nobilibus offert filium suum Deo in Monasterio, si ipse puer minori etate est, Parentes eius faciant petitionem, quam supra diximus, & cum oblatione ipsam petitionem, & manum Pueri involvant in palla altaris, & sic eum offerant. De rebus autem suis aut in presenti petitione promittant sub iureiurando, quia nunquam per se, nunquam per suspectam personam, nec quolibet modo ei aliquando aliquid dent, aut tribuant occasionem habendi. Vel certe si hoc facere noluerint, & aliquid offerre voluerint in eleemosynam Monasterio pro mercede sua, faciant ex rebus, quas dare volunt Monasterio, donationem, reservato sibi (si ita voluerit) usufructuario. Atque ita omnia obstruantur, ut nulla suspicio remaneat puero, per quam deceptus perire possit (quod absit) quod experimento didicimus. Similiter autem & pauperiores faciant. Qui vero ex toto nihil habent, simpliciter petitionem faciant, & cum oblatione offerant filium suum coram testibus.

ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.


IL N. P. S. Benedetto, quantunque di nobilissima schiatta, non a riguardo però nel ricevere i Novizj alla qualità de' natali, sapendo benissimo, che non facendo Dio eccezzuazione di persone nei predestinarle alla grazia, ed alla gloria, non debbono anche gli uomini far eccezzione di persone per



**DE' FIGLIUOLI DE' RICCHI, O DE'
POVERI, CHE SI OFFRONO.**

C A P O L I X.

SE alcuna Persona Nobile offerisce un suo figliuolo a Dio nel Monastero, essendò il medesimo di tenera età, li di lui Genitori facciano la domanda, di sopra accennata, e l'offeriscano, con ravvolgere nella tovaglia dell'altare la mano del fanciullo ipsieme coll'offerta, e colla petizione scritta. De' beni spettanti al figliuolo, aggiungano li detti Genitori in essa petizione la promessa con giuramento di non somministrargli nulla nè a cirittura, nè di soppiatto in qualunque modo, nè gli diano occasione, o speranza di possederli. Ma quando ricutassero di ciò fare, anzi volessero offrire alcuna cosa al Monastero per limosina, e per una certa riconoscenza, facciano di quelle tali cose, che donar vogliono, donazione ad esso Monastero, con riservarsene (se così loro piaccia) l'usufrutto. E tanto si offervi, acciocchè niuna lusinga rimanga al figliuolo di averne il dominio con danno dell'anima sua (che Dio tenga lontano), secondo l'esperienza, che ne abbiamo. Lo stesso si praticherà da' più poveri. Coloro però, che del tutto son poveri, facciano soltanto la petizione, e coll'oblazione offeriscano il lor figliuolo.



per lo ricevimento di queste alla penitenza, cioè allo stato Monastico: *Quid enim prodest* (dice S. Gio: Crisostomo) *ei, quem sordidant mores,*
gene-

generatio clara? aut quid nocet illi generatio vilis, quem mores adornant? Così è; e così dovrebbe anche oggi osservarsi. Ma per l'esperienza, che si fa, che li figliuoli de' nobili sono bene educati, e possono per conseguenza riescir migliori degli altri, che non hanno quel preggio, che niuno al Mondo acquistar può per li propri meriti, ossia per una Mondana apprensione di non tramischiarne' Chioftri sangue nobile, ed ignobile, ricco, o povero, quasichè abbiano li Monaci ad imparentar tra di loro, o a far di tutt'altro professione, che delle Cristiane Virtù, non si osserva questo regolamento a' tempi nostri. Però quanto utile sarebbe per li nostri Monasterj far piuttosto scelta di talenti, che del sangue! La pratica poi di questo Capo riguarda gli Abati, che debbon badar bene nell'ammettere all'abito Religioso il giovani, li quali sieno ben nati, perchè così vuole il Mondo d'oggi, ma che insieme sieno almeno bene educati, e senza vizi o corporali, o spirituali, e non tanto teneri, che per così dire, abbian bisogno della Balia. Per altro è il minor male sceglierli così teneri, e quasi infanti, sì perchè è difficile farne reclute in età più ferma, come anche per essere antichissima nella nostra Religione l'usanza di riceverli appena spoppati, anzi li migliori soggetti, che hanno fiorito per santità, e dottrina sono stati coloro, che sono stati offerti a' nostri Monasterj in età bambina. Tra moltissimi si numerano S. Placido, Fausito, Gordiano, Bertulfo, S. Beda, Rabano, Ruperto, S. Sansone, S. Bonifacio, Godifredo, Pietro Diacono, ed altri; e tra' Cluniacensi si legge, essere stati accolti anche in età di tre anni, e forse prima.

Per secondo si guardino gli Abati di cercare, o ricevere offerte, ricognizioni, o annue corrisposte nè pel Monastero, nè per li Novizj da' loro Padri, lo che si costuma in alcuni Monasteri,
ma


ma non già del nostro Regno; fuorchè però nel caso, che deffi vogliano offrire spontaneamente qualche cosa o per divozione, o per mantener l'uso delle volontarie oblazioni, quando si potrebbe intendere anche de' vitalizj, che secondo la mente del S. Legislatore sarebbono proibiti per quelle parole, che a questo proposito soggiunge: *promittant sub iureiurando, quia numquam per se, numquam per suspectam personam, nec quolibet modo ei aliquando aliquid dent, aut tribuant occasionem habendi*. Io tengo quasi per fermo, che l'introduzione de' vitalizj riconosca l'origine dall'abolizione della vita comune, e quasi unitamente dall'avarizia de' Superiori, e de' Cellerarj, che si son serviti del pretesto dell'accrescimento de' prezzi de' panni, e delle lane; donde anche è nato l'uso di dare a' Monaci il vestiario in denaro. E' inevitabile dunque, e malagevole opporsi alla oramai antica usanza de' Livelli, e resa comune in tutte le Religioni, e ne' Monasteri dell' uno, e dell' altro sesso, si può dire, di tutta Europa, oltre ad esser autentica, e legitimata dalla autorità, e licenza almeno tacita della suprema Potestà de' Pontefici; benchè riguardo alla povertà, ed al divieto di possedere a tutti li Regolari mi fa peso il S. Concilio di Trento al Capo 1. e 2. della Sessione 25. e prima di questo un Decreto del Concilio Lateranense 3. Generale sotto Aleffandro III. C. 10.; un' altro d' Innocenzo III. *Decretal. lib. 3. de Statut. Monach. 35. can. 6.*; un simile di Clemente VIII., e le risposte della S. Congregazione del Concilio fatte a varj quesiti sopra tal materia, che rapporta Fagnano, oltre altre ragioni, che dottamente ne allega Malachia Inguibert Abate Cisterciense *Theol. del Chiofiro Tom. 2. Cap. 21.*

DE'


 DE SACERDOTIBUS, QUI VOLUE-
 RINT IN MONASTERIO
 HABITARE.

C A P U T LX.

SI quis de ordine Sacerdotum in Monasterio se sus-
 cipi rogaverit, non quidem ei citius assentiat. Ta-
 men si omnino persevererit in hac petitione, sciat, se
 omnem Regule disciplinam servaturum, nec aliquid
 ei relaxabitur, ut sit, sicut scriptum est: (Matt.
 6.) Amice ad quid venisti? Concedatur ei tamen
 post Abbatem stare, & benedicere, aut Missam te-
 nere, si tamen iusserit ei Abbas. Sin alias, nullatenus
 aliqua presumat, sciens, se Discipline Regularis
 subditum, & magis humilitatis exempla omnibus
 det. Si forte ordinationis, aut alicuius rei causa fue-
 rit in Monasterio illum locum attendat, quando in-
 gressus est in Monasterium, non illum, qui ei pro
 reverentia Sacerdotii concessus est. Clericorum autem
 si quis eodem desiderio Monasterio sociari volue-
 rit, loco mediocri collocetur, & ipse tamen si pro-
 mittit de observatione Regule, vel propria stabilitate.


 ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Rilevandosi da questo Capo, e dalla sua Dichia-
 razione, che riguarda solamente l'ordine, e la
 maniera da tenersi nell' ammettere all' abito Mona-
 stico coloro che sono Sacerdoti, quanta stima, e
 venerazione si debba fare della gran Dignità di
 Sacerdote, anche questo può al buon Monaco somministrare una qualche buona pratica, *ne jota unum, aut unus apex prætereat a lego del N. S. Padre*; e questa sarebbe un sincero rispetto a tutti

DE' SACERDOTI, CHE VORRANNO
ABITARE NEL MONASTERO.

C A P O L X.

SE qualche Sacerdote domanderà di esser ricevuto in Monastero, non così tosto glielene dia il consenso. Ma se persevererà a domandarlo, gli si faccia intendere, che dovrà esser obbligato ad osservare tutta la Regola senza veruna dispensa, o eccezione, per poterlegli rinfacciare, e dirgli in caso di mancanza ciò, che si legge: *amico, voi a che fare siete quì venuto?* Gli sia concesso il luogo dopo l'Abate, come far la benedizione in Coro, o in Refettorio, e di celebrar la Messa, o pure di presiedere al Coro in assenza dell'Abate, semprechè questi così comanderà; in altro caso non abbia alcuna di tali pretenzioni, ma sappia, che come soggetto alla Disciplina Regolare deve a tutti dare esempj d'umiltà. Se per la sua dignità, o per altro motivo fosse in Monastero ad altri preferito, consideri il luogo, che gli sarebbe spettato, quando fu tra' Fratelli annoverato, e non quello concessogli per rispetto del suo carattere. Se qualche Clerico avrà lo stesso desiderio d'essere aggregato alle Comunità, sia posto in un luogo mediocre, ben inteso, che egli prometta l'osservanza della Regola, e la sua stabilità.

li Sacerdoti, massime Confratelli, ed un' illibatezza, e purità di costumi da coltivarsi da' Monaci, che sono Sacerdoti, per rendersi degni del nome non meno, che dell' esercizio della loro dignità non conceduta neppure agli Angeli. Il figliuolo adunque di S. Benedetto deve sempre più tendere alla perfezione, ed essere esatto nell' osservanza
P della

della sua S. Regola , quando gli sarà conceduto questo singolar privilegio , al quale non deve aspirare per altro fine , se non per unirsi maggiormente con Dio , e non già per rilassarsi nella S. Osservanza , ma divenuto Sacerdote , deve esser più povero , più puro , più obbediente , più umile , ed osservante in tutti li suoi doveri ; giacchè dice espressamente il S. Legislatore ; *Nullatenus aliqua presumat, sciens, se Discipline Regulari subditum, & magis humilitatis exempla omnibus det.*



DE MONACHIS PEREGRINIS, QUALITER SUSCIPIANTUR.

C A P U T LXI.

SI quis Monachus peregrinus de longinuis Provinciis supervenerit , si pro hospite voluerit habitare in Monasterio , & contentus fuerit consuetudine loci , quam invenerit , & non forte superfluitate sua perturbat Monasterium , sed simpliciter contentus est , quod invenerit , suscipiatur , quanto tempore cupit . Si quæ tamen rationabiliter , & cum humilitate civitatis reprehendit , aut ostendit , tractet Abbas prudenter , ne forte eum propter hoc ipsum Dominus direxerit . Si vero postea voluerit stabilitatem suam firmare , non veniatur talis voluntas , & maxime quia tempore hospitalitatis potuit eius vita dignosci . Quod si superfluus , aut vitiosus inventus fuerit tempore



COME DEBBANO RICEVERSI LI
MONACI PELLEGRINI.

C A P O LXI.

SE qualche Monaco forestiere pellegrinando da rimoti Paesi quì capitasse, volendo abitare in Monastero come ospite, purchè si contenti del modo di vivere del luogo, dove arriva, e colla sua indiscretezza non apporti disturbo al Monastero, e ne rimanga soddisfatto, sia accolto, e vi dimori per tutto quel tempo, che gli è in piacimento. Se il medesimo scoprisse forse qualche abuso, o disordine, additandolo con ragion veduta, ed umiltà proveniente da carità, l' Abate si conduca in questo caso con prudenza, e senno, potendo accadere, che Iddio l'abbia quì inviato per l'emenda. Ma se gli fosse in grado di stabilir per sempre la sua dimora in Monastero, ad una tal sua volontà non si faccia opposizione, massime se in tempo, che a vissuto da forestiero, siasi conosciuto il suo buon costume. Se però sarà stato scoperto per iscostumato, ed incontentabile, non

P 2 sola-

pore hospitalitatis , non solum non debet sociari corpori Monasterii ; verum etiam dicatur ei honeste , ut discedat , ne eius miseria etiam alii vitientur . Quod si non fuerit talis , qui mereatur proici , non solum , si petierit , suscipiatur Congregationi sociandus ; verum etiam suadeatur , ut stet ; ut eius exemplo alii erudiantur , & quia in omni loco uni Domino servitur , & uni Regi militatur . Quem etiam si talem esse perspexerit Abbas , liceat eum in superiore aliquantulum constituere loco . Non solum autem Monachum , sed etiam de supradictis gradibus Sacerdotum , vel Clericorum , stabilire potest Abbas in maiori , quam ingreditur loco , si eius talem perspexerit esse vitam . Caveat autem Abbas ne aliquando de aliquo noto Monasterio Monachum ad habitandum suscipiat sine consensu Abbatis eius , aut litteris commendatiis , quia scriptum est (Matt. 4.) : Quod tibi non vis fieri , alteri ne feceris .



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA ,

Quella carità , che ha avuta il nostro SS. Legislatore , ordinando , che si affociino alla Comunità que' Monaci Pellegrini , che capitassero in Monastero , qualora ne sieno degni per la loro probità , deve essere imitata da' suoi figliuoli , che sono obbligati a trattar bene , ed amare li Monaci forestieri , o della nostra Congregazione , o di più rimoti Paesi , che si trovassero assegnati di famiglia nel Monastero , evitando quella così pregiudiziale distinzione , che far si suole in certi Monasteri , di Monaci Professi , e non Professi , quasi ch'è non fossimo tutti Fratelli in Cristo , e non partecipassimo *de uno calice* , & *de uno pane* , come figliuoli di un istesso Padre , che non fa eccezione ,

folamente non deve essere ricevuto nella Comunità, ma gli si faccia sapere con buon garbo, che se ne vada, per non far contaminare gli altri col suo cattivo esempio. Non essendo meritevole d'esserne cacciato, non solo (se lo domanda) si aggreghi tra' Fratelli, ma anzi gli si suggerisca, e quasi si costringa a fermarsi, acciocchè col suo esempio sieno gli altri ammaestrati, facendogli presente, che in ogni luogo si serve al medesimo Padrone Dio, e si milita sotto le bandiere del medesimo Re. L' Abate ravvisandolo veramente degno, lo può anche collocare in posto maggiore di quello gli spetterebbe. Lo che può anche praticare verso li cennati gradi di Sacerdoti, e di Cherici, se lodevole scorgerà la lor vita, non che solamente verso un Monaco. Si guardi non ostante l' Abate di ricevere di famiglia un Monaco di altro noto Monastero senza il consentimento del suo Prelato, o senza le Commendatizie del medesimo, stando scritto: *quello, che non vuoi, a te si faccia, non farai ad altri.*



ne, e distinzione, se non de' meriti, e dell' opere buone. Quanto poi alla scelta di tali Monaci forestieri, spetta solo all' Abate, e non già al Monaco, il quale non deve mai metter bocca a ciò, che fa il Superiore, o benfatto, o malfatto che gli paga. Gli Abati però osservino puntualmente, quanto intorno a ciò si prescrive dalla S. Regola, e dalla Dichiarazione ne' numeri 1. 2. e 3. , esaminando bene prima quanto occorre intorno alle qualità, ed a' costumi de' soggetti, che vuol associare al corpo del Monastero, acciocchè pigliandoli senza previo informo, se siano *superflui, & vitiosi, non vitientur alii eorum miseria*, al dir del S. Padre.



DE SACERDOTIBUS MONASTERII.

C A P U T LXII.

SI quis Abbas sibi Presbyterum, vel Diaconum ordinare petierit, de suis eligat, qui dignus sit Sacerdotio fungi. Ordinatus autem caveat elationem, aut superbiam; nec quidquam præsumat, nisi quod ei ab Abbate præcipitur, sciens, se multo magis Disciplina Regulari subditum. Nec occasione Sacerdotii obliviscatur Regule obedientiam, & disciplinam, sed magis ac magis in Domino proficiat. Locum vero illum semper attendat, quo ingressus est Monasterium, præter officium Altaris, & si forte electio Congregationis, & voluntas Abbatis pro vite merito eum promovere voluerit; qui tamen Regulam a Decanis, vel Præpositis constitutam sibi servandam sciat. Quod si aliter præsumserit, non ut Sacerdos, sed ut rebellis iudicetur. Et sæpe admonitus, si non correxerit, etiam Episcopus adhibeatur in testimonium. Quod si nec sic, clarescentibus culpis, proiciatur de Monasterio, si tamen talis fuerit eius contumacia, ut subdi, aut obedire Regule nolit.

DE.



DE' SACERDOTI DEL MONASTERO.

C A P O LXII.

DEsiderando l' Abate per servizio del Monastero far ordinare alcuno Sacerdote, o Diacono, scelga tra suoi Fratelli quello, che sia degno di esercitare il Sacerdozio. Quegli però, che sarà ordinato, non s'insuperbisca per ciò, nè si avanzi a far checchesia, se non gli sia ordinato dall' Abate, persuadendosi, che in tale stato egli è vieppiù obbligato all'osservanza della Regola; nè per tal suo esaltamento a questa dignità si dimentichi di questa sua obbedienza, ma procuri di avanzarsi nel servizio Divino sempre più. Resti però nel luogo, che gli toccò nell'entrare in Monastero, eccetto il servizio dell'Altare, e nel caso di qualche sua promozione per isceca della Comunità, o per volontà dell' Abate a cagione de' suoi meriti, non si esenti dall'osservare tutto quello, che gli sarà comandato da' Decani, e da' Prepositi. Se oserà fare il contrario, sarà riputato come un rubbelle, e non come Sacerdote; e non emendandosi, dopo che sarà stato spesse fiate ammonito, se ne farà anche rapporto al Vescovo. E se ciò neppur gioverà, per esser pubblici, e provati li suoi delitti, sia discacciato dal Monastero, quante volte però per la sua ostinata contumacia non voglia sottomettersi, ed obbedire alla Regola.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Quanto è chiaro questo Capo della S. Regola intorno a' Sacerdoti , altrettanto a' tempi nostri ne vien trascurata l'osservanza . Poichè da tali quali giovani Monaci si agogna di ascendere a questo grado non ad altro fine , se non che per iscuotere qualche poco almeno il giogo dell' osservanza , e dell' obbedienza , dal quale (e se n'è introdotto ormai l' uso) si sottraggono , tostochè son ordinati . Ma si legga di grazia quanto a' Sacerdoti prescrive il S. Patriarca ; e si procuri di eseguirlo , non essendovi bisogno di Chiesa , per intendere il Testo , che finalmente a questi due avvertimenti si restringe , e sono . 1. *Caveat elationem , & superbiam , nec quicquam presumat , nisi quod ei ab Abbate precipitur , sciens , se multo magis Discipline subditum* . Il secondo è questo , che : *occasione Sacerdotij , non obliviscatur Regule obedientiam , & disciplinam , sed magis ac magis in Domino proficiat* . A queste due regole ognun di noi con un serio esame potrà scorgere , quanto siano contrarj li nostri costumi , salva la pace de' buoni . Quindi è , che la Dichiarazione seguendo lo spirito della Regola , minutamente ordina il modo di promuovere al Sacerdozio li Giovani , che siano li più degni , nel numero primo fino al 10. da osservarsi da Superiori , che non debbono in questo usare

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 233.

asare molta indulgenza. Gli altri numeri poi dall' undecimo al decimoquinto, spettano a' Monaci Confessori, che per esser tali degnamente, li porranno in opera, attendendo soprattutto a migliorar la Vita colla orazione, e coll' esatta osservanza de' lor doveri, e collo studio della Morale, per riuscire con felicità nell' impiego di convertire li traviati, e metterli nella strada dell' eterna salute, e della perfezione, servendosi a tanto fare delle tre grandi armi, *scienza, buon esempio, ed orazione.*



DFI.



DE ORDINE CONGREGATIONIS.

C A P U T LXIII.



*Ordines suos in Monasterio ita conseruent , ut
conversionis tempus , & vite meritum discernit , vel
ut Abbas constituerit . Qui Abbas non conturbet
Gregem sibi commissum , nec quasi libera utens pote-
state , iniuste disponat aliquid : Sed cogitet semper ,
quia de omnibus iudiciis , & operibus suis redditurus
est Deo rationem . Ergo secundum ordines , quos con-
stituerit , vel quos habuerint ipsi Fratres , sic acce-
dant ad Pacem , ad Communionem , ad Psalmum im-
ponendum , in Choro standum . Et in omnibus locis
etas non discernatur in ordine , nec præiudicet ; quia
Samuel , & Daniel . (Reg. 1. 7. Dan. 13.) pueri
Presbyteros iudicaverunt . Ergo exceptis iis , quos
(ut diximus) altiori consilio Abbas prætulerit , vel
degradaverit certis ex causis , reliqui omnes , ut
convertuntur , ita sint : Ut v. g. qui secunda diei
hora venerit in Monasterio , iuniorem se noverit esse
illo , qui prima hora diei venit , cuiuslibet etatis ,
aut dignitatis sit .*

*Pueris vero per omnia ab omnibus disciplina te-
neatur . Iuniores ergo Priores suos honorent ; Priores
vero iuniores diligant . In ipsa autem appellatione
nomi-*



DELL' ORDINE, E DELLA GERAR-
CHIA DEL MONASTERO.

C A P O LXIII.

GLi Ordini o sieno le precedenzae si offervino in Monastero secondo il tempo, dal quale furono ivi accosti li Fratelli, o pure secondo il loro merito, o le disposizioni, che ne farà l' Abate. Questi però non inquieti il suo Gregge, ed abusandosi della potestà sua non operi in questo ingiustamente, perchè deve pensare al conto sarà per dare a Dio di tutti li suoi giudizj, ed alle sue azioni. Secondo dunque l' ordine stabilito a ciascun Fratello dall' Abate, o secondo quello, che nel suo ingresso avrà avuto, così, e non altrimenti vadano alla Pace, alla Sacra Comunione, ad intonare il Salmò, ed a sedere, e stare in Coro; senza far distinzione di età, che non farà di pregiudizio, giacchè anche Samuele e Daniele in età giovanile giudicarono li vecchi, ed anche Sacerdoti. Pertanto tutti occupino quel luogo ricevuto nella loro venuta al Monastero, da quelli infuori, che per degni riguardi avrà innalzati, o per giuste cause degradati l' Abate. Per esemplo, chi sarà venuto al Monastero all' ora seconda del giorno, si riputerà più giovane di chi venne nell' ora prima, non ostante che fosse maggiore di età, e di dignità.

Ma li fanciulli sieno in tutte le cose subordinati, e sotto la disciplina di tutti. Li più giovani perciò onorino li più vecchi, ed essi amino li più giovani; e nel chiamarsi l' un l' altro, non si ser-
van

nominum, nulli liceat alium puro appellare nomine; sed Priores, iuniores suos Fratres nominent; iuniores autem Priores suos Nonnos vocent; quod intelligitur paterna reverentia. Abbas autem, quid vices Christi agere videtur, Dominus, & Abbas vocetur, non sua assumptione, sed honore, & amore Christi. Ipse autem cogitet, & sic se exhibeat, ut dignus sit tali honore. Ubiqueque autem sibi obviant Fratres, iunior a Priore benedictionem petat. Transiente maiore iunior surgat, & det ei locum sedendi, nec presumat iunior consedere, nisi ei precipiat senior suus, ut fiat, quod scriptum est: (Rom. 13.) Honore invicem praevenientes. Pueri parvuli, vel adolescentes in Oratorio, vel ad mensam cum disciplina ordines suos consequantur; foris autem, vel ubi ubi, custodiam habeant, & disciplinam, usquedum ad intelligibilem aetatem perveniant.

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 237

van del solo nome proprio, ma li vecchi chiamano Fratelli li più giovani, e costoro appellino li vecchi con quello di *Nozno*, termine, che è per dinotare il rispetto da portarsi al Padre. Ma l' Abate, che fa le veci di Cristo, sia appellato Signore, ed Abate, titoli, che non presuma arrogarsi da se, ma da attribuirsegli ad intuito dell'onore, ed amore dovuto a Gesù Cristo. Perciò egli pensando a questo motivo si diporti in maniera, che meritevole sia di tale onoranza. Dunque li Fratelli se s'incontrino, il più giovane domandi al più vecchio la benedizione, e passando un Fratello, ch'è maggiore, si alzi il più giovane da sedere, e gli ceda il luogo, nè osi di sedere di nuovo senza il comando del suo Superiore, per eseguire l'insegnamento dell'Apostolo: *prevenitevi scambievolmente nell'onorarvi*. Li ragazzini, o li giovanetti abbiano nel Coro, e nel Refettorio ordinatamente anche li loro stalli; ma in altro luogo qualunque siano custoditi, e regolati da' Fratelli anziani fino a che arriveranno all'età matura, e di giudizio.



AN-



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA,

Tolta in una Comunità, massime de' Religiosi, la Gerarchia, e l'ordine, tutto è confusione, come all'incontro osservandosi quella, diventa un Paradiso. Non è perciò meraviglia, se il S. Padre ne abbia formato un Capitolo a parte, e la Dichiarazione eziandio siasi tanto dilatata, per torre di mezzo ogni sconcerto, che suol nascere dal disordine, e dalla confusione degli Stati. Egli è dunque da osservarsi sempre, e da pertutto ciò, che prescrive il S. Legislatore, così nel pubblico, come privato. Nel primo, la Dio mercè, non si manca, e si osserva da tutti. Nel privato però solendosi usar troppo confidenza, non si vede posta in opera la S. Regola. Procuri perciò il buon Monaco di far queste due cose, che riguardano l'osservanza di questo Capitolo, ma col vero umile spirito di Religioso, e di figliuolo del P. S. Benedetto. 1. *Ordinem suum ita conservet, ut conversionis tempus, vel vitæ meritum discernit, vel ut Abbas constituerit*; cedendo ne' luoghi privati a tutti li suoi Maggiori la precedenza, ed usando loro ogni atto dovuto di riverenza, e di rispetto; e nominandoli, e massime l'Abate, lo faccia co' titoli, che spettano al lor grado; lo che s'intende doverli soprattutto osservare da' più giovani. 2. Onori tutti, e massime li Maggiori, e Superiori, con cedere loro il luogo da sedere, senza sedere avanti di essi prima di averne il permesso; e ciò, che ordina la S. Regola di domandar

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 239

dar la benedizione, si offervi secondo il numero 21. della Dichiarazione, cioè: *benedictionem petam signo magis, quam verba, ideo per inclinationem capitis fiat.* Quanto poi a Maggiori, e Superiori, si ricordino, che se pretendono rispetto da' più giovani, sono obbligati a due cose; primieramente, che *eos diligant in Domino*, ed anche gli stimino secondo il loro stato, e non li dispreggino, o li maltrattino con soverchio rigore, o con ingiurie; e secondariamente non diano nell'altro estremo, con accomunarsi a loro sotto qualunque pretesto con confidenza, ed amicizia, ma stieno col loro autorevole sì, ma insieme umile, e caritatevole contegno da Superiori. Tutto questo Capitolo sta ragionato, e fondato sopra quella massima di S. Paolo (Rom. 13.) *Honore invicem prevenientes*; e tutto si riduce a mantenere lo spirito di unione, e della carità fraterna, nella quale soltanto può sussistere stabile l'ordine, e la gerarchia d'una Comunità Monastica.



DEL



DE ORDINANDO ABBATE ,

C A P U T LXIV.

IN Abbatis ordinatione illa semper consideretur ratio, ut hic constituatur, quem sibi omnis concors Congregatio, secundum timorem Dei, sive etiam pars, quamvis parva Congregationis saniori consilio elegerit. Vitæ autem merito, & sapientiæ doctrinâ eligatur, qui ordinandus est, etiam si ultimus fuerit in ordine Congregationis. Quod si etiam omnis Congregatio vitis suis (quod absit quidem) consentientem Personam pari consilio elegerit, & vitia ipsa aliquatenus in notitiam Episcopi (ad cuius Diocesim pertinet locus ipse) vel Abbatibus, aut Christianis vicinis claruerint, prohibeant pravorum prevalere consensum, & Domui Dei dignum constituant dispensatorem: Sciens pro hoc se recepturum mercedem bonam, si illud caste, & zelo Dei faciant, si- cut & contrario peccatum, si negligant.

Ordinatus autem Abbas cogitet semper, quale onus suscepit, & cui redditurus rationem villicationis suæ, sciatque sibi oportere prodesse magis, quam præesse. Oportet ergo eum esse doctum in Lege Divina, ut scias



DELL' ELEZIONE DELL' ABATE.

C A P O LXIV.

SI abbia nell' elezione dell' Abate sempre tal regola , e condotta , che sia scelto per Abate quel Fratello , verso il quale concorre l' uniforme consenso di tutta la Comunità colla scorta del timore di Dio ; o pure quegli , che sarà eletto da una sola parte di essa , benchè piccola con maggiore avvedutezza , e maturità , se si avrà considerazione della sua scienza , e del merito , sebbene fosse l' ultimo venuto al Monastero dopo degli altri . Ma se tutta la Comunità (lo che Dio non voglia) concordemente eleggesse una Persona , che fomentasse li loro vizj , ed essi in qualche modo fossero noti al Vescovo (alla di cui Diocesi appartenesse il Monastero) o pure agli altri Abati , o a' buoni Cristiani del Paese , facciano in modo , che non prevalga il complotto de' cattivi Elettori , e destinino nella Casa di Dio un buono , e degno Ministro in sua vece , della quale azione sarà sicuro per essi un gran premio , che avranno da Dio , pel di cui zelo , ed onore così operato avranno , come al contrario trascurando di farlo , incorreranno nel peccato , e nel castigo .

Indi colui , che sarà eletto Abate , si fissi in mente il continuo pensiero intorno al gran peso addossatogli , e che è quegli , il quale dovrà render conto della sua amministrazione . Perciò sappia , ch' egli è obbligato a giovare piuttosto , che a soprintendere a' suoi sudditi . Fa d' uopo in oltre , che sia dotto , ed esperto nella Legge di Dio ,

Q

per

sciat, unde proferat nova, & vetera: castum, sobrium, misericordem, & semper superexaltet misericordiam iudicio, ut idem ipse consequatur. Oderit vitia, diligat Fratres. In ipsa autem correctione prudenter agat, & ne quid nimis; nedum nimis eradere cupit eruginem, frangatur vas: suamque fragilitatem semper suspectus sit; memineritque (Isai 42.) Calamum quassatum non conterendum. In quibus non dicimus, ut permittat nutriri vitia, sed prudenter; & cum choivitate ea amputet, prout viderit cuique expedire, sicut iam diximus; & studeat plus amari, quam timeri. Non sit turbulentus, & anxius, non sit nimius, & obstinatus, non sit zelotypus, & nimis suspiciosus, quia numquam requiescet. In ipsis imperiis suis sit providus, & consideratus, sive secundum Deum, sive secundum seculum sint. Opera, qua iniungit, discernat, & temperet; cogitans discretionem S. Iacob dicentis: (Gen. 23.) Si greges meos in ambulando fecero laborare, morientur cuncti uno die. Hec ergo, aliaque testimonia discretionis matris virtutum sumens, sic omnia temperet, ut sit quod fortes cupiant, & infirmi non refugiant; Et precipuo, ut presentem Regulam in omnibus conservet, ut dum hanc ministraverit, audiat a Domino, quod servus bonus, qui rogavit viticam conservis suis in tempore suo: (Matt. 24.) Amen dico vobis, ait, super omnia bona sua constituet eam.

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 243

per sapere, donde debba attingere le massime antiche, e nuove, per erudir gli altri; che sia casto, sobrio, misericordioso, con far rispiccar più la misericordia, che il rigore, per ottenerla anche per se. Avrà bensì in odio li vizj, ma ami li Fratelli, usando prudenza nel correggerli, acciò non ecceda nel soverchio; e volendo troppo sforzarsi a dirozzare il vaso, non corra rischio di romperlo, con entrare perciò sempre in sospetto, e diffidenza della sua fragilità, e si ricordi: *che non deve farsi in pezzi la canna già rotta*. Non intendiamo però con questo, che egli permetta l'avanzamento de' vizj; ma usi prudenza, e carità a stirparli, secondochè conoscerà espediente, come abbiain detto. Col procurare di farsi piuttosto amare, che temere, non sia torbido, ed inquieto, nè eccessivo, nè incaponito, nè geloso, o sospettoso, altrimenti non avrà mai pace. Ne' suoi comandi o che riguardino il Divino servizio, o gli affari temporali, prima di darli, li provveda, e li consideri, con esaminarli bene, ed attemperarli ad imitazione del discreto Patriarca Giacobbe, che diceva: *Se io stancherò la mia Gregge a camminar soverchio, in un sol giorno perirà tutta*. In somma apprendendo questi, ed altri esempj di discretezza, ch'è la Madre delle virtù, usi in tutte le cose tal moderazione, che quel, che opera, sia approvato, e bramato da' Discepoli coraggiosi, e non ischivato da' deboli. Sopra ogni altra cosa osservi in tutte le sue parti la presente Regola, acciocchè, se si farà lodevolmente dissimpegnato nel suo Governo, ascolti dal Signore quel, che disse al servo fedele, che al tempo proprio aveva dispensato il grano a' suoi Compagni: (Matt. 24.) *Io vi dico in verità, che lo farà dispotico amministratore sopra tutti i suoi averi*.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Cio, che il S. Legislatore comanda a' Monaci per l'elezione dell' Abate, deve esser ora osservato dal Capitolo Generale, e dalla Dieta della nostra Congregazione. Onde il Monaco privato non a in questo altra obbligazione, se non quella di prestar pronta obbedienza a chiunque gli sarà destinato per Superiore, riconoscendo in lui la persona medesima di Gesù Cristo, e di S. Benedetto. Può però anche servirsi di questa Regola allora, quando gli spettasse di dare il suo voto se- gre-



DE PRÆPOSITO MONASTERII.

CAPUT LXV.

Sæpius quidem contingit, ut per ordinationem Præpositi scandala gravia in Monasteriis oriantur, dum sint aliqui maligno spiritu superbia inflati, qui æstimantes se secundos Abbates esse, assumentes sibi tyrannidem, scandala nutriunt, & dissensiones in Congregatione faciunt, & maximo in illis locis, ubi ab eodem Sacerdote, vel ab iisdem Abbatibus, qui Abbatem ordinant, ab ipsis etiam & Præpositus ordinatur. Quod, quam sit absurdum, facile advertitur, quia ab ipso initio Ordinationis materia ei datur superbiendi, dum ei suggeritur a cogitationibus suis, exutum esse a potestate Abbatis sui, quia ab ipsis est ordinatus, a quibus & Abbas. Hinc suscitantur invidia, rixa, detractiones, amulationes, dif-

greto, o palese in Capitolo per la recezione de' Novizj alla professione, o in altri pubblici affari, che si propongono all'esame della Comunità, nelle quali occasioni avrà Dio, e la giustizia avanti gli occhi. Il resto di questo Capo, e la sua Dichiarazione appartiene al modo di eleggere gli Abati, a' loro doveri, ed all'autorità, che loro si concede. Dovrebbe perciò esser assai spesso letto da chi pretende di esser Abate, o da chi lo è già, niente meno, che l'Capo II. di questa S. Regola, per uniformarsi nel loro Governo perfettamente allo Spirito del nostro S. Padre; e coloro, che son Monaci privati, debbono anche riflettere seriamente, a quanto è tenuto l'Abate, per guardarsi da ogni sorta di ambizione per questa terribile dignità.

DEL PREPOSTO, O SIA PRIORE.

C A P O LXV.

Accade assai sovente, che nell'elezione del Preposto, o sia Priore nascano gravi scandali ne' Monasteri per cagione di alcuni, che trasportati da un pravo spirito di superbia, col presumere di essere li secondi Abati, e con far da tiranni, fomentano nella Comunità degli scandali, e delle scissure, massime in que' luoghi, ove l'istesso Vescovo, e li medesimi Abati, che eleggono l'Abate, scelgono anche il Preposito. Facilmente si scorge, quanto sconcia cosa sia una tale condotta. Poichè dal primo giorno della sua elezione gli si porge motivo d'insuperbirsi, mentre sinistramente si da a credere, d'esser egli indipendente dall'Abate, sull'appoggio, d'esser egli stato eletto da quegli stessi, ch' eleggono l'Abate. Quindi hanno l'origine le invidie, le risse, le scissure, le mormorazioni e i disordini, e in tal caso necessariamente.


dissentiones, exordinationes, & dum contraria sibi invicem Abbas, Præpositusque sentiunt, & ipsorum necesse est sub hac dissensione animas periclitari. Et si, qui sub ipsis sunt, dum adulantur paribus, eunt in perditionem. Cuius periculi malum illos respicit in capite, qui talibus in ordinatione se fecerunt auctores.

Ideoque nos prævidemus expedire propter pacis, charitatisque custodiam in Abbatis pendere arbitrio ordinationem Monasterii sui. Et, si potest fieri, per Decanos ordinetur (ut antea disposuimus) omnis utilitas Monasterii, prout Abbas disposuerit, ut dum pluribus committitur, unus non superbiat. Quod si aut locus expetit, aut Congregatio petierit rationally cum humilitate, & Abbas iudicaverit expedire, quemcumque elegerit Abbas cum consilio Fratrum iumentum Deum, ordinet ipse sibi Præpositum. Qui tamen Præpositus illa agat cum reverentia, que ab Abbate suo iniuncta fuerint, nihil contra Abbatis voluntatem, aut ordinationem faciens, quia quantum prælatus est cæteris, tantum eum oportet sollicitè observare præcepta Regulæ. Qui Præpositus si repertus fuerit vitiosus, aut elatione deceptus superbia, aut contemtor S. Regulæ fuerit comprobatus; admonetur verbis usque quater, si non emendaverit, adhibeatur ei correctio disciplina Regularis. Quod si neque sic correxerit, tunc eiiciatur de ordine Præpositura; & alius, qui dignus est, in loco eius subrogetur. Quod si & postea in Congregatione quietus, & obediens non fuerit, etiam de Monasterio expellatur. Cogitet tamen Abbas, se de omnibus iudicijis Deo redditurum rationem, ne forte invidia, aut zeli flamma urat animam.

DE

mente, e senza riparo le loro anime sono in pericolo di perderfi per la contrarietà de' sentimenti, e de' comandi, che danno l' uno contrario all' altro l' Abate, e'l Preposito; come si mettono eziandio in istato di dannazione quei loro sudditi, che colle loro adulazioni in favore del lor partito accrescono le dissensioni. Di un sì gran male principalmente ne pagaranno il fio coloro appunto, che furono Autori dell' elezione.

Per mantenere adunque la pace, e la carità, antivediamo, essere espediente, che tutto il Governo del Monastero dipenda unicamente dall' Abate; e se sia possibile, come di sopra dicemmo, si distribuiscia a' Decani l' amministrazione di tutti gli affari del Monastero a norma delle disposizioni dell' Abate, perchè in tal modo si toglierà il motivo della superbia, che occuperebbe il cuore di un solo, dandosi l' incarico egualmente a più persone. Però se il Luogo lo richiederà, e la Comunità ne porgerà ragionevole umile domanda, e l' Abate stimerà utile esuadirla, egli n' scelga il Preposito a suo talento, dopo preso il Consiglio di Fratelli, timorati di Dio. Un tal Preposito però tutto quello faccia con rassegnazione, che gli sarà ordinato dall' Abate, contro la volontà, e l' ordine del quale niente si azzarderà di fare, dovendo cogli altri, e con maggiore sollecitudine osservare li precetti della Regola. Se egli si darà a conoscere per vizioso, o spinto dalla superbia disprezzerà la S. Regola, sia ammonito fino alla quarta volta, e se dopo non si emenderà, soggiacerà a' castighi Regolari, quali riascendo inutili, sia deposto dal suo Ufficio, con surrogarne altro in suo luogo. Contuttociò se continuerà ad essere inquieto, e disobbediente, sia espulso anche dal Monastero. Ma l' Abate avverta a ben regolarfi in questo, perchè di tutti li suoi giudizi, e delle operazioni dovrà darne conto a Dio, nel caso mai si faccia trasportare dall' invidia, o da zelo non regolato.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Riguardando questo Capo le obbligazioni del Preposito del Monastero, che oggi dicesi Priore Claustrale, tanto nel Testo, quanto nella Dichiarazione, non v'è pel Monaco privato altro da avvertire,



DE OSTIARIO MONASTERII.

C A P U T LXVI.

AD portam Monasterii ponatur Senex sapiens, qui sciat accipere responsum, & reddere; cuius maturitas eum non sinat vagari. Qui Portarius Cellam debet habere iuxta portam, ut venientes semper presentem inveniant, a quo responsum accipiant. Et mox, ut aliquis pulsaverit, aut pauper clamaverit, Deo Gratias respondeat, aut benedicat; & cum omni mansuetudine timoris Dei reddat responsum festinant & cum fervore charitatis. Qui Portarius, si indiget solatio, iuniorem Fratrem accipiat. Monasterium autem, si fieri potest, ita debet construi, ut
omnia

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 249

re , se non che presti la pronta obbedienza a chi sarà assunto a questo grado nel Monastero , massime allora che farà le veci dell' Abate in sua assenza , non opponendosi a quanto sarà per ordinare pel mantenimento della Disciplina Monastica , e del buon regolamento del Monastero; anzi usandogli tutto il dovuto ossequio , che merita . Del resto chi sarà Priore , badi ad osservare quanto gli è imposto dal suo Abate , e gli vien prescritto dalla Regola , e dalla Dichiarazione , che solamente riguardano il suo uffizio .



DEL PORTINAJO DEL MONA-
STERO.

C A P O LXVI.

Sia destinato alla Porta del Monasterio un vecchio savio , e prudente , che sappia ricevere , e riportar l'imbasciate ; e l'età sua sia talmente matura , che non gli permetta andar girando . A tal effetto abbia la sua Cella vicino alla Porta , per esser trovato sempre pronto da coloro , che vengono , a risponder loro . E tosto , che alcuno picchierà , o qualche povero darà la sua voce , egli risponda *Deo gratias* , o pure *Dio vi benedica* ; e con tutta mansuetudine suggeritagli dal timore di Dio , e con accesa carità faccia senza indugio l'imbasciate . Bisognando al Portinajo un compagno , prenda un Fratello più giovane . Il Monastero (se si può) deve essere talmente situato , e con tal ordine , che dentro di esso vi siano tutte
le

omnia necessaria, idest aqua, molendinum, hortus, pistrinum, vel artes diversa intra Monasterium exercentur, ut non sit necessitas Monachis vagandi foras, quia omnino non expedit animabus eorum. Hanc autem Regulam sapius volumus in Congregatione legi, ne quis Fratrum de ignorantia se excuset.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

IL Portinajo, che si elegge da' Superiori vecchio, ed affennato, di età non meno, che di costumi, ha l'obbligazione di esser vigilante, e cantatevole, si perchè non succeda alcun disordine per cagione della sua negligenza, da evitarli onninamente in questo uffizio di tanta gelosia; come anche acciocchè li forestieri, e massime li poveri, che vengono, non si scandalizzino del suo mal modo. Si ricordi soprattutto di rispondere a chiunque batte la porta, come comanda il S. Padre, quelle sante parole: *Deo gratias, o Deus benedicat*, per le quali restano edificati li fedeli, e formano buon concetto de' Religiosi. Tutto il resto del Testo, e della Dichiarazione dal numero 2. fino al 13. riguarda le fabbriche, come, quando, e con qual licenza si debbono intraprendere dagli Abati. Onde pel Monaco privato non v'è cosa alcuna da osservarsi da lui. Per ragione della Porteria, come luogo pubblico, si potrà astenersi (massime se sarà Clerico) di frequentarla, e trattenerli ivi a perder tempo inutilmente, esponendosi anche di veder gente d'ogni condizione, che va, e viene; ma vi an-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 251

le cose necessarie, vale a dire vi sia il pozzo, il molino, l'orto, il forno, e nel suo recinto, o sia in clausura vi si esercitino tutte l'arti, per non obbligare i Monaci ad andar vagando fuor di esso, lo che all'anime loro gran danno apporterebbe.

Vogliamo poi, che assai spesso si legga nella Comunità questa Regola, perchè niun Fratello ne allegli ignoranza per non offerarla.



anderà solo, quando sarà forzato da qualche bisogno. Le altre parole, che soggiunge il S. Padre, che: *artes diverse intra Monasterium exerceantur, ut non sit necessitas Monachis vagandi foras*, pongono altra pratica di non uscir dal Monastero per ogni lieve cagione, ma solo quando occorre il bisogno, e colla dovuta licenza del Superiore.

DE


 DE FRATRIBUS IN VIA DIRECTIS.

C A P U T LXVII.

D Irigendi Fratres in via, omnium Fratrum, vel Abbatis orationi se commendent. Et semper ad orationem ultimam operis commemoratio omnium absentium fiat. Revertentes autem de via Fratres, ipso die, quo redeunt, per omnes Canonicas horas, dum expletur opus Dei, prostrati solo oratorii, ab omnibus petant orationem propter excessus, ne quid forte subripuerit in via visus, aut auditus male rei, aut otiosi Sermonis. Nec presumat quisquam aliis referre quaecumque foris Monasterium viderit, aut audierit, quia plurima destructio est. Quod si quis presumerit, vindicta Regulari subiaceat. Similiter & qui presumerit claustra Monasterii egredi, vel quocumque ire, vel quippiam, quamvis parvum, sine Abbatis iussione facere.


 ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Tanto li Fratelli presenti, quanto assenti per cagione di viaggio, devono adempire cid, che prescrive in questo Capo la Regola. Li primi devono ricordarsi sempre degli assenti nell'orazioni comuni, e private, raccomandandoli con fervore a Dio. Gli assenti debbon' osservare le seguenti regole. 1. Prima di porsi in viaggio raccomandarsi alle orazioni de' Fratelli, e dell' Abate, dovendone mostrare il desiderio, per riceverne l' effetto. 2. Quando sono ritornati, facciano lo stesso, acciocchè il Signore a preghiere di essi rimetta loro, e perdoni tutte le mancanze commesse fuori del Chiofiro. 3. Chi ritorna da fuori, avverta a non pasce-


 DE' FRATELLI, CHE SONO IN VIAGGIO.

C A P O LXVII.

LVI Fratelli , che devono essere spediti per qualche luogo in viaggio , si raccomandino prima all' orazione della Comunità , e dell' Abate ; e perciò nell' ultima orazione dell' Ufficio si faccia sempre commemorazione degli assenti . Il giorno stesso poi , che ritornano in Monastero , nel fine di ciascuna ora Canonica prostrati a terra nel Coro , cerchino , che da tutti si preghi per essi , implorando da Dio il perdono di qualche trascorso forte commesso nel lor viaggio , o col vedere , o coll' ascoltare cose non buone , o co' discorsi oziosi . Si guardino inoltre di fare racconti ad altri di ciò , che hanno veduto , o inteso fuori del Monastero , lo che sarebbe di gravissimo danno . Se alcuno avrà un tal ardire , sarà castigato colle pene regolari , e come anche sarà parimente punito chi presumerà di uscir dalla clausura , o andare in qualunque luogo , o di fare qualch'esia piccola cosa senza l' ordine dell' Abate .



pascere l' altrui curiosità con riferire ciò , che ha veduto , o inteso , cagionando questo del gran danno spirituale , massime quando le notizie fanno di Mondo . 4. Non prenderli la libertà di uscir fuori , o fare qualunque cosa senza licenza del P. Abate . Non si niega , che questa annotazione è una ripetizione del contenuto in questo Capo . E' verissimo ; ma si è replicato appunto , perchè non è in osservanza , e nientemeno ha fatto la Dichiarazione dal numero 2. fino al 16. ove ne inculca l' adempimento , tassando anche le pene a' trasgressori. SE

SI FRATRI IMPOSSIBILIA
INIUNGANTUR,

C A P U T LXVIII.

SI cui Fratri aliqua forte gravia, aut impossibilia iniungantur, suscipiat quidem iubentis imperium cum omni mansuetudine, & obedientia. Quod si omnino virum suarum viderit pondus excedere, impossibilitatis suae causas ei, qui sibi praest, patienter, & opportune suggerat, non superbiendo, aut resistendo, vel contradicendo. Quod si post suggestionem suam, in sua sententia Prioris imperium perduraverit, sciat humilior, ita sibi expedire, & ex charitate, confidens de adiutorio Dei, obediat.

UT



SE AD UN FRATELLO SI COMAN-
DINO COSE IMPOSSIBILI.

C A P O LXVIII.

SE ad alcun Fratello per avventura sono comandate cose aspre, o moralmente impossibili, ed eccedenti le proprie forze, accetti di buon cuore, e con mansueta obbedienza il comando; ma poi accorgendosi della sua debolezza, ed impotenza, esponga al Superiore, che glie l'ha imposto, con pazienza e a tempo li motivi della sua impossibilità, senza che mostri superbia, o che si alteri, o gli resista in faccia col contradirgli. Se tutto ciò non ostante, il Superiore starà fermo nel voler essere obbedito, tanto gli convien eseguire, e confidando nel Divino ajuto, animato dalla carità obbedisca.

AN.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

SI rifletta di grazia , a qual grado il N. S. Padre vuol , che arrivi la virtù della S. Obbedienza, formandone un Capitolo apparte per que' casi , ne quali al suddito sono comandate cose impossibili , non che aspre , e difficili , ed insegnando il modo, come il buon discepolo debba comportarsi . Vuole dunque , che sia così pronto ad obbedire , che debba accettare il comando *cum omni mansuetudine , & obedientia* , con accingersi ad eseguirlo senza discorio , e senza indugio . In modo che se nell'atto di dar mano all' opera , *omnino virium suarum viderit pondus excedere , impossibilitatis suæ ei , qui sibi præest , patienter , & opportune suggerat , non superbiendo , aut resistendo , vel contradicendo* . E se con tutto ciò non resta il Superiore persuaso , soggiunge il S. Padre : *Junior sciat , ita sibi expedire etc. & ex charitate* , . Poichè se il comando sarà stato capriccioso , o dato per pruova del discepolo , il Superiore vedendo la di lui prontezza , ed accorgendosi dell' impotenza di eseguirlo , dovrà certo rivocarlo , bastando l'atto cominciato dell' obbedienza , come fosse perfetto , per riportarne tutto il merito . O pure permetterebbe il Signore qualche miracolo , come quello operato dal glorioso S. Mauro , quando per la sua pronta obbedienza camminò a piedi asciutti sull' acque , per liberare S. Placido . (*S. Greg. M. Dial. l. 2. c. 7.*) Così anche S. Radegonda , per obbedire alla sua Badessa , liberò una donna indemoniata , e fece rinverdire un albero già sterpato , e secco . (*Vit. S. Radeg. Secul. Bened. fac. 1. num. 33.*) Anche S. Colombano stando infermo con

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 257

con quali tutti li suoi Monaci di Luxeu, ordinò, che andassero a battere il grano all'aja, e quanti obbedirono risanarono. (*Sac. 2. Bened. Vita S. Columb. num. 20 p. 14.*) Un Monaco di S. Filiberto, Abate di Sumieges tentando di eseguire un comando difficile datogli dal Santo guarì d'una sua infermità. (*Sac. 2. Bened. & apopleg. PP. apud Bolland. c. 8. die 17. Januar.*) S. Paolo Vescovo di Verdun, essendo Monaco di Tholey, entrò in un forno ardente, lo nettò colla sua cocolla, v'infornò il pane, e lo diede a Monaci in Refettorio. (*Bolland. 8. Feb.*) Senza far parola di altri simili miracoli operati per virtù dell'obbedienza da' SS. Padri non solo dell'Occidente, ma eziandio dell'Oriente, secondo il racconto, che ne fanno *Supplic. Vit. PP. Cassiano lib. 4. Instit.*, Severo Sulpit. *Dial. l. 1.*, ed altri Sacri Istoric.

E' degno anche da osservarsi, che dall'osservanza di questo Capo non può alcun Monaco dispensarsi, essendo rimasto nel suo vigore, per non averne la Dichiarazione fatta alcuna moderazione. Ora si esamini ognun di noi, e vegga, se la sua obbedienza è di questa tempra.

R

CHE

UT IN MONASTERIO NON PRÆ-
SUMAT ALTER ALTERUM
DEFENDERE.

C A P U T LXIX.

Summopere præcavendum est, ne quavis occasio-
ne præsumat alter alterum defendere Monachum in
Monasterio, aut quasi iuri: etiamsi qualibet consan-
guinitatis propinquitate iungantur; nec quolibet mo-
do id a Monachis præsumatur, quia ex inde gra-
vissima occasio scandalorum oriri potest. Quod si quis
hæc transgressus fuerit, acrius coercetur.

ANNOTAZIONE PEL LA PRATICA.

Presso il S. Legislatore è riputata per pre-
funzione la difesa, e la protezione, che un Mo-
naco prende di un altro, per essere (come
lo è) contrario al suo stato il far questo, che
suole nelle Comunità partorir sovente degli scandali,
de' partiti, delle turbolenze, e delle perniciose
emulazioni, le quali tutte collimano a distruggere
l'osservanza, e la vera carità fraterna. Non si può
dare più stretto rapporto secondo le leggi della
natura, quanto quello del sangue, e della paren-
tela? E pure il P. S. Benedetto comanda, che
in questo particolare non se ne abbia riguardo;
etiamsi (dice) *qualibet consanguinitatis propinqui-
tate iungatur*; per far appunto capire, di quanto
pregiudizio alla perfetta armonia, ed al buon rego-
lamento d'una società sia questo attentato. Of-
servi pertanto il buon Monaco questo Capo con
tutta esattezza, e riguardi li suoi Fratelli con oc-
chio puro, ed eguale con tutti, amandoli per lo
solo

CHE IN MONASTERO NESSUN
FRATELLO ARDISCA DI-
FENDER IL COMPAGNO.

C A P O LXIX.

Moltissima cura è da impiegarsi, acciocchè sotto qualunque pretesto nessun Fratello ardisca prendere in Monastero la difesa, o la protezione di un altro Confratello, benchè fossero tra di loro in qualunque grado congiunti. Una tale presunzione non si commetta da' Monaci in qualunque sia maniera, perchè da questa condotta provenire, e nascer ne può l'occasione di gravissimi scandali. Se alcuno trasgredirà questo, sarà con severità maggiore punito.

solo fine intinuatoci dalla carità, e non per altro, che nasca da interesse, da genio, da amor sensuale, o da proprio comodo, e piacere; e badi a non obbligarsi con nessuno, col mezzo di regali, o di altre officiosità, che sono assai vevoli per forzare ogni gran cuore a patrocinar il vizio contro la giustizia, la verità, e la coscienza stessa. Se sarà però distaccato da tutto, e da tutti, non può temere d'inciampare in questo gran male. La Dichiarazione considerandone più funeste le conseguenze per li Superiori, che per li Sudditi, proibisce agli Abati di patrocinar chicchetia per gli effetti più pericolosi, che ne ridondano alla Comunità, dove chi è protetto, non già solo da un suo eguale, ma quel, chi è più, da un Superiore, *se protectum agnoscens, audeat non audenda, & non tentanda tentat*, come chiosa la Dichiarazione.

UT NON PRÆSUMAT QUISQUAM
ALIQUEM PASSIM CÆDERE,
AUT EXCOMMUNICARE.

U C A P U T LXX.

UT vitetur in Monasterio omnis præsumtionis occasio, ordinamus, etque constituimus, ut nulli liceat quemquam Fratrum suorum excommunicare, aut cedere, nisi si cui potestas ab Abbate data fuerit. Peccantes autem coram omnibus arguantur, ut ceteri metum habeant. Infantibus vero usque ad quintum decimum annum ætatis, disciplina diligentia sit, et custodia adhibeatur ab omnibus. Sed et hoc cum omni mensura, et ratione. Nam in fortiori ætate, qui præsumserit aliquatenus sine præcepto Abbatibus, vel in ipsis Infantibus sine discretionem exarserit, Discipline Regulari subiaceat, quia scriptum est: (Matt. 7.) Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris.



ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

SE il S. Padre proibisce il difendere, con più ragione in questo Capo vieta l'offendere chiechiesia de' Compagni, e Fratelli. La Dichiarazione al numero primo ampliando il senso della S. Regola, estende tal proibizione anche al riprendere, o al contrasfare il nome, o a dir delle ingiurie. Si astenga dunque il Monaco dal commetter questo male in qualunque modo, o circostanza di tempo, o di luogo, ed osservi le seguenti Regole ricavate da' primi 7. numeri della Dichiarazione. 1. Non si allontani per disgusto, o nemicizia dal commercio de' suoi Fratelli; che anzi colla pazienza, e colla prudenza tronchi tutte le occasioni a tutti li dissapori. 2. Non riprenda, non avendo
l'au-

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 161
CHE NIUNO ARDISCA BATTERE, O SCOMUNICARE CHICCHESIA.

C A P O LXX.

A Cciocchè sia lontana dal Monastero ogni occasione di presunzione, ordiniamo, e stabiliamo, che non sia ad alcuno lecito per ogni piccolo incontro di punire altri tra' Fratelli suoi colla scomunica, o colle battiture, se non gliene sia stata data dall' Abate l'autorità. Coloro, che commessa avranno qualche mancanza, sieno bensì ripresi in pubblico per incutere timore agli altri. Rispetto a' Fanciulli fino a' quindici anni della loro età vi sia sopra di essi, chi invigili, e benchè di tutti sia questa ispezione verso di loro, non si eccedano però i limiti della moderazione, e della ragione. Imperciocchè se alcuno senza comando dell' Abate procederà a' detti castighi qualche volta contro li più avanzati in età, o pure indiscretamente tratterà li Fanciulli con troppo calore, soggiacerà egli alle pene regolari, essendo scritto: *Quello, che non vuoi, sia fatto a te, non farlo ad altri.*

~~~~~  
l'autorità, alcuno de' Fratelli, ma lo ammonisca *charitative, humanis verbis, & cum humilitate*; o quando non saranno li suoi avvertimenti preziosi, *studeat Prelato, aut Senioribus notificare*.  
3. Nel chiamare i Compagni, non si terva de' soprannomi irrisorj, o indecenti, e tanto meno si avanzi a dir parole contumeliose. 4. Tostochè si accorge, esservi disgusto, o litiggio tra Fratelli, si adoperi a rapacificarli colle buone parole, ed usi tutta l'industria, e l'arte pel mantenimento della concordia, e massime, se li piati durando, e partorendo inimicizie, possano arrecar scandalo, e mal esempio.  
R 3 CHE

UT OBEDIENTES SINT INVICEM  
FRATRES.

## C A P U T LXXI.

**O**bedientia bonum non solum Abbati exhibendum est ab omnibus, sed etiam sibi invicem ita cedant Fratres, scientes, se per hanc obedientiam viam ituros ad Deum: Præmissis ergo Abbatis, aut Præpositorum, qui ab eo constituuntur, imperio ( cui non permittimus privata imperia præponi ) de cetero omnes iuniores Prioribus suis omni caritate, & sollicitudine obediant. Quod si quis contentiosus reperitur, corripitur. Si quis autem pro quavis minima causa ab Abbate, vel a quocumque Priore suo corripitur quolibet modo; vel si leviser senserit animum Prioris cuiuscumque contra se iratum, vel commotum, quamvis modeste, mox sine mora, tamdiu prostratus in terra ante pedes eius iaceat satisfaciens, usquedum benedictione sanetur illa commotio. Quod si quis consenserit facere, aut corporali vindicta subiaceat, aut si consumax fuerit, de Monasterio expellatur.

## ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

**Q**uesta è la terza volta, che il S. Padre comanda, e raccomanda l'obbedienza a' suoi figliuoli, dando a conoscere, che sia tanto necessaria, che debba esser anche praticata tra di loro vicendevolmente, come quella, che è la vera strada per andare a Dio. Sempre dunque gl' inferiori con rispetto obbediscano a' loro Maggiori, e se mai si accorgano di aver per colpa loro irritato l'animo di alcuno di essi, *mox ne mora tamdiu prostratus in terra ante pedes eius iaceat*

REG: DEL S. P. BENEDETTO. 263  
CHE LI FRATELLI SI OBBEDI-  
SCANO VICENDEVOLMENTE.


C A P O LXXI.

**N** On solo da tutti deve prestarsi l'obbedienza all' Abate, ma li Fratelli similmente si obbediscano tra di loro, persuadendosi, che per questa strada dell' obbedienza anderanno a godere eternamente Dio. In primo luogo adunque si adempiano li comandi dell' Abate, e di quei Superiori, che saranno da lui destinati al Governo, ( da non propporsi a quelli degli altri Subalterni ), del resto tutti li giovani obbediranno a' loro Maggiori con carità sincera, e con premura; e se taluno colle sue contrarietà non si vorrà a questo uniformare, sia corretto. Se per qualunque menoma cagione in qualsivoglia modo sia dall' Abate, o da altro Superiore ripreso qualche Fratello, avvedendosi questi del loro turbamento, o della loro collera, anche lieve, all' istante si prostri a terra a' loro piedi, per atto di soddisfazione, ed in tal positura rimanga fino a tanto, che non conosca essersi sedato il loro animo colla benedizione, che gli daranno. Ma se ciò non si praticerà da taluno per il spirito di disprezzo, riuscendo inutile il castigo corporale, se persisterà nella sua pertinacia, sia cacciato dal Monastero.

---

*iacet satisfaciens, usquodum benedictione sanatur  
illa commotio.* Soprattutto li PP. Decani secondo la  
Dichiarazione procurino di evitare una tal commo-  
zione, o ira facilissima a concepirsi per la disob-  
bedienza, e pel poco rispetto di qualche inferiore, e  
facciano uso di due Regole, che da quella si dan-  
no a' numeri 1. e 2. Cioè, se mai resteranno com-  
mossi, *eorumdem inferioribus genuflexis satisfac-*

*cientibus benignissime ignoscant , & eis benedicant .*  
 In secondo luogo , non si servano della loro autorità per vendicarsi , e nel riprendere non usino parole piccanti , o contumeliose ; ma dimostrino tutta la carità , e mansuetudine . E se mai le mancanze degli Inferiori meritassero veramente castigo , facciano contro di essi proceder l' Abate , o altri Maggiori , non essendo doveroso , che la Parte offesa faccia da Giudice vendicativo , com' è avvertito anche nella pratica del Capitolo XXI. *De' Decani del Monastero .*



## DE ZELO, QUEM DEBENT HABERE MONACHI .

### C A P U T LXXII.

**S**icut est zelus amaritudinis malus , qui separat a Deo , & ducit ad Infernum ; ita est zelus bonus , qui separat a vitiis , & ducit ad Deum , & ad vitam aeternam . Hunc ergo zelum ferventissimo amore exercent Monachi , idest , ut honore se invicem praeveniant . Infirmi- tates suas sive corporum , sive morum patientissime tolerent . Obedientiam sibi certatim impendant . Nullus , quod sibi utile iudicat , sequatur , sed quod magis alii ; charitatem fraternitatis casto impendant amore ; Deum timeant , Abbatem suum sincera , & humili charitate diligant : Christo omnino nihil praeponant , qui nos pariter ad vitam aeternam perducat . Amen.

DE



DEL ZELO , CHE DEBONO AVERE I MONACI.

C A P O LXXII.

**S**iccome vi è un zelo amaro, che è cattivo , e per conseguenza ci allontana da Dio , e ci mena all' Inferno ; così all' incontro vi è il buono , il quale ci allontana da' vizi , e ci conduce a Dio ed alla eterna vita . Questo zelo adunque abbiano li Monaci , e lo mettano in opera con acceso amore . Ed in prima si prevengano scambievolmente in onorarli l' un l' altro ; soffrano le altrui debolezze o spirituali , o corporali con invitta pazienza ; si obbediscano a gara l' un l' altro ; non operino per proprio vantaggio , ma piuttosto per l' utile altrui ; si amino tra di loro da Fratelli con amor casto ; temano Dio , e nutriscano verso il loro Abate un umile , e schietto amore , e finalmente non preferiscano cosa alcuna a Gesù Cristo , il quale si degni di condurci tutti insieme all' eterna Vita . Così sia .

AN.

ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

Questo zelo, che raccomanda il S. Padre, consiste nella carità perfetta fraterna ridotta in questi capi, che si possono chiamare il compendio di quasi tutta la Regola. Prevenirsi l'uno l'altro nell'onorarsi; soffrire con pazienza le debolezze

2c




DE EO QUOD NON OMNIS OBSERVATIO IUSTITIÆ IN HAC SIT REGULA CONSTITUTA.

C A P U T LXXIII.

**R**egulam autem hanc descripsimus, & eam observantes in Monasteriis aliquatenus, vel honestatem morum, ut initium conversationis nos demonstremus habere. Ceterum ad perfectionem conversationis, qui festinant, sunt doctrine SS. Patrum, quarum observatio perducit hominem ad consuetudinem perfectionis; qua enim pagina, aut quis Sermo Divina Auctoritatis veteris, ac novi Testamenti non est rectissima norma vitæ humana? Aut quis SS. Catholicorum Patrum hoc non resonat, ut recto cursu perveniamus ad Creatorum nostrum? Nec non & Collationes

te corporali, e spirituali vicendevolmente; obbedirsi tra di loro a gara; anteporre l'utile altrui al proprio; temere Dio, e castamente amare il Superiore, come suo Vicario; e non far niente in preferenza di Gesù Cristo: Che altro di grazia si richiede, per essere perfetto, ed augurarsi la Corona del premio eterno? Se tutto questo si facesse in una Comunità di Religiosi, chi dubitar potrebbe, che vivrebbero essi piuttosto da Angeli, che da Uomini?



**CHE L' OSSERVANZA PERFETTA  
DELLA GIUSTIZIA NON È  
COMPRESA IN QUESTA  
REGOLA.**

C A P O LXXIII.

**N** On con altro intendimento abbiamo ordinata questa Regola, se non perchè osservandola in qualche parte ne' Monasteri, diamo a conoscere di aver noi anche l'onestà de' costumi, come un principio della Vita Cenobitica. Del resto coloro, che si affrettano per arrivare alla perfezione dello stato Monastico, anno, come meglio ammaestrarsi colle dottrine de' Santi Padri, l' esecuzione delle quali conduce l'uomo all' ultimo grado della Perfezione. Ed in vero qual pagina, o qual ragionamento della Divina Autorità del Vecchio, e del Nuovo Testamento non è un'aggiustatissima norma della vita umana? O quale de' Santi Padri Cattolici non ci mostra a dito il retto sentiero, pel quale c' esaminiamo al nostro Creatore? Oltre a ciò le-  
con-

*tiones Patrum, & Instituta, & vita eorum, sed & Regula S. Patris nostri Basilii, quid aliud sunt, nisi bene viventium, & obedientium Monachorum exempla & instrumenta virtutum? Nobis autem defidiosis, & male viventibus, atque negligentibus, ruhor confusionis est. Quisquis ergo ad Patriam Caelestem festinas, hanc minimam inchoationis Regulam descriptam, adiuvante Christo perfice; & tunc demum ad maiora, qua supra commemoravimus, doctrinae, virtutumque culmina, Deo protegente, pervenies.*



**REG. DEL S. P. BENEDETTO.** 269

conferenze de' Padri, gl' Istituti, e le loro Vite, anzi la Regola del nostro S. P. Basilio, che altro sono di grazia, se non tanti esempj, e mezzi delle virtù, tutte proprie di quei Monaci obbedienti, che santamente hanno vissuto? Sproni tutti, e specchi, ne quali mirandoci, rimanghiamo arrossiti, e confusi, come tali che per la nostra infingardagine, e negligenza malamente viviamo. Adunque chiunque tu sei, che agogni di giungere alla Patria Celeste, osserva questo piccolissimo abbozzo di Regola da noi descritta coll' ajuto di Gesù Cristo, ed indi alla fine arriverai col Divino Patrocinio a' più superiori gradi di dottrina, e di virtù da noi di sopra accennati.



AN.

ANNOTAZIONE PER LA PRATICA.

**D**Al tenore di questo ultimo Capitolo, ch'è la conchiusion della S. Regola, siccome ci si porge motivo di ammirare la gran Santità, e l'umiltà del nostro S. Legislatore, il quale dopo averci additata la vera strada della perfezione, pure la chiama *minimam inchoationis Regulam*; così maggior cagione ci somministra di arrossirci, e di confessarci lontani da ogni perfezione, non eseguendoci da noi neppur quello, che il P. S. Benedetto ci comanda, *ut moxam honestatem, ut initium Conversationis nos demonstramus habere*.

Da ciò si rileva, ch'egli non si contenta di farci offervar la sua Regola, ma vuole, che abbiamo più alta la nostra mira, agognando all'altezza della perfezione de' primi Santi Padri della Chiesa, in modochè ciò non facendo, non ha ragione di dire: *Nobis autem desideris, & male viventibus, atque negligenti bus ruhor confusionis est*. Ma (con tua buona pace sia detto, o Santo nostro Padre) io m'augurarei, che in questi tempi così scorretti, tutti noi vostri figlj non osservassimo altro, e con tutta esattezza, che la tua S. Regola, in cui si contiene la perfezione. E beati noi, se questa fosse solamente la norma del nostro operare, e del nostro vivere, come anche la materia delle nostre meditazioni, e dell'esame per la riforma de' costumi! Convieni però obbedire anche in questo al nostro S. Padre, uniformandoci alla sua santa intenzione, e potremo farlo colle seguenti due regolette.

1. Non far passar giorno senza leggere, e meditare attentamente un Capitolo di questa Regola, esaminando soprattutto la nostra coscienza, per vedere, se si manca, o si profitta; ma con tal' assiduità, che ci resti tutta nella memoria impressa, per servircene nelle occasioni anche improvise.

2. Per

REG. DEL S. P. BENEDETTO. 291

2. Per aspirar poi, e tendere a maggior perfezione, ci sia frequente, e familiare la lettura, e l'imitazione (dove possiamo) delle dottrine, e delle Vite de' SS. Padri, e maggiormente quella della Sacra Bibbia, le Conferenze de' SS. Padri di Cassiano, e la Regola di S. Basilio, nelle di cui opere vi è un pabolo, ed un gusto, che non può figurarsi, se non da chi le ha lette. Ove leggendo c' incontriamo in una azione eroica, o virtù degna da imitarsi, faremo tutto lo storzo, per porla in opera coll'ajuto del Signore.

La Dichiarazione molto a proposito, fa cadere in questo Capitolo la necessità di usar la carità di suffragare li nostri Fratelli Defonti, lo che deve farsi con sollecitudine, e fervore, nel modo, che la medesima ci prescrive ne' numeri 2. e 3. Si pratici dunque con essi quella carità, che vorremo usata a noi, se stassimo a penare nel Purgatorio, dove probabilmente non caderà chiunque sarà esatto, diligente, e perseverante esecutore di questa S. Regola fino alla morte, quando ci troveremo certamente assai ben contenti di averla osservata, e saremo liberi da quelle dolorose angoscie, che lacereranno il cuore di coloro, che saranno stati negligenti, e non curanti, non che lontanissimi dal viver Monastico, e dall'osservanza de' SS. Voti.

Rendiamo dunque lode al Signore, che a ispirato al suo gran Servo, e nostro Padre S. Benedetto il modo di ben servirlo in questa vita con tutta purità, e di poterlo dopo morte amare, e godere in Cielo per tutta l'eternità. E questo appunto ci viene con tanta chiarezza insegnato dalla sua S. Regola, *quam omnes in omnibus Magistram sequantur, nec ab ea temere declinetur a quoquam*, come egli c' infinua al Capo III. Tanto a noi tutti suoi figliuoli ottenga il nostro S. Legislatore dall'infinita Misericordia di Dio. Così sia.

F I N E.



# APPENDICE

## P R I M A .

**O**razioni da dirsi ogni giorno per tutta la Quaresima per aggiunta al solito tributo, secondo il prescritto della S. Regola nel Capo XLIX. De quadragesimæ observatione, delle quali si è da noi fatta menzione nell'annotazione sopra il medesimo Capitolo. Queste orazioni, che si chiamano i suffragia quadragesimæ si sogliono recitare da PP. Cisterciensi, e della Trappa tutti li giorni della Quaresima alle Vesperì in ginocchio nel Coro, in ossequio della S. Regola, che ci comanda ad solitum pensum servitutis nostræ aliquid addere. E sono le seguenti.

*Ps.* Tribularer, si nescirem miseroordias tuas Domine. Tu dixisti: Nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur, & vivat. Qui Chananaeam, & Publicanum vocasti ad pœnitentiam.

*Ps.* Et Petrum lacrymantem suscepisti, Misericors Deus.

*R.* Qui Chananaeam &c.

Precibus ergo, & meritis gloriosæ Virginis Mariæ Matris tuæ dilectissimæ, Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli, & Andreæ, ceterorumque Apostolorum, Confessorum, Martyrum, Virginalium, & omnium Sanctorum tuorum.

*Psal.* 50.

Miserere mei Deus &c.

*Psal.*

*Pfal. 66.*

Deus misereatur nostri, & benedicat nobis &c. 273

*Pfal. 24.*

Ad Te Domine levavi animam meam &c.

*Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.*

*Pater noster &c.*

### T R A C T U S.

**D**omine non secundum peccata nostra facias nobis; neque secundum iniquitates nostras retribuas. Domine, ne memineris iniquitatumstrarum antiquarum; cito anticipent nos Misericordiae tuae, quia pauperes facti sumus nimis. Adiuva nos Deus salutaris noster, & propter gloriam nominis sui Domine libera nos, & propitius esto peccatis nostris propter nomen suum.

*Ps.* Et veniat super nos Misericordia tua. *R.* Et salutare tuum da nobis secundum eloquium tuum.

*Ps.* Ostende nobis Domine Misericordiam tuam.

*R.* Et salutare tuum da nobis.

*V.* Fiat Misericordia tua Domine super nos.

*R.* Quemadmodum speravimus in Te.

*Ps.* Domine exaudi orationem meam. *R.* Et clamor meus ad te veniat.

### O R E M U S.

**C**onverte nos Deus salutaris noster, & ut nobis ieiunium Quadragesimale proficiat, mentes nostras Coelestibus instrue Disciplinis. Exaudi, quaesumus Domine, supplicum preces &c.

Propitiare, Domine, supplicationibus nostris, & animarumstrarum medere languoribus, ut remissione percepta, de tua semper benedictione laetemur.

Deus, qui culpa offenderis, poenitentia placaris &c.

Ineffabilem nobis Domine, misericordiam tuam &c. S AP-



# APPENDICE

## SECONDA.

*Contenente li Paragrafi della Dichiarazione, che si citano nelle annotazioni della Pratica.*

### C A P O VI.

*Del Silenzio.*

- Num. I. **P** Er togliere le occasioni delle scurrilità, proibiamo tenere in Monastero uccelli, cagnolini, scimie, o altri animali che provocano il riso, e gli scherzi.
- N. II. Parimente vietiamo affatto ogni sorta di giuoco non convenevole a' Religiosi, dentro, e fuori del Monastero; come anche le comedie, le danze, ogni sorta di travestimento, e qualunque ludicro divertimento.
- N. III. Li Monaci non si spoglino, per lavarsi nè in mare, nè ne' fiumi.
- N. IV. Trovandosi li Monaci radunati insieme o dentro, o fuori del Monastero in tempo di permesso ricreazione, si guardino da ogni dissolutezza, o qualunque scherzo sconvenevole all'onestà Religiosa; ma li loro divertimenti sieno modesti, e moderati dalla gravità, e che dieno sollievo,

lievo, ma non isnerfino gli animi, al dir di S. Bernardo.

C A P O XIII.

*In che modo si celebrino li Matutini ne' giorni Feriali.*

Num. unico **I**N tutto il resto, che riguarda la recitazione del Divino Ufficio, si osservino da tutti esattamente le Rubriche del Breviario, e del Messale Monastico, approvati dall' autorità di Paolo PP. V., tanto nella recita del Divino Ufficio, quanto nella celebrazione della Messa, senza nulla aggiungervi, e senza introdurre novità alcuna nelle cerimonie.

C A P O XIV.

*Come si celebrino le Vigilie nelle Feste de' Santi.*

Num. I. **P**ER le Feste de' Santi si osservi il Decreto della Sagra Congregazione de' Riti de' 28. d' Ottobre del 1628.

N. II. Ma si celebri con solennità ne' Monasteri, ed in altri Luoghi di nostra dipendenza la Festività del N. P. S. Benedetto, come fosse Festa di precetto ordinata dalla Chiesa, con far astenere dall' opere servili i nostri Fratelli Commessi, e tutti li Secolari addetti al nostro servizio.

L'Ufficio del medesimo S. Padre già da qualche tempo dato alla luce, ed approvato dalla detta S. Congregazione de' Riti, si reciti in ogni Feria terza non impedita da tutti così nel Coro, come fuo-

ri, e si canti la Messa Votiva impressa nel nostro Messale nella stessa Feria terza.

## C A P O XVII.

*Quanti Salmi debban dirsi per ciascuna ora.*

Num. II. **Q**uesta benedizione si dà dal Superiore, come anche a Compieta, che basti per li presenti, e per li assenti, in modo che gli assenti non hanno bisogno per la dormizione di cercare altra benedizione. Lodiamo però, se li Monaci incontrandosi casualmente col Superiore la chiedano, e la ricevano.

Num. III. Li Novizj, ed i Chierici Professi prima di andare a dormire, si portino alle Celle de loro Maestri per ricevere la benedizione.

## C A P O XVIII.

*Con qual ordine debban dirsi i detti Salmi.*

Num. I. **I**L N. S. P. Benedetto non esenta alcuno de' suoi Monaci dalla recitazione del Divino Ufficio. Ordiniamo perciò, che ciascuno Monaco Professo lo reciti, benchè non sia ordinato *in Sacris* secondo la nostra antichissima costumanza.

## C A P O XX.

*Della riverenza da praticarsi nell' Orazione.*

Num. I. **E**Ntrando li Monaci in Coro, e uscendone, nel mezzo, ove è riposto il SS. Sacramento, pieghino sempre fino a terra un

- un sol ginocchio col capo chino , e scoperto .  
 Ma quando è pubblicamente esposto , s' inginocchino interamente . Ove però non si custodisce il Venerabile nell' Altare Maggiore , s' inchinino profondamente alla Croce . Indi arrivati al Coro facciano la riverenza col capo chino verso la sedia del Prelato .
- N. II. In altri luoghi basta un mediocre inchino , quando entrano nel Refettorio , nel Capitolo , o in altro simile luogo .
- N. III. Riguardo alle genuflessioni , o altre cerimonie da usarsi nel Divino Ufficio , e nella Messa , si osservino le Rubriche , come si è detto sopra .
- N. IV. In principio di ogni Ora Canonica stando in piedi s' inchinino profondamente , e con riverenza , dicendosi il *Pater noster* , come anche nel mezzo dell' Ufficio al *Pater* , ed alla prima Orazione in ciascuna ora , e nella Messa .
- N. V. Nelle Messe de' Morti si genufletta alle Orazioni in ogni tempo .
- N. VI. Nel cominciar l' Ufficio fino al *Gloria Patri* , e quando si dicono li Capitoli , si stia rivolto verso l' Altare col capo scoperto . Nel *Gloria Patri* , e nell' ultima Strofa degl' Inni , nella quale è nominata la SS. Trinità , un Coro si volti verso l' altro , con inchinar il capo , e le spalle , fuorchè coloro , che sono negli stalli de' Superiori , li quali s' inchinino verso l' Altare .
- N. VII. Il Sacerdote , ed i Cantori vestiti colle vesti Sacre s' inchinino verso l' Altare al *Gloria Patri* , al *Pater noster* , ed alle Orazioni .
- N. VIII. Si faccia sempre la Commemorazione del P. S. Benedetto così nel *Confiteor* , che si dice nella Messa , e nell' Ufficio , come nell' Orazione *A cunctis* &c.
- N. IX. Si stia seduto , quando si canta l' Epistola ,

o le Profezie , e ne' Versi , e ne' Trattati , che si dicono dopo di quelle .

N. X. Si stia però sempre in piedi , e col capo scoperto all' Evangelo in tutti i tempi .

N. XI. In tutte le predette funzioni , fuorchè quando si fa la riverenza avanti l' Altare , e quando si dice l' Evangelo , e dalla Consacrazione fino alla Comunione , si permette a' Monaci a cagione dell' infermità di parecchi , che stieno col capo mezzo coperto dal primo d' Ottobre fino a tutto il mese di Aprile .

N. XII. In ogni Monastero vi sia la Tabella Oraria , in cui si notino le Ore , ed i giorni Festivi , ne' quali si deve portar la Cocolla . Il qual modo inviolabilmente si offervi da tutti , rimanendo però ferme , ed immutabili tutte le altre ceremonie del Rituale Romano .

## C A P O . XXI.

### *De' Decani del Monastero .*

Num. VII. **L**I Decani vadano ad incontrare gli ospiti , in caso , che li Superiori maggiori sieno assenti , o impediti . Abbiano presso di se la Regola , per potere istruir gli altri . Ma nell' ammonizioni , e correzioni , che faranno , si guardino dal soverchio rigore , e da tepidezza . Facciano tutto ciò , che spetta al loro officio secondo le disposizioni de' loro Prelati , contro li comandi de' quali non ardiscano di far nulla .

CA-

## C A P O XXII.

*Come dormano i Monaci.*

- Num. I.** **I**L Dormitorio sia diviso in diverse Celle , e ne assegniamo una per ciascun Monaco a cagione dell'onestà , per evitar la curiosità , e per dare ad ognuno la libertà di esercitarsi nella orazione , ed in altre opere pie . Ciascuno dunque , ed anche li Novizj , dormano soli nella sua Cella , uniformandoci al moderno costume .
- N. II.** Niun Novizio ardisca di otTURARE , o chiudere il forame , che deve stare in mezzo ad ogni porta delle Celle del Noviziato , sotto l'infra-scritta pena .
- N. III.** Niuno entri senza licenza del Superiore nella Cella del Compagno , o che sia presente , o assente ; ed essendogli permesso , si tenga la porta socchiusa .
- N. IV.** Similmente si vieta a' Monaci d' introdurre in propria stanza alcuna persona Chiesaistica , o Secolare di qualunque condizione , senza la detta licenza .
- N. V.** Nè sia lecito chiuder la Camera in modo , che non possa colla chiave aprirsi . Chiunque contravverrà a' cennati ordini , digiuni una volta in terra in pane , ed acque in Refettorio .
- N. VI.** Può però il Monaco permettere al Compagno per qualche onesto motivo di entrare nella sua Cella , quando egli è fuori di essa .
- N. IX.** Si usi cautela in tenere il lume in Camera , e nello spegnerlo , massime accanto al letto , o alle pareti di legno , per timore di qualche incendio . Chi contravverrà , riceva in Capitolo la penitenza .
- N. X.** Si offervi nel Dormitorio continuo rigoroso silenzio da tutti , ed in ogni tempo : ma occor-

- rendo di dir qualche cosa, si faccia sotto voce, e con brevità.
- N. XI. Sia proibito ascoltare nel Dormitorio le Confessioni de' Secolari da chiunque senza comando del Prelato.
- N. XII. Sia lecito però di ascoltare ivi le Confessioni de' Monaci.
- N. XIII. Si camini pel Dormitorio con tal posatezza, e quiete, che non si apporti disturbo agli altri.
- N. XIV. Due volte la settimana si scopino da' Monaci le Celle, ed il Dormitorio.
- N. XVI. Si tenga dalle 24. ore fino al giorno sempre acceso il lume nel Dormitorio.
- N. XVII. Intendiamo, che per dormire vestiti li Monaci, basti, che tengano sopra la camicia di lana lo Scapolare, e 'l Cappuccio.

## C A P O XXV.

*Delle colpe più gravi.*

Num. II. **S**E il delitto farà segreto, segretamente anche s' imponga, e si esegua la penitenza, che non può esser dispensata nemmeno dal Prelato. Se poi la trasgressione farà pubblica, pubblico eziandio farà il castigo.

## C A P O XXXII.

*De' mobili, e degli utensili del Monastero.*

Num. I. **O**Gni Ufficiale tra lo spazio d' un mese faccia l' Inventario delle cose spettanti al suo impiego; e l' Abate ne tenga un altro generale

## SECONDA. 281

nerale di tutti i mobili , ed utensili del Monastero , che deve presentarsi a' PP. Visitatori in tempo di Visita .

N. II. In tutt' i libri , che devono essere inventariati , si scriva il nome della Congregazione , e del Monastero , al quale appartengono .

N. III. Li Tappeti , e gli altri Sacri Arredi di Chiesa non si diano in prestanza a' Secolari senza un grave motivo da esaminarsi dal Prelato .

### C A P O XXXIII.

*Se i Monaci debbano avere qualche cosa di proprio*

**T**utto ciò , che si ordina nella Dichiarazione di questo Capo , è stato da me notato nell' Annotazione per la pratica .

### C A P O XLVI.

*Di coloro , che mandano in qualunque altra cosa :*

Num. II. **R**iflettano seriamente i Religiosi , quanto più grande debba esser la lor cura in espiare le macchie , benchè sieno le più leggiere , della loro anima , giacchè il P. S. Benedetto comanda di purgare anche quelle mancanze , che sono scovre di colpa , con si esatta prestezza .

N. III. E perchè l' Uomo giusto sette volte cade il giorno , secondo l' antica consuetudine li nostri Chierici , e Commessi ogni otto giorni facciano la loro Confessione Sacramentale , sotto pena di mangiare in terra nel Refestorio , tutte le volte , che trascureranno di farlo .

CA.

*De' segni da darfi per l' ore del Coro .*

Num. II. **C**oloro, che sono destinati a leggere, e cantare, preveggano anticipatamente le lezioni, e leggano, e cantino in Coro, o in Refettorio con voce alta, ed intelligibile per edificazione, e profitto degli ascoltanti. Lo che si offervi soprattutto nella celebrazione della **S. Messa**, evitando quella soverchia, ed indecente celerità di taluni, che cagionano piuttosto scandalo, che edificazione. Si ordina pure l'uso inviolabile de' Tuoni Monastici negli **Evangelii**, nell' **Epistole**, ed in tutti gli altri **Canti**, acciocchè da tutti si offervi l'uniformità.

N. IV. Per evitar l'ozio contrario alla **Disciplina Monastica**, ordiniamo, che in tutti li **Monasteri** abitati almeno da 12. **Monaci** s' insegnino la **Teologia Morale** almeno, e la spiega della **Sacra Bibbia**, come anche le altre facoltà secondo la capacità della Gioventù. Ma ne' più grandi, e numerosi s' insegnino la **Filosofia**, e la **Teologia Dogmatica**, e **Scolastica**, ed i **Sacri Canoni**.

N. VII. Per non allontanar immediatamente i **Giovani** dagli studj, non possa alcuno di essi esser promosso ad impieghi **Economici**, eziandio in **Monastero**, se non dopo compiuti 12. anni di **Professione**.

CA-

## C A P O XLVIII.

*Dell' Opera quotidiana delle Mani .*

Num. III. **D**opo il pranzo sia lecito a' Monaci andar per l' orto , o pel Monastero , fuori però del Dormitorio , per lo spazio di un' ora , a ricrearsi un tantino , ma senza licenza del Superiore non si uniscano insieme .

N. IV. Terminata l' ora , si dia il segno della dormizione , cominciando da Pasqua , quando non cada nel mese di Aprile , nel qual caso s' incominci dal dì del P. S. Benedetto , e per una sola ora fino alla metà d' Aprile , indi per due ore fino a' 15. d' Agosto , dal quale tempo fino agl' Idi di Settembre per un' ora soltanto . Chi non vuol dormire in detto tempo , offervi in camera il silenzio , e non vada girando pel Monastero , nè si occupi in altri esercizi . Dopo la dormizione , premeffo il segno , si dica Nona .

N. XI. In tempo di Quaresima mangino li Monaci dopo Vespero . Passata l' ora dopo il pranzo , stieno occupati a leggere , oppure in esercizi manuali , secondo sarà ordinato , fino a Compieta , che si dirà , previo il segno della Campana , poco prima delle ore ventitre .

N. XII. Si soni la Campana del Capitolo a tocchi , e ne' Monasteri più grandi si dieno cinque tocchi della Campana più grande , al qual segno si raduniao tutti i Monaci in un largo destinato , per sentire dal Superiore , in quale esercizio debbono occuparsi , e prima d' imprenderlo dica no in ginocchio un' *Ave Maria* .

N. XIII. Quando però debbono andare nelle loro Celle , per attendere alla lezione , e ad altri eser-

esercizi, si fuoni a difteso per qualche tempo la piccola Campana del Capitolo.

## C A P O XLIX.

*Dell' Osservanza della Quaresima.*

Num. I. **L'** Astinenza da' latticinj, che inviolabilmente si offervi da' Monaci, e da' Prelati in tutti i Monasteri, cominci dalla Feria seconda della settimana di Quinquagesima, sotto pena a' Prelati di recitare in ogni trasgressione tutto il Salterio, ed a' Monaci di digiunare in pane, ed acqua in terra ne' tre giorni seguenti.

N. II. Oltre li Salmi Penitenziali, Graduali, e l' Ufficio de' Morti, che ne' giorni destinati dalla Rubrica si dicono nella Quaresima, per accrescere altra pia opera alle solite nostre osservanze, in tutto il detto tempo si faccia la Disciplina, o sia flagellazione due volte la settimana, cioè il Mercoledì, e' Venerdì, e nella Settimana Santa anche nel Giovedì Santo.

N. II'. Dalla prima Domenica dell' Avvento *inclusi*ve cominci l'astinenza da' Latticinj, e' digiuno dalla Feria seconda fino al S. Natale, fuorchè le Domeniche. I Prelati procurino l'osservanza di tutte le dette cose, e castigano severissimamente li trasgressori.

## C A P O LI.

*De' Fratelli, che non vanno molto lontano.*

Num. I. **O**rdiniamò, che niuno, benchè pregato, ardisca mangiare, o pernottare fuori del Monastero nelle Case, o Ville de' Secolari

lari, nelle Città, e ne' Luoghi, dove sono Monasteri nostri, benchè si ritrovi in viaggio, senza licenza del Superiore, sotto pena di mangiare in terra ogni volta, che ciò trasgredisca.

## C A P O LII.

*Dell' Oratorio del Monastero.*

Num. I. **C**ompiuto l' Officio, si faccia in Coro una piccola dimora, per soddisfare al Signore Dio con qualche preghiera alle mancanze commesse nella recitazione del medesimo.

N. IV. Vogliamo, che terminato il Coro, non solo si osservi il silenzio, ma anche nel Coro, in Sacrestia, nel Dormitorio, nel Capitolo, nel Refettorio d' Offervanza, nel Camerone del fuoco, e nel Chioffro vicino al Capitolo, purchè non occorra il bisogno di dire in detti Luoghi qualche cosa con brevità, e sotto voce.

## C A P O LIII.

*Del modo di accogliere i Forestieri.*

Num. XIII. **O**Rdiniamo, che passando per li Monasteri nostri de' Monaci della Congregazione, sieno trattati al più per due giorni nella Foresteria, dopo i quali sieno trattati, come tutti gli altri di Famiglia, ed intervengano al Coro, e all' altre Opere comuni, purchè non sieno impediti da infermità, o da negozi, lo che si rimette al giudizio del Prelato.

N. XVI. Li Monaci Forestieri si potranno uniformare ne' Divini Officj agli usi del Monastero, ove arrivano. Li medesimi non sieno mandati da' loro Abati ad altri Monasteri senza le Commen-

- mendatizie , e giunti , che saranno , conferiscano col Superiore del Luogo li negozj , per li quali vennero , e vivano sotto la sua obbedienza .
- N. XVII. Ne' giorni festivi non trattino negozj , nè escano a cavallo senza un' urgente necessità ; ed occorrendo il bisogno , si diportino con modestia Religiosa nelle case de' Secolari , e fuggano le contese .
- N. XVIII. Per non disturbare la pace de' Religiosi , ordiniamo , che niuna Persona Secolare , anche loro Congiunta , o di qualunque condizione , abiti per lungo tempo in Monastero , neppure sotto pretesto di Donazione , di Testamento , o Legato , senza licenza del Capitolo Generale , o del P. Presidente . Se n' eccettuano però li Fattori , Procuratori , ed altri Servi del Monastero .

## C A P O LIV.

*Se il Monaco possa ricever lettere , o regali .*

- Num. III. **S**I esibiscano da' Monaci anche se fossero Abati Titolari al Superiore tanto le lettere , che scrivono , aperte , quanto chiuse quelle , che ricevono , restando al medesimo la libera facoltà di mandare , o no , le prime , e di consegnare , o di ritenere le altre a suo arbitrio .
- N. IV. Se n' eccettuano però le Lettere sigillate col Sigillo *Pax* , le quali non possono essere aperte nè dal Prelato , nè dal Presidente , nè da chiunque altro sotto la pena di digiunare per tre giorni in pane , ed acqua privatamente a' Prelati , e in terra nel Refettorio a' Monaci .
- N. V. Sotto la stessa pena si proibisce a chiunque di trattenere , o aprire le lettere dirette al P. Presidente , a' Definitori , o a' Visitatori .
- N. VI.

S E C O N D A . 287

- N. VI. Saranno soggetti alla medesima pena li Prelati, e chiunque altro, che intercetteranno, o apriranno lettere chiuse con sigilli privati, e dirette a chicchessia.
- N. VII. Digiuneranno in pane, ed acqua in Refettorio tutti coloro, che ardiranno, fuori de' casi suddetti, scrivere, o aprire senza licenza lettere a loro dirette.

C A P O L V .

*Delle Vestimenta, e de' Calzari de' Fratelli.*

- Num. III. **S**tabiliamo, che gli abiti interiori sieno o bianchi, o neri, o a colori di ferro, vietando ogni altro colore. Similmente le calzette, i calzoni, e li pedalini sieno bianchi, e tutti sieno uniformi in questo particolare. Le cinture inoltre sieno di cuojo, e non già di seta.
- N. IV. La medesima uniformità si osservi nella tonsura del capo, che sia raso fino alla cute, come si rade la barba, o pure a cagione dell' infermità si taglino strettamente i Capelli.
- N. V. Si osservi la Regola, che comanda di provvedersi di quello, che può averfi a più vil prezzo, non solo nelle vestimenta, ma anche in ogni altro arredo, di cui bisogna far uso per necessità, o per comodo.
- N. VI. Si usi la stessa mediocrità nel prezzo, ed uso de' cavalli da' Prelati, e da' Monaci, per non dare scandalo a' Secolari.
- N. VII. Si eviti ogni lusso ne' fornimenti de' cavalli, e nelle carrozze; come anche i cappotti sieno di panno, ed i capelli di lana, e di forma decente.
- N. VIII. Si proibisce anche ogni preziosità ne' coltelli, ed in ogni altra cosa, di cui facciano uso.
- N. XII.

- N. XII.** Le Tonache sieno talari , e chiuse da tutti i lati , e le maniche di esse sieno capaci , e larghe , quanto l'altezza d'un pugno ; e le Tonichelle di lana sieno alte da terra per una quarta parte della statura .
- N. XIII.** Gli Scapolari sieno lunghi , quanto le Tonache , e larghi secondo la larghezza della roba ; ma quei de' Novizj sieno stretti , e corti fino a' ginocchi .
- N. XIV.** In ciascun Monastero si conservi la forma del cappuccio ordinata dal Capitolo , da offervarsi da tutti .
- N. XV.** Le Tonache de' Commessi arrivino al collo del piede , ed i loro mantelli sieno chiusi da per tutto , fuorchè a' lati , per cacciar fuori le braccia .
- N. XVI.** Il colore di dette Tonache sia quasi nero , o berettino ; e le vesti interiori sieno bianche , o quasi nere .
- N. XVII.** Si vietano tutti gli ornamenti intorno a' letti , e nelle pareti delle Celle , e particolarmente pitture profane , specchi , scrigni , orlogj di costo , ed ogni cosa superflua , e contraria alla povertà .
- N. XVIII.** Proibiamo anche a' Monaci le camice di lino senza legitima causa , e consiglio del Medico , da approvarsi dall' Abate .

## C A P O LVI.

*Della Mensa dell' Abate .*

Num. I. **P**iu farà degno di lode l' Abate , se mangerà co' Monaci in Refettorio .

## C A P O L V I I .

*Degli Artefici del Monastero .*

Num. I. **N**on sia lecito senza licenza del Prelato vendere in Monastero qualunque cosa , che sia prodotto di qualche arte esercitata da alcun Religioso .

N. II. Totalmente si vietino tutte l'illicite negoziazioni , che sono di grande iacitamento al vizio della proprietà .

N. III. Non ardisca alcuno dare alle stampe Opere nuove , o sue , o d' altri , senza previa licenza del Capitolo Generale , e degli altri Superiori secondo il prescritto del S. Concilio di Trento , sotto pena di carcerazione . Tantomeno sia lecito introdurre in Monastero nuovi libri senza licenza del Prelato , che la darà dopo averli attentamente considerati .

## C A P O L X I .

*Come debbano riceverfi i Monaci Pellegrini .*

**L**A Dichiarazione sopra questo Capo riguarda la condotta da tenerfi dagli Abati , e non già dal Monaco privato , che non a nulla da apprendere per la pratica .

T

CA.

*De' Sacerdoti del Monastero.*

Num. XI. **R**igorosamente proibiamo, che nissun Monaco della nostra Congregazione possa domandare, ottenere, e far uso della facoltà di confessare dagli Ordinarij de' Luoghi, senza l'espresso consenso, e la licenza dell' Abate, sotto pene gravi ad arbitrio del Superiore.

N. XII. I Sacerdoti eletti Confessori procurino di rendersi abili per un così eccellente Ministero, ed adoperino tutto lo studio, e l'industria di eseguirlo degnamente a gloria di Dio, e per la salute dell' anime.

N. XIII. Si guardino li Confessori di chiedere, e ricevere sotto qualunque pretesto anche lodevole di pietà denaro alcuno, ancorchè fosse loro spontaneamente offerto; ma dirigano questi tali Penitenti, che hanno la divozione di far dir Messe, al Sacrestano del Monastero.

N. XIV. Proibiamo inoltre a' Prelati, ed a' Monaci della nostra Congregazione di dormir fuori del Monastero per occasione di visita, e di assistenza agl' Infermi.

N. XV. Non sia neppur lecito ad alcun Monaco, d' intervenire all' esequie, e funerali de' morti.

*Dell' ordine, e della Gerarchia del Monastero.*

Num. XXI. **S**I domandi la benedizione al Superiore piuttosto col segno, che colle parole, cioè chinando il capo verso di lui, qualora s' incontra,

tra, e non abbia potuto il Monaco portarsi alla sua camera per riceverla.

## C A P O LXVII.

*De' Fratelli, che sono in viaggio.*

- N. IV.** **SI** proibisce sotto gravi pene a tutti li Fratelli della nostra Congregazione di uscire fuori il Monastero, e la clautura senza licenza, del Superiore.
- N. V.** Ricevuta la detta licenza, il Monaco domandi inginocchiato la benedizione così nell'uscire, come nel ritornare.
- N. VI.** Niun Monaco si taccia lecito senza licenza del Superiore di portarsi dal Presidente, o da' Visitatori, che dimorano in altri Monasteri.
- N. VIII.** Si stabilisce, che il solo Capitolo Generale possa dare a' Monaci la licenza di andare a visitare i loro parenti, o altrove per ricreazione, ove il viaggio sia più lungo di un giorno. E se qualche Abate vorrà mandare qualche suo Monaco per cagione di negozj, o di ricreazione ad altri Monasteri vicini, faccia precedere il consenso de' Prelati de' medesimi.
- N. IX.** Se dentro l'anno occorresse la necessità di dare la cennata licenza di andar più lontano di una giornata, si chiegga prima dall' Abate la licenza dal Presidente, o da un Visitatore. In tal caso però vada il Monaco a spese de' suoi Congiunti, per non aggravare i Monasteri.
- N. X.** Parimente li Monasteri, ed i Cellerarj non somministrino a' Prelati, ed a' Monaci soccorso alcuno nel caso, che li medesimi avessero bisogno per motivo d' infermità, o di negozj non appartenenti alla Congregazione di

T a an.

- andare da' lor congiunti, o amici, e farvi lunga dimora.
- N. 12. Si proibisce a' Monaci addossarsi negozj, e liti di Parenti, o d'altri Secolari, e specialmente di andare a' Tribunali, fuorchè per qualche urgentissima causa da esaminarsi prima dall'Abate.
- N. 13. Chi intraprende il viaggio più lungo di una giornata, porti seco le Testimoniali del suo Prelato, senza le quali sia riputato per Apostata.
- N. 14. I Monaci, che son mutati in un altro Monastero, tostochè arrivano al luogo del lor destino, facciano deposito di tutto il denaro, e di altre cose, che tengono ad uso, in mano del Superiore, sotto pena di digiunare in pane, ed acqua, se non eseguiranno ciò fra tre giorni.
- N. 15. Per evitare la divagazione, donde ne possono nascere dagli scandali, non si permettano così frequenti tali mutazioni de' Monaci, massime de' giovani; ed essi, ove sono mutati, vadano per diritto al Monastero loro assegnato, senza deviare, o trattenerli per istrada.
- N. 16. Se li Monaci mutati spenderanno con superfluità il denaro, che loro si dà pel viaggio, o pel vestiario non sia tenuto il Prelato di dar loro le vesti, o altro, che avranno comprato inutilmente.

## C A P O LXX.

*Che niuno ardisca battere, o scomunicar  
chicchesia.*

Num. I. **N** Eppure riprenderlo, ossia Professo, o Novizio, o Commesso, ma chiamarlo col proprio nome, non già con soprannomi indecanti, o per derisione.

N. 2

## SECONDA. 293

- N. II. Se il Monaco però conoscerà qualche suo Fratello degno di castigo, lo faccia sapere al Superiore, al quale spetta solo il fare le convenienti correzioni.
- N. 3. Il Monaco con carità, con buone maniere, e parole, e con umiltà ammonisca il suo fratello delinquente.
- N. 7. Tostochè sarà nata discordia tra' Monaci, o Prelati, si adoperi dal Governo, cioè dal Presidente, e da' Visitatori tutta l'opera, ed industria di farli sinceramente rappacificare.

## C A P O LXXI.

*Che i Fratelli si obbediscano vicendevolmente.*

- Num. I. **I**N ogni modo procurino li Superiori di non farsi trasportare da qualunque ira, o sdegno, massime per motivo ingiusto. E non potendo reprimerlo, in vedere prostrati a' loro piedi li loro sudditi, diano benignamente a loro il perdono, e li benedicano, come ordina la Regola. Nè servendosi della loro autorità per vendicarsi, proferiscano parole ingiuriose, e provocanti, sotto pena d'essere sospesi dalla Decania per un mese, o più; ma usino nel riprendere, e correggere tutta la carità, e la mansuetudine.
- N. II. Se la mancanza meritasse castigo, il solo Prelato, o altro Superiore, a cui spetta, possa punire il delinquente.

CA-

*Che l'osservanza perfetta della Giustizia non è compresa in questa Regola.*

**Num. II.** **S**I reciti da tutti in suffragio d'ogni Monaco, Novizio, o Commesso nel luogo, ove moriranno, tutto l'Officio de' Morti, si celebri anche la messa solenne così nel giorno della Deposizione, come nel terzo, nel settimo, nel trigésimo, e nell'anniversario; e si dicano in Monastero 30. messe private da' Monaci dimoranti in quello di Famiglia. Oltre a ciò si mandi per tutti li Monasteri della Congregazione l'avviso circolare della morte del tal Monaco, Novizio, o Commesso, per farlene anche in quelli li suffragi.

**N. II.** Subitochè si saprà la morte di qualunque Individuo della nostra Congregazione, oltre la Messa cantata Conventuale, si celebri pure da ciascun Monaco per quel tale Defunto una Messa, o sia Prelato, o Decano, o Sacerdote, o Clerico Professo, secondo le recenti disposizioni del Capitolo Generale del 1757.

**F I N E.**

## AVVERTIMENTO AL LETTORE

Per li Errori occorsi nella Stampa.

**D**ELI errori, occorsi in questa Stampa si sono corretti nell'infrafcritta nota li più essenziali, tralasciandose altri di Ortografia, massime nelle persone del verbo *Avere*, quali si scrivono quasi universalmente nelle migliori Stamperie, ed anche da Persone Letterate per un uso inveterato coll' *H* in vece dell'accento, per esempio: *Io ò: Tu à: quello ò: Quelli ànno*, alle quali si prepone l' *H* così: *Io ho: Tu hai: quello ha: quelli hanno*, per distinguer la prima dall' *o* congiunzione, l'altra dall' articolo *ai*, la terza dall' articolo *a*, e l'ultima dalla parola *anno*, che significa lo spazio di 12. mesi. Dall'aver voluto l' Italiani imitare i Latini si è introdotta tal costumanza. Infatti un poco più indietro di questo nostro Secolo non solo si adoperava l' *H* nel detto verbo *Avere*, ma in parecchie altre parole senza alcuna necessità, come *Hora: Historia: Heroe: Heresia: Catholico: Herrico*, e simili in gran numero, lo che prova il motivo di questa foggia di scrivere, e la pratica universale, come si osserva nelle *Scritture, e Stampe antiche*.

Ridortasi indi a poco a miglior riforma l' ortografia presso li Letterati, ebbero questi la lodevol cura d'introdurla nelle Tipografie, eliminando l' *H* da tutte le parole, nelle quali conobbero, ch' era superflua, siccome anche furrogarono il *z* in vece del *T*, v. g. *azionario*, che prima si scriveva *azione*, e in parecchie altre simili. Parimente nelle parole, simili nel Latino, e nell' Italiano, nelle quali concorrono due consonanti, Essi ne tolsero una, per render più dolce la pronunzia: Per esempio *Grammatica, Commoditas, Abbas, communis*, ed altre, pronunciandole, e scrivendole con una sola con-

consonante, che nel Latino si raddoppia.

Fu però, benchè anche inutilmente, riserbata l' H nelle sole accennate persone del verbo *avere* per lomotivo di distinguerle, come di sopra è detto, dalle loro simili. Nel principio di questo Secolo fu scacciata dell' intutto dalla penna, e dal Torchio, sostituendovi in suo luogo l'accento, da Gio: Vincenzo Grayna, il quale non ostante il suo buon credito nella Republica Letteraria, ebbe pochi seguaci, tra' quali i suoi Discepoli, e in particolare il Metastasio.

Dovrebbe però rifletterfi, che l' H non è lettera, nè vocale, nè consonante, ma una semplice aspirata, che si prepone alle parole, nella pronuncia delle quali deve far suono; oppure per specificar essa pronuncia nel mezzo delle voci, ossia nel Latino, o nell' Italiano, per esempio *Mihi*, che prima si scriveva *michi* col *e*, *chimus*, *chivoteca*, e tutte le altre, che dal Greco derivano. Come anche nella Italiana favella le voci *che*, *chi*, *boschi*, *borghi*, e altre, nelle quali si framischia l' H, per non pronunziare *Ce*, *ci*, *bosci*, *borgi* &c. lo che cagionerebbe un cattivo suono all' orecchio. Ove dunque non v' è bisogno dell' H per li detti motivi, perchè non deve approvarsi l' uso dell' accento per la distinzione delle parole? Finanche li Francesi riformando la loro ortografia, hanno dato nelle loro stampe il banno all' *h* come del tutto inutile, all' eccezione di poco più di cento voci, delle quali Mr. de la Touche ne dà il Catalogo nell' Opera sua: *De l' art de bien parler françois*, essendo necessario sforzar la voce nella pronuncia di esse, col far' uscire il fiato dal basso della gorga in fuori, come *honte*, vergogna: *Heros*, Eroe: *hair*, odiare &c. Per pruova del mio assunto, ricordo alle Persone erudite ciò, che giudicò Prisciano (Lib. I.) dell' H. Egli dice: *H aspirationis magis est nota, quam sit littera*. E poco dopo soggiunge: *H aspirationis est nota, & nihil habet littere, nisi figuram*. Lo stesso disse prima di Lui il più antico Gramatico Diomede (l. 2. p. 419.), che l' H *recepta vulgo in numero matarum*. Gioviano Pontano (lib. 1.) *de aspirat.* se disse: *H nomen quidem, & figuram littere habere, soggiunse poi: carere autem potestate, quia nihil sit aspiratio, nisi Spiritus*,

*ritus , flatusque densitas , aut crassior quidam Spiritus ,*  
 come fosse un'anelito, o un sospiro, non facendo altro  
 fuono, se non il sopradetto. E *nihilominus*, esclama il  
 Cellario nella sua ortografia latina, *inter litteras adhuc*  
*tolerata est tam nomine, quam figura.*

O' voluto ammonirti di questo, cortese Lettore, per  
 iscusare l' involontario abbaglio del mio diligente Ti-  
 pografo, il quale tra per l' abito fatto in servirsi dell'  
 H nelle persone del verbo *avere*, ed anche per non aver  
 forse ben capita la mia Insinuazione di far' uso dell' ac-  
 cento in quelle, e non dell' H, si è caduto in un'altro  
 fallo non volendo, quale è di aver dette voci parte ac-  
 compagnate coll' H, e più spesse volte di averle stam-  
 pate senza l' H, e senza l' accento. Devi però, non  
 accusame Lui, la di cui nota esattezza non merita que-  
 sta taccia; ma piuttosto la potrai rifondere alla disgrazia  
 di essere stato io lontano dal Luogo della stampa,  
 dove colla mia assistenza non avrei trascurato di far riu-  
 scire più corretta l' Edizione.

ER-

## ERRATA CORRIGE.

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Pag. 5. l. 7. E già ora.                    | E' già ora.                     |
| l. 11. udite                                | udita.                          |
| P. 17. l. 28. dice pure                     | dica pure.                      |
| P. 19. l. 13. od a' più semplici            | ed a' più semplici.             |
| P. 23. l. 19. chi le ha prese               | che à prese.                    |
| P. 30. l. 1. Quas sunt                      | Quæ sunt.                       |
| P. 32. l. 8. sed factum                     | sed factam.                     |
| P. 35. l. 16. Ricordandoci                  | Ricordandoci di quel            |
| quel                                        |                                 |
| p. 38. l. 13. delinquentes.                 | Relinquentes.                   |
| p. 39. l. 9. loro li abbia                  | loro lo abbia.                  |
| l. 12. E d'nuove altre                      | E di nuovo altre dice           |
| trave                                       | a' Dotteri.                     |
| p. 40. l. 25. ed alieno da mormore          | ed alieno da mormorare.         |
| p. 41. f. ult. per servirfene               | per servirfene.                 |
| p. 42. l. 17. omni humilitate               | omni humilitate.                |
| p. 43. l. 16. mo to non farai               | molto non farai.                |
| P. 44. l. 7. ( Ps. 136. )                   | ( Ps. 130. )                    |
| l. 12. super matrem suam                    | super matre sua.                |
| p. 51. l. 2. E soggetto                     | E' soggetto.                    |
| p. 52. l. 19. & injustitias non operui      | & injustitias meas non operui.  |
| p. 55. l. 10. che o tentate                 | che ò tentate.                  |
| p. 56. l. 1. . . . 6.                       | 56.                             |
| l. 23. ad Cœlum                             | ad Cœlum.                       |
| p. 60. l. 9. lectionis                      | lectionum                       |
| p. 61. l. 2. si celebrano                   | si celebrino.                   |
| p. 66. l. 5. mnis.                          | omnis.                          |
| p. 67. l. 14. che nella state non si dicono | Parole, che non sono nel Testo. |
| p. 69. l. 23. ( lo che non sia )            | ( Lo che non sia, che avenga )  |
| p. 71. l. 17. le Laud                       | le Laudi.                       |
| p. 73. l. 23. il Coro                       | in Coro.                        |

ERRATA CORRIGE. 205.

- p. 79. l. 24. dal Coro a dal Coro. A Compieta in  
Compieta fine.
- p. 80. l. 15. ad nonam de- ad nonum decimum.
- p. 87. l. 3. che Dio da per tutto che Dio sia da per tutto.
- p. 95. l. 25. intelligimus intelligimus.  
l. 27. dormendofi dormendo.
- p. 97. l. 13. sia deffa sia essa.
- p. 99. l. 6. la pena della pena della scomunica  
scomunica la pena della scomunica.
- p. 120. l. 3. Caput XX. Caput XXXII.  
l. 9. voluntas voluntates.
- p. 123. l. 36. che dà a cia- che dà a ciascuno.  
scuno
- p. 124. l. 37. 22. a rispetto 12. a rispetto.
- p. 127. l. 8. ( che non sia ) ( lo che non sia, che av-  
venga )
- p. 128. l. 3. in pratica la pratica.
- p. 144. l. 18. ne graventur ne graventur corda vestra  
corda in Cra- in crapula.
- p. 146. l. 8. della claufale della Claufale.
- p. 156. l. 11. haarire audire.
- p. 159. l. 8. minor redii minor homo redii.
- p. 160. l. 20. aut tolliget aut recolliget.
- p. 162. l. 22. totum perdeat totum perdat.
- p. 162. l. ult. nella prima nella prima colle parole.  
con parole
- p. 164. l. 1. Iis, qui 164. De iis, qui.  
l. 6. proftatus prostratus.
- p. 165. l. 1. Come debbono Come debbano.
- p. 172. l. . . . De fignifi- De fignificanda.  
canda
- p. 187. l. 8. inginocchian- inginocchiandofi.  
dofi
- p. 188. l. 5. & e die fperant & ea die fperant.
- p. 199. l. 1. faciat, quod Parole fuperflue.  
poffunt

300 E R R A T A C O R R I G E .

- p. 201. l. 5. ricevere , o dare , o ricevere .  
 dare
- p. 204. l. ult. strumento strametta .
- p. 207. l. 1. una schiavino una schiavina .  
 l. 12. il farzoletto il fazzoletto .
- p. 211. l. 1. De artificibus . De artificibus .
- p. 235. l. 11. ed alle sue azioni s-delle sue azioni .  
 azioni
- p. 247. l. 18. egualmente egualmente .  
 l. 22. esaudirla egli esaudirla , egli na scelga .  
 n scelga .
- l. 33. quali riacendo quali riuscendo .
- p. 248. l. 16. festinant r. festinanser .
- p. 273. l. 9. retribuas retribuas nobis .  
 l. 25. nomen suum nomen tuum .
- p. 279. l. 25. ed acque ed acqua .
- p. 287. l. 3 L. ed i Capelli ed i Cappelli .





BIBLIOTECA DE MONTSERRAT



13020100003446

BIBLIOTECA  
DE  
MONTSERRAT

*Armari* I. .... B  
*Prestatge* 8<sup>m</sup> .....  
*Número* 73. ....

